PARTE SPECIALE

DATA DI AGGIORNAMENTO	FIRMA
27.01.2026	

1. Premessa sulle caratteristiche generali del Modello e sul sistema di controlli

Il MOGC di Oikos S.p.A. è un sistema strutturato e organico di processi, procedure e attività di controllo a carattere preventivo che ha l'obiettivo di permettere la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, prima, mediante l'individuazione delle attività a rischio di reato e, poi, con la loro regolamentazione *a fini preventivi* attraverso specifici protocolli.

Il Modello coinvolge ogni aspetto dell'attività societaria e prevede una chiara distinzione e una netta separazione dei compiti operativi da quelli di controllo, anche al fine di gestire correttamente le situazioni di rischio e/o di conflitto di interesse.

Il sistema di controllo, in particolare, è diffuso e policentrico e ad esso partecipano – con ruoli e a livelli diversi – una pluralità di soggetti: il Presidente, il Consigliere delegato e tutto CdA, il Collegio Sindacale, il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico, l'OdV, tutti i responsabili delle varie aree della società e – più in generale – tutto il personale.

In particolare – e fatte salve le specifiche considerazioni e procedure di cui *infra* con riferimento alla mitigazione del rischio relativo ad ogni singola fattispecie di reato – deve premettersi che:

- con riferimento agli **aspetti gestionali e di governance,** Oikos S.p.A. agisce nel pieno rispetto delle regole e delle procedure stabilite dalla legge, dal proprio sistema di qualità (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018), dal Codice Etico, dal sistema disciplinare aziendale e dal presente Modello. La Società ha conseguito il Rating di Legalità con punteggio **, giusto provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 19 marzo 2024;
- con riferimento alla **gestione finanziaria**, il controllo procedurale implementato si avvale di regole e procedure consolidate. Sono adottati una serie di protocolli preventivi fra cui l'abbinamento delle firme e procedure che regolano l'utilizzo di mezzi di pagamento, frequenti riconciliazioni, supervisione e snodi autorizzativi, separazione di compiti con la già citata contrapposizione di funzioni. Nelle fasi operative, i controlli preventivi si estrinsecano nell'utilizzo dell'abbinamento firme (per ordini e impegni economici di qualsiasi importo assunti dall'azienda

nei confronti di terzi) e nell'autorizzazione di pagamenti legati a fatture coerenti con i predetti ordini;

- con riferimento al **controllo di gestione**, Oikos s.pa. prevede un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione, a seconda dei casi, dell'insorgere o dell'esistenza di situazioni anomale;
- con riferimento agli **aspetti di controllo in generale**, il MOG prevede l'istituzione di un autonomo ed indipendente OdV. Il Modello, tuttavia, non modifica le funzioni, i compiti, e gli obiettivi preesistenti del sistema dei controlli, ma mira a fornire maggiori garanzie circa la conformità delle prassi e delle attività aziendali alle norme del Codice Etico e della normativa aziendale che ne declina i principi nella disciplina delle attività a rischio di reato. Infine, sempre in tema di controlli, il Modello prevede l'obbligo di documentare per iscritto le verifiche ispettive e dei controlli effettuati;
- con riferimento agli **aspetti organizzativi**, Oikos s.pa. ha formalizzato il proprio organigramma, completato e reso operativo da una serie di regolamenti procedurali interni, *in primis* la procedura *"Gestione risorse*", che definisce nel dettaglio le mansioni dei diversi dipendenti;
- tutte le **procedure** adottate da Oikos S.p.A. sono tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo e adeguati livelli di sicurezza. Infine, nell'ingegnerizzazione dei processi, laddove possibile, è stata introdotta la separazione di compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio, nel rispetto dei principi di trasparenza e verificabilità. In generale, la Società ha identificato i propri processi e formalizzato le procedure operative inerenti alle attività tipiche, evidenziandone le responsabilità, le condotte e le prassi che si richiede siano rispettate dai sottoposti.
- i **poteri autorizzativi e di firma** sono stati assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite. In ogni caso, in funzione delle procedure attualmente vigenti, a nessuno sono attribuiti poteri illimitati e sono adottati idonei accorgimenti affinché i poteri e le responsabilità siano definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione. In quest'ottica nessuno può gestire in autonomia un intero processo e per ogni operazione è richiesto un adeguato

supporto documentale (o informatico per i processi automatizzati) su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Infine, le azioni di comunicazione e formative previste dal Modello (*cfr*. Parte Generale, pag. 31 ss) – e in generale tutte le altre azioni di formazione che saranno realizzate su impulso dell'OdV – consentiranno:

- al personale, quale potenziale autore dei reati, di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della totale e assoluta disapprovazione della Società nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio;
- alla Società di reagire tempestivamente per prevenire/impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività.

2. Destinatari del Modello

Sono destinatari del MOGC gli amministratori di Oikos S.p.A. – e più in generale tutti i soggetti che rivestono all'interno dell'organizzazione societaria una posizione apicale (*cfr.* art. 5, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 231/2001) – tutti i dipendenti della società, e tutti i soggetti terzi che collaborano con la società (fornitori, consulenti, partner).

Nello specifico, sono tenuti al rispetto del MOGC – e sono quindi soggetti al sistema disciplinare che ne costituisce parte integrante:

a) i componenti degli organi di amministrazione e controllo di Oikos S.p.A., nonché il direttore e tutti coloro "*che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*";

b) tutti i dipendenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuto, quali soggetti sottoposti all'altrui direzione (quadri, impiegati, operai).

c) tutti quei soggetti che, pur essendo esterni all'organizzazione societaria, sono funzionalmente soggetti alla direzione e vigilanza di un soggetto "apicale" ovvero operano direttamente o indirettamente per Oikos S.p.A. e come tali sono tenuti al rispetto del MOGC proprio in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società. A titolo esemplificativo, quindi, sono soggetti al MOGC anche: collaboratori a progetto, consulenti, lavoratori somministrati, procuratori e agenti che operano in nome e/o per conto della Società, partner commerciali, fornitori, e subappaltatori.

Tutti i destinatari devono rispettare quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico adottati da Oikos S.p.A. oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

3. Struttura organizzativa della Società

La struttura organizzativa della Società, così come definita dallo Statuto societario e dall'organigramma, si compone di:

a) Presidente, Consiglio di Amministrazione e Amministratori con deleghe;
b) Direttore Amministrativo;
c) Direttore Tecnico;
d) Responsabile sicurezza prevenzione e protezione;
e) Medico competente;
f) Responsabile approvvigionamento e magazzino;
g) Responsabile ammissibilità rifiuti;
h) Responsabile ricezioni rifiuti;
i) Responsabile impianto biogas;
j) Responsabile monitoraggio e controllo impianti (rif. *contratto con Omnia Engineering*);
k) Responsabile consulenza ed assistenza tecnica (rif. *contratto con Omnia Engineering*);
l) Responsabile gestione impianti (rif. *contratto con Omnia Engineering*);

Sono inoltre presenti all'interno di Oikos S.p.A. i seguenti addetti ai servizi:

1) Addetto contabilità;
2) Addetto magazzino (rif. *contratto con Omnia Engineering*);

3) Addetti alla discarica valanghe d'Inverno (palisti, autisti, operatori ecologici);
4) Addetti alla discarica tiritì (palisti, autisti, operatori ecologici).

Alcuni dei superiori servizi sono gestiti mediante esternalizzazione ad altre società.

A Omnia Engineering s.r.l. sono affidati – giusto contratto datato 3 gennaio 2022 – i servizi di "*[…] a) consulenza e assistenza tecnico-amministrativa in materia ambientale e di ingegneria, nonché nella gestione dell'iter delle pratiche con le Autorità preposte per le istanze di autorizzazione, rinnovo (con modifiche e integrazioni) delle autorizzazioni in essere e relativa documentazione tecnico-progettuale, di supporto ed ambientale richiesta; b) attività di monitoraggio e controllo, nonché validazione dati degli impianti di cui alle premesse che restituisca, secondo specifiche e frequenze riportate negli allegati, i risultati delle attività di rilevamento, campionamento, collazionamento e validazione dei dati ambientali relativi agli impianti di cui trattasi; c) tenuta e gestione del magazzino, ivi inclusa la messa a disposizione di adeguati locali; d) manutenzione mezzi ed attrezzature […]*".

Segnatamente, Oikos – così come specificato dal Manuale Sistema di Gestione Qualità (MSGQ_01, pag. 27) ha esternalizzato alla società le seguenti attività:

Attività di Gestione Protocollo e Magazzino (Omnia Engineering s.r.l.)

Attività di Gestione Selezione rifiuti ferrosi e non ferrosi (Omnia Engineering s.r.l.)

Attività di Gestione Carroponte (Omnia Engineering s.r.l.)

Attività di Controllo gestione discarica (PSC) e ingegneria (Omnia Engineering s.r.l.)

Tutti i dipendenti delle superiori società che svolgono funzioni per Oikos S.p.A. secondo quanto definito nell'organigramma sono vincolati al rispetto di tutti i principi e le regole del presente modello.

La superiore Convenzione tra Oikos S.p.A. e la società Omnia Engineering s.r.l. è integrata da apposita pattuizione in cui le società contraenti si impegnano integralmente a rispettare principi, regole e protocolli definiti del presente Modello e fanno proprio il Codice etico approvato da Oikos S.p.A. in uno con il presente Modello.

4. Attività svolte dalla società e certificazioni di qualità

La Società possiede un sistema di gestione qualità certificato ISO 9001:2015 relativo alle seguenti attività:

a) di progettazione, costruzione e gestione di discarica per rifiuti non pericolosi;
b) gestione dell'impianto di produzione di energia elettrica da biogas;
c) gestione dell'impianto di pretrattamento e selezione rifiuti a servizio della discarica;
d) servizio di igiene ambientale (servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica di rifiuti non pericolosi, raccolta differenziata, gestione dei contri comunali di raccolta.

Alla data di approvazione del presente modello, tuttavia, le attività effettivamente svolta dalla Società si limitano a quelle indicate *supra sub* a) e b). La ripresa delle attività di cui ai punti c) e d) o l'avvio di qualsivoglia altra attività imprenditoriale tra quelle previste dallo Statuto societario comporta l'immediato obbligo di aggiornamento/implementazione del presente modello.

Inoltre, la Società possiede le seguenti certificazioni:

- ISO 14001:2015 per l'attività *"Gestione discariche"*;
- ISO 45001:2018 per i *"Servizi di igiene ambientale: servizi di raccolta, trasporto e conferimento in discarica e smaltimento di rifiuti non pericolosi, raccolta differenziata e gestione dei centri comunali di raccolta. Progettazione, gestione e coordinamento dell'esecuzione di opere e servizi per la manutenzione e gestione di discarica per rifiuti pericolosi"*.

5. Protocolli comportamentali

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel MOGC, i Destinatari, oltre a rispettare le previsioni di legge, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente MOGC, devono rispettare una serie di protocolli comportamentali (e di procedure) definiti e descritti nei diversi capitoli della Parte Speciali, posti a presidio dei diversi rischi-reato e riferibili alle varie attività sensibili, così come identificate nella Matrice delle aree e delle attività a rischio di reato (all. 4) e nei vari capitoli della presente Parte Speciale.

I protocolli comportamentali prevedono obblighi (Area del fare) e/o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle varie attività sensibili sopra rilevate. Tali

principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e della Parte Generale del Modello. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, le stesse regole e principi si applicano anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

6. Sistema deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del MOGC ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La procura, è noto, è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Per "delega", invece, deve intendersi ogni atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da loro svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro che agiscono per conto di Oikos S.p.A. e, soprattutto, che impegnano legalmente la società, intrattenendo rapporti con la p.a. o altri soggetti pubblici siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe sono predisposte dal Direttore Amministrativo, ove necessario con l'adeguato supporto da parte dei consulenti legali della società; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il sistema dei controlli interni, con il Codice Etico e con il MOGC; definiscono in modo specifico e inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società, in ogni caso, è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società) per mezzo di cui sono (i) delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri; (ii) descritte le linee di riporto.

7. Flussi informativi in favore dell'OdV

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, devono essere assicurati al predetto Organismo adeguati flussi informativi.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo ***odv@oikosspa.com*** con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione derivanti dalla normativa vigente, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischio-reato e i controlli attesi, a tal fine *per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".*

8. Partizioni della Parte Speciale e obiettivi delle singole sezioni

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare, mediante regole di condotta, le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui al d.lgs. n 231/2001, e segnatamente

- di quelli di cui agli artt. 24, 25, 25-*decies* e 25-*sexiesdecies* d.lgs. n. 231/2001 (sezione I);
- di quelli di cui agli artt. 25-*ter* e 25-*sexies*, d.lgs. n. 231/2001 (sezione II);
- di quelli di cui all'art. 25-*quinquies*, d.lgs. n. 231/2001 (sezione III);
- di quelli di cui all'art. 25-*terdecies*, d.lgs. n. 231/2001 (sezione IV);
- di quelli di cui agli artt. 25-*bis* e 25-*bis.*1, d.lgs. n. 231/2001 (sezione V);
- di quelli di cui all'art. 25-*novies*, d.lgs. n. 231/200 (sezione VI);
- di quelli di cui all'art. 24-*bis*, d.lgs. n. 231/2001 (sezione VII);

- di quelli di cui all'art. 24-*ter*, d.lgs. n. 231/2001 (sezione VIII);
- di quelli di cui all'art. 25-*quater*, d.lgs. n. 231/2001 (sezione IX);
- di quelli di cui all'art.25-*octies e 25-octies.1*, d.lgs. n. 231/2001 (sezione X);
- di quelli di cui all'art. 25-*quater*.1, d.lgs. n. 231/2001 (sezione XI);
- di quelli di cui agli artt. 25-*septies* e 25-*duodecies*, d.lgs. n. 231/2001 (sezione XII);
- di quelli di cui all'art. 25-*undecies*, d.lgs. n. 231/2001 (sezione XIII);
- di quelli di cui all'art. 25-*quaterdecies*, d.lgs. n. 231/2001 (sezione XIV);
- di quelli di cui all' art. 25-*quinquiesdecies*, d.lgs. n. 231/2001 (sezione XV);
- di quelli di cui alla l. 16 marzo 2006, n. 146 – reati transnazionali (sezione XVI);
- di quelli di cui all'art. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies,* d.lgs. n. 231/2001 (sezione XVII);
- di quelli di cui all'art. 25-*undevicies,* d.lgs. n. 231/2001 (sezione XVIII).

Nello specifico, ciascuna Sezione della Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie dei reati sopraindicati e di identificare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Società stessa ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato, riprendendo il contenuto della matrice dei rischi, nella quale, per ciascuna funzione, sono state individuate dai relativi responsabili le attività a rischio. Detto documento forma parte integrante di tutte le Sezioni di Parte Speciale del presente modello.

Inoltre, ciascuna Sezione ha altresì gli obiettivi di riprendere e specificare i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; obblighi e divieti; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.); di illustrare i Protocolli comportamentali, implementati dalla Società al fine di prevenire i rischi-reato in esame, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello; di riepilogare i riferimenti alle specifiche *policies* e procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei rischi-reato in esame; di fornire all'OdV gli strumenti operativi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e di verifica.

SEZIONE I

I Reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio in danno dello stato e contro l'Autorità Giudiziaria (artt. 24, 25, 25-*decies* e 25-*sexiesdecies* d.lgs. n. 231/2001).

Premessa

I reati richiamati dagli artt. 24 e 25, d.lgs. n. 231/2001 presuppongono l'instaurazione di rapporti con la p.a. o circostanze e situazioni nelle quali Oikos S.p.A. può rivestire la funzione di incaricata di pubblico servizio. A quest'ultimo proposito, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 358 c.p., *"per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

I reati mappati in relazione ai rapporti con la p.a. sono riferiti ai seguenti ambiti di attività: a) richiesta di autorizzazioni e licenze per l'esercizio di attività; b) richiesta e gestione di finanziamenti e/o agevolazioni tributarie e previdenziali; c) gestione di ispezioni, controlli e accertamenti; d) elaborazione e/o trasmissione di dati e informazioni.

Il reato richiamato dall'art. 25-*decies*, d.lgs. n. 231/2001, invece, presuppone la chiamata di un soggetto avanti l'autorità giudiziaria per rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

L'art. 25-*sexiesdecies,* d.lgs. n. 231/2001, invece, presuppone la sottrazione di merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e per la riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, come definiti dall'art. 34 T.U.D., nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

Recentemente, la legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, recante *"disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"*.

Con il precitato intervento normativo si attua una nuova estensione del catalogo dei *"reati presupposto"* della responsabilità amministrativa degli Enti, disciplinata dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il c.d. "Decreto Giustizia" interviene infatti sugli artt. 24 e 25-octies.1 del D.lgs. cit., aggiungendo tre nuove fattispecie di reato.

In particolare, l'art. 24, D.lgs. 231/2001, rubricato *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture",* viene arricchito dalla previsione di due nuovi "reati presupposto". Si tratta delle fattispecie di *"Turbata libertà degli incanti*" (art. 353 c.p.) e *"Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"* (art. 353-*bis* c.p.).

La Legge n. 80 del 9 giugno 2025 ha convertito il Decreto Legislativo n. 48 dell'11 aprile 2025, noto come "Decreto Sicurezza", questa importante normativa introduce modifiche significative in materia di ordine pubblico, sicurezza urbana e gestione delle emergenze, con l'obiettivo di rafforzare la protezione dei cittadini e migliorare l'efficacia delle forze dell'ordine.

Con il Decreto Sicurezza viene così posto un *focus* particolare sulla protezione dei diritti e sulla tutela delle libertà fondamentali dei cittadini.

Il decreto, in questo senso, introduce misure ad *hoc* per affrontare il crimine in modo innovativo, mettendo in campo una combinazione di tecnologie avanzate, coordinamento tra le forze dell'ordine e nuove risorse umane ed economiche.

Il Decreto Sicurezza ha confermato anche le modifiche in precedenza apportate per l'art. 640 c.p. (Truffa) facente parte dell'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazione pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture).

Il D.Lgs. n. 81/2025 ha modificato l'art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando) contenuto nel D.Lgs. n. 141/2024, collegato all'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001, che disciplina i reati di contrabbando.

Protocollo generale

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti con la p.a. nonché le dichiarazioni rese avanti l'Autorità Giudiziaria, i destinatari del Modello devono:

a) adempiere alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in vigore;

b) agire coerentemente con i poteri di rappresentanza e firma sociale e rispettare le proprie deleghe e procure;

c) eseguire le istruzioni ricevute dai superiori gerarchici e funzionali nel rispetto di regolamenti e procedure aziendali;

d) osservare le prescrizioni previste dalle diverse procedure operative e gestionali;

e) attenersi a quanto disposto dal Codice Etico;

f) segnalare all'OdV eventuali attività eseguite in violazione del MOGC;

g) certificare che domande e dati trasmessi alla p.a. su carta e/o attraverso i sistemi informatici siano sempre corretti e veritieri.

Aree ed attività a "rischio"

Tenuto conto delle modalità con le quali si possono realizzare i reati richiamati dagli artt. 24, 25 e 25-*decies*, d.lgs. n. 231/2001, possono considerarsi aree e attività a rischio:

a) gestione e amministrazione del personale;

b) consulenze e incarichi professionali;

c) sistema qualità;

d) gestione amministrativa, contabilità e bilancio;

e) acquisti;

f) sistemi informatici;

g) partecipazione a gare d'appalto e rapporti con la p.a.

h) gestione della discarica e dell'impianto di biogas;

i) dichiarazioni avanti l'a.g. nell'ambito di un procedimento penale.

Protocolli specifici

Nella gestione dei processi all'interno delle predette aree, i destinatari del Modello devono garantire e attestare che:

1. le uscite siano sempre avvenute a fronte di contratti in essere, della documentazione che attesti l'avvenuta ricezione del bene e/o del servizio richiesto e di regolare fattura emessa dal fornitore;
2. le assunzioni di personale siano state effettuate a fronte di oggettive esigenze e che siano state autorizzate secondo i vigenti poteri di rappresentanza e firma sociale;
3. le consulenze e gli incarichi professionali, ivi compresi quelli di procura alle liti, siano state assegnate a fronte di specifiche esigenze, autorizzate secondo i vigenti poteri di rappresentanza e di firma sociale e che la scelta del professionista sia avvenuta secondo le disposizioni aziendali emesse in materia;
4. ogni operazione sia stata condotte nel rispetto della normativa vigente in materia e coerentemente con quanto prescritto dal Codice etico.

1. I reati contro la p.a. di cui agli artt. 24 e 25, d. lgs. n. 231/2001

A.1. Le fattispecie di reato ex art. 24, d.lgs. n. 231/2001

L'art. 24 d.lgs. n. 231/2001, rubricato "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*" prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

I reati a cui fa riferimento la disposizione sono i seguenti: la malversazione a danno dello Stato (art 316-*bis*), l'indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), la turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.); la frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), la truffa in danno dello Stato (art. 640, c. 2, n. 1 c.p.) o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.) nonché la frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.) e l'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Al fine di comprendere i rischi-reato in esame e valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali tali fattispecie possono essere compiute, è necessario premettere che per la legge penale, deve considerarsi p.a., in senso oggettivo, l'intera attività funzionale dello Stato e degli altri enti pubblici e, sotto il profilo soggettivo, qualsiasi soggetto giuridico che abbia in cura interessi pubblici, predeterminati in sede di indirizzo politico e che svolga attività legislativa, giurisdizionale, di governo o amministrativa, anche mediante atti di natura privatistica, in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono indicarsi quali soggetti della p.a. i seguenti enti o categorie di enti: Amministrazioni centrali (Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, etc.); *Authorities* (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Consob, Banca d'Italia, ISVAP, etc.); Regioni, Province, Comuni; Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; Enti pubblici non economici; Istituzioni pubbliche dell'Unione Europea (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee).

Gli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie sono i seguenti

Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di

pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Tale fattispecie di reato sanziona l'illecito utilizzo di fondi ricevuti con vincolo di destinazione da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.
La condotta tipica consiste nel non utilizzare, distraendole anche solo parzialmente, le somme ricevute per i fini per i quali erano state erogate dall'ente pubblico.
Va precisato che rientra nell'area del penalmente rilevante anche un utilizzo per fini diversi delle somme *residue*, cioè esuberanti rispetto a quelle effettivamente utilizzate per l'attività programmata che sia stata compiutamente svolta.
Ancora, la realizzazione della condotta tipica prescinde dalla legittimità della erogazione ricevuta, di talché è ammissibile il concorso con i reati di cui agli artt. 316 *ter* e 640 *bis*, su cui *infra.*
Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164

euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

La disposizione in esame è finalizzata ad evitare che vengano poste in essere delle frodi legate alla concessione di erogazioni pubbliche con conseguente danno per le risorse pubbliche destinate a perseguire scopi di interesse generale e per gli operatori economici che concorrono lealmente alla distribuzione di esse.

Il reato si configura nei casi in cui si ottengano – con l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o con l'omissione di informazioni dovute – per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

In tale fattispecie, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni, poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito.

Per questa ragione, può concorrere con il reato di malversazione ai danni dello Stato, previsto e punito dall'art. 316 *bis* c.p.

Al contrario, l'ipotesi di reato è sussidiaria rispetto alla fattispecie dell'art. 640 *bis* c.p. Ciò significa che essa si configura solo nei casi in cui la condotta non sia sussumibile al più grave reato di truffa aggravata.

In particolare, la fattispecie di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato si perfeziona prescindere dalla realizzazione di artifici o raggiri e del danno effettivamente subito da parte dell'ente erogante, elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 *bis* − di cui subito *infra*.

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516,00 a € 2.065,00.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà".

La turbativa illecita di cui all'art. 353 può essere realizzata anche nella complessa procedura che precede la indizione della gara, purché essa abbia idoneità ad alternarne il risultato finale, assumendo rilievo la sola lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione. Le condotte alternativamente indicate dalla norma incriminatrice, attraverso le quali si può impedire o turbare la gara, non devono, infatti, necessariamente essere perpetrate nel momento preciso in cui la gara si svolge, ben potendo realizzarsi in qualunque momento dell'iter procedimentale che porta alla gara o anche fuori di questa (Sez. 6, 7260/2022).
La fattispecie delittuosa di cui all'art. 353 si configura come un reato di pericolo: non occorre, invero, che l'azione tipica determini un danno effettivo alla regolarità della gara, ma è sufficiente anche solo che essa produca un "danno mediato e potenziale", costituito dalla semplice "idoneità" degli atti ad influenzare l'andamento della gara, senza che sia necessario, quindi, dimostrare un'effettiva alterazione dei suoi risultati. L'evento naturalistico del reato richiede, infatti, oltre all'ipotesi dell'impedimento della gara o dell'allontanamento degli offerenti, che sia stato realizzato anche solo il turbamento della gara, situazione questa che è integrata da una condotta che abbia anche soltanto influito sulla sua regolare procedura, alterandone lo svolgimento. Onde evitare di conferire rilievo penale a qualsiasi "comportamento perturbatore", la condotta tipica deve essere idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano non solo con l'interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche con l'interesse pubblico al libero "gioco" della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (Sez. 6, 6605/2021).
Nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta di turbamento si verifica quando si altera il normale svolgimento della gara attraverso l'impiego di mezzi tassativamente previsti dalla norma incriminatrice. Tra tali mezzi, la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente

idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie prevista dall'art. 353 si qualifica come reato di pericolo (Sez. 6, 8054/2019).

Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione in cui vi è una procedura di gara, anche informale e atipica, mediante la quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente, a condizione, tuttavia, che l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, pongano i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte, sicché deve escludersi l'esistenza di una gara allorché, a prescindere dalla legittimità del meccanismo adottato, sia prevista solo una comparazione di offerte che la P.A. è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione (Sez. 6, 8044/2016).

La turbata libertà degli incanti non è configurabile nell'ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata che sia svincolata da ogni schema concorsuale, a meno che la trattativa privata, al di là del *nomen juris*, si svolga a mezzo di una gara, sia pure informale. Non può parlarsi di gara quando non vi sia una reale e libera competizione tra più concorrenti, circostanza che si verifica nel caso in cui singoli potenziali contraenti, individualmente interpellati, presentino le rispettive offerte e l'amministrazione mantenga la facoltà di un ampio potere di apprezzamento di scelta del contraente secondo criteri di convenienza e di opportunità propri della contrattazione tra privati (Sez. 6, 9385/2018).

Si reputa esserci una "gara" allorché si realizza una competizione tra le offerte tramite procedure amministrative "informali" o di "consultazione" nelle quali la pubblica amministrazione fa dipendere l'aggiudicazione di contratti dall'esito dei contatti di soggetti che, consapevoli delle offerte di terzi, propongono le proprie condizioni quale contropartita di ciò che serve alla pubblica amministrazione. Concezione sostanzialistica questa, non vincolata dallo specifico *nomen iuris*, necessaria per circoscrivere l'ambito applicativo della fattispecie penale dell'art. 353 la cui oggettività giuridica consiste proprio nell'interesse della P.A. alla regolarità e alla libertà della gara, cioè all'esigenza della protezione dello svolgimento della regolarità della gara e alla pretesa della genuinità del risultato della stessa, come effetto di una competizione svoltasi in libera concorrenza",

interpretazione che non integra un'applicazione analogica della fattispecie criminosa di cui all'art. 353, in quanto non ne allarga l'ambito di applicazione, bensì concreta una interpretazione estensiva, sulla base dell'*eadem ratio* in quanto tesa a garantire il regolare svolgimento sia dei pubblici incanti e delle licitazioni private sia delle gare informali o di consultazione, che finiscono con il realizzare, sostanzialmente, delle licitazioni private, orientamento costante in sede di legittimità, ritenendo la configurabilità del reato in ogni situazione nella quale la P.A., anche in assenza di formalità, proceda all'individuazione del contraente mediante una gara. Nella scelta del contraente assume rilievo preponderante la possibilità dei diversi partecipanti di cogliere quali debbano essere i criteri sulla base dei quali l'amministrazione opererà la scelta, in assenza dei quali e della loro reciproca conoscenza alla luce della assenza di qualsivoglia preliminare regola in concreto utilizzata a tal fine, mancando la possibilità di delineare un'offerta in astratta contrapposizione comparativa con altri soggetti giuridici, non ha senso parlare di impedimento e turbamento tramite violenza, minaccia, doni promesse e collusioni, la cui rilevanza ai fini della scelta del contraente risulta ab origine logicamente preclusa (Sez. 6, 38509/2018).

Per "collusione" deve intendersi ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, quale deve ritenersi la partecipazione ad una gara pubblica con offerte solo apparentemente concorrenti, ma imputabili ad unico centro di interessi, dissimulandone il collegamento (Sez. 6, 12298/2012).

Il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo, che pertanto si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche in presenza di un danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (Sez. 6, 12821/2013).

La turbata libertà degli incanti è reato di pericolo e si configura non soltanto nel caso di danno effettivo, ma anche in quello di danno mediato e potenziale, senza cioè che occorra l'effettivo conseguimento del risultato perseguito, essendo integrato in tutti i suoi elementi costitutivi per il solo fatto che – come nella fattispecie è accaduto – gli accordi collusivi fossero capaci di influenzare l'andamento della gara, come tali idonei di ledere i beni giuridici protetti che si identificano non solo con l'interesse pubblico alla libera

concorrenza, ma anche con l'interesse pubblico al libero gioco della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (Sez. 6, 42770/2014).

Il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara. L'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinare la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice. In tale prospettiva, deve ritenersi configurabile il suddetto delitto anche qualora l'unico partecipante alla gara sia un agente infiltrato, il cui coinvolgimento non dà luogo ad un reato impossibile ove l'azione criminosa non derivi esclusivamente dai suoi spunti o dalle sue sollecitazioni istigatrici, ma costituisca l'effetto di autonome condotte dell'agente, l'idoneità delle quali deve essere valutata oggettivamente, con giudizio "ex ante", nel suo valore assoluto e non in relazione alla simultanea azione dell'infiltrato (Sez. 6, 11366/2020).

La nozione di preposto, di cui al comma secondo dell'art. 353, va determinata con riferimento non al momento terminale – e cioè alla celebrazione della gara – ma avendo riguardo all'intero iter procedimentale che il pubblico incanto per la sua realizzazione comporta: lo svolgimento del pubblico incanto, infatti, dà luogo ad un procedimento amministrativo complesso, sicché la qualifica di persona preposta dalla legge o dall'autorità ai pubblici incanti o alle licitazioni private non può essere limitata a chi presiede o dirige la gara, ma comprende tutti coloro che svolgono funzioni nell'intero percorso procedimentale (Sez. 6, 10886/2014).

Integra il reato di turbata libertà degli incanti anche la "collusione" tra il preposto alla gara ed uno dei concorrenti, per effetto della quale il primo fornisca al secondo suggerimenti e consigli ai fini della determinazione del contenuto dell'offerta da presentare in quanto l'accordo attuato mediante la fornitura di suggerimenti dal soggetto preposto alla gara, sulla base della propria esperienza e delle proprie competenze professionali, eventualmente avvalendosi di notizie riservate, ad uno dei concorrenti al fine di aiutarlo ad individuare il miglior contenuto dell'offerta per aggiudicarsi la gara

costituisce condotta di collusione rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 353. Il comportamento appena descritto, invero, costituisce un ausilio indebito, offerto da chi dovrebbe garantire la correttezza e quindi la parità di condizioni dei concorrenti, a vantaggio di uno solo di essi, e, quindi, a danno degli altri, con modalità idonee ad influire sul normale svolgimento delle offerte (Sez. 6, 57251/2017).
È configurabile il tentativo di turbata libertà degli incanti nel caso di offerta di denaro al fine non equivoco di indurre altri a non partecipare ad un'asta, allorché l'offerta venga respinta o non si verifichi l'astensione dall'asta (Sez. 5, 9671/2015).

Nel delitto di turbata libertà degli incanti unico soggetto passivo titolare dell'interesse protetto è la P.A., atteso che il bene giuridico tutelato va individuato nel solo interesse di quest'ultima al regolare svolgimento delle procedure di gara secondo regole concorrenziali, con la conseguenza che il privato che assume di essere danneggiato dal reato non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (Sez. 6, 28266/2017).

Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".

L'art. 353 bis c.p. rubricato "turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente" è stato introdotto nel codice penale dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 10 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) con l'obiettivo di neutralizzare condotte finalizzate a turbare le fasi preliminari di una gara.
La norma infatti dispone che Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il

procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Trattasi di reato di pericolo, a tutela dell'interesse della pubblica amministrazione di poter contrarre con il miglior offerente, per il cui perfezionamento è necessario che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara o di altro atto equipollente, ma non anche che il contenuto di detti atti venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente; di qui l'anticipazione della tutela rispetto al momento di effettiva indizione formale della gara, ciò al fine di prevenire la preparazione e l'approvazione di bandi personalizzati e calibrati sulle caratteristiche di determinati operatori.

Il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine, essendo sufficiente che sia messa in pericolo la correttezza della procedura amministrativa volta a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, in ciò consistendo il suo turbamento.

Frode nelle pubbliche forniture – art. 356 c.p.

"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [32quater].
La pena è aumentata [64] nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente [252]".

Il reato di frode nelle pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto.

Truffa - art. 640, comma 2, n. 1 c.p.

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649];
2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.
Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma.

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune, vale a dire che può essere commesso da chiunque.
Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24, d.lgs. n. 231/2001 – cioè quella prevista dall'art. 640 comma 2, n. 1 c.p. – rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

L'art. 640 *bis* c.p. costituisce una circostanza aggravante del già esaminato reato di truffa. Beni giuridici tutelati dalla norma sono l'interesse patrimoniale dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, nonché la corretta individuazione del beneficiario delle risorse pubbliche e, quindi, l'equa distribuzione delle risorse tra i privati.

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

Può essere realizzata in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nella partecipazione a gare d'appalto della p.a. (ad esempio, fornendo alla p.a, informazioni non veritiere o supportate da documentazione artefatta al fine di partecipare ed ottenere l'aggiudicazione della gara stessa) ovvero similarmente nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della p.a., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi.

Poiché si sono già esaminati i reati previsti e puniti dagli artt. 316 *bis* e 316 *ter* c.p., è utile chiarire in che modo, nella prassi, le condotte tipiche di tali fattispecie possono entrare in relazione con la condotta attraverso cui si realizza il reato di truffa aggravata di cui all'art. 640 *bis* c.p.

Con riferimento ai rapporti tra truffa aggravata e malversazione ai danni dello Stato, possono verificarsi tre situazioni diverse:

a) il privato ottiene il finanziamento illecitamente e, successivamente, utilizza le somme per scopi diversi da quelli previsti dalla norma elusa o violata;

b) il privato ottiene con mezzi fraudolenti l'erogazione, ma la destina effettivamente a opere o attività giustificanti il sostegno economico richiesto;

c) il privato ottiene legittimamente il finanziamento, ma omette di destinarlo all'attività o all'opera di pubblico interesse per cui era stato erogato.

Nel primo caso, sarà realizzata la fattispecie di truffa aggravata e, successivamente, la fattispecie di malversazione: l'autore sarà punito secondo la disciplina del concorso materiale di reati, attraverso la somma aritmetica delle pene irrogate per ciascun delitto.

Nel secondo caso, il privato sarà responsabile del reato di truffa aggravata, ma non di malversazione. Nell'ultimo caso, il privato avrà realizzato la sola malversazione.
Nel primo e nel secondo caso, infine, ove l'erogazione a cui non si aveva diritto sia ottenuta senza far ricorso ad "artifici o raggiri", in luogo del reato di truffa aggravata, sarà realizzata la meno grave fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (senza che ciò muti il giudizio in ordine alla realizzazione della fattispecie di malversazione).

Frode informatica - art. 640-ter c.p.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.
Questa fattispecie di reato è posta a tutela del patrimonio dei soggetti pubblici indicati nella norma, nonché dell'interesse alla riservatezza e al regolare funzionamento dei sistemi informatici.
Si tratta di un reato a forma libera che prevede, alternativamente, una condotta consistente nell'alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, o nell' intervento non autorizzato (effettuato con qualsiasi modalità) su dati, informazioni e programmi ivi contenuti.

Essa si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

La fattispecie si differenzia da quella tipica della truffa (art. 640 c.p.) in quanto l'attività fraudolenta dell'agente non investa una persona fisica o giuridica (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di tale sistema.

L'illecito può realizzarsi − ad esempio − quando, dopo aver ottenuto un finanziamento, venga violato un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto.

Altro esempio di frode informatica può essere il seguente: una società che intenda partecipare ad una gara per l'assegnazione di una licenza potrebbe alterare i registri informatici della p.a. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione della gara stessa. Oppure potrebbe compiere alterazioni per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda (come la dichiarazione dei redditi), già trasmessi all'amministrazione competente.

Articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

"1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché

le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili".

Nel caso in cui uno di tali reati sia commesso nell' interesse o a vantaggio di Oikos S.p.A. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi e sempre che tali soggetti non abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, il combinato disposto degli artt. 5 e 24, d.lgs. n. 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie fino a 500 quote, in proporzione alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività[1].

È prevista (art. 24, comma 2) una pena più elevata (da 200 a 600 quote) nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno di particolare gravità. Sono inoltre previste sanzioni interdittive a carico dell'ente di cui all'art. 9,

[1] L'art. 10, d. lgs. n. 231/2001 stabilisce che "*per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria e non è ammessa la formula ridotta salvo i casi previsti all'art. 12*"; la sua determinazione avviene secondo il meccanismo delle quote che si articola in due fasi. Nella prima fase il giudice fissa l'ammontare del numero delle quote che non deve essere mai inferiore a cento né superiore a mille; ciò avviene grazie alla valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, di condotte riparatorie e riorganizzative dopo la commissione del reato. Nella seconda fase l'organo giurisdizionale determina il valore monetario della singola quota, che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica. La somma finale è data dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l'illecito amministrativo; la sanzione pecuniaria potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di 25800 euro ad un massimo di 1549000 euro, in modo da adeguarsi alle condizioni dell'ente.

comma 2, lett. *c)*, *d)* ed *e)* dello stesso decreto: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A.2. Le fattispecie di reato ex art. 25, d.lgs. n. 231/2001

L'art. 25 d.lgs. n. 231/2001, rubricato "*Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione*", prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Al fine di comprendere i rischi-reato di concussione e corruzione e meglio valutare i diversi ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che sono pubblici ufficiali tutti coloro che «esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa», ovvero una «funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi» (cfr. art. 357 c.p.). Sono invece incaricati di pubblico servizio coloro che a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, cioè «un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale» (cfr. art. 358 c.p.).

Gli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie sono i seguenti

Peculato – art. 314, comma 1, c.p.

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi".

Il presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa. Per possesso la dottrina è concorde nel non considerarlo alla stregua del possesso civile, ma nel ritenerlo

quale potere di fatto sul bene, direttamente collegato ai poteri e ai doveri funzionali dell'incarico ricoperto, adottando quindi un concetto più ampio. L'affiancamento poi della disponibilità chiarisce che anche la possibilità di disporre la cosa a prescindere dalla materiale detenzione è idonea ad integrare, sussistenti gli altri elementi, il reato in esame. Entrambi poi devono trovare la loro ragione nell'ufficio o il servizio svolto dai soggetti pubblici, essendo quindi il titolo in virtù del quale possiedono la cosa, distinguendosi così dall'appropriazione indebita (646), che non richiede tale requisito.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui – art. 316 c.p.

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

A differenza della fattispecie carattere generale del peculato, qui l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica.
Il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 317 c.p. Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni [32 quater].

Tale ipotesi di reato, nella configurazione risultante rispettivamente dalle modifiche introdotte dalla l. n. 190/2012, in materia di prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, e poi, dalla l. n. 69/2015, si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

I beni tutelati dal reato di concussione sono individuabili nell'esigenza che sia assicurato il buon andamento, il decoro e l'imparzialità della pubblica amministrazione, secondo il principio di cui all'art. 97 Cost., nonché la tutela della libera determinazione dei singoli, anche in relazione alla gestione del proprio patrimonio.

Soggetti attivi del reato possono essere indifferentemente i soggetti che rivestono le qualifiche soggettive di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Il reato si perfeziona nel momento in cui la persona offesa accetta la costrizione, quindi con la promessa o la dazione indebita per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni [32 quater].

Il reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (al quale l'applicabilità delle disposizioni è estesa dall'art. 320 c.p.), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità che non gli compete ovvero ne accetta la promessa.

Le fattispecie corruttive si distinguono dal reato di concussione in quanto il concorso necessario tra corrotto e corruttore è c.d. proprio, nel senso che entrambi i soggetti sono attivi e punibili.

Ai fini della individuazione degli elementi differenziali rispetto al reato di concussione, occorre avere riguardo al rapporto tra le volontà del soggetto passivo e del soggetto attivo che, nella corruzione, è paritario ed implica la libera convergenza delle medesime verso la realizzazione di un comune obiettivo illecito, mentre nella concussione è caratterizzato dalla presenza di una volontà costrittiva o induttiva del pubblico ufficiale.

In ordine alle modalità di realizzazione dei reati di corruzione, la Corte di Cassazione ha affermato che il delitto si perfeziona, alternativamente, con l'accettazione o con la dazione dell'utilità e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione, è solo in tale ultimo momento che il reato si consuma *"approfondendosi l'offesa tipica"* (cfr. Cass. Pen., SU, n. 15208/2010). Deve evidenziarsi, poi, che il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale non fa parte della struttura del reato e non assume rilievo per la determinazione del momento consumativo.

Con riferimento specifica fattispecie di cui all'art. 318 c.p., deve osservarsi che nella formulazione della fattispecie novellata dalla riforma del 2012, che mira a punire la corruzione c.d. *sistemica*, viene meno ogni riferimento all'atto di ufficio ed alla sua compravendita e, per l'effetto, anche al rapporto temporale tra lo stesso e la sua retribuzione , giacché il nucleo centrale della disposizione diviene l'esercizio della funzione pubblica, svincolato da ogni connotazione ulteriore e per il quale vige il divieto assoluto di qualsivoglia retribuzione da parte del privato, se si fa eccezione dei "regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia". Ne consegue così che non assume alcun rilievo il tema della "proporzione" o, per converso, "sproporzione" tra le somme in ipotesi promesse o percepite e il valore degli atti oggetto di mercimonio (cfr. Cass. Pen. n. 16850/2018).

Per costante orientamento giurisprudenziale (cfr. già Cass. Pen., n. 10851/1996), il reato è configurabile non soltanto con riguardo agli atti vincolati del pubblico ufficiale, ma anche con riguardo a quelli discrezionali, sempre che questi non siano contrari ai doveri d'ufficio, indipendentemente dall'indebita retribuzione la quale, di per sé, comportando violazione del solo dovere "esterno" che impone di non accettarla, e non anche del dovere "interno", che impone di rispettare le regole che presiedono all'emanazione dell'atto, non implica necessariamente contrarietà dell'atto medesimo ai doveri d'ufficio, ben potendo esso risultare comunque idoneo alla miglior soddisfazione dell'interesse pubblico, sì da poter essere considerato, in effetti, al pari dell'atto vincolato, come l'unico possibile.

Di converso, quando l'indebita retribuzione, o la relativa promessa, siano finalizzate a far sì che la facoltà discrezionale sia esercitata in modo difforme da quello altrimenti suggerito dall'equilibrata e disinteressata valutazione della situazione concreta, si sarà in presenza di corruzione cosiddetta "propria", cioè per atti contrari ai doveri d'ufficio.

Quanto al profilo di successione tra leggi, è pacifico che il "nuovo" art. 318 c.p., lungi dall'abolire, in tutto o in parte, la punibilità delle condotte già previste dal vecchio testo dell'articolo, ha al contrario determinato un'estensione dell'area di punibilità, sostituendo alla precedente causale del compiendo o compiuto atto dell'ufficio, oggetto di "retribuzione", il più generico collegamento della "dazione o promessa di utilità" ricevuta o accettata all'esercizio (non temporalmente collocato e, quindi, suscettibile di coprire entrambe le situazioni già previste nei due commi del precedente testo dell'articolo) delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (quest'ultimo non più necessariamente – a seguito della contestuale modifica dell'art. 320 c.p. – "pubblico impiegato"), così configurando, per i fenomeni corruttivi non riconducibili all'area dell'art. 319 c.p., una fattispecie di onnicomprensiva "monetizzazione" del *munus* pubblico, sganciata in sé da una logica di formale sinallagma e idonea a superare i limiti applicativi che il vecchio testo, pur nel contesto di un'interpretazione ragionevolmente estensiva, presentava in relazione alle situazioni di incerta individuazione di un qualche concreto comportamento pubblico oggetto di mercimonio (cfr. Cass. Pen. n. 19189/2013). Il profilo più complesso della tematica in esame si presenta in relazione ai fenomeni di costante asservimento della funzione, ipotesi che prima della riforma erano sussunte alla fattispecie di corruzione c.d. propria. Attraverso una interpretazione teleologica, più che strettamente aderente alle nuove formulazioni normative, è stato affermato (cfr. Cass. Pen. n. 9883/2013), non senza contrasti (*ex multis,* Cass. Pen., n. 49226 2014), che la condotta descritta sarebbe ancora punibile ai sensi dell'art. 319 c.p. Ciò sul rilievo che *«appare ben singolare che una disciplina normativa (quella introdotta dalla legge n. 190/2012) tesa ad armonizzare le disposizioni sanzionatone di sempre più diffusi fenomeni di corruzione e a renderne più agevole l'accertamento e la perseguibilità, offra il fianco a possibili rilievi in termini di graduazione dell'offensività, di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di proporzionalità della pena (art. 27 Cost.). Rilievi non privi di spessore allorché si consideri che la condotta di un pubblico ufficiale che compia per denaro o altra utilità ("venda") un solo suo atto contrario all'ufficio (ad esempio rilasci un permesso di accesso in z.t.l. non consentito, ecc.) sia punito con una cospicua pena oscillante tra i quattro e gli otto anni di reclusione (come da novellato incremento delle pene dell'art. 319 c.p.). Laddove un pubblico funzionario stabilmente infedele, che ponga*

l'intera sua funzione e i suoi poteri al servizio di interessi privati per un tempo prolungato, con contegni di infedeltà sistematici e in relazione ad atti contrari alla funzione non predefiniti o non specificamente individuabili ex post (in caso diverso si rifluirebbe, come è ovvio, nella previsione dell'art. 319 c.p.), si vedrebbe oggi – secondo la tesi del ricorrente – irrazionalmente punito con una pena assai più mite, quale quella prevista dal riformato art. 318 c.p. (da uno a cinque anni di reclusione). E ciò malgrado appaiano in tutta evidenza indiscutibili la ben maggiore offensività e il più elevato disvalore giuridico e sociale della seconda condotta, integrata appunto dall'asservimento costante e metodico dell'intera funzione del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi privati».

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (al quale l'applicabilità delle disposizioni è estesa dall'art. 320 c.p.) riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità che non gli compete, o ne accetta la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato atti del suo ufficio, ovvero per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

Di recente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle differenze intercorrenti tra le fattispecie di cui agli artt. 318 e 319 c.p. In particolare, ad avviso dei giudici di legittimità (cfr. Cass. Pen. n. 4486/2019), a seguito della riformulazione operata dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, il discrimine tra le due ipotesi corruttive è dato dalla progressione criminosa dell'interesse protetto in termini di gravità (che giustifica la diversa risposta punitiva) da una situazione di pericolo (ossia il generico asservimento della funzione di cui all'art. 318 c.p.) ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensività del reato (con l'individuazione di un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p.).

Da ciò non deriva la necessità, ai fini della punibilità, di individuare uno specifico atto. Secondo costante orientamento, per la configurabilità della fattispecie non è necessario individuare esattamente l'atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto dell'accordo illecito, ma è sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza della concreta sfera di operatività del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati (cfr. *ex multis*, Cass. Pen., n. 47471/2015).

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

L'art. 319-*bis* c.p. prevede un aggravamento di pena qualora il fatto riguardi il conferimento di pubblici impieghi, l'attribuzione di stipendi o pensioni ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale o l'impiegato di pubblico servizio appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi La circostanza è applicabile anche all'incaricato di pubblico servizio, in quanto il richiamo operato dall' art. 320 c.p. all' art. 319 c.p. implicitamente contiene anche quello all'art. 319-bis, trattandosi, quest'ultima, di norma accessoria a quella di cui all' art. 319 citato (cfr. Cass. Pen. n. 17295/2019).

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

L'ipotesi di cui all'art. 319 ter c.p., invece, si realizza nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto, al fine di danneggiare o favorire una parte in un procedimento giudiziario civile, penale o amministrativo, nell'interesse o a vantaggio della società, corrompano un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Ai fini della configurabilità del delitto è "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale ad un procedimento giudiziario (rientra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa nell'ambito di un processo penale, nonché l'atto del funzionario di cancelleria, collocato nella struttura dell'ufficio giudiziario, che esercita un potere idoneo ad incidere sul suo concreto funzionamento e sull'esito dei procedimenti).
Un ulteriore aggravamento sanzionatorio è previsto nel caso in cui dalla corruzione derivi una ingiusta condanna.

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Tale disposizione è stata introdotta dalla riforma dei delitti contro la p.a. del 2012 che ha modificato la già esaminata fattispecie di concussione (in cui chi promette o dà denaro o altre utilità non è punibile) e ha disciplinato quella che era qualificata come "*concussione per induzione*", oggi resa, con modifiche, fattispecie autonoma in cui anche il soggetto che dà o promette è punito, pur meno gravemente rispetto all'*intraneus*.
Quanto alla condotta tipica, l'elemento che differenzia la nozione di induzione da quella di costrizione (tipico del reato di concussione in cui, si ricorda, il concusso non è

punibile), non va individuato esclusivamente nella maggiore o minore intensità della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo (che pur può essere un indizio nei casi dubbi), ma nella tipologia del danno prospettato, che è ingiusto nel delitto di cui all'art. 317 e conforme alle previsioni normative in quello di cui all'art. 319 quater c.p.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [32 quater].

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione – art. 322, commi 2 e 4, c.p.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 [32 quater].

L'ipotesi di cui all'art. 322 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità illecitamente avanzatagli per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero, qualora sia lo stesso *intraneus* a sollecitare la promessa o dazione per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, l'accordo corruttivo non si perfezioni per mancata accettazione del privato. La fattispecie in esame si distingue dal tentativo di corruzione, in quanto la condotta tipica è realizzata da un solo soggetto (il pubblico ufficiale che voglia essere corrotto, il privato che voglia corrompere) e il mancato raggiungimento dell'accordo dipende dal rifiuto della controparte del *pactum sceleris*; laddove, nel tentativo di corruzione, può ravvisarsi un inizio di "trattative", tra corrotto e corruttore, entrambi disposti a realizzare l'accordo corruttivo, ma esso è impedito da un fatto non voluto da entrambi (come l'intervento delle forze dell'ordine).

I reati di cui sopra, si configurano anche nei confronti dei soggetti che operano in ambito comunitario e di Stati esteri indicati dall'art. 322 bis c.p., in quanto assimilati, a seconda dei casi, a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio.

Deve, infine, segnalarsi che la legge che la legge 27 maggio 2015, n. 69 introduce nel corpo dell'art. 323-bis c.p. un'ulteriore circostanza attenuante, per coloro che in relazione ai delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

In conclusione, anche con riferimento a questa seconda tipologia di reati contro la p.a., all'ente si applica una sanzione pecuniaria, commisurata alle sue condizioni economiche e patrimoniali, e in particolare:

a) in relazione alla commissione del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, e istigazione alla stessa, la sanzione pecuniaria fino a duecento quote;

b) in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o di corruzione in atti giudiziari, nonché istigazione alle stesse, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

c) in relazione alla commissione dei delitti di concussione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio avente oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio appartiene quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, nonché nel caso di corruzione in atti giudiziari da cui sia derivata una condanna ingiusta e nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei superiori punti b) e c) si applicano le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore ad un anno.

Da ultimo, le leggi n. 112 dell'8 agosto e n. 114 del 9 agosto, unitamente al d.l. n. 92 del 4 luglio 2024, hanno stravolto la fattispecie dei reati contemplati dall'art. 25 del d.lgs. 231/01 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, etc.). In particolare, si segnala l'abrogazione dell'abuso d'ufficio: viene abolita la norma del codice penale (art. 323 c.p.) che puniva il pubblico ufficiale che violando intenzionalmente leggi, regolamenti o l'obbligo di astensione, cagionava un danno ad altri o si procurava un vantaggio patrimoniale.

L'abrogazione di questo reato è stata bilanciata dall'introduzione del reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" art. 314-bis c.p. (ribattezzato "peculato per distrazione").

Un altro reato oggetto di modifiche sostanziali è stato quello relativo al "Traffico di influenze" art. 346-bis c.p. in cui è stata eliminata l'ipotesi di millanteria (sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio) presente nel precedente articolo e la pena minima della reclusione è stata portata ad un anno e sei mesi.

B. Le macroattività sensibili ex artt. 24 e 25, d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nei precedenti paragrafi (di cui agli articoli 24 e 25, d.lgs. n. 231/2001 – e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente – Oikos S.p.A. valuta come "sensibili" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei destinatari del Modello:

1) Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti o convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi;
2) Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti o convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica;
3) Richiesta, ottenimento e mantenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, o altri provvedimenti amministrativi connessi o funzionali all'esercizio dell'attività aziendale o altre attività ad essa strumentali;
4) Gestione di verifiche, ispezioni, sopralluoghi da parte di soggetti pubblici;
5) Gestione dei rapporti occasionali con soggetti pubblici;
6) Gestione dei lavori affidati a soggetti esterni o interni;
7) Gestione rapporti con autorità e organismi di vigilanza;
8) Richiesta e ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o altre forme di erogazione o garanzia da parte di soggetti pubblici;
9) Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o altre forme di erogazione o garanzia da parte di soggetti pubblici;
10) Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale o arbitrale;

Costituiscono inoltre attività strumentali o altrimenti collegate:

1) Approvvigionamento di beni o servizi;
2) Selezione, assunzione e gestione di personale dipendente;
3) Incarichi a consulenti, o collaboratori esterni;
4) Pagamenti, incassi, gestione di risorse finanziarie e di adempimenti fiscali;
5) Gestione della discarica e dell'impianto di biogas

Le macroattività sensibili sopra identificate saranno oggetto di costante aggiornamento e progressiva integrazione in fase di implementazione e attuazione del Modello, anche su impulso dell'OdV.

C. I reati contro la p.a. – Protocolli comportamentali

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel MOG, i Destinatari della presente parte speciale del MOG, oltre a rispettare le previsioni di legge, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente MOG, devono rispettare i seguenti protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (artt. 24 e 25, d.lgs. n. 231/2001) e riferibili alle attività sensibili

I protocolli comportamentali prevedono obblighi (Area del fare) e/o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari del MOG devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle varie attività sensibili sopra rilevate.

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e della Parte Generale del MOG. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, le stesse regole e principi si applicano anche ai Soggetti esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Nel presente capitolo è indicato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

C.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché a tutti i protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

In generale, la Società, conscia dell'importanza che gli impegni nei confronti della p.a. siano assunti nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, al fine di valorizzare e mantenere la propria reputazione, riserva in via esclusiva lo svolgimento di tale attività alle funzioni aziendali preposte e formalmente autorizzate e

stabilisce l'obbligo di raccogliere e conservare tutti i documenti relativi a qualsivoglia contatto con la p.a., che dovrà avvenire sempre in via formale e tracciabile, mediante comunicazioni scritte.

I responsabili delle funzioni che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, sopra identificate, devono fornire sempre ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

Nei rapporti con tutti i soggetti pubblici, le risorse preposte sono tenute al rispetto della normativa e delle disposizioni interne e devono sempre agire nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, chiarezza, correttezza e buona fede, al fine di non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti i soggetti medesimi.

Le risorse incaricate di curare la trasmissione di dati e informazioni all'autorità giudiziaria (ad es. tabulati telefonici) o di consentire all'autorità giudiziaria, anche a mezzo della polizia giudiziaria, di effettuare operazioni di intercettazione ambientale, di comunicazioni telefoniche o telematiche devono essere espressamente e formalmente delegate, con assunzione di responsabilità in ordine all'esattezza dell'adempimento e al mantenimento del segreto su notizie, dati o informazioni delle quali dovessero venire a conoscenza nell'adempimento del predetto incarico.

Le dichiarazioni rese alla p.a. devono contenere sempre elementi veritieri, devono essere complete e basate, ove possibile, su documentazione scritta al fine di garantirne la corretta interpretazione e valutazione. La Società si impegna a proporre esclusivamente prodotti e servizi nei confronti di tutti i soggetti pubblici per i quali sia in grado continuativamente di garantirne la qualità, le caratteristiche e i livelli di servizio definiti contrattualmente.

La Società persegue, nei propri processi di acquisto, la ricerca del massimo vantaggio competitivo; in tale ottica, si impegna a garantire ad ogni fornitore pari opportunità e un trattamento leale ed imparziale. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono, pertanto, effettuate – secondo quanto previsto dalla procedura "*gestione degli approvvigionamenti e del magazzino*" (PI 04, aggiornata al 13 marzo 2018) – sulla base di criteri oggettivi (come, ad esempio, il profilo etico, la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato), senza accettare

condizionamenti o pressioni indebite finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro.

Anche i consulenti, i *partner*, e altri collaboratori esterni devono essere selezionati con metodi trasparenti, senza accettare pressioni indebite. I criteri di selezione si basano sulla valutazione dei livelli di qualità, affidabilità ed economicità delle prestazioni, dell'idoneità tecnico-professionale e del profilo etico.

I compensi riconosciuti in favore di consulenti, *partner* o fornitori in genere sono sempre definiti contrattualmente e giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere ed al mercato di riferimento. I pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi pattuiti.

Tutti gli acquisti e i conferimenti di incarico devono essere autorizzati ad un livello gerarchico adeguato, deve essere autorizzata la relativa spesa e deve essere mantenuta traccia dei pagamenti effettuati e delle risorse all'uopo utilizzate.

Tutti i consulenti, i *partner*, gli altri collaboratori esterni, i fornitori in genere e chiunque abbia rapporti con Oikos S.p.A. sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto, inoltre, con chi non approvi e faccia propri i principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico.

La Società definisce mediante apposite procedure formalizzate i criteri di selezione del personale, di autorizzazione all'assunzione, di trattamento, e la tracciabilità di tutte le fasi del processo.

C.2 Area del Non Fare

È fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra, di promettere ovvero offrire a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, esercenti di servizi di pubblica necessità o a dipendenti in genere della p.a. o di altri soggetti pubblici, denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Società o ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio.

In particolare, nei rapporti con persone fisiche appartenenti o riconducibili a soggetti giuridici di natura pubblica è fatto divieto di:

- promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore (ad es. non sono di modico valore: viaggi e soggiorni, iscrizioni a circoli, etc.);
- promettere o concedere loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da loro come condizione per lo svolgimento successivo delle attività di cui sono incaricati (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza);
- promettere o fornire a loro (o a loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite aziende terze, lavori/servizi di utilità personale;
- omettere, impedire o ritardare la trasmissione di dati e informazioni all'a.g. ovvero rivelare a terzi che è stata richiesta dall'a.g. la trasmissione degli stessi, ovvero rivelare – sempre a terzi – il contenuto dei dati e/o altre informazioni oggetto della predetta trasmissione;
- omettere, impedire o ritardare le operazioni tecniche dirette a consentire all'a.g., anche a mezzo degli organi di p.g., operazioni di intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero rivelare a terzi che sono state disposte le predette intercettazioni o il contenuto delle stesse.

Oikos S.p.A. ammette solo la corresponsione, autorizzata e adeguatamente documentata, di omaggi, atti di cortesia commerciale o benefici in qualsivoglia forma (ad esempio liberalità) purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere, in nessun caso, interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti previsti dalle norme vigenti e nel pieno rispetto delle stesse, oltre che in linea con i Principi enunciati dal Codice Etico e dal MOG.

È, in generale, vietata qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, inoltre, devono astenersi da qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi in cui si dovessero trovare, dandone immediata comunicazione al superiore gerarchico e all'OdV.

La Società non impiega sistemi premianti basati su livelli di performance difficilmente raggiungibili e/o esterni ai dati previsionali elaborati da Oikos s.p.a. nell'ambito dei propri processi di programmazione. In nessun caso, comunque, il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta illecita e, comunque, non onesta.

In particolare:

- è vietato destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di sovvenzioni, erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati, nonché utilizzare artifizi o raggiri idonei ad indurre in errore detti organismi, ovvero utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, nonché omettere di fornire informazioni dovute al fine di ottenere indebitamente le erogazioni pubbliche di cui sopra;
- nel corso dei procedimenti civili, penali o amministrativi, anche in fase stragiudiziale, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa;
- è fatto divieto di accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informatici o telematici, ivi compresi quelli utilizzati dalla p.a. o altre istituzioni pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;
- è vietato effettuare pagamenti di qualsivoglia natura in contanti o in natura;
- è vietato cedere in subappalto l'eventuale erogazione di servizi e/o prodotti di cui la società dovesse risultare essere appaltatore.

C.3 Sistema deleghe e procure

Coerentemente con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del MOG ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La procura, è noto, è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Per "delega", invece, deve intendersi ogni atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da loro svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro che agiscono per conto di Oikos S.p.A. e, soprattutto, che impegnano legalmente la società, intrattenendo rapporti con la p.a. o altri soggetti pubblici siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe devono essere predisposte dal Direttore amministrativo, ove necessario con l'adeguato supporto da parte dei consulenti legali della società; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il sistema dei controlli interni, con il Codice etico e con il MOG; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società, in ogni caso, è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società) per mezzo di cui sono (i) delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri; (ii) descritte le linee di riporto.

D. Flussi informativi in favore dell'OdV

In armonia con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, devono essere assicurati al predetto Organismo flussi informativi in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del MOG.

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione derivanti dalla normativa vigente, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento (ad es. partecipazione ad una gara pubblica) cui sono legati i rischi-reato e i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@oikosspa.com con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".

E. *Policies* e procedure operative a presidio dei rischi-reato

Come evidenziato in premessa, la Società definisce, implementa e diffonde specifiche *policies aziendali*, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il driver per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto.

In particolare, tali procedure – in armonia con i principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del MOGC, nonché con i protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale – hanno sempre le seguenti caratteristiche: chiara identificazione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità; individuazione di un responsabile per ogni attività sensibile (o per ogni) fase della stessa; chiarezza e precisione delle varie linee di riporto; segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla); tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti;

adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo.
Nello specifico, le procedure adottate dalla Società per prevenire la commissione dei reati contro la p.a. – suddivise per aree a rischio di reato – sono le seguenti.

1. Gestione e amministrazione del personale

Descrizione delle attività sensibili:

1) selezione del personale;
2) ontrattualizzazione, anagrafiche dipendenti, formazione del personale e gestione dei certificati;
3) spese sostenute in caso di trasferta;
4) elaborazione paghe e contabilizzazione del costo lavoro;
5) gestione degli adempimenti contributivi e previdenziali, cessioni e deleghe;

Funzioni aziendali coinvolte:

- Presidente o Amministratori con deleghe.
- Direttore amministrativo.
    - Responsabile servizio risorse umane.
    - Responsabile servizio contabilità.

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati contro la pubblica amministrazione, Oikos s.pa. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) La descrizione delle attività e delle mansioni attribuite ai diversi soggetti che operano all'interno dell'aree interessate dalla presente parte speciale sono definiti all'interno dell'organigramma, nella procedura "*Gestione Risorse*", sezione "*Gestione Risorse Umane*" (PI 02, pag. 9 ss.) oltreché nelle deleghe rilasciate ai singoli soggetti

(ii) Il Codice Etico di Oikos s.p.a. prevede che "*è tassativamente vietato a tutti i Destinatari del Codice* [e quindi, innanzitutto, agli amministratori, ai dipendenti e a coloro che, in virtù di specifici mandati o procure, rappresentano la società verso i terzi] *promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a pubblici funzionari a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni*"; nonché "*eludere il superiore divieto ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che – sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenza, pubblicità, etc., abbiano invece le medesime finalità sopra vietate*"; o "*offrire direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della p.a., istituzioni pubbliche o altre organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi*".

(iii) Il medesimo Codice Etico dispone che "*il personale è selezionato con processi che garantiscano le pari opportunità e secondo le esigenze aziendali"* e che "*nell'espletamento delle attività di selezione sono garantite l'imparzialità e la valutazione oggettiva dei soggetti interessati".*

(iv) *I*noltre, lo stesso Codice Etico prevede che "*la Società e ogni suo delegato mantengono con i soggetti titolari, a qualunque titolo, di incarichi pubblici, rapporti di massima trasparenza e chiarezza*"; che "*i Destinatari non possono dare o promettere denaro o altri benefici, né ogni sorta di regalia, di qualunque natura, anche per il tramite di terzi a soggetti che fanno parte di pubbliche amministrazioni, o ai loro parenti o affini, tranne ove questi abbiano modico valore e siano usuali rispetto alla relazione di lavoro instaurata*"; e che "s*e i Destinatari ricevono proposte o richieste aventi ad oggetto la ricezione di denaro o altri benefici, devono sospendere immediatamente l'attività e comunicare l'accaduto ai propri responsabili, all'Organismo di Vigilanza (OdV) e all'autorità giudiziaria*". È altresì previsto l'obbligo per tutti i destinatari del modello di non tenere *"comportamenti che possano, anche soltanto, apparire ambigui nei confronti dei titolari di incarichi pubblici"*;

(v) Lo stesso Codice etico chiarisce espressamente che la Società – e quindi tutti coloro che agiscono per essa – "*evita ogni forma di condotta tesa a coartare e/o ad influenzare le decisioni della p.a. o di chi la rappresenti".*

(vi) La Società, inoltre, riconosce nella formazione continua un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e d'inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione. In particolare, organizza al proprio interno, corsi di aggiornamento sui principi della qualità e sul Sistema di Qualità adottato, corsi di aggiornamento per la formazione specialistica del personale ed infine, in collaborazione con soggetti specializzati nel settore, corsi di formazione in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro. Al fine di garantire una continua e perpetua competenza tecnica del proprio personale, la Società predispone specifici programmi di informazione, addestramento e formazione secondo quanto stabilito nella procedura "*Gestione Risorse*", sezione "*Gestione Risorse Umane*" (PI 02, pag. 40 ss.).

(vii) Nel rispetto della superiore procedura, il Responsabile del Servizio Risorse Umane, "*di concerto con il Responsabile di Funzione, prepara annualmente, sulla base delle esigenze formative, il documento che costituirà il Piano Annuale di Addestramento e Formazione, M_PI02-1 "Piano Annuale di Addestramento e Formazione", dove indica: personale coinvolto; descrizione dell'attività di formazione e addestramento; tempi di realizzazione; indicazione dell'ente istruttore (interno o esterno all'organizzazione). Tale piano diventa operativo solo dopo l'approvazione da parte del Direttore amministrativo che "sottoscrive il modello a evidenza della propria accettazione*".

Procedure di applicazione specifica

1. Selezione del personale:

Oikos s.p.a. effettuata la selezione del personale nel rispetto dei principi contenuti nel codice etico e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle procedure del sistema di qualità ISO 9001 2015 e, in particolare, della procedura "*Gestione Risorse*" (PI 02)

2. Contrattualizzazione, anagrafiche dipendenti, formazione del personale e gestione dei certificati

Nella gestione delle risorse umane la Società si conforma ai principi e alle regole definite nel codice etico e nell'ambito del sistema di qualità.

Le lettere di assunzione, regolarmente firmate e contenenti l'indicazione della retribuzione iniziale, della qualifica e dell'eventuale periodo di prova, devono essere conservate presso gli uffici del personale.

Il trattamento dei dati del dipendente deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela nel trattamento dei dati personali. Le informazioni relative ai dati del dipendente (anagrafici, retributivi, etc.) e, ove presenti, alle sue schede di valutazione devono essere conservate in appositi archivi, ai quali possono accedere solo un numero limitato di persone.

Gli archivi dei dipendenti devono essere costantemente aggiornati dalla Società.

Per la formazione del personale – in coerenza con quanto stabilito nella procedura "*Gestione Risorse*", sez. "*Gestione Risorse Umane*" (PI 02, pag. 40 ss.) – realizza periodicamente attività di "i*nformazione, Formazione e addestramento del Personale di 1° assunzione*", attività di "*formazione e addestramento del Personale per cambio mansione*"*;* incontri di "*formazione specifica (sicurezza, ambiente)*" nonché *aggiornamenti periodici (ISO 9001; ISO 1400, Legge 196/03, codice deontologico, Modello organizzativo 231/01; norme cogenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente etc.)*".

3. Spese sostenute in caso di trasferte

In caso di trasferta non è riconosciuta al dipendente la possibilità di richiedere anticipi in contanti per le spese vive che debba sostenere. Le eventuali spese anticipate dal lavoratore in trasferta sono liquidate con la prima busta paga utile solo se dettagliatamente documentate e debitamente autorizzate dal responsabile del servizio risorse umane.

4. Elaborazione paghe e contabilizzazione del costo lavoro

Il costo del personale deve riguardare prestazioni di lavoro (da parte di dipendenti, collaboratori a progetto, amministratori, etc.) effettivamente svolte e determinate secondo le norme di legge e gli accordi contrattuali.

5. Gestione degli adempimenti contributivi e previdenziali, cessioni e deleghe.

Le registrazioni contabili relativamente al costo del personale (retribuzioni, oneri e contributi da versare) devono essere effettuate solo sulla base di appositi riepiloghi/documenti elaborati dall'ufficio personale. Gli accantonamenti ai fondi TFR devono essere determinati in accordo con la normativa vigente e i contratti collettivi di lavoro. Gli anticipi in conto TFR devono essere controllati in base agli aventi diritto e le relative richieste devono essere giustificate per iscritto secondo le norme di legge. I pagamenti dei TFR devono essere controllati al fine di verificarne la correttezza. Eventuali trattamenti integrativi (volontari o di legge) devono essere (i) autorizzati; (ii) soggetti al corretto trattamento previdenziale e fiscale; (iii) correttamente contabilizzati.

2. Consulenze e incarichi professionali

Descrizione delle attività sensibili:

1) Stipulazione dei contratti
2) Gestione legale e contenzioso.

Funzioni aziendali coinvolte:

- Presidente o Amministratori con deleghe;
- Direttore amministrativo;

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati contro la p.a., Oikos S.p.A. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) Il Codice Etico di Oikos s.r.l. prevede che "*nella scelta delle proprie collaborazioni, la Società seleziona solo controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione*" e vieta a tutti coloro che agiscono in nome e per conto della società di dare e/o "*ricevere omaggi o trattamenti di favore*" nei confronti di terzi.

(ii) Lo stesso Codice etico inoltre prevede che la Oikos "s*ceglie i suoi fornitori con accuratezza e nel rispetto delle norme vigenti e delle regole del presente Codice, fra*

coloro che aderiscono ai principi cardine della Società" e che la società "*tratta i propri fornitori con imparzialità, nel perseguimento dei suoi obiettivi. Pertanto i Destinatari rifiutano ogni forma di beneficio, o la loro promessa, che sia volta a crear vantaggio per i fornitori o per loro stessi*".

Procedure di applicazione specifica

1. Stipulazione dei contratti.

In occasione della stipulazione dei contratti, Oikos s.pa. richiede ai propri fornitori la sottoscrizione di apposite dichiarazioni atte a prevenire interferenze illecite e ad impegnare gli stessi al rispetto di tutti i principi e le regole definiti nel presente Modello e nel Codice Etico.

2. Gestione legale e contenzioso.

Gli incarichi per la gestione del contenzioso e per la rappresentanza in giudizio vengono conferiti a professionisti di elevata capacità professionale e di comprovata esperienza, i quali vengono nominati direttamente dal Consigliere Delegato su proposta – o comunque d'intesa – con il Direttore amministrativo.

3. Qualità e sicurezza

Descrizione delle attività sensibili:

1) Monitoraggio della qualità dei servizi;
2) Gestione piano di emergenza ed evacuazione

Funzioni aziendali coinvolte:

- Presidente o Amministratori con deleghe;
- Direttore amministrativo;
- Direttore tecnico;
- Responsabile servizio prevenzione e protezione;

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati contro la p.a., Oikos s.p.a. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) Secondo quanto stabilito dal Codice etico di Oikos, la società "*promuove e garantisce condizioni di lavoro che tutelino l'integrità psicofisica dei Destinatari e che permettano lo svolgimento in sicurezza delle attività*". Lo stesso Codice impone a tutti i Destinatari del Modello di rispettare "*le regole di sicurezza vigenti*" e di tenere "*un comportamento prudente*".

Procedure di applicazione specifica

1. Monitoraggio della qualità dei servizi

Il Direttore tecnico, di concerto con il Direttore amministrativo, deve occuparsi dello sviluppo integrato e dell'aggiornamento del sistema qualità aziendale, per il mantenimento della certificazione qualità. È suo compito curare la redazione, la gestione documentale e la divulgazione del manuale qualità e del programma di sicurezza aziendale. Lo stesso si occupa, inoltre, della impostazione e della verifica dei piani di qualità aziendali.

Coerentemente con quanto previsto nella procedura "Gestione Qualità" (PI 06, pag. 8 ss.) è compito del Direttore tecnico, tra l'altro, "*assicurare che sia attuato e mantenuto un sistema di gestione della qualità*"; "*gestire in modo mirato le attività autorizzate e curare la precisione e la qualità dei registr*i"; "*garantire l'attuazione e la continuità di programmi di formazione iniziale e continua*"; "*assicurare l'attuazione periodica di autoispezioni in conformità a un programma prestabilito e l'adozione delle necessarie misure correttive"*.

2. Gestione piano di emergenza ed evacuazione

Il Piano di emergenza ed evacuazione è firmato dal Responsabile del servizio prevenzione e protezione, al quale è stata conferita apposita procura per porre in essere tutti gli atti,

adempimenti, controlli, verifiche, interventi e prestazioni ai fini del rispetto e degli adempimenti delle norme antincendio.

Il piano ha come finalità quelle di (i) salvaguardare le vite umane; (ii) proteggere i beni aziendali e (iii) tutelare l'ambiente.

Per assolvere a queste funzioni il documento deve essere continuamente aggiornato e modificato ogni volta che vengono a mancare i requisiti per una sua corretta e rapida attuazione. Sono effettuati periodici test a cadenza almeno annuale per verificarne la funzionalità e riscontrare eventuali errori o mancanze.

Il Piano di emergenza ed evacuazione definisce le strutture operative della Società ed i relativi compiti in caso di emergenza. Esso è redatto secondo i disposti del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, e nel rispetto di ogni normativa vigente in materia di sicurezza.

4. Gestione amministrativa, contabilità e bilancio

Descrizione delle attività sensibili:

1) Gestione anagrafica fornitori e fatture passive;
2) Gestione anagrafica clienti e fatture attive;
3) Stanziamento a fatture da ricevere, a fondo perdite su crediti e a fondo rischi e cause in corso;
4) Gestione incassi, pagamenti e fondo cassa;
5) Adempimenti fiscali.

Funzioni aziendali coinvolte:

- Presidente o Amministratori con deleghe;
- Direttore amministrativo;
- Responsabile contabilità;
- Responsabile risorse umane
- Responsabile approvvigionamenti e magazzino;

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati contro la p.a., Oikos S.p.A. ha adottato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) Nel Codice Etico di Oikos S.p.A. è espressamente richiesta la tenuta, da parte di tutti i Destinatari del Modello di una condotta in osservanza di principi di legalità, integrità, lealtà e trasparenza. In particolare, è prescritto che la società "*agisce sempre nel pieno rispetto dei principi di correttezza e buona fede e impronta la propria attività al rispetto del principio di responsabilità"*; e che la stessa "*nei rapporti con terzi, la Società si impegna ad agire in modo corretto e trasparente evitando di divulgare informazioni ingannevoli e comportamenti tali da consentirle di trarre un indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza o di non conoscenza"*. Oikos S.p.A. "*stabilisce corrette relazioni commerciali con i terzi, rapporti duraturi con clienti e fornitori e riconosce sempre in modo adeguato il contributo di tutti i lavoratori ed i collaboratori allo sviluppo delle attività aziendali*".

(ii) Il medesimo Codice Etico, inoltre, dispone espressamente che "*Oikos è consapevole dell'importanza della trasparenza, dell'accuratezza e della completezza delle informazioni contabili e predispone un sistema amministrativo-contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, gestire e prevenire tutti i rischi di natura finanziaria e operativa, nonché frodi a danno della Società o di terzi, anche in relazione all'utilizzo di finanziamenti pubblici"* e che *"le rilevazioni contabili ed i documenti che da essa derivano devono essere basati su informazioni precise, esaurienti e verificabili, devono riflettere la natura dell'operazione cui fanno riferimento nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi contabili, etc.), nonché dei piani, dei regolamenti e delle procedure interne"*.

Procedure di applicazione specifica

1. Gestione anagrafica fornitori e fatture passive.

La gestione dei fornitori avviene nel rispetto di regole e protocolli definiti nella procedura denominata "*Gestione degli approvvigionamenti e del magazzino*" (PI 04, pag. 6 ss.).

L'accesso all'anagrafica dei fornitori è consentito solo a un ristretto numero di soggetti autorizzati. Ogni modifica registrata in anagrafica deve essere debitamente autorizzata ed effettuata in modo accurato e tempestivo. Tutta la documentazione rilevante nell'ambito specifico deve essere archiviata e adeguatamente conservata.

I dati e le condizioni presenti in fattura devono essere allineati alle condizioni previste dai contratti/ordini di acquisto con i fornitori.

Le fatture e le note di credito devono essere correttamente registrate in contabilità generale nel corretto periodo di competenza, con particolare attenzione ai documenti ricevuti in prossimità della fine de periodo contabile.

Le fatture, le note di credito e la documentazione relativa devono essere archiviate e adeguatamente conservate presso l'ufficio amministrativo. Lo svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte degli organi preposti (collegio sindacale, organismo di vigilanza, etc.) deve essere sempre supportato con trasparenza e con la massima collaborazione.

Le funzioni aziendali che producono le informazioni contabili devono essere responsabili di mantenere l'evidenza documentale delle elaborazioni effettuate delle modalità di determinazione dei dati oggetto delle registrazioni contabili e dei controlli svolti sul merito di tali dati. Tale documentazione, se richiesta, deve essere presentata ai soggetti che svolgono le funzioni di controllo istituzionale sulla gestione della Società.

2. Gestione anagrafica clienti e fatture attive.

Oikos S.p.A. svolge in via principale – e allo stato in via pressoché esclusiva – attività di smaltimento rifiuti e gestione delle discariche Valanghe d'Inverno e Tiritì. I suoi principali clienti sono quindi gli "enti produttori-conferitori dei rifiuti" che conferiscono in discarica frazione secca generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti differenziati provenienti dall'attività di raccolta.

La gestione dei clienti e delle offerte avviene nel rispetto di regole e protocolli definiti nella procedura denominata "*Gestione cliente*" (PI 03).

Gli accessi all'anagrafica cliente sono regolamentati e consentiti solo ad un numero limitato di dipendenti autorizzati. Le modifiche registrate in anagrafica devono essere debitamente autorizzate ed effettuate in modo accurato e tempestivo. Tutta la

documentazione rilevante nell'ambito specifico deve essere archiviata e adeguatamente conservata presso l'ufficio amministrativo. I dati e le condizioni della fattura devono essere allineati alle condizioni previste dai contratti approvati dai clienti. Significative o inusuali fatturazioni devono essere approvate dal management sia a livello di ammontare che di condizioni di pagamento. Le fatture e le note di credito devono essere correttamente registrate in contabilità generale nel corretto periodo di competenza.

Le fatture, le note di credito e la documentazione relativa devono essere archiviate e adeguatamente conservate presso l'ufficio amministrativo. Lo svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte degli organi preposti deve essere supportato con trasparenza e con la massima collaborazione.

Le funzioni aziendali che producono le informazioni contabili devono essere responsabili di mantenere l'evidenza documentale delle elaborazioni effettuate delle modalità di determinazione dei dati oggetto delle registrazioni contabili e dei controlli svolti sul merito di tali dati. Tale documentazione, se richiesta, deve essere presentata ai soggetti che svolgono le funzioni di controllo istituzionale sulla gestione della Società.

3. Stanziamento a fatture da ricevere, a fondo perdite su crediti e a fondo rischi e cause in corso.

Tutti i crediti della Società devono essere costantemente e adeguatamente monitorati, anche per verificarne l'effettiva realizzabilità e di controllare i relativi rischi di inadempienza da parte dei clienti.

Tutti i contenziosi in essere con i clienti devono costantemente monitorati e documentati. Tutta la documentazione rilevante a tal fine deve essere archiviata e adeguatamente conservata presso l'ufficio amministrativo.

4. Gestione incassi, pagamenti e fondo cassa.

Gli incassi devono essere contabilizzati in contabilità generale in modo accurato e tempestivo nel corretto periodo di competenza, con particolare riferimento a quelli avvenuti in prossimità della fine del periodo contabile. La completezza e l'accuratezza della contabilizzazione degli incassi dai clienti deve essere garantita da adeguate procedure di controllo.

Il fondo cassa della Società, destinato al sostenimento delle minute spese, è tenuto e gestito dal Direttore amministrativo della Società che provvede annualmente alla sua apertura, ricostituzione e chiusura.

5. Adempimenti fiscali.

Tutte le attività amministrative della Società devono essere effettuate in conformità alla normativa fiscale vigente. Il personale delle società ed eventuali collaboratori esterni (fiscalisti) devono fornire la massima collaborazione e trasparenza nello svolgimento delle attività di verifica o indagine da parte di soggetti di controllo esterni all'organizzazione. A tal fine tutta la documentazione rilevante deve essere archiviata e adeguatamente conservata presso l'ufficio amministrativo.

5. Acquisti

Descrizione delle attività sensibili:

1) Gestione acquisti e controllo dei fornitori.
2) Stipulazione dei contratti.

Funzioni aziendali coinvolte:

- Presidente o Amministratori con deleghe,
- Direttore amministrativo;
- Responsabile approvvigionamenti e magazzino;
- Responsabile contabilità;

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati contro la p.a., Oikos s.p.a. adotta il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) Il Codice Etico di Oikos s.r.l. prevede che "*nella scelta delle proprie collaborazioni, la Società seleziona solo controparti di adeguata qualificazione*

professionale e reputazione" e vieta a tutti coloro che agiscono in nome e per conto della società di dare e/o "*ricevere omaggi o trattamenti di favore*" nei confronti di terzi.

(ii) Lo stesso Codice etico inoltre prevede che la Oikos "s*ceglie i suoi fornitori con accuratezza e nel rispetto delle norme vigenti e delle regole del presente Codice, fra coloro che aderiscono ai principi cardine della Società*" e che la società "*tratta i propri fornitori con imparzialità, nel perseguimento dei suoi obiettivi. Pertanto i Destinatari rifiutano ogni forma di beneficio, o la loro promessa, che sia volta a crear vantaggio per i fornitori o per loro stessi*".

Procedure di applicazione specifica

1. Gestione acquisti e controllo dei fornitori.

La gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori è delineata nella procedura denominata "*Gestione degli approvvigionamenti e del magazzino*" (PI 04, pag. 6 ss.) ed è improntata al pieno ed effettivo rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento.

Il processo di selezione dei fornitori è svolto solo da dipendenti debitamente autorizzati. I criteri per la selezione dei fornitori devono essere definiti e comunicati dal management per assicurare che i beni e i servizi ricevuti provengano solo da fornitori idonei in base alla normativa e dotati di standard qualitativi adeguati. Tutti gli ordini di acquisto, inoltre, devono essere tempestivamente protocollati.

Il responsabile del servizio acquisti, su specifica richiesta della direzione, effettua ricerche di mercato per l'acquisto di ogni bene o servizio necessario all'azienda, richiedendo sempre almeno tre preventivi a fornitori diversi, ovvero un unico preventivo ove vengano individuati fornitori con particolari capacità tecnico-organizzative utili al miglior svolgimento delle attività connesse.

Gli acquisiti sono sempre effettuati solo dopo l'approvazione espressa da parte del Direttore amministrativo.

2. Stipulazione dei contratti.

In occasione della stipulazione dei contratti, Oikos s.pa. richiede ai propri fornitori la sottoscrizione di apposite dichiarazioni atte a prevenire interferenze illecite e ad

impegnare gli stessi al rispetto di tutti i principi e le regole definiti nel presente Modello e nel Codice Etico.

6. Sistemi informatici

Descrizione delle attività sensibili:

1) Gestione acquisti di beni e servizi IT;
2) Gestione *information technology & security*

Funzioni aziendali coinvolte:

- Consigliere delegato;
- Direttore amministrativo;
- Responsabile servizio approvvigionamenti e magazzini;
- Tutte le unità organizzative fruitrici di servizi informatici.

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati contro la p.a., Oikos S.p.A. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) Anche in tale settore – in coerenza con quanto indicato nel Codice etico – devono essere selezionati i fornitori che possiedono le migliori caratteristiche in termini di qualità, innovazione, costo, servizio, continuità ed etica.

(ii) Ai collaboratori della società è richiesto di selezionare i fornitori sulla base dei principi sviluppati nel Codice Etico stesso. Gli stessi sono incoraggiati a creare e mantenere stabili, trasparenti e collaborative relazioni con i fornitori, nonché ad agire sempre nel miglior interesse della Società.

Procedure di applicazione specifica

1. Gestione acquisti di beni e servizi IT

Il Direttore amministrativo – eventualmente anche con il supporto di consulenti e società esterne – studia e cura l'acquisizione delle soluzioni tecnologiche più efficaci e all'avanguardia sulla base dei piani strategici aziendali. Anche gli acquisti del materiale IT sono curati nel rispetto delle regole definite nella procedura "*gestione degli approvvigionamenti e del magazzino*" (PI 04, aggiornata al 13 marzo 2018).

2. Gestione information technology & security

Oikos S.p.A. si dota di filtri e firewall atti ad impedire l'accesso a siti ritenuti pericolosi o non confacenti.

7. Partecipazione alle gare d'appalto e rapporti con la p.a.

Descrizione delle attività sensibili:

1. partecipazione alla gara d'appalto;

2. rapporti con la p.a. finalizzati al rinnovo di permessi, autorizzazioni e certificazioni

Funzioni aziendali coinvolte:

- Presidente o Amministratori con deleghe;
- Direttore amministrativo;
- Responsabile consulenza ed assistenza tecnica;
- Professionisti incaricati per la gestione dei procedimenti amministrativi

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati contro la pubblica amministrazione, Oikos s.pa. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) La descrizione delle attività e delle mansioni attribuite ai diversi soggetti che operano all'interno dell'aree interessate dalla presente parte speciale sono definiti

all'interno dell'organigramma, nella procedura "*Gestione Risorse*", sezione "*Gestione Risorse Umane*" (PI 02, pag. 9 ss.) oltreché nelle deleghe rilasciate ai singoli soggetti;

(ii) Il Codice Etico di Oikos S.p.A. prevede espressamente che la Società "*rispetta il lavoro di tutti gli enti individuati dalla legislazione vigente per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla propria attività*" e quindi "*a tal fine si impegna a stabilire con essi, e con i soggetti da questi delegati, un rapporto di costante collaborazione basato sulla chiarezza*";

(iii) Lo stesso Codice prevede che "*nello svolgimento dei procedimenti di istruttoria per il rinnovo o la revisione delle autorizzazioni, la Società si impegna a fornire documenti chiari*", impone a tutti i Destinatari incaricati da Oikos S.p.A. di rappresentarla in sede di istruttoria di "*evitare qualsiasi comportamento ostruzionistico e agire nella massima correttezza*" e vieta categoricamente "*la corresponsione o la promessa di ogni forma di beneficio in favore dei soggetti responsabili dell'attività istruttoria o del rilascio delle autorizzazioni al fine di ottenere provvedimenti favorevoli alla Società*".

Procedure di applicazione specifica

1. Partecipazione alle gare d'appalto

La partecipazione alle gare d'appalto avviene nel rispetto di regole e protocolli definiti nella procedura denominata "*Gestione cliente*" (PI_03).

In ogni caso, ai fini della partecipazione ad una gara d'appalto la Società individua sempre preventivamente:

- i soggetti deputati alla predisposizione dei documenti di partecipazione alla gara;
- soggetti deputati alla firma dei documenti di partecipazione alla gara;
- i soggetti deputati alla gestione dei contatti con la p.a. in corso di aggiudicazione della gara d'appalto;

Inoltre, sono sempre predisposti:

- un elenco delle gare d'appalto cui l'ente partecipa;
- una nota informativa per ciascuna gara in corso, contenente: gli estremi dell'appalto, lo stato di avanzamento della procedura.

Al fine di verificare e tracciare la veridicità di quanto autocertificato in sede di gara, i fascicoli inerenti la partecipazione alle singole gare – contenenti tutta la documentazione comprovante i dati autocertificati – sono accuratamente conservati.

2. Rapporti con la p.a. finalizzati al rinnovo di permessi, autorizzazioni e certificazioni

Tutti i Destinatari del Modello che hanno contatti nell'interesse e per conto della Società con la p.a. sono tenuti ad annotare in un apposito registro cartaceo tutti gli incontri personali con i soggetti pubblici deputati al rinnovo di permessi, autorizzazioni e certificazioni nei confronti della Società nel quale devono essere indicati almeno: a) la p.a. di appartenenza, b) il nominativo e la funzione del soggetto contattato; c) data, ora, luogo e modalità del contatto; d) sintetica descrizione dell'oggetto del contatto.

È fatto obbligo a tutti i Destinatari di protocollare e conservare ogni comunicazione scritta (cartacea o telematica) intercorrente tra con la pubblica amministrazione.

Tutti i Destinatari del Modello hanno il dovere di segnalare tempestivamente all'OdV – e, ove ne ricorrano i presupposti, alle autorità competenti – ogni anomalia eventualmente insorta nel corso di contatti della p.a., a mezzo di apposito report all'indirizzo di posta elettronica dedicato.

8. Gestione della discarica e dell'impianto di biogas

Descrizione delle attività sensibili:

1) controllo dei rifiuti in ingresso;
2) predisposizione della vasca di abbancamento;
3) predisposizione di argini per il contenimento dei rifiuti;
4) gestione delle attività di scarico;
5) esecuzione delle attività di compattazione e abbancamento;
6) gestione impianto biogas
7) attività di monitoraggio ambientale

Funzioni aziendali coinvolte:

- Presidente o Amministratori con deleghe.
- Direttore amministrativo.
    - Direttore tecnico
    - Responsabilità ammissibilità rifiuti
    - Responsabile ricezione rifiuti
    - Responsabile monitoraggio e controllo impianti
    - Responsabili gestione impianti
    - Responsabile impianto biogas
    - Tutti gli addetti delle discariche

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati contro la pubblica amministrazione, Oikos s.pa. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) La descrizione delle attività e delle mansioni attribuite ai diversi soggetti che operano all'interno dell'aree interessate dalla presente parte speciale sono definiti all'interno dell'organigramma, nella procedura "*Gestione Risorse*", sezione "*Gestione Risorse Umane*" (PI 02, pag. 9 ss.) oltreché nelle deleghe rilasciate ai singoli soggetti;

(ii) Il Codice Etico di Oikos S.p.A. prevede che "*è tassativamente vietato a tutti i Destinatari del Codice* [e quindi, innanzitutto, agli amministratori, ai dipendenti e a coloro che, in virtù di specifici mandati o procure, rappresentano la società verso i terzi] *promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a pubblici funzionari a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni*"; nonché "*eludere il superiore divieto ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che – sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenza, pubblicità, etc., abbiano invece le medesime finalità sopra vietate*"; o "*offrire direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della p.a., istituzioni pubbliche o altre organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi*";

(iii) Oikos S.p.A. si attiene scrupolosamente ad ogni limite e a ogni prescrizione contenuta nelle AIA – (v. DRS n. 562/2007, DRS n. 221/2009 e DDS n. 981/2019) – nonché nel DDS 24 settembre 2019, n. 1165 oltreché a tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di gestione dei rifiuti e rispetta integralmente tutte le procedure di monitoraggio e controllo contenute nei Piani di sorveglianza e Controllo (PSC);

(iv) Oikos S.p.A. controlla scrupolosamente che gli enti produttori/conferitori si limitino a conferire in discarica solo ed esclusivamente la tipologia di rifiuti per i quali sono stati autorizzati dalla Regione Siciliana quale, ad esempio, "*tutta la frazione secca di sopravaglio dei rifiuti indifferenziati, a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla regolare attività di raccolta e spazzamento così come individuati dalle voci a) e b), comma 1, dell'art. 6, DM 27 settembre 2010*" o "*il plasmix generato dalle operazioni di selezione manuale e meccanica della frazione secca della raccolta differenziata di plastica urbana con cod. CER 19.12.12. così come individuati dalle voci a) e b), comma 1, dell'art. 6, D.M. 27 settembre 2010*" e si assicura che il conferimento avvenga esclusivamente entro i limiti quantitativi previsti dai provvedimenti adottati dalla Regione Siciliana e secondo quanto stabilito nelle Convenzioni stipulate tra Oikos e i diversi enti produttori/conferitori.

(v) Le regole e le procedure per la Gestione della discarica – con puntuale indicazione dei compiti di ciascun addetto al procedimento – sono definite all'interno del *Manuale del sistema di gestione qualità* (MSGQ 01, pag. 17 ss), nonché all'interno della procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05).

(vi) In tale ultimo documento, in particolar modo, sono definiti "*i criteri generali per la pianificazione e la gestione delle progettazioni di discariche, delle metodologie per l'approvazione delle stesse, da parte degli Organi competenti, e delle relative modifiche apportate, in corso di gestione/costruzione, alle progettazioni*"; sono dettagliate "*le modalità operative relative alla costruzione della vasca di abbancamento, o la modifica della stessa, nonché per regolare tutte le attività di produzione all'interno del sito di abbancamento*"; è definita la "*metodologia operativa per il controllo dei rifiuti in ingresso, così come previsto dalle disposizioni legislative in vigore*"; e sono dettagliate le attività di gestione degli impianti di pretrattamento e selezione dei rifiuti [ad oggi inattivo] e dell'impianto di produzione energia elettrica da Biogas.

Procedure di applicazione specifica

1. Controllo dei rifiuti in ingresso:

La procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05, pag. 9) definisce i compiti, rispettivamente, del Responsabile ammissibilità rifiuti – e dei verificatori – e dell'Ufficio Ricezione Rifiuti.

Oikos. S.p.A. ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti "*non pericolosi*" in discarica e in funzione dei requisiti previsti dalla legge, richiede al produttore la compilazione dei moduli denominati "R*ichiesta di convenzione per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi*" e "*Scheda tecnica di caratterizzazione del rifiuto*" nonché la sottoscrizione di atto di notorietà secondo i tre modelli all'uopo predisposti in funzione delle possibili caratteristiche del conferitore.

È previsto inoltre che "*l'incremento del parco veicoli utilizzati* [dal produttore] *per il trasporto di rifiuti va comunicato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.M. 120/2014, entro 30 giorni dall'incremento dei veicoli all'Albo Gestori Ambientali allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, se si vuole utilizzare immediatamente il veicolo" e che "entrambi i documenti dovranno essere inviati ad Oikos*".

Oikos S.p.A. esegue in tale fase un duplice controllo "*sia della documentazione accompagnatoria del rifiuto, sia un controllo visivo del carico da conferire*". La società, inoltre, svolge con regolarità "*procedure di controllo preventive*", "*procedure di controllo giornaliere in loco*"; oltreché specifiche "*procedure di controllo in caso d'irregolarità*", secondo le modalità specificate nella procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05, pag. 14).

L'accettazione dei rifiuti si svolge secondo lo specifico protocollo denominato "*Protocollo accettazione rifiuti*" – aggiornato da ultimo il 27 novembre 2019 – il quale definisce compiutamente la metodologia operativa per il controllo dei rifiuti in ingresso, così come previsto dalle disposizioni legislative in vigore.

2. Predisposizione della vasca di abbancamento

Coerentemente con quanto previsto dalla procedura "*Gestione attività operative*" (PI_05, pag. 12) la preparazione dove avvengono gli abbancamenti, "è *eseguita seguendo le indicazioni riportate sul piano di abbancamento e comunicate dal Direttore Tecnico*". Per le attività di creazione delle vasche di abbancamento, "*sono utilizzati dei mezzi per il movimento terra (escavatore, motopala, compattatore, dumper, ecc.) dotati dei presidi necessari per garantire la sicurezza degli utilizzatori, in funzione delle vigenti normative di sicurezza*". Gli operatori addetti alle lavorazioni "*dovranno seguire le indicazioni del Direttore Tecnico o del Responsabile del Gruppo di Lavoro, sulle priorità operative*".

3. Predisposizione di argini per il contenimento dei rifiuti

La procedura "*Gestione attività operative*" (PI_05, pag. 13) prevede che "*nel caso in cui fosse necessario creare degli argini, per la vasca di raccolta, questi dovranno essere predisposti con una pendenza tale da non permettere lo scivolamento degli stessi verso il basso*". La stessa inoltre prevede che "*le lavorazioni sugli argini dovranno essere fatte sempre in condizioni di sicurezza, lo scarico di materiali inerti e la lavorazione dovranno avvenire in postazioni che non rappresentino pericolo per i mezzi e il personale (non dovranno essere svolte attività sulle sporgenze dell'argine che rappresentino pericoli per gli operatori e i mezzi)*".

4. Gestione delle attività di scarico

Le attività di scarico avvengono secondo quanto previsto dalla procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05, pag. 19). È previsto, in particolar modo, che "*durante lo scarico non possono essere presenti più di tre mezzi contemporaneamente, i quali devono essere posti a una distanza congrua per consentire l'agevole esecuzione delle manovre senza che vi siano collisioni tra gli stessi, almeno 10 metri l'uno dall'altro*".

5. Esecuzione delle attività di compattazione e abbancamento

La procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05) prevede che "*lo spargimento e la successiva compattazione dei RSU deve avvenire in condizioni di sicurezza, quindi i mezzi in manovra devono stare, l'uno dall'altro, a distanza di sicurezza, circa 10 metri*"; che "*lo spargimento e la successiva compattazione dei RSU avvengano sempre in*

condizioni di sicurezza [e che] *quindi i mezzi in manovra devono stare, l'uno dall'altro, a distanza di sicurezza, circa 10 metri*".

Le medesime condizioni di sicurezza devono essere rispettate anche nell'attività di copertura del corpo discarica. Anche in questo caso, infatti, è previsto che "*gli operatori dovranno avere cura di procedere alle lavorazioni mantenendosi ad una distanza di almeno 10 metri l'uno dall'altro per evitare collisioni, inoltre dovranno avere cura a non procedere a lavorazioni in zone pericolose (argini, su rifiuti non compattati, su terreni instabili, in condizioni di permanenza sul sito di diversi mezzi)*".

6. Gestione impianto Biogas.

L'attività di produzione di energia da biogas e la gestione dell'impianto sono regolati dalla dalla procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05, pag. 23 ss.). In particolare è previsto che i rifiuti speciali formatisi durante le attività quotidiane eseguite nell'impianto di Biogas sono puntualmente "registrati sul registro di carico e scarico", il quale contiene "*tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni*".

È inoltre previsto che l'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro è "*riferita ad ogni singolo formulario (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. 2 lett. i)*"; che "*ai registri di carico e scarico devono essere sempre allegati i formulari di identificazione relativi alle operazioni di trasporto dei rifiuti annotati*" e che "*l'addetto all'Impianto, periodicamente aggiorna il suddetto registro per ciascun C.E.R. e ne trasmette: periodicamente, quando viene popolato con dati relativi a quantità in carico o scarico, alle funzioni aziendali competenti per la relativa registrazione al SISTRI mensilmente inviando copia delle pagine compilate del registro alle funzioni competenti Iper le opportune operazioni di rendicontazione*".

7. Attività di monitoraggio ambientale

La Società – coerentemente con gli obblighi previsti dalla legislazione vigente – ha individuato gli aspetti che, nella gestione delle normali attività lavorative, possono interagire con l'ambiente circostante, in alcuni casi influenzarlo e/o impattare con esso.

Nella procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05, pag. 26) sono stati individuati i seguenti parametri oggetto di sorveglianza:

- acque sotterranee;
- acque di drenaggio superficiale;
- percolato;
- gas di discarica;
- qualità dell'aria;
- parametri meteoclimatici;
- stato del corpo della discarica;
- acque di lavaggio cassonetti/mezzi.

Tutti i dettagli relativi a tali parametri, alla tipologia di analisi e alle tempistiche di analisi sono riportati sui Piani di Sorveglianza e Controllo. Il controllo di sulle acque di lavaggio cassonetti/mezzi è disciplinato dal paragrafo 6.4.1. della procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05, pag. 27).

Tutti i compiti del Responsabile dell'attuazione del piano di Sorveglianza e Controllo sono indicati puntualmente nell'allegato 2 del contratto stipulato tra Oikos s.p.a. e Omnia Engineering s.r.l. oltreché nei singoli piani di sorveglianza e controllo relativi agli impianti gestiti da Oikos.

Il Responsabile dell'attuazione del piano di Sorveglianza e Controllo – mensilmente al termine dei monitoraggi – "*elabora una relazione contenente i risultati dei rilievi e le eventuali azioni correttive/preventive da apportare nel caso alcuni dati dovessero risultare negativi*". Semestralmente è inoltre elaborata a cura del medesimo Responsabile dell'attuazione del piano di sorveglianza e controllo "*una relazione sui monitoraggi effettuati e sui loro risultati che l'organizzazione invia agli organi preposti al controllo*". A fine anno è previsto che le relazioni mensili siano "*raccolte in un documento denominato "Annuario Dati Ambientali*".

È previsto altresì che "*tutti i monitoraggi sono collazionati e inseriti in una relazione periodica, su base mensile, dove vengono raccolti i dati del periodo, l'insieme di tutti i dati annuali, formeranno l'annuario dei monitoraggi. Questo documento sarà conservato insieme alle raccolte mensili dei dati estrapolati dalla gestione ambientale. Responsabile*

della conservazione è il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale. Il tempo di conservazione di tale documentazione è perpetuo".

2. I reati contro l'autorità giudiziaria di cui all'art. 25-*decies*, d. lgs. n. 231/2001

A. Le fattispecie di reato ex art. 25-*decies*, d.lgs. n. 231/2001

L'art. 25-*decies*, d.lgs. n. 231/2001 rubricato "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*", prevede che:
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

La disposizione del Codice Penale richiamata dal decreto è la seguente:

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La predetta fattispecie di reato tutela l'interesse al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria e mira a prevenire comportamenti in grado di influire negativamente nell'accertamento della verità nel processo penale.
Si tratta di una norma sussidiaria, che trova applicazione solo qualora il fatto concretamente realizzato non costituisca più grave reato. La condotta si realizza nei confronti della persona che, chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, possa avvalersi della facoltà di non rispondere e consiste nell'indurla a non rendere le predette dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra

utilità. Si tratta di un reato di evento e, pertanto, il momento consumativo corrisponde all'evento processuale che conferisce disvalore tipico alla condotta induttiva.

In particolare, la fattispecie non si esaurisce nella mera induzione del soggetto chiamato (e quindi non si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violenza, la minaccia o l'offerta o promessa di denaro o altra utilità), richiedendosi anche che costui venga chiamato dall'autorità giudiziaria e, ottemperando alla condotta illecita, provochi la contaminazione processuale indotta con violenza, minaccia o con la promessa o offerta di denaro o altra utilità.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico (violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altra utilità allo specifico fine di indurre il soggetto alla reticenza o al mendacio).

Anche in questo caso, affinché si configuri l'ipotesi di responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001 è necessario che il reato sia posto in essere dai soggetti di cui all'art. 5 del Decreto, nell'interesse o a vantaggio della società.

La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-*decies*, d.lgs. n. 231/2001 è determinata solo nel massimo edittale, fino a 500 quote.

Reato transnazionale

Con riferimento al reato cui all'articolo 377 bis c.p., è opportuno sottolineare che, ancor prima della introduzione dell'art. 25-*decies*, d.lgs. n. 231/2001, tale fattispecie era già richiamata dall'art. 10, l. n. 146/2006, con cui è stata ratificata la Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale (Palermo, 15 novembre 2000 - ris. 55/25 dall'Assemblea generale) finalizzata a promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.

Le ipotesi criminose di riferimento sono, infatti, l'associazione transnazionale per delinquere, anche di tipo mafioso, l'associazione transnazionale finalizzata al traffico di esseri umani, l'associazione transnazionale finalizzata alla produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, l'associazione transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e, nella forma del reato transnazionale, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il favoreggiamento.

Il testo vigente dell'art. 10, l. n. 146/2006 è il seguente:

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'art. 3, l. n. 146/2006 – che definisce la fattispecie del reato transnazionale – specifica inoltre che:

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Da ciò discende che, per reato transnazionale deve intendersi il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro Stato sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato.

È bene notare, inoltre, che la disposizione in esame, ha ricollegato il sorgere della responsabilità amministrativa degli enti alla commissione, sempre sotto forma di reato transnazionale, del reato di cui all'art. 378 c.p. di cui di seguito si riporta il testo.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Pertanto, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, rileva indurre con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa possa avvalersi della facoltà di non rispondere (art. 377 bis c.p.), anche qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e il programma criminoso sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato, mentre con riferimento all'ipotesi di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, rileva aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'a.g. o a sottrarsi alle ricerche di questa, a seguito della commissione di un delitto per il quale è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione, soltanto qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e il programma criminoso sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato.

B. Le macroattività sensibili ex art. 25-*decies*, d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (articoli 377 e 378 c.p. – rilevante quest'ultimo nella forma del reato transnazionale in quanto richiamato dagli artt. 3 e 10, l. 16 marzo 2006, n. 146) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, Oikos S.p.A. valuta come sensibili le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale, anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

1) procedimenti giudiziari pendenti;
2) dichiarazioni nell'ambito di un procedimento giudiziario;

Costituiscono inoltre attività strumentali o altrimenti collegate:
1) gestione del contenzioso.

Le macroattività sensibili sopra identificate saranno oggetto di costante aggiornamento e progressiva integrazione in fase di implementazione e attuazione del Modello, anche su impulso dell'OdV.

C. I reati contro l'Autorità Giudiziaria – Protocolli comportamentali

Al fine di presidiare il rischio-reato sopra identificato, i destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare alcuni protocolli comportamentali che consistono in obblighi (cd. area del fare) e/o divieti specifici (cd. "area del non fare") espressione e specificazione delle regole e dei principi enucleati nelle carte generali sopra richiamate.
In forza di apposite pattuizioni contrattuali, tali regole e tali principi devono essere applicati anche ai soggetti esterni (consulenti, professionisti, etc.) coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.
Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

C.1 Area del Fare

Oikos S.p.A. è consapevole della funzione costituzionale che assume l'attività di amministrazione della giustizia. Pertanto, tutti i rapporti con i soggetti, pubblici o privati, che a vario titolo partecipino o siano coinvolti in procedimenti giudiziari che riguardino o interessino anche indirettamente la società (magistrati, Polizia Giudiziaria, ufficiali giudiziari, altri pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o esercenti servizi di pubblica necessità, persone offese, indagati, imputati, attori e convenuti, consulenti,

periti, investigatori privati, persone informate dei fatti testimoni) devono essere condotti nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, nonché con la massima trasparenza, chiarezza, correttezza e disciplinati da apposita procedura formalizzata.

Per tale motivo, la Società, quando non vi sia obbligo di compimento di atti da parte di soggetti diversi, riserva in via esclusiva tali rapporti al Direttore Generale e/o ai professionisti all'uopo incaricati che conserveranno la documentazione e terranno traccia dei rapporti medesimi, comunicando sempre in via formale e per iscritto.

La Società, ogniqualvolta lo ritenga necessario, ovvero per le attività di assistenza e rappresentanza in giudizio conferisce formale incarico a professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati, unicamente ai quali è demandato il contatto con i soggetti di cui sopra, ivi compresa l'eventuale attività investigativa ai sensi degli articoli 391 bis e segg. c.p.p., nel rispetto delle norme di legge e del codice deontologico professionale.

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale devono astenersi dall'avere qualsiasi contatto con i soggetti sopraindicati, salvo il caso di adempimento di obblighi di legge, ovvero di ragioni di parentela o convivenza. È obbligo dei responsabili delle funzioni fornire ai propri collaboratori direttive in merito a quanto sopra, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

I Destinatari che dovessero essere coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui è coinvolta Oikos S.p.A. o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto, ovvero per ragioni connesse all'attività della Società medesima, devono senza indugio dare comunicazione al proprio superiore gerarchico, salvo il caso in cui gli stessi rivestano, anche di fatto, la qualità di controparte delle Società.

C.2 Area del Non Fare

È fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.

In particolare, a tutti i Destinatari del presente Modello è fatto divieto di: a) indurre, con violenza o minaccia, anche per interposta persona, chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci; b)

indurre, anche per interposta persona, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci; c) adottare, anche per interposta persona, qualsiasi comportamento (anche omissivo in presenza di un obbligo giuridico di agire) potenzialmente idoneo a deviare, intralciare o eludere le investigazioni dell'Autorità, in relazione alla commissione di un reato, o aiutare il responsabile, o anche solo il soggetto a cui carico vi sia il sospetto che abbia commesso il reato medesimo, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità; d) nel corso dei procedimenti civili, penali o amministrativi, anche in fase stragiudiziale, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

Coerentemente con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del MOG ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La procura, è noto, è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Per "delega", invece, deve intendersi ogni atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da loro svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro che agiscono per conto di Oikos S.p.A. e, soprattutto, che impegnano legalmente la società, intrattenendo rapporti con la p.a. o altri soggetti pubblici siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe devono essere predisposte dal Direttore amministrativo, ove necessario con l'adeguato supporto da parte dei consulenti legali della società; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il sistema dei controlli interni, con il Codice

Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società, in ogni caso, è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società) per mezzo di cui sono (i) delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri; (ii) descritte le linee di riporto.

D. Flussi informativi in favore dell'OdV

In armonia con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, devono essere assicurati al predetto Organismo flussi informativi in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del MOG.

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione derivanti dalla normativa vigente, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento (ad esempio, la notifica di una citazione in qualità di testimone) cui sono legati i rischi-reato e i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@oikosspa.com con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".

E. *Policies* e procedure operative a presidio dei rischi-reato

Come evidenziato in premessa, la Società definisce, implementa e diffonde specifiche *policies aziendali*, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il driver per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi

controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto. In particolare, tali procedure – in armonia con i principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del MOG, nonché con i protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale – hanno sempre le seguenti caratteristiche: chiara identificazione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità; individuazione di un responsabile per ogni attività sensibile (o per ogni) fase della stessa; chiarezza e precisione delle varie linee di riporto; segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla); tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo.

Nello specifico, le procedure operative adottate da Oikos S.p.A. a prevenzione della commissione dei reati contro l'Autorità Giudiziaria sono le seguenti.

In primo luogo, il Codice Etico di Oikos S.p.A. prevede che è assolutamente vietato «*promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a pubblici funzionari a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni»;* che è parimenti proibito «*eludere il superiore divieto ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che – sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenza, pubblicità, etc., abbiano invece le medesime finalità sopra vietate»;* ed è altresì vietato «*offrire direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della p.a., istituzioni pubbliche o altre organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi»* e che allo stesso modo tutti i Destinatari del Modello non possono «*ricevere omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore*».

L'incarico per la gestione del contenzioso e la rappresentanza in giudizio di Oikos s.p.a. è conferito direttamente da parte del Consigliere Delegato, su proposta del – o comunque d'intesa con il – direttore amministrativo.

3. Il reato di contrabbando di cui all'art. 25-*sex-decies*, d. lgs. n. 231/2001

A. Le fattispecie di reato ex art. 25- *sex-decies,* d.lgs. n. 231/2001

L'art. 25-*sex-decies,* d.lgs. n. 231/2001 rubricato "*Contrabbando*", prevede che:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

Il D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi" (G.U. Serie Generale n.232 del 3.10.2024):

- modifica al testo dell'art. 25-sexdecies del D.Lgs. n, 231/2001 (Contrabbando) e aggiunta di sanzioni interdittive previste dall'art. 9;
- abrogazione del TULD (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973 e introduzione di un nuovo corpus normativo ai sensi D.L.gs n. 141 del 26 settembre 2024: artt. 27, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 94 facenti parte dell'art. 25-sexdecies del D. Lgs. n. 231/2001;
- sostituzione dell'art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 all'interno dei Reati transnazionali (L. n. 146/2006) con l'art. 86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024.

Il D.Lgs. n. 81/2025 ha modificato l'art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando) contenuto nel D.Lgs. n. 141/2024, collegato all'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001, che disciplina i reati di contrabbando.

B. Le macroattività sensibili ex art. 25- *sex-decies,* d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel precedente paragrafo – e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente – Oikos S.p.A. valuta come "sensibili" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei destinatari del Modello:

6) Approvvigionamento di beni o servizi;

Le macroattività sensibili sopra identificate saranno oggetto di costante aggiornamento e progressiva integrazione in fase di implementazione e attuazione del Modello, anche su impulso dell'OdV.

C.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché a tutti i protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Tutti i consulenti, i *partner*, gli altri collaboratori esterni, i fornitori in genere e chiunque abbia rapporti con Oikos S.p.A. sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto, inoltre, con chi non approvi e faccia propri i principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico.

La Società definisce mediante apposite procedure formalizzate l'approvvigionamento di beni o servizi.

C.2 Area del Non Fare

È fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra, di promettere ovvero offrire a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, esercenti di servizi di pubblica necessità o a dipendenti in genere della p.a. o di altri soggetti pubblici, denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di

compensazione di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Società o ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio..

C.3 Sistema deleghe e procure

Coerentemente con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del MOGC ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La procura, è noto, è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Per "delega", invece, deve intendersi ogni atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

Le procure e le deleghe devono essere predisposte dal Direttore amministrativo, ove necessario con l'adeguato supporto da parte dei consulenti legali della società; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il sistema dei controlli interni, con il Codice etico e con il MOGC; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società, in ogni caso, è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società) per mezzo di cui sono (i) delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri; (ii) descritte le linee di riporto.

D. Flussi informativi in favore dell'OdV

In armonia con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, devono essere assicurati al predetto Organismo flussi informativi in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del MOGC.

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione derivanti dalla normativa vigente, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento (ad es. partecipazione ad una gara pubblica) cui sono legati i rischi-reato e i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo *odv@oikosspa.com* con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".

E. *Policies* e procedure operative a presidio dei rischi-reato

Come evidenziato in premessa, la Società definisce, implementa e diffonde specifiche *policies aziendali*, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il driver per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto. In particolare, tali procedure – in armonia con i principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del MOGC, nonché con i protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale – hanno sempre le seguenti caratteristiche: chiara identificazione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità; individuazione di un responsabile per ogni attività sensibile (o per ogni) fase della stessa; chiarezza e precisione delle varie linee di riporto; segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla); tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo.

Nello specifico, le procedure operative adottate da Oikos S.p.A. a prevenzione della commissione dei reati contro l'Autorità Giudiziaria sono le seguenti.

In primo luogo, il Codice Etico di Oikos S.p.A. prevede che è assolutamente vietato «*promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a pubblici funzionari a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni»;* che è parimenti proibito «*eludere il superiore divieto ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che – sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenza, pubblicità, etc., abbiano invece le medesime finalità sopra vietate»;* ed è altresì vietato «*offrire direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della p.a., istituzioni pubbliche o altre organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi»* e che allo stesso modo tutti i Destinatari del Modello non possono «*ricevere omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore*».

L'incarico per la gestione del contenzioso e la rappresentanza in giudizio di Oikos S.p.A. è conferito direttamente da parte del Consigliere Delegato, su proposta del – o comunque d'intesa con il – direttore amministrativo.

SEZIONE II

I reati societari e reati di *market abuse* (art. 25-*ter* e 25-*sexies*, d.lgs. n. 231/2001)

Premessa

La responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001 è stata estesa ad alcuni reati societari dal d.lgs. n. 61/2002 e ai reati di cd. *market abuse* dalla l. n. 62/2005, che hanno introdotto rispettivamente gli artt. 25-*ter* e 25-*sexies*, d.lgs. n. 231/2001.

La prima disposizione, in particolare, estende la responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 ai reati di: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), anche di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); impedito controllo (art. 2625); indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); l'istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); aggiotaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

La seconda disposizione, invece, prevede la responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001 per i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I bis, Capo II, del TU approvato con d.lgs. n. 58/1998 e segnatamente per: l'abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d. lgs. n. 58/1998); la manipolazione del mercato (art. 185, d. lgs. n. 58/1998).

Recentemente, con la Legge n. 132/2025, il legislatore chiarisce che alcuni reati già previsti dal Modello possono oggi essere commessi tramite strumenti di IA, ampliando i rischi a carico dell'Ente, in particolare l'art. 2637 c.c. collegato all'Art. 25-*ter* D.Lgs. n. 231/2001 (Reati societari) e l'art. 185 TUF collegato all'art. 25-*sexies* D.Lgs. n. 231/2001 (Abusi di mercato).

In considerazione di tali premesse, la presente sezione di Parte Speciale è finalizzata anche a indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari del MOGC al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui alle superiori disposizioni.

Nello specifico, quindi, essa ha lo scopo di illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati societari e dei reati di *market abuse* di cui agli articoli 25-*ter* e 25-*sexies*, d.lgs. n. 231/2001, nonché, per la ragione sopra illustrata e di identificare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali sono stati valutati inerenti e rilevanti i rischi-reato. A tal proposito, deve evidenziarsi che con riferimento ai reati di *market abuse* si sono considerate attività a rischio reato quelle in cui sono trattate le informazioni che, sulla base del TUF e del regolamento emittenti della CONSOB, sono ritenute "privilegiate", e quindi: (i) le comunicazioni societarie e rapporti con istituti finanziari; (ii) la gestione delle relazioni esterne (rapporti con i media, Relazioni Pubbliche ed Eventi, Pubblicità Istituzionale ed Immagine, etc.); le attività connesse alla redazione e approvazione del bilancio aziendale, con le relative situazioni contabili infrannuali.

Al fine della prevenzione dei rischi-reato in esame, inoltre, sono stati richiamati e specificati i principi generali di comportamento del MOGC e del Codice Etico e sono stati definiti e illustrati i protocolli comportamentali, le *policies* e le procedure aziendali finalizzati alla prevenzione dei rischi reato.

Protocollo generale

Per quanto riguarda la gestione degli adempimenti connessi alle attività a rischio con riferimento alle fattispecie individuate dagli art. 25-*ter* e 25-*sexies*, d.lgs. n. 231/2001, i destinatari del Modello devono:

a) adempiere alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in vigore;

b) agire coerentemente con i poteri di rappresentanza e firma sociale e rispettare le proprie deleghe e procure;

c) eseguire le istruzioni ricevute dai superiori gerarchici e funzionali nel rispetto di regolamenti e procedure aziendali;

d) osservare le prescrizioni previste dalle diverse procedure operative e gestionali;

e) attenersi a quanto disposto dal Codice etico;

f) segnalare all'OdV eventuali attività eseguite in violazione del MOGC;

g) certificare che dati e informazioni societarie trasmesse su carta e/o attraverso i sistemi informatici siano sempre corretti e veritieri.

Aree ed attività a rischio

Da una valutazione dei reati sopra riportati, le aree ed attività a rischio sono le seguenti:

I. Conduzione dei consigli di amministrazione;
II. Gestione amministrativa, contabilità e bilancio;
III. Sistema qualità;
IV. Sistemi informatici;
V. Gestione e amministrazione del personale;
VI. Acquisti.

1. I reati societari di cui all'art. 25-*ter*, d. lgs. n. 231/2001

A. Le fattispecie di reato ex art. 25-*ter*, d.lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-*ter*, d. lgs. n. 231/2001, rubricato "*Reati societari*", nel testo attualmente vigente prevede che:

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote);

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo".

I reati societari così richiamati possono essere raggruppati nelle seguenti tre tipologie: le falsità, i reati a tutela del capitale sociale e del patrimonio e gli altri illeciti.

Alla prima categoria appartengono le tre fattispecie relative alle false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.). Ugualmente ascrivibili a tali categorie erano i reati di falso in prospetto (art. 2623 c.c.) e di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.), oggi abrogati e quindi esclusi dall'ambito di operatività della disciplina ex d.lgs. n. 231/2001[2].

Alla seconda categoria appartengono i reati di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); di illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.); di operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.); di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.); di formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

All'ultima categoria appartengono le ipotesi di impedito controllo (art. 2625 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); aggiotaggio (art. 2637 c.c.); e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

[2] Entrambe le fattispecie – tuttavia sono state reintrodotte, con alcune modificazioni, rispettivamente, dall'art. 173-bis, d.lgs. n. 58/1998 e dall'art. 27, d.lgs. n. 39/2010. Per tali ragioni – in via prudenziale e nell'ottica di una loro possibile espressa reintroduzione nel catalogo dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 - il rischio di realizzazione di tali fattispecie di reato è valutato e gestito comunque da Oikos s.p.a.

A.1. Le Falsità

Le falsità sono state riformate dalla l. n. 69/2015. La novità principale introdotta dalla novella legislativa è la (ri)estensione del falso in bilancio a tutte le imprese.

La riforma introdotta dalla l. n. 69/2015, ha, infatti, eliminato la precedente bipartizione tra contravvenzione di pericolo (art. 2621 c.c., nella versione previgente) prevista per le società non quotate e delitto di danno (art. 2622 c.c.) per quelle quotate, sostituendola con la previsione di una fattispecie "generale" delittuosa (di pericolo) per le società non quotate (art. 2621), e con la introduzione di una ipotesi "speciale" (sempre delittuosa), concernente le false comunicazioni sociali delle società quotate, punita più severamente (art. 2622 c.c.). Sono stati poi previsti un'ipotesi "minore" ed un caso di irrilevanza penale (artt. 2621 bis e 2621 ter c.c.).

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato previsto dall'art. 2621 c.c. riguarda le sole società non quotate (come si desume dalla clausola di riserva rispetto all'art. 2622 c.c.) e si perfeziona allorquando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori consapevolmente espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali

rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, ancorché tali fatti materiali riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i terzi sulla predetta situazione, e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La riforma operata con l. n. 69/2015 – v. *supra* – ha trasformato la fattispecie da contravvenzionale a delittuosa, e ha chiarito la differenza tra lecito e illecito.

In particolare: (a) sono state eliminate le soglie di non punibilità; (b) è stato eliminato il riferimento alle "valutazioni"; (c) sono stati introdotti nuovi elementi: la necessaria rilevanza dei fatti materiali non rispondenti al vero; l'esposizione di tali fatti falsi, che deve essere "consapevole"; la necessità della condotta ad essere "concretamente" idonea ad indurre altri in errore.

L'eliminazione dalla disposizione dell'inciso "*ancorché oggetto di valutazioni*" ha sollevato dubbi in ordine alla persistente punibilità de c.d. falso valutativo.

Dopo sentenze di segno opposto, la questione è stata chiarita dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto la sussistenza del reato di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni (Cass. Pen, SU, n. 22474/2016).

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'art. 2621-*bis* c.c. introduce, inoltre, una circostanza attenuante ad effetto speciale per le ipotesi in cui i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, alla luce della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
La stessa pena prevista per l'ipotesi attenuata si applica anche quando i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano le soglie per la assoggettabilità a fallimento indicate dall'art. 1, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, la procedibilità del reato è subordinata alla proposizione della querela da parte della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis

L'art. 2621-*ter* del codice civile, infine, ai fini della valutazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista in via generale dall'art. 131-*bis* c.p., prescrive che il giudice debba valutare, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-*bis* c.c.
A tal proposito, vale la pena specificare che l'art. 131-*bis* c.p., introdotto dall'art. 1, d.lgs. n. 58/ 2015, e rubricato "*esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*" prevede che "*nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa é di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale"*; precisa che "*l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono*

derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona"; che "*il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate*"; che "a*i fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69"*; e, infine, che "l*a disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante*".

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato previsto dall'art. 2622 c.c., riguardante le sole società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea ed equiparate, si perfeziona allorquando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori consapevolmente espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, ancorché tali fatti materiali riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i terzi sulla predetta situazione, e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
La struttura dell'illecito è pressoché identica a quella dell'art. 2621 c.c.
Come chiarito da una recente relazione del Centro Studi della Camera dei Deputati[3], le principali novità apportate dalla riforma del 2015 consistono, nell'anticipazione di tutela con riferimento al falso in bilancio (che diventa reato di pericolo piuttosto che di danno; nella procedibilità d'ufficio (piuttosto che a querela). Come nel falso in bilancio delle società non quotate, non v'è più riferimento alle soglie di non punibilità; è poi modificato il riferimento al dolo ed è eliminato quello all'omissione di "informazioni", sostituito da quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" (la cui comunicazione è imposta dalla

[3] Il testo completo della relazione è consultabile sul sito internet della Camera dei Deputati all'indirizzo https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_la_legge_69_del_2015.html.

legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene).

Deve osservarsi che, ai sensi del secondo comma della disposizione, alle società che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea sono equiparate: (i) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; (ii) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; (iii) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; (iv) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Con riferimento all'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 2622 c.c. non sono previste circostanze attenuanti speciali, né è applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-*bis* c.p., ostandovi la pena edittale superiore nel massimo a cinque anni.

Si noti, infine, che ai sensi della summenzionata disposizione: (i) per bilanci devono intendersi il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario; (ii) per relazioni devono intendersi intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; (iii) per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato (ivi compresi libro giornale e atti contabili); (iv) la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2623 c.c. Falso in prospetto

[Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di

ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.]

L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, comma 2, l. n. 262/2005. Il suo contenuto, parzialmente modificato è stato riproposto all'art. 173-bis, d.lgs. n. 58/1998, (cd. TUF) – sua sede originaria.
La diversa collocazione sistematica non è priva di conseguenze: secondo parte della dottrina, l'estromissione dal sistema penale societario comporta l'impossibilità di applicare al reato in questione sia la circostanza attenuante prevista dall'art. 2640 cod. civ. (per i fatti che cagionano un'offesa di particolare tenuità), sia la confisca di cui all'art. 2641 cod. civ. (avente ad oggetto il prodotto, il profitto del reato e i beni utilizzati per commetterlo).[4]
Il dibattito sulla natura del rinvio (fisso o mobile) da parte dell'art. 25 *ter*, lett. *d)*, del d. lgs. 231/2001 ha portato altresì alcuni commentatori ad ipotizzare che, per effetto della nuova collocazione, il reato non rientri più tra quelli presupposti per il giudizio di responsabilità amministrativa degli enti. Per altri, tenuto conto che il reato di falso in prospetto non è stato oggetto di *abolitio criminis*, bensì di una semplice modifica (peraltro, in senso peggiorativo) del trattamento sanzionatorio, il mutamento di sede della fattispecie non consente di ritenere che l'illecito di falso in prospetto non configura più un reato presupposto della responsabilità dell'ente.
Prudenzialmente, si passa alla disamina della fattispecie.

La nuova formulazione prevede che «*chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari*

[4] In questo senso, GIUNTA F., *Il nuovo falso in prospetto*, in *IlSole34Ore – Sistema Società*, 2007, n. 22, pag. 38.

ai fini della sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito con la reclusione da uno a cinque anni» e che «*tale condotta criminosa consiste nell'esporre, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari, ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni o nell'occultare dati o notizie idonee ad indurre in errore i destinatari del prospetto medesimo, con l'intenzione di ingannarli e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto*».

Quanto alla natura del reato, prima della riforma, essa era contravvenzionale, in assenza dell'evento del danno patrimoniale, e delittuosa nell'ipotesi di presenza del danno suddetto; nella sua attuale formulazione, invece, l'ipotesi è delittuosa a prescindere dal verificarsi dell'evento del danno patrimoniale (c.d. reato a pericolo concreto).
Controversa è altresì l'individuazione dei soggetti che possono commettere il reato.
Secondo una parte della dottrina[5], il reato di falso in prospetto può essere commesso solo dal "soggetto che si propone di procedere a una sollecitazione di investimento, ovvero ad una offerta pubblica di acquisto o di scambio, ovvero ancora dall'emittente o dai direttori generali". Secondo altro orientamento – che valorizza la formulazione ampia della disposizione ("Chiunque") non potrebbe invece parlarsi di reato proprio.
Si rammenta che, ai fini del presente modello, rileva in ogni caso che il soggetto agente rientri tra le categorie descritte dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 e che i soggetti attivi vanno sempre individuati, non soltanto in base alla formale investitura, ma anche in base all'esercizio di fatto, continuativo e rilevante delle attività tipiche del ruolo o della funzione.
La condotta tipica non ha subito variazioni per effetto della novella del 2005.

[5] F.C. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, Torino, 2006, pag. 226.

L'art. 173 *bis* del TUF incrimina l'esposizione di false informazioni e/o l'occultamento di dati o notizie *"nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio."*

Preliminarmente va rilevato che, trattandosi di una *norma a più fattispecie*, ciascuna delle condotte descritte può integrare da sola la fattispecie incriminatrice, fermo restando che la realizzazione di entrambe le condotte in unità di contesto non moltiplica i titoli di responsabilità.

Quanto agli elementi costitutivi della fattispecie, il riferimento ai "prospetti" impone il rispetto delle regole imposte dall'art. 94 dello stesso T.U.F. che prevede delle disposizioni di carattere generale. In particolare, al comma 2 è previsto che il prospetto deve contenere "a norma dell'art. 94, comma 2, Tuf, il prospetto deve contenere *"in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti."*

La norma non indica in modo dettagliato i contenuti necessari e obbligatori del documento, nondimeno, offre un importante criterio finalistico per individuare le comunicazioni doverose: tali saranno le informazioni che consentano al potenziale investitore di formarsi un convincimento adeguato sull'emittente e sui prodotti offerti.

In ordine alla idoneità a trarre in inganno, una prima linea interpretativa suggerisce di calibrare il requisito dell'idoneità in relazione alle caratteristiche dei singoli destinatari del prospetto falso, considerati in concreto.

Sennonché, questa impostazione è difficilmente praticabile, poiché sia i prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento, sia i documenti da pubblicare in occasione delle

offerte pubbliche di acquisto o di scambio, si dirigono contestualmente a una molteplicità di soggetti destinatari, tra loro diversi anche sotto il profilo delle conoscenze finanziarie. Preferibile appare pertanto l'adozione di una figura astratta di destinatario, sulla quale modellare il requisito dell'idoneità

Quanto, infine, all'elemento soggettivo, l'agente, infatti, deve essere mosso dall'intento di ingannare i destinatari del prospetto, talché viene a precludersi l'ascrivibilità del reato a titolo di dolo eventuale. Inoltre, la condotta tipica deve essere realizzata allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Per la sussistenza del dolo l'agente deve essere consapevole dell'idoneità ingannatoria della condotta, non anche di esporre a rischio gli interessi patrimoniali dei soggetti ingannati.

Pertanto, il reato sussisterà ugualmente nel caso dell'agente che, procedendo a una sollecitazione all'investimento, pur nella consapevolezza delle false informazioni fornite, speri che, per una congiuntura favorevole del mercato azionario, gli investitori non subiscano perdite

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione

[I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.]

Art. 27 d.lgs. 7 aprile 2010, n. 39 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della

falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

L'articolo 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, d.lgs. n. 39/2010. Il medesimo decreto legislativo – che ha modificato la disciplina della revisione contabile, ora denominata revisione legale dei conti – ha disciplinato, all'art. 27, l'ipotesi di "*falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*". Secondo tale disposizione «i *responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto*

fino a un anno». È inoltre stabilito che «s*e la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni*»; che «s*e il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni*»; che «s*e il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà»* e che «l*a pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto*».

Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la fattispecie non risulta più annoverabile tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Con sentenza del 23 giugno 2001, n. 34476, la Suprema Corte ha accolto la tesi rigorista del Tribunale di Milano (G.u.p. D'Arcangelo sent. 3 novembre 2010), ribadendone fondamentalmente le motivazioni: il principio di legalità – valevole anche in relazione alla responsabilità (definita) "para-penale" delle persone giuridiche – impedisce di interpretare il riferimento espresso, contenuto nell'art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001, all'abrogato art. 2624 c.c. come rinvio 'mobile' ad altra disposizione normativa, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa al rapporto di continuità tra le fattispecie incriminatrici in successione diacronica.

Secondo la pronuncia in esame, peraltro, tale esclusione non è il frutto non voluto di una svista o di una negligenza legislativa, ma è viceversa inquadrabile come il risultato di una precisa opzione del legislatore del 2010, nel quadro un riordino complessivo della materia della revisione contabile. In questa prospettiva, il nuovo assetto punitivo costituisce l'attuazione di un disegno politico-criminale del legislatore parlamentare che, pur escludendo la responsabilità degli enti, non si pone in contrasto con i vincoli comunitari di tutela funzionale (derivanti dalla Direttiva 2006/43/CE), né si presta alle censure di irragionevolezza prospettate dall'ordinanza di remissione.

A.2. La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

Il capitale sociale consiste in un valore contabile pari alla quantificazione in denaro dei conferimenti promessi o eseguiti dai soci al momento della costituzione della società.

La quota di capitale sottoscritto o versato, il cui valore nominale deve tendenzialmente rimanere immutato nel tempo, è indicata nell'atto costitutivo e può subire variazioni, ovvero eventuali aumenti o riduzioni solo previa modifica dello stesso (artt. 2328 c.c.).

A tale valore nominale del capitale si affianca poi quello reale, che indica la parte del patrimonio sociale corrispondente all'insieme dei conferimenti promessi o eseguiti, sui cui grava un vincolo di destinazione che ne vieta la distribuzione tra i soci finché rimanga in vita la società.

La cifra che indica il capitale nominale è iscritta al passivo del bilancio ed ha funzione vincolistica e di garanzia verso la società ed i soci.

Tale funzione, ovvero l'interesse alla conservazione del suo valore durante la vita della società, viene in rilievo, in termini di tutela sia civilistica che penalistica, attraverso i principi di effettività e di integrità.

Il primo opera con riguardo alla fase di formazione del capitale e consiste nel vincolo per cui la somma dei conferimenti versati o sottoscritti dai soci non debba mai essere inferire alla cifra contabile corrispondente al capitale sociale.

Il principio di integrità, invece, attiene alla successiva fase di esercizio ed impone il divieto di ripartizione di quella parte di beni costitutivi del patrimonio corrispondente al valore di quelli conferiti (capitale reale iscritto all'attivo del bilancio).

Da ciò discende, da un lato, il divieto di incremento del capitale nominale non accompagnato da un incremento del capitale reale; dall'altro l'obbligo di evitare una diminuzione del capitale reale senza previa diminuzione del capitale nominale.

Anche in risposta ad obblighi di fonte sovranazionale, i principi appena enunciati ricevono tutela penalistica nell'ordinamento italiano e, nei limiti dell'art. 25 *ter* del d lgs 231 del 2001 (rubricato *Reati societari*), fondano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ispirando la previsione delle seguenti fattispecie presupposto.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

In continuità con la sostituita previsione di cui all'art. 2623, comma 2, c.c. la fattispecie in esame punisce – con reato proprio degli amministratori e di colori i quali, pur privi di formale qualifica, esercitino di fatto le funzioni ad essa inerenti, ai sensi dell'art. 2639 c.c. – la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di effettuarli.

L'art. 2626, a dispetto della sua collocazione sistematica, è stato definito quale "norma di chiusura del sistema": la fattispecie sarebbe finalizzata ad operare in via residuale ogniqualvolta non sia possibile la configurazione di più specifiche figure criminose lesive dell'integrità del capitale sociale ovvero del patrimonio indisponibile.

Il bene giuridico tutelato è l'integrità del capitale sociale, suscettibile di essere aggredita mediante la restituzione dei conferimenti ai soci ovvero la liberazione dall'obbligo di provvedervi senza l'osservanza delle forme regolarmente previste dall'ordinamento a tal fine. Ciò si desume anche dalla clausola *"fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale"*: le condotte descritte dalla norma incriminatrice sono rilevanti in quanto trascendano i limiti imposti dalla disciplina civilistica di cui all'art. 2445 c.c.[6].

---

[6] ***Art. 2445. Riduzione del capitale sociale.***
La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale.
La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.

Con riferimento alla nozione di conferimenti, rilevano per la punibilità del reato in questione i conferimenti in denaro, crediti, e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale. La liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società (ad esempio, nelle società a responsabilità limitata anche la liberazione dall'obbligo di prestazione d'opera o di servizi in favore della società garantite dalla prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria − art. 2464 c.c. − possono configurare la fattispecie). Per altro verso, per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

Quanto alla punibilità, è controversa la qualificazione della fattispecie come reato di danno – nel qual caso si perfezionerebbe solo con la effettiva erosione del capitale sociale e sarebbe configurabile il tentativo – o di pericolo, con punibilità anticipata alla realizzazione delle condotte descritte, senza necessità della prova del danno al capitale. Sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

In ordine all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico dell'agente: sarà necessaria la consapevolezza di operare al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale (mancanza della delibera assembleare), nonché la rappresentazione e volontà di restituire i conferimenti ai soci o di liberarli dall'obbligo di eseguirli.

Quanto alla responsabilità del socio che consegua un vantaggio dalla condotta illecita del soggetto qualificato, la norma costituisce una fattispecie c.d. *plurisoggettiva necessaria impropria*: il socio potrà essere punito solo a titolo di concorso eventuale previa prova della sua partecipazione alla realizzazione del reato nella forma dell'istigazione o della determinazione.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Le riserve costituiscono degli accantonamenti di quote dell'attivo, diverse ed ulteriori rispetto a quelle imputate a capitale. La legge ne sancisce l'inutilizzabilità e la conseguente iscrizione al passivo del bilancio (art. 2424 c.c.) al fine di preservare ulteriormente il capitale stesso in vista di eventuali perdite future o accadimenti negativi che possono incidere sull'andamento della società.
Deve evidenziarsi in particolare che: (i) la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato; (ii) rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio); (iii) ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti, ma destinati per statuto a riserve.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

La fattispecie punisce gli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge (sono escluse quelle che non lo sono per statuto). Tali operazioni sono infatti sottoposte a limiti espressi da parte della legge.
Per quanto d'interesse della Società, l'art. 2474 c.c. vieta perentoriamente, in riferimento alle società a responsabilità limitata, l'acquisto e l'accettazione in garanzia di quote proprie, nonché qualsiasi operazione comunque finalizzata al loro acquisto o sottoscrizione. La fattispecie in esame assume dunque rilievo ai fini del presente modello solo per la parte riguardante l'astratta ipotesi di acquisto di azioni della controllante.
L'acquisto di azioni di altre società è in linea generale permesso e dà luogo al c.d. fenomeno dei gruppi di società che si verifica allorquando si instauri tra enti un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
In tal senso si può distinguere un controllo di diritto, laddove la società controllante disponga, mediante l'acquisto di azioni, in un'altra società di voti sufficienti per esercitare un'influenza determinante in assemblea; si parla invece di controllo di fatto interno del caso in cui i voti della controllante siano tali da permettere un'influenza dominante nell'assemblea della controllata; di controllo di fatto esterno, in virtù di particolari vincoli contrattuali intercorrenti tra imprese (tale ultima forma di controllo non comporta alcuna effettiva partecipazione al capitale dell'altra società.
L'art. 2359-*bis* c.c. estende alle società controllate la disciplina prevista dall'art. 2357 c.c. sull'acquisto delle azioni proprie.
Tornando alla fattispecie in esame, la condotta incriminata è quella di acquisto o sottoscrizione di partecipazioni sociali.
Nel primo comportamento non rientra solo la compravendita, ma anche tutte le altre figure negoziali, onerose o gratuite, che siano idonee a trasferire la proprietà ovvero l'obbligo di trasferimento del titolo nella sfera patrimoniale dell'acquirente.

La condotta è penalmente rilevante solo nel caso in cui l'operazione posta in essere determini effettivamente un'indebita menomazione della sfera patrimoniale tutelata e sia commessa con dolo (generico), che presuppone dunque la consapevolezza dell'agente anche rispetto all'elemento del danno al capitale.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Il socio alienante agisce da concorrente necessario non punibile, salvo che non abbia istigato o determinato il soggetto munito di qualifica a commettere il reato.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che

viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La norma in esame riguarda le società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, o di soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del TUB, del TUF, o del Codice delle Assicurazioni Private.
La condotta consiste nella violazione dei seguenti obblighi di cui all'art. 2391, comma 1 c.c.: dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, ovvero se si tratta di Presidente o Amministratori con deleghe, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della questione stessa l'organo collegiale, ovvero trattandosi di amministratore unico, dare notizia anche alla prima assemblea utile. In quest'ultimo caso, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.
Nei casi di inosservanza dei predetti obblighi, ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione di cui sopra. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
Va rammentato che l'interpretazione giurisprudenziale del concetto di *danno alla società o a terzi*, supera la nozione di danno patrimoniale. Tra le pronunce sul punto, così si esprime Cassazione Penale, Sez. V, 7 luglio 2014 (ud. 11 febbraio 2014), n. 29605: *"il richiamo alla nozione di danno o di nocumento deve intendersi dimostrativo di una*

dimensione non strettamente patrimoniale del pregiudizio rilevante ai fini della configurabilità del reato […]; ciò anche in ragione della previsione normativa di cui all'articolo 2640 c.c., atteso che, qualora il diritto penale societario dovesse realmente intendersi orientato alla tutela di esclusivi o comunque imprescindibili interessi di natura patrimoniale, il legislatore non avrebbe avuto ragione di prevedere un'attenuante ad hoc (peraltro richiamando in termini assai generali le ipotesi in cui venga cagionata una "offesa di particolare tenuità"), essendo a quel punto già applicabile la circostanza comune ex articolo 62 c.c., n. 4". Alla luce di tale principio, infine, il ricorso è stato integralmente rigettato."

Considerate le incertezze interpretative sul concetto di interesse o vantaggio con riferimento al gruppo di società, sebbene sia formalmente impossibile inquadrare gli amministratori della Società tra i soggetti attivi del reato in esame, la *disclosure* del conflitto di interessi e l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 2391 c.c. costituisce un preciso obbligo per gli amministratori della Società, in relazione ad interessi personali in operazioni riguardanti tutte le Società comprese quelle controllate.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Come frequentemente accade in materia societaria, l'art. 2632, nel testo novellato del 2002, riunisce sotto un'unica "norma a più fattispecie" condotte precedentemente previste e punite da altre norme del codice civile (ci si riferisce alla originaria formulazione degli artt. 2630, comma 1, nn. 1 e 2 c.c. – Rispettivamente *Irregolare emissione di azioni o quote* e *Sottoscrizione specifica di azioni o quote* –, e all'art. 2629 c.c. – *Esagerata valutazione dei conferimenti*).

La scelta di razionalizzazione discende dalla considerazione della unitarietà del bene giuridico offeso dalle condotte tipiche alternative: l'integrità del capitale sociale.

Il reato di formazione fittizia del capitale si qualifica, da punto di vista soggettivo, come proprio (può essere realizzato solo dagli amministratori o dai soci conferenti) e, dal punto di vista oggettivo, a forma vincolata, in quanto l'evento, rappresentato dalla formazione o dall'aumento fittizi (anche parziali) del capitale di una società, deve costituire il risultato di una delle condotte specifiche dedotte in fattispecie.

In particolare, la prima condotta, si realizza mediante "attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale". La scelta del verbo *attribuire*, in luogo del previgente *emettere*, sembra anticipare la soglia della punibilità al momento della sottoscrizione.

La seconda condotta. *"sottoscrizione reciproca di azioni o quote"*, non richiede l'elemento della contestualità tra le operazioni, ma un accordo predefinito e non casuale tra gli amministratori delle società interessate. Quanto al tipo di operazione, non si richiede peraltro l'omogeneità, ben potendo avvenire l'una in sede di costituzione, l'altra in sede di aumento del capitale.

Più problematica è l'interpretazione con riferimento alla condotta di "sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione".

La novella del 2002 non ha infatti sanato il *deficit* di determinatezza che la dottrina aveva già evidenziato in relazione alla locuzione *esagerata valutazione dei conferimenti*, oggi sostituito da un non meno oscuro *rilevante*.

È stato pertanto richiamato il canone utilizzato per disciplinare i casi di riduzione obbligatoria del capitale di cui all'art. 2643 comma 4 c.c. (che prevede che "se il valore dei beni o dei crediti conferiti risulta inferiore di oltre un quinto a quello per cui avviene il trasferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte"), evidenziando, tuttavia, che esso non può che essere meramente indicativo.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, inteso quale rappresentazione e volontà del formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si tratta di un reato proprio dei liquidatori che pertanto non ha rilevanza nell'ambito del presente modello.

In continuità con la fattispecie di cui all'art. 2632 c.c., la norma in esame tutela il patrimonio della società in fase di liquidazione, garantendo il diritto dei creditori a ad essere soddisfatti per primi.

La tutela peculiarmente *privatistica* dell'interesse creditorio è coerente con la previsione della procedibilità a querela, nonché con la causa di estinzione del reato prevista dal secondo comma.

A.3 Altri illeciti

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

È reato proprio degli amministratori e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Con riferimento a tale fattispecie deve precisarsi che: (i) il modus operandi degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo; (ii) accanto all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo; (iii) il termine *controllo* si riferisce genericamente al complesso delle attività di verifica sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori e va inteso come *controllo* interno, vale a dire che il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico. Non rientra nel campo di applicazione della fattispecie il controllo inteso come *vigilanza esterna*, effettuata esclusivamente da soggetti di rilievo pubblicistico, estranei alla organizzazione sociale.

Come evidenziato dalla Relazione al decreto legislativo 61/2002, la disposizione prevede la sanzione penale solo nel caso di danno ai soci.

Ciò in quanto, l'illecito amministrativo mira a salvaguardare il regolare esercizio del controllo, mentre il delitto è posto a tutela del patrimonio dei soggetti privati che, come già visto per la fattispecie di cui all'art. 2633 c.c., è subordinata a querela da parte degli offesi.

Quanto all'elemento soggettivo, la descrizione della condotta tipica è tale da ritenerla realizzabile solo con dolo (generico, non intenzionalmente diretto a cagionare danno ai soci).

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la

stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi] [Abrogato]

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

La l. 12 novembre 2012, n. 190 aveva per prima incluso la corruzione tra privati nel novero dei reati presupposto della responsabilità della società, adempiendo agli obblighi derivanti dai vincoli sovranazionali, con particolare riferimento all'art. 18 della Convenzione sulla Corruzione del Consiglio d'Europa e all'art. 5 della Decisione Quadro 2003/568/GAI, che impone a ciascuno Stato membro di adottare "*le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili degli illeciti di corruzione privata commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale occupi una posizione dirigente in seno alla persona giuridica*".

La riforma del 2012 ripianava così il precedente deficit di tutela normativa mediante l'introduzione della nuova lett. s-bis) all'art. 25-ter del D. lgs. 231/2001, che comminava all'ente la sola sanzione pecuniaria dalle duecento alle quattrocento quote.

La disposizione richiamava solo il fatto di corruzione "attiva" di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c., elevandolo a presupposto per la responsabilità amministrativa della

società commerciale a cui appartiene il corruttore, con la conseguenza che l'unica società che avrebbe potuto rispondere del reato era quella di cui costui faceva parte, e sempre ricorrendo i criteri previsti dagli artt. 5 e ss. del Decreto 231/2001.

La *ratio* di questa limitazione di responsabilità, con il conseguente esonero della società del corrotto, sembrava risiedere nell'incontestabile postulato secondo cui solo la società del corruttore potrebbe avere un interesse nella, o trarre un vantaggio dalla, consumazione del reato de quo, mentre la società interessata dalla corruzione passiva, non potrebbe che subire il "nocumento" previsto quale evento del reato dalla norma antecedente: diversamente ragionando, ben potrebbe adombrarsi il rischio di riconoscere alla persona giuridica di cui fa parte il corrotto "infedele" la contemporanea (e paradossale) posizione processuale di danneggiato ed imputato.

Il legislatore è nuovamente intervenuto sulla fattispecie con il d. lgs. n. 38/2017, che ha eliminato il requisito del "nocumento" dalla struttura del reato, e ha configurato, di conseguenza, la corruzione tra privati quale reato di pericolo.

Venuto meno l'evento dannoso, risulta oggi pertanto possibile, e tutt'altro che improbabile, che anche rispetto alla società del "corrotto" possano prodursi le condizioni di imputazione della responsabilità da reato ex d.lgs. n. 231/2001 a seguito di un accordo corruttivo, ben potendo la stessa averne interesse o conseguirne un vantaggio.

Possono infatti facilmente immaginarsi situazioni in cui i membri di un ente accettino denaro a fronte del compimento di atti illegittimi, e successivamente utilizzino le somme ricevute a beneficio dell'ente stesso. Donde, evidentemente, l'interesse e il vantaggio rilevanti per la configurazione della sua responsabilità da reato.

Nondimeno, in ossequio al principio di legalità, soltanto la corruzione c.d. attiva può considerarsi presupposto della responsabilità dell'ente.

Quanto alla condotta tipica, il compimento o l'omissione degli atti da parte dell'*intraneus* può consistere in qualsiasi manifestazione della funzione ricoperta dai soggetti attivi del reato, inclusi anche i comportamenti materiali.

Quanto alla condotta omissiva, è rilevante l'aver omesso di compiere un atto inerente alla funzione dell'ufficio come controprestazione per l'utilità – quasi sempre una retribuzione (o la sua semplice promessa) – non dovuta.

Per ciò che concerne l'utilità conseguita o conseguibile, essa dovrà risultare di un'entità determinata o determinabile, nonché adeguata, non rilevando pertanto le promesse generiche, le regalie di modesto valore o sproporzionate rispetto al vantaggio conseguibile. Si ritiene inoltre necessario che essa abbia effettivamente determinato la condotta del beneficiario.

Data la formulazione della fattispecie, essa richiede l'elemento soggettivo del dolo generico che – si rammenta – dal 2017 non implica la coscienza e volontà di arrecare nocumento alla società.

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

La fattispecie richiamate dall'art. 25-*ter*, lett. s-*bis*, d. lgs. n. 231/2001, come novellato dalla l. n. 190/2012 e successivamente sostituito dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 38/2017, sono quelle previste dall'art. 2635, comma 3, c.c. e dall'art. 2635-*bis*, comma 1, c.c.

La condotta tipica consiste nella dazione o promessa di denaro o altre utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, ovvero a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla

vigilanza di uno di tali soggetti, per il compimento o l'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, con pregiudizio della società. Si può pensare, a titolo di esempio, al soggetto che versa o promette una tangente o una qualsiasi altra utilità ad un amministratore, dirigente, direttore generale per l'affidamento di una commessa o di un appalto. Trattandosi di reato comune, soggetto attivo può essere chiunque.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La condotta tipica relativa a tale fattispecie consiste nella determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea.

La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.

La fattispecie sostituisce la vecchia incriminazione contenuta nell'art. 2630, comma 1, n. 3 c.c.

A seguito della riforma, intervenuta nel 2002, il reato è realizzabile da chiunque, non più soltanto dagli amministratori, e si configura come illecito di danno (laddove l'art. 2630 prevedeva una fattispecie di pericolo).

La condotta deve essere sorretta dal dolo specifico di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Nonostante la presenza di elementi reciprocamente specializzanti, secondo un orientamento della Suprema Corte *"può dirsi che vi sia tra l'una e l'altra* [incriminazione] *una continuità normativa, con la conseguenza che, tra le due norme, va applicata quella più favorevole, sicuramente individuabile nell'attuale art. 2636, sempre che, di fatto, nella contestazione siano contenuti tutti gli elementi caratteristici della nuova fattispecie*", Cass. Pen., n. 19102/2004. In tale pronuncia, la Corte ha ritenuto che

erroneamente fosse stata esclusa a priori la persistente configurabilità del reato in un caso in cui, secondo l'accusa, l'imputato, con l'artifizio consistito nello stipulare, senza oggettiva necessità, pochi giorni prima della convocazione dell'assemblea societaria, un contratto di mutuo personale con un istituto di credito, costituendo in pegno la sua quota di partecipazione alla società, sì da consentire al suddetto istituto di esercitare il diritto di voto, aveva in tal modo impedito che venisse raggiunta la maggioranza necessaria all'approvazione di una proposta di azione di responsabilità nei di lui confronti.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

A seguito della riforma operata con d. lgs. n. 61/2002, con cui sono state raggruppate in un'unica disposizione le tre previgenti ipotesi di dell'aggiotaggio bancario (art. 138, d.l.l 385/1993), dell'aggiotaggio su strumenti finanziari (art. 181 T.U.F.) e delle manovre fraudolente sui titoli della società (art. 2628 c.c.)., il legislatore è nuovamente intervenuto sulla fattispecie, restringendone il campo di applicazione, con la l. 62/2005 – che ha riportato l'ipotesi di aggiotaggio su strumenti finanziari quotati o per i quali è stata richiesta la ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato all'art. 185 T.U.F.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Con riferimento a tale fattispecie è opportuno precisare che:

(i) per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive;

(ii) si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, questa sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Non compare più nella disposizione il riferimento alle notizie *esagerate o tendenziose*, precedentemente incluse nell'aggiotaggio informativo sia nell'art. 181 del d. lgs. 58/1998, sia nell'art. 138 del d. lgs. 385/1993. Tuttavia, è stato affermato in dottrina e giurisprudenza che entrambe queste ipotesi si possono ricondurre, sul piano interpretativo, alla nozione di notizia falsa. La notizia esagerata, sebbene riporti un avvenimento descrittivo veritiero, contiene un dato quantitativo alterato, del tutto ingigantito, che dunque costituisce un *falso quantitativo*. La notizia tendenziosa riporta invece un avvenimento reale anche nei suoi dati quantitativi, ma è rappresentata in modo che ne risulta una percezione distorta, attribuendo – per esempio – maggiore importanza ad aspetti marginali. In questo caso la tendenziosità viene definita *un falso nel modo*, comunque una falsa rappresentazione del vero (nel senso che *false, esagerate o tendenziose* è una endiadi, cfr. Corte costituzionale, n. 199/1972);

(iii) non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;

(iv) alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;

(v) affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;

(vi) per altri artifici deve intendersi ogni comportamento che sia idoneo, con l'inganno, ad alterare il corso normale dei prezzi.

Va evidenziato che, diversamente da altri reati societari sopra esaminati, l'art. 2637 c.c. non è una *norma a più fattispecie*, ma una *disposizione a più norme*.

È stato evidenziato, infatti, che dalla diversità del bene giuridico tutelato dalle vecchie fattispecie riunite nella disposizione codicistica (la stabilità mobiliare attraverso la tutela del meccanismo di formazione dei prezzi, nel c.d. aggiotaggio informativo; la stabilità

del sistema bancario attraverso la tutela della fiducia che il pubblico ripone in esso, nel c.d. aggiotaggio bancario) discende che la messa in pericolo di entrambi i beni giuridici comporta concorso formale di reati e non una singola violazione della norma penale.

Infine, quanto all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico di realizzare la condotta, non essendo necessaria l'intenzione di arrecare effettivo nocumento al sistema mobiliare o bancario (reato c.d. di pericolo).

Poiché i comportamenti che possono originare la fattispecie in esame sono comuni e affini a quelli che rilevano nell'ambito dei reati di *market abuse* di cui all'articolo 25-*sexies* d.lgs. n. 231/2001, l'identificazione delle attività sensibili corrispondenti che la Società può porre in essere, è eseguita contestualmente ai reati ivi contemplati.

Recentemente, con la Legge n. 132/2025, il legislatore chiarisce che alcuni reati già previsti dal Modello possono oggi essere commessi tramite strumenti di IA, ampliando i rischi a carico dell'Ente, in particolare l'art. 2637 c.c. collegato all'Art. 25-*ter* D.Lgs. n. 231/2001 (Reati societari).

In buona sostanza, la legge introduce due aggravanti speciali per rendere più efficace il contrasto alla criminalità finanziaria. A esserne interessati sono i reati di aggiotaggio e di manipolazione del mercato, con detenzione che può andare da un minimo di due a un massimo di sette anni.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza

Il reato si perfeziona allorquando amministratori, direttori generali, (dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci), liquidatori o altre persone sottoposte alla loro vigilanza, soggetti al potere di controllo di autorità pubbliche di vigilanza, con comunicazioni alle autorità medesime espongono, al fine di ostacolare la vigilanza stessa, falsità sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, o occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto obbligatoriamente comunicare, ovvero omettono le comunicazioni dovute.
La nuova figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, ovvero di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (non solo Consob, Banca d'Italia, Isvap, COVIP, ma anche Autorità garante della concorrenza e del mercato, Garante della privacy, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture etc.).
Come già visto per l'aggiotaggio, la giurisprudenza nettamente prevalente ritiene che le fattispecie previgenti siano state riunite in una *disposizione a più norme*.

In particolare, (come precisato in Cass. pen. n. 6884/2016) *"il delitto di cui al primo comma dell'art. 2638 cod. civ. è un reato di mera condotta, integrato sia dall'omessa comunicazione di informazioni dovute che dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare l'esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, mentre il reato previsto dal secondo comma è un delitto di evento, che richiede la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute; ne consegue che tra le due fattispecie è configurabile un concorso formale ex art. 81, comma primo, cod. pen., qualora la condotta illecita si concretizzi nella omessa comunicazione alle autorità di vigilanza di informazioni dovute"*.

L'elemento soggettivo richiesto è, per il reato di cui al primo comma, il dolo specifico, consistente nel fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza; per il reato di cui al secondo comma, il dolo generico. Con riferimento a tale ultima norma, è stato osservato che l'utilizzo del termine *consapevolmente* deve far escludere che la fattispecie sia punibile a titolo di dolo eventuale: il soggetto attivo deve rappresentarsi come certe le conseguenze della propria condotta.

Il terzo comma prevede, infine, una circostanza aggravante a effetto speciale (cfr art. 63 comma 3 c.p.) per il caso in cui *se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.

B. Le macroattività sensibili ex art. 25-*ter*, d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati ricondotti nella tipologia in esame, e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, Oikos S.p.A. valuta come sensibili le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche in collaborazione con i soggetti esterni:

1) predisposizione e approvazione dei bilanci, di esercizio e consolidati, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri oneri informativi previsti dalla legge, diretti ai soci o al pubblico, ivi compresi prospetti e allegati;

2) gestione dei rapporti con Soci, Sindaci, Società di revisione e altre Autorità;

3) convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni del CdA;

4) gestione dei conferimenti e degli investimenti;

5) gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso Autorità di Vigilanza;

6) gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso l'esterno;

7) approvigionamento di beni e servizi;

8) gestione e selezione del personale;

.

Costituiscono inoltre attività strumentali o altrimenti collegate:

1) Tenuta della contabilità, registrazioni e relativa documentazione.

Le macroattività sensibili sopra identificate saranno oggetto di costante aggiornamento e progressiva integrazione in fase di implementazione e attuazione del Modello, anche su impulso dell'OdV.

C. I reati societari – Protocolli comportamentali

Al fine di presidiare il rischio-reato sopra identificato, i destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare alcuni protocolli comportamentali - che consistono in obblighi (cd. area del fare) e/o divieti specifici (cd. "area del non fare") espressione e specificazione delle regole e dei principi enucleati nelle carte generali sopra richiamate.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, tali regole e tali principi devono essere applicati anche ai soggetti esterni (consulenti, professionisti, etc.) coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

In via generale, inoltre, Oikos S.p.A. seleziona la Società di revisione secondo procedure finalizzate a garantirne l'assoluta indipendenza nel periodo del mandato. La stessa Società si conforma a tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di trasparenza informativa societaria e di controlli interni.

Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

C.1. Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e ai principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

In particolar modo, i destinatari della presente Parte Speciale devono:

(i) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei suddetti principi contabili e delle procedure aziendali interne, nell'attività di predisposizione dei bilanci, di esercizio e consolidati, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri adempimenti di oneri informativi previsti dalla legge, diretti ai soci o al pubblico, ivi compresi prospetti e allegati, nonché nelle attività ad esse strumentali o collegate, delle registrazioni e chiusure contabili e della gestione della relativa documentazione, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

(ii) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, dei sopracitati principi contabili e delle procedure aziendali interne, nell'attività di predisposizione dei prospetti informativi richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari ai fini della sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio al fine di garantire ai destinatari del prospetto medesimo dati, informazioni o notizie veritiere, corrette e complete.

(iii) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, nella predisposizione di tutte le comunicazioni, e nell'adempimento di altri oneri informativi previsti dalla legge, nei confronti dei sindaci, della Società di revisione e di tutti gli altri organismi e autorità al fine di garantire agli stessi dati, informazioni o notizie veritiere, corrette e complete.

(iv) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; in particolare, osservare rigorosamente le norme predette in caso di operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale, ripartizione di utili o acconti su utili, costituzione e ripartizione di riserve, operazioni su azioni o quote di società del gruppo o altre operazioni straordinarie;

(v) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché il procedimento di libera e corretta formazione della volontà dell'assemblea dei soci.

In particolare, inoltre, tutti gli amministratori sono tenuti a dare, senza indugio, notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione delle Società del gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, ovvero, se si tratta di Presidente o Amministratori con deleghe, costui deve rigorosamente astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo collegiale, ovvero trattandosi di amministratore unico, costui è tenuto di darne notizia anche alla prima assemblea utile.

C.2 Area del Non Fare

È fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra. È, inoltre espressamente fatto divieto a tutti i Destinatari del MOG di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dagli articoli 25-*ter*. Sono, infine, espressamente proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

La Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non

rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

b) omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

e) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;

f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno

g) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale, della Società di Revisione o dell'Organismo di Vigilanza;

i) omettere di dare notizia agli amministratori e al collegio sindacale dell'esistenza di ogni interesse proprio in una determinata operazione societaria, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, ovvero se si tratta di Presidente o Amministratori con deleghe, omettere di astenersi dal compiere l'operazione, non investendo della stessa l'organo collegiale, ovvero trattandosi di amministratore unico, omettere di darne notizia anche alla prima assemblea utile;

j) omettere di effettuare le comunicazioni e gli altri adempimenti di oneri informativi previsti dalla legge nei confronti dei soci, degli amministratori, del pubblico, del Collegio Sindacale, della Società di revisione, delle Autorità e Organismi di Vigilanza, ovvero esporre negli stessi fatti non rispondenti al vero o occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie della Società;

k) porre in essere comportamenti ostativi all'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza dei soggetti di cui sopra, anche in sede di ispezione o di richiesta di dati, informazioni o notizie.

C.3 Sistema deleghe e procure

Coerentemente con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del MOG ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La procura, è noto, è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Per "delega", invece, deve intendersi ogni atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da loro svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro che agiscono per conto di Oikos s.p.a. e, soprattutto, che impegnano legalmente la società, intrattenendo rapporti con la p.a. o altri soggetti pubblici siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe devono essere predisposte dal Direttore amministrativo, ove necessario con l'adeguato supporto da parte dei consulenti legali della società; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il sistema dei controlli interni, con il Codice Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società, in ogni caso, è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società) per mezzo di cui sono (i) delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri; (ii) descritte le linee di riporto.

D. Flussi informativi in favore dell'OdV

In armonia con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, devono essere assicurati al predetto Organismo flussi informativi in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del MOGC.

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione derivanti dalla normativa vigente, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento (ad es. effettuazione di un'operazione straordinaria) cui sono legati i rischi-reato e i controlli. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo *odv@oikosspa.com* con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".

E. *Policies* e procedure operative a presidio dei rischi-reato

Come evidenziato in premessa, la Società definisce, implementa e diffonde specifiche *policies aziendali*, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il driver per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto.

In particolare, tali procedure – in armonia con i principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del MOGC, nonché con i protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale – hanno sempre le seguenti caratteristiche: chiara identificazione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità; individuazione di un

responsabile per ogni attività sensibile (o per ogni) fase della stessa; chiarezza e precisione delle varie linee di riporto; segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla); tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo.

Nello specifico, le procedure adottate da Oikos S.p.A. a prevenzione della commissione dei reati societari – suddivise per aree a rischio di reato – sono le seguenti.

I. Conduzione dei Consigli di Amministrazione

Per quanto riguarda il processo conduzione dei CdA, gli amministratori devono:

- assicurare che le delibere del CdA siano assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto, dalle norme di legge vigenti e da quanto previsto nel presente documento;
- verificare che le delibere assunte dal CdA siano puntualmente e correttamente eseguite attenendosi a quanto previsto dal Codice Etico e dal presente Modello in merito ai rapporti con i terzi e alle disposizioni di elaborazione dei bilanci e della contabilità;
- non assegnare incarichi di consulenza a membri del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e a dipendenti della p.a.

II. Gestione amministrativa, Contabilità e Bilancio

Descrizione delle attività sensibili:

1) Gestione anagrafica fornitori e fatture passive.
2) Gestione anagrafica clienti e fatture attive.
3) Stanziamenti a fatture da ricevere a fondo perdite su crediti e a fondo rischi liti e cause in corso.
4) Gestione incassi, pagamenti e fondo cassa.
5) Adempimenti fiscali.
6) Chiusura del Bilancio di Esercizio.

Funzioni aziendali coinvolte:

- Consigliere delegato;
- Direttore amministrativo;
- Responsabile servizio contabilità;
- Responsabile servizio risorse umane;
- Responsabile servizio approvvigionamenti e magazzino.

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati societari, Oikos S.p.A. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) Per quanto riguarda il processo di amministrazione e finanza è stata posta particolare attenzione alla gestione delle risorse finanziarie. Tale fase operativa rappresenta un'attività a rischio in quanto potrebbe configurarsi come strumento per la commissione di altri reati di cui al d.lgs. n. 231/2001. A fine di mitigare i rischi reato in tale area, in particolare, è stato previsto che i Destinatari del MOG devono assicurare che:

- i rapporti intrattenuti con gli istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni;
- le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti della società avvengano nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello statuto sociale e dal sistema di deleghe e procure;
- tutte le entrate e le uscite di cassa e banca avvengano a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge e di beni e servizi realmente erogati o ricevuti e siano giustificate da idonea documentazione;
- tutte le operazioni che impattano sulla tesoreria siano immediatamente e correttamente contabilizzate in modo da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;

(ii) Per quanto inerisce al processo di elaborazione e pubblicazione del bilancio aziendale, i soggetti coinvolti devono:

- assicurare che sia stata rispettata la normativa fiscale e previdenziale in vigore;

- approntare tutte le valutazioni utili alla esatta rappresentazione in bilancio di attività e passività;
- garantire, predisponendo gli accertamenti necessari, l'esattezza dei dati di propria competenza per la corretta rappresentazione degli stessi in bilancio e nelle situazioni contabili periodiche;
- eseguire periodiche riconciliazioni dei dati contabili relativi alle operazioni poste in essere;
- redigere la nota integrativa assicurando che contenga tutte le informazioni necessarie;
- certificare che i dati, le valutazioni e le riconciliazioni fornite ed elaborate siano corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità, secondo quanto disposto dal codice civile e dai Principi contabili di riferimento.

(iii) Per quanto riguarda le comunicazioni societarie, gli Amministratori devono:

- assicurare che tutte le informazioni sociali trasmesse all'esterno (media, ecc.), siano rispondenti all'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e siano effettivamente rintracciabili negli atti e nei libri societari.

(iv) Per quanto riguarda il processo operazioni con eventuali parti correlate, i soggetti coinvolti devono attenersi a quanto previsto dal Codice Etico in merito ai rapporti con i terzi e alle disposizioni di elaborazione dei bilanci e della contabilità.

Inoltre, gli Amministratori devono:

- assicurare che tutte le operazioni con eventuali parti correlate, di natura commerciale e/o finanziaria, siano formalizzate con contratti preventivamente sottoscritti dai rispettivi Consigli di Amministrazione;
- assicurare che tutte le operazioni con eventuali parti correlate siano riportate in bilancio e periodicamente consuntivate e riconciliate;
- garantire che tutte le operazioni intercorse con eventuali parti correlate, in particolare in merito alle situazioni debitorie e creditorie e alle operazioni compiute tra le stesse nel corso dell'esercizio, compresa la prestazione di garanzie per gli eventuali strumenti finanziari emessi in relazione alle operazioni previste nell'oggetto sociale, siano avvenute nel rispetto dello statuto sociale e delle normative di legge vigenti.

(v) Nel Codice etico della società è espressamente richiesta la tenuta, da parte di tutti i collaboratori (per i quali si intendono gli amministratori, i dipendenti e coloro i quali, in virtù di specifici mandati o procure, rappresentano la Società verso i terzi) di una condotta in osservanza di principi di legalità, integrità, lealtà e trasparenza. In particolare, è prescritto che "*nell'esercizio della loro attività, la Società e i Destinatari garantiscono veridicità, completezza e accuratezza dell'informazione, sia nei rapporti fra loro che nei confronti di soggetti esterni*", che "*le azioni di Oikos e le relazioni con tutti gli stakeholders e gli shareholders devono essere caratterizzate da correttezza, completezza, uniformità e tempestività d'informazione secondo i principi definiti dalla legge, dalle best practices del mercato, fatte salve le esigenze di tutela del know how e dei beni dell'Azienda*".

(vi) Lo stesso Codice etico prevede che la Società "*è consapevole dell'importanza della trasparenza, dell'accuratezza e della completezza delle informazioni contabili e predispone un sistema amministrativo-contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, gestire e prevenire tutti i rischi di natura finanziaria e operativa, nonché frodi a danno della Società o di terzi, anche in relazione all'utilizzo di finanziamenti pubblici*" e dispone che "*tutti i documenti di carattere contabile e gestionale della Società sono redatti secondo il criterio di completezza e in modo chiaro e intellegibile*", sono "basati su informazioni precise, esaurienti e verificabili" e "devono riflettere la natura dell'operazione cui fanno riferimento nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi contabili, etc.), nonché dei piani, dei regolamenti e delle procedure interne". È inoltre previsto che le rilevazioni contabili debbano sempre consentire "*di produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie accurate e tempestive destinate sia all'interno (sotto forma di report periodici), sia all'esterno della Società (bilanci, documenti informativi, etc.)*", nonché "*di effettuare controlli finalizzati a garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite*".

Procedure di applicazione specifica

1. *Gestione anagrafica fornitori e fatture passive.*

La gestione dei fornitori avviene nel rispetto di regole e protocolli definiti nella procedura denominata "*Gestione degli approvvigionamenti e del magazzino*" (PI 04, pag. 6 ss.).
L'accesso all'anagrafica dei fornitori è consentito solo a un ristretto numero di soggetti autorizzati. Ogni modifica registrata in anagrafica deve essere debitamente autorizzata ed effettuata in modo accurato e tempestivo. Tutta la documentazione rilevante nell'ambito specifico deve essere archiviata e adeguatamente conservata.
I dati e le condizioni presenti in fattura devono essere allineati alle condizioni previste dai contratti/ordini di acquisto con i fornitori.
Le fatture e le note di credito devono essere correttamente registrate in contabilità generale nel corretto periodo di competenza, con particolare attenzione ai documenti ricevuti in prossimità della fine de periodo contabile.
Le fatture, le note di credito e la documentazione relativa devono essere archiviate e adeguatamente conservate presso l'ufficio amministrativo. Lo svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte degli organi preposti (collegio sindacale, organismo di vigilanza, etc.) deve essere sempre supportato con trasparenza e con la massima collaborazione.
Le funzioni aziendali che producono le informazioni contabili devono essere responsabili di mantenere l'evidenza documentale delle elaborazioni effettuate delle modalità di determinazione dei dati oggetto delle registrazioni contabili e dei controlli svolti sul merito di tali dati. Tale documentazione, se richiesta, deve essere presentata ai soggetti che svolgono le funzioni di controllo istituzionale sulla gestione della Società.

2. Gestione anagrafica clienti e fatture attive.

Oikos S.p.A. svolge in via principale – e allo stato in via pressoché esclusiva – attività di smaltimento rifiuti e gestione delle discariche Valanghe d'Inverno e Tiritì. I suoi principali clienti sono quindi gli "enti produttori-conferitori dei rifiuti" che conferiscono in discarica frazione secca generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti differenziati provenienti dall'attività di raccolta.
La gestione dei clienti e delle offerte avviene nel rispetto di regole e protocolli definiti nella procedura denominata "*Gestione cliente*" (PI 03).

Gli accessi all'anagrafica cliente sono regolamentati e consentiti solo ad un numero limitato di dipendenti autorizzati. Le modifiche registrate in anagrafica devono essere debitamente autorizzate ed effettuate in modo accurato e tempestivo. Tutta la documentazione rilevante nell'ambito specifico deve essere archiviata e adeguatamente conservata presso l'ufficio amministrativo. I dati e le condizioni della fattura devono essere allineati alle condizioni previste dai contratti approvati dai clienti. Significative o inusuali fatturazioni devono essere approvate dal management sia a livello di ammontare che di condizioni di pagamento. Le fatture e le note di credito devono essere correttamente registrate in contabilità generale nel corretto periodo di competenza.

Le fatture, le note di credito e la documentazione relativa devono essere archiviate e adeguatamente conservate presso l'ufficio amministrativo. Lo svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte degli organi preposti deve essere supportato con trasparenza e con la massima collaborazione.

Le funzioni aziendali che producono le informazioni contabili devono essere responsabili di mantenere l'evidenza documentale delle elaborazioni effettuate delle modalità di determinazione dei dati oggetto delle registrazioni contabili e dei controlli svolti sul merito di tali dati. Tale documentazione, se richiesta, deve essere presentata ai soggetti che svolgono le funzioni di controllo istituzionale sulla gestione della Società.

1. Stanziamento a fatture da ricevere, a fondo perdite su crediti e a fondo rischi e cause in corso.

Tutti i crediti della Società devono essere costantemente e adeguatamente monitorati, anche per verificarne l'effettiva realizzabilità e di controllare i relativi rischi di inadempienza da parte dei clienti.

Tutti i contenziosi in essere con i clienti devono costantemente monitorati e documentati. Tutta la documentazione rilevante a tal fine deve essere archiviata e adeguatamente conservata presso l'ufficio amministrativo.

2. Gestione incassi, pagamenti e fondo cassa.

Gli incassi devono essere contabilizzati in contabilità generale in modo accurato e tempestivo nel corretto periodo di competenza, con particolare riferimento a quelli

avvenuti in prossimità della fine del periodo contabile. La completezza e l'accuratezza della contabilizzazione degli incassi dai clienti deve essere garantita da adeguate procedure di controllo.

Il fondo cassa della Società, destinato al sostenimento delle minute spese, è tenuto e gestito dal Direttore amministrativo della Società che provvede annualmente alla sua apertura, ricostituzione e chiusura.

3. Adempimenti fiscali.

Tutte le attività amministrative della Società devono essere effettuate in conformità alla normativa fiscale vigente. Il personale delle società ed eventuali collaboratori esterni (fiscalisti) devono fornire la massima collaborazione e trasparenza nello svolgimento delle attività di verifica o indagine da parte di soggetti di controllo esterni all'organizzazione. A tal fine tutta la documentazione rilevante deve essere archiviata e adeguatamente conservata presso l'ufficio amministrativo.

6. Chiusura del bilancio di esercizio

La società predispone il bilancio civilistico in ottemperanza alle scadenze previste. Il Consiglio di amministrazione deve approvare il bilancio civilistico completo e i relativi allegati previsti dalla legge prima di sottoporlo all'assemblea dei soci. Le autorizzazioni e i diritti di accesso ai sistemi necessari per effettuare l'apertura e la chiusura dei periodi contabili devono essere adeguatamente limitati e tenuti sotto controllo per prevenire registrazioni tardive dopo la chiusura contabile.

È inoltre previsto che vengano effettuati, in sede di chiusura dei periodi contabili, gli accantonamenti gestionali relativi, a mero titolo esemplificativo, a (i) fatture da emettere, (ii) fatture da ricevere, (iii) ratei e risconti. Eventuali stime significative e giudizi associati ad ogni evento o transazione ordinaria/non ordinaria devono basarsi sulle ultime informazioni disponibili e sulle conoscenze del management relativamente alla Società, per poi essere rivisitate e rivalutate anche da soggetti indipendenti qualificati. La nota integrativa deve essere predisposta in modo accurato e completo, in conformità alle disposizioni civilistiche e fiscali ed ogni informazione in essa contenuta deve essere rivista in maniera indipendente e validata da persone aventi adeguati poteri.

La bozza di bilancio e la relativa nota integrativa deve essere rivista dal *management*, dal CdA o da altro personale qualificato, in base alle disposizioni vigenti.
Lo svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte degli organi preposti deve essere supportato con trasparenza e con la massima collaborazione. Le attività connesse al deposito del bilancio civilistico devono essere svolte da personale autorizzato e in conformità alle disposizioni legislative.
Il deposito del bilancio viene effettuato da personale autorizzato e in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Il bilancio, una volta approvato dall'Assemblea dei soci è depositato presso il Registro delle Imprese. La documentazione di bilancio è soggetta a controllo della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

III. Qualità

Descrizione delle attività sensibili:

2) Monitoraggio della qualità dei servizi;

Funzioni aziendali coinvolte:

- Consigliere delegato;
- Direttore amministrativo;
- Direttore Tecnico

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati contro la p.a., Oikos S.p.A. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) Secondo quanto stabilito dal Codice etico di Oikos, "l*a soddisfazione dei clienti costituisce punto focale dell'attività di Oikos*" In ragione di ciò *"Oikos utilizza tutte le sue risorse al fine di fornire un servizio sempre migliore ai suoi clienti*", e "*adotta sistemi di verifica della soddisfazione della clientela al fine di permettere il costante miglioramento delle procedure*".

Procedure di applicazione specifica

1. Monitoraggio della Qualità dei Servizi

Il Direttore Tecnico, di concerto con il Direttore amministrativo, deve occuparsi dello sviluppo integrato e dell'aggiornamento del sistema qualità aziendale, per il mantenimento della certificazione qualità. È suo compito curare la redazione, la gestione documentale e la divulgazione del manuale qualità e del programma di sicurezza aziendale. Lo stesso si occupa, inoltre, della impostazione e della verifica dei piani di qualità aziendali.

Coerentemente con quanto previsto nella procedura "Gestione Qualità" (PI 06, pag. 8 ss.) è compito del Direttore Tecnico, tra l'altro, "*assicurare che sia attuato e mantenuto un sistema di gestione della qualità*"; "*gestire in modo mirato le attività autorizzate e curare la precisione e la qualità dei registri*"; "*garantire l'attuazione e la continuità di programmi di formazione iniziale e continua*"; "*assicurare l'attuazione periodica di autoispezioni in conformità a un programma prestabilito e l'adozione delle necessarie misure correttive"*.

IV. Sistemi informatici

Descrizione delle attività sensibili:

1) Gestione acquisti di beni e servizi IT;
2) Gestione *information technology & security*

Funzioni aziendali coinvolte:

- Consigliere delegato;
- Direttore amministrativo;
- Responsabile servizio approvvigionamenti e magazzini;
- Tutte le unità organizzative fruitrici di servizi informatici.

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati contro la p.a., Oikos S.p.A. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(ii) Anche in tale settore – in coerenza con quanto indicato nel Codice etico – devono essere selezionati i fornitori che possiedono le migliori caratteristiche in termini di qualità, innovazione, costo, servizio, continuità ed etica.

(iii) Ai collaboratori della società è richiesto di selezionare i fornitori sulla base dei principi sviluppati nel Codice Etico stesso. Gli stessi sono incoraggiati a creare e mantenere stabili, trasparenti e collaborative relazioni con i fornitori, nonché ad agire sempre nel miglior interesse della Società.

Procedure di applicazione specifica

1. Gestione acquisti di beni e servizi IT

Il Direttore amministrativo – eventualmente anche con il supporto di consulenti e società esterne – studia e cura l'acquisizione delle soluzioni tecnologiche più efficaci e all'avanguardia sulla base dei piani strategici aziendali. Anche gli acquisti del materiale IT sono curati nel rispetto delle regole definite nella procedura "*gestione degli approvvigionamenti e del magazzino*" (PI 04, aggiornata al 13 marzo 2018).

2. Gestione information technology & security

Oikos S.p.A. si dota di filtri e firewall atti ad impedire l'accesso a siti ritenuti pericolosi o non confacenti.

V. Gestione e amministrazione del personale

Descrizione delle attività sensibili:

1. selezione del personale;
2. contrattualizzazione, anagrafiche dipendenti, formazione del personale e gestione dei certificati;

Funzioni aziendali coinvolte:

- Consigliere Delegato.
- Direttore amministrativo.
  - Responsabile servizio risorse umane.
  - Responsabile servizio contabilità.

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati societari, Oikos S.p.A. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) La descrizione delle attività e delle mansioni attribuite ai diversi soggetti che operano all'interno dell'aree interessate dalla presente parte speciale sono definiti all'interno dell'organigramma, nella procedura "*Gestione Risorse*", sezione "*Gestione Risorse Umane*" (PI 02, pag. 9 ss.) oltreché nelle deleghe rilasciate ai singoli soggetti

(ii) Il Codice Etico di Oikos S.p.A. prevede che "*è tassativamente vietato a tutti i Destinatari del Codice* [e quindi, innanzitutto, agli amministratori, ai dipendenti e a coloro che, in virtù di specifici mandati o procure, rappresentano la società verso i terzi] *promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a pubblici funzionari a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni*"; nonché "*eludere il superiore divieto ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che – sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenza, pubblicità, etc., abbiano invece le medesime finalità sopra vietate*"; o "*offrire direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della p.a., istituzioni pubbliche o altre organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi*".

(iii) Il medesimo Codice Etico dispone che "*il personale è selezionato con processi che garantiscano le pari opportunità e secondo le esigenze aziendali"* e che "*nell'espletamento delle attività di selezione sono garantite l'imparzialità e la valutazione oggettiva dei soggetti interessati".*

(iv) *I*noltre, lo stesso Codice Etico prevede che "*la Società e ogni suo delegato mantengono con i soggetti titolari, a qualunque titolo, di incarichi pubblici, rapporti di massima trasparenza e chiarezza*"; che "*i Destinatari non possono dare o promettere denaro o altri benefici, né ogni sorta di regalia, di qualunque natura, anche per il tramite di terzi a soggetti che fanno parte di pubbliche amministrazioni, o ai loro parenti o affini, tranne ove questi abbiano modico valore e siano usuali rispetto alla relazione di lavoro instaurata*"; e che "s*e i Destinatari ricevono proposte o richieste aventi ad oggetto la ricezione di denaro o altri benefici, devono sospendere immediatamente l'attività e comunicare l'accaduto ai propri responsabili, all'Organismo di Vigilanza (OdV) e all'autorità giudiziaria*". È altresì previsto l'obbligo per tutti i destinatari del modello di non tenere *"comportamenti che possano, anche soltanto, apparire ambigui nei confronti dei titolari di incarichi pubblici"*;

(v) Lo stesso Codice etico chiarisce espressamente che la Società – e quindi tutti coloro che agiscono per essa – "*evita ogni forma di condotta tesa a coartare e/o ad influenzare le decisioni della p.a. o di chi la rappresenti"*.

(vi) La Società, inoltre, riconosce nella formazione continua un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e d'inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione. In particolare, organizza al proprio interno, corsi di aggiornamento sui principi della qualità e sul Sistema di Qualità adottato, corsi di aggiornamento per la formazione specialistica del personale ed infine, in collaborazione con soggetti specializzati nel settore, corsi di formazione in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro. Al fine di garantire una continua e perpetua competenza tecnica del proprio personale, la Società predispone specifici programmi di informazione, addestramento e formazione secondo quanto stabilito nella procedura "*Gestione Risorse*", sezione "*Gestione Risorse Umane*" (PI 02, pag. 40 ss.).

Procedure di applicazione specifica

1. *Selezione del personale:*

Oikos S.p.A. effettuata la selezione del personale nel rispetto dei principi contenuti nel codice etico e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle procedure del sistema di qualità ISO 9001 2015 e, in particolare, della procedura "*Gestione Risorse*" (PI 02)

2. Contrattualizzazione, anagrafiche dipendenti, formazione del personale e gestione dei certificati

Nella gestione delle risorse umane la Società si conforma ai principi e alle regole definite nel Codice etico e nell'ambito del sistema di qualità.

Le lettere di assunzione, regolarmente firmate e contenenti l'indicazione della retribuzione iniziale, della qualifica e dell'eventuale periodo di prova, devono essere conservate presso gli uffici del personale.

Il trattamento dei dati del dipendente deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela nel trattamento dei dati personali. Le informazioni relative ai dati del dipendente (anagrafici, retributivi, etc.) e, ove presenti, alle sue schede di valutazione devono essere conservate in appositi archivi, ai quali possono accedere solo un numero limitato di persone.

Gli archivi dei dipendenti devono essere costantemente aggiornati dalla Società.

Per la formazione del personale – in coerenza con quanto stabilito nella procedura "*Gestione Risorse*", sez. "*Gestione Risorse Umane*" (PI 02, pag. 40 ss.) – realizza periodicamente attività di "i*nformazione, Formazione e addestramento del Personale di 1° assunzione*", attività di "*formazione e addestramento del Personale per cambio mansione*"*;* incontri di "*formazione specifica (sicurezza, ambiente)*" nonché *aggiornamenti periodici (ISO 9001; ISO 1400, Legge 196/03, codice deontologico, Modello organizzativo 231/01; norme cogenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente etc.)*".

VI. Acquisti

Descrizione delle attività sensibili:

1) Gestione acquisti e controllo dei fornitori.

Funzioni aziendali coinvolte:

- Consigliere delegato
- Direttore amministrativo;
- Responsabile servizio approvvigionamento e magazzino;
- Responsabile servizio contabilità;

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati contro la p.a., Oikos S.p.A. adotta il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(*i*) Il Codice Etico di Oikos s.r.l. prevede che "*nella scelta delle proprie collaborazioni, la Società seleziona solo controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione*" e vieta a tutti coloro che agiscono in nome e per conto della società di dare e/o "*ricevere omaggi o trattamenti di favore*" nei confronti di terzi.
(ii) Lo stesso Codice etico inoltre prevede che la Oikos "s*ceglie i suoi fornitori con accuratezza e nel rispetto delle norme vigenti e delle regole del presente Codice, fra coloro che aderiscono ai principi cardine della Società*" e che la società "*tratta i propri fornitori con imparzialità, nel perseguimento dei suoi obiettivi. Pertanto i Destinatari rifiutano ogni forma di beneficio, o la loro promessa, che sia volta a crear vantaggio per i fornitori o per loro stessi*".

Procedure di applicazione specifica

1. *Gestione acquisti e controllo dei fornitori.*

La gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori è delineata nella procedura denominata "*Gestione degli approvvigionamenti e del magazzino*" (PI 04, pag. 6 ss.) ed è improntata al pieno ed effettivo rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento.
Il processo di selezione dei fornitori è svolto solo da dipendenti debitamente autorizzati.
I criteri per la selezione dei fornitori devono essere definiti e comunicati dal management

per assicurare che i beni e i servizi ricevuti provengano solo da fornitori idonei in base alla normativa e dotati di standard qualitativi adeguati. Tutti gli ordini di acquisto, inoltre, devono essere tempestivamente protocollati.

Il responsabile del servizio acquisti, su specifica richiesta della direzione, effettua ricerche di mercato per l'acquisto di ogni bene o servizio necessario all'azienda, richiedendo sempre almeno tre preventivi a fornitori diversi, ovvero un unico preventivo ove vengano individuati fornitori con particolari capacità tecnico-organizzative utili al miglior svolgimento delle attività connesse.

Gli acquisiti sono sempre effettuati solo dopo l'approvazione espressa da parte del Direttore amministrativo.

2. I reati di *market abuse* cui all'art. 25-*sexies*, d. lgs. n. 231/2001

A. Le fattispecie di reato ex art. 25-*sexies*, d.lgs. n. 231/2001 e gli illeciti ex art. 187-*quinquies* TUF.

L'art. 25–*sexies* d.lgs. n. 231/2001, rubricato "*Abusi di mercato*", prevede che:

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Le sanzioni pecuniarie applicabili sono particolarmente rilevanti, anche per effetto del meccanismo moltiplicatore previsto nel caso in cui l'entità del prodotto o profitto conseguito dall'ente attraverso la commissione degli illeciti di cui agli articoli 184 e 185 TUF sia di rilevante entità.

L'art. 25–*sexies*, d.lgs. n. 231/ 2001 è pertanto applicabile nei casi in cui vengano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente i reati di abuso di informazioni

privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli artt. 184 e 185, d.lgs. n. 58/1998, di seguito integralmente riportati

Art. 184, d.lgs. n. 58/1998 (TUF) Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

Art. 185, d.lgs. n. 58/1998 (TUF) Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. [Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.]

2-ter. [Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).]

Le due fattispecie sono entrambe caratterizzate dall’esigenza di tutela del mercato.

Per la definizione degli strumenti finanziari è necessario fare riferimento agli artt. 1 e all'art. 180, d.lgs. n. 58/1998. Nell'ipotesi di cui all'art. 184 T.U.F., il possesso deve riguardare un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, è idonea ad influire in modo significativo e sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziai collegati (c.d. price sensitive) giacché presumibilmente un investitore la utilizzerebbe come una delle basi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se: (i) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; (ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissione.

Secondo la stessa definizione data dall'art. 7, Regolamento UE n. 596/2014, per "informazione privilegiata" si intende, infatti, un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contrato a pronti su merci collegato e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti.

In relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, per informazione privilegiata si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende per informazione privilegiata l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. Nel caso di processo prolungato inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, la futura circostanza o futuro evento e le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

L'informazione privilegiata di una tappa intermedia in un processo prolungato quella che di per sé risponde ai criteri fissati dall'art. 7, Regolamento UE n. 596/2014 riguardo alle informazioni privilegiate.

Per informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi di strumenti finanziari, di strumenti finanziari derivati, di contratti a pronti su merci collegati o di prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissione, si intende un'informazione che probabilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso della manipolazione di mercato, già si è detto in sede di analisi del reato di aggiotaggio, la condotta tipica consiste nella diffusione di notizie false, operazioni simulate o altri artifizi idonei a provocare sensibili alterazioni del prezzo di strumenti finanziari. L'informazione (in questo caso falsa), nonché le operazioni simulate o gli altri artifizi devono essere eventi *price sensitive*, cioè idonei a provocare alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari, giacché poste a base delle scelte razionali degli investitori.

Recentemente, con la Legge n. 132/2025, il legislatore chiarisce che alcuni reati già previsti dal Modello possono oggi essere commessi tramite strumenti di IA, ampliando i rischi a carico dell'Ente, in particolare l'art. 185 TUF collegato all'Art. 25-*sexies* D.Lgs. n. 231/2001 (Manipolazione del mercato).

In buona sostanza, la legge introduce due aggravanti speciali per rendere più efficace il contrasto alla criminalità finanziaria. A esserne interessati sono i reati di aggiotaggio e di manipolazione del mercato, con detenzione che può andare da un minimo di due a un massimo di sette anni.

Inoltre, il Legislatore che ha novellato la parte V, titolo I–bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attraverso le disposizioni di cui all'articolo 187-quinquies, rovesciando l'usuale schema di richiamo delle fattispecie di reato operato fino ad allora dal legislatore in sede di ampliamento dell'ambito di responsabilità amministrativa degli enti, ha introdotto due illeciti amministrativi (speculari alle fattispecie di reato sopra richiamate) di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli articoli 187–bis e 187–ter del TUF, modificati dall'art. 4 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107, al fine dell'adeguamento alle disposizioni europee sugli abusi di mercato, di cui al Regolamento (UE) 596/2014. Per essi ha previsto che:

Art. 187-quinquies, d.lgs. n. 58/1998 Responsabilità dell'ente

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000,00 fino a €15.000.000,00, ovvero fino al 15% del fatturato, quando tale importo è superiore a €15.000.000,00 e il fatturato è determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'art. 14 o del divieto di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Anche per gli illeciti sopra richiamati, quindi, le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere di rilevante impatto considerato che in capo all'ente la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino a dieci volte l'entità del prodotto o del profitto conseguito attraverso la commissione degli illeciti amministrativi.
Fissata la responsabilità in capo all'ente anche per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, alla pari di ciò che avviene per tutte le fattispecie di reato richiamate direttamente dal d.lgs. n. 231/2001, il medesimo art. 187-*quinquies*, d.lgs. n. 58/1998 stabilisce un'inversione dell'onere della prova e prevede che l'ente non è responsabile se dimostra che (a) i soggetti apicali o (b) le persone sottoposte all'altrui direzione hanno agito "*esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi*".
La stessa disposizione prevede inoltre che l'ente possa beneficiare dell'effetto esimente derivante dall'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo secondo le previsioni di cui agli articoli 6 e 7, d.lgs. n. 231/2001; che possa beneficiare di casi di riduzione della pena in seguito all'adozione di condotte riparatorie secondo le previsioni di cui all'art. 12, d.lgs. n. 231/2001; che rimane responsabile anche quando l'illecito si estingua, dato che la responsabilità in esame dell'ente presuppone che la sanzione

amministrativa pecuniaria sia stata irrogata e che quindi l'autore dell'illecito sia stato identificato e sia imputabile.

L'art. 187–*quinquies*, d.lgs. n. 58/1998 è applicabile nei casi in cui vengano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente gli illeciti amministrativi di abuso e comunicazione di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli articoli 187–*bis* e 187-*ter*, d.lgs. n. 58/1998, il cui testo è il seguente:

Art. 187–bis Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €20.000,00 a €5.000.000,00 chiunque viola il divieto di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) 596/2014.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e dell'entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

La fattispecie è similare a quella prevista dal corrispondente reato di cui all'art. 184, d.lgs. n. 58/1998, e consiste nell'utilizzare informazioni privilegiate possedute in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo di una emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica o di un ufficio, o a motivo della preparazione esecuzione di attività delittuose, al fine di acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari, comunicare indebitamente ad altri tali informazioni, raccomandare o indurre altri al compimento di operazioni su strumenti finanziari, nonché compiere i fatti di cui sopra, essendo in possesso di informazioni privilegiate e conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse.

Art. 187–ter, d.lgs. n. 58/1998 Manipolazione del mercato

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €20.000,00 a €5.000.000,00 chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Si applica la disposizione dell'art. 187-bis, comma 5.

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Si precisa che, a differenza del corrispondente reato di cui all'art. 185 TUF, l'art. 12 del Regolamento (UE) 596/2014, il quale fornisce la definizione di Manipolazione del Mercato, individua come rilevante la diffusione tramite mezzi di informazione (compreso Internet) di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che fissino, o che è probabile che fissino, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti. Il d.lgs. n. 107/2018 ha abrogato la disposizione di cui all'art. 187-*ter*, comma 7, TUF, in funzione della quale la CONSOB, ha fornito esempi di comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato (ad es. Allegato 3 della Delibera n. 16191, adozione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati). È tuttavia riconosciuto dall'art. 12 del Regolamento (UE) 596/2014 alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino gli indicatori di manipolazione (stabiliti nell'allegato I al Regolamento), al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari.

B. Le macroattività sensibili ex artt. 25-*sexies*, d.lgs. n. 231/2001 e 187- *quinquies* d.lgs. n. 58/1998.

Non svolgendo la Società alcuna attività di intermediazione finanziaria, si ritiene che non sia configurabile alcun rischio di commissione degli illeciti di cui agli artt. 25-*sexies*, d.lgs. n. 231/2001 e 187–*quinquies* d.lgs. n. 58/1998).

SEZIONE III

I delitti contro la personalità individuale (art.25-*quinquies*, d.lgs. n. 231/2001)

Premessa

La specifica caratterizzazione dei reati perseguiti a norma del presente articolo si presta ad un duplice tipo di valutazione.

Per un verso, infatti, con riferimento ai reati di "*riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"* (art. 600 c.p.), *"prostituzione minorile"* (art. 600-*bis* c.p.); "*pornografia minorile"* (art. 600-*ter* c.p.); "*Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"* (art. 600-*quinquies* c.p.), il rischio che gli tali delitti possano essere commessi da parte dai Collaboratori della Società (rectius, da tutti i destinatari del Modello) è – tenuto conto dello specifico raggio di operatività entro cui opera Oikos S.p.A. ed avuto altresì riguardo alla sua estraneità aziendale e societaria all'eventuale area di vigilanza e di controllo sulle succitate situazioni a rischio – praticamente nullo, o comunque di bassissima probabilità.

Per altro verso, per quanto riguarda i delitti di "*detenzione di materiale pornografico*" (art. 600 quater c.p.) e di "*pornografia virtuale*" (art. 600 quater 1), seppur a indice di probabilità bassissima, Oikos S.p.A. utilizza dei protocolli di controllo sul sistema informatico – v. infra alla Sezione relativa ai "*delitti informatici e trattamento illecito di dati*" – ampiamente in grado di scongiurare il pericolo concreto della commissione di detti reati.

In generale, deve ricordarsi poi che – come per le altre fattispecie di reato indicate dal d.lgs. n. 231/2001 – anche i delitti sopra elencati, per far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio di questo.

In ogni caso, anche per tale tipologia di reati valgono, i principi e le regole dettati dal Codice Etico cui tutti i destinatari del presente MOGC devono sottostare.

La presente sezione di Parte Speciale del MOGC, quindi, si propone di indirizzare, mediante regole di condotta, procedure e protocolli, le attività sensibili poste in essere dai destinatari del Modello al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la personalità individuale di cui all'art.25-*quinquies*, d.lgs. n. 231/2001.

Ancora una volta, gli obiettivi sono innanzitutto quelli di illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie dei reati sopraindicati e di identificare le attività sensibili, così come identificate nella matrice delle attività a rischio. A tal fine, sono ripresi e specificati i principi generali del MOG e del Codice Etico, sono illustrati i protocolli, le *policies* e le procedure, implementati dalla Società al fine di prevenire i rischi-reato in esame, che tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare.

Protocollo generale

Per quanto riguarda la gestione degli adempimenti connessi alle attività a rischio con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25-*quinquies*, d.lgs. n. 231/2001, i destinatari del Modello devono:

a) adempiere alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in vigore;

b) agire coerentemente con i poteri di rappresentanza e firma sociale e rispettare le proprie deleghe e procure;

c) eseguire le istruzioni ricevute dai superiori gerarchici e funzionali nel rispetto di regolamenti e procedure aziendali;

d) osservare le prescrizioni previste dalle diverse procedure operative e gestionali;

e) attenersi a quanto disposto dal Codice Etico;

f) segnalare all'OdV eventuali attività eseguite in violazione del MOGC;

g) certificare che dati e informazioni societarie trasmesse su carta e/o attraverso i sistemi informatici siano sempre corretti e veritieri.

Aree ed attività a "rischio"

Da una valutazione dei reati sopra riportati, non è possibile individuare specifiche aree ed attività a rischio. Tuttavia, per estrema prudenza e ferme restando le valutazioni di cui sopra, si sono considerati aree a "rischio" tutti gli uffici che facciano uso di apparecchi informatici.

A. Le fattispecie di reato ex art. 25-*quinquies*, d.lgs. n. 231/2001

L'art. 25-*quinquies* d.lgs. n. 231/2001, rubricato "*Delitti contro la personalità individuale*", prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, nonché per il delitto di cui all'art. 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale: la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); la prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); la pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); la detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); la pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); la tratta di persone (art. 601 c.p.); l'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.); l'adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Le disposizioni del Codice Penale che regolamentano tali fattispecie sono le seguenti

Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater 1 Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00.

Art. 601 Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 602 Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 602 ter Circostanze aggravanti

La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:

a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;

b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;

c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro,

ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena è aumentata.

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 603 –bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies. Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Le norme contenute negli articoli 600, 601, 602 e 603-bis c.p. (riduzione in schiavitù e tratta, acquisto e alienazione di persone e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) costituiscono una misura di contrasto al traffico di persone, fenomeno che ha creato un rilevante allarme sociale e ha indotto il legislatore ad introdurre con la L. n. 228/2003 una nuova disciplina che ha superato i precedenti problemi interpretativi sulla definizione di assoggettamento assimilabile alla schiavitù e ha recepito le indicazioni contenute nel protocollo adottato dall'ONU alla conferenza di Palermo del 2000, in tema di prevenzione e repressione del fenomeno della tratta di persone.

Con riferimento a questi reati, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche – in ottica di concorso in reato – a chi consapevolmente contribuisce in modo obiettivamente rilevante alla medesima condotta, è opportuno evidenziare che il concorso in questi casi può essere costituito dal procacciamento diretto o indiretto (i.e. attraverso un fornitore terzo di prodotti/servizi) della forza lavoro ridotta o mantenuta in condizioni di schiavitù/servitù e/o alimentata dal traffico di migranti. Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto essi non verranno successivamente analizzati.

Per quanto attiene alle fattispecie di cui agli artt. 600-bis-ter-quater-quater1-quinquies, precedentemente illustrate, esse attengono a, e presidiano con la sanzione penale, comportamenti attinenti alla prostituzione minorile e riguardanti il materiale cd. pedopornografico, anche quello virtuale, cioè realizzato mediante elaborazioni grafiche che fanno apparire come vere situazioni non reali (art. 600 quater 1c.p.).

I primi comportamenti sono costituiti in buona sostanza dal reclutare, indurre o persuadere taluno a prostituirsi, agevolare, organizzare o sfruttare l'esercizio della prostituzione, nonché dal compimento di atti sessuali con minori o, comunque, trarne altrimenti profitto.

La seconda categoria di condotte è costituita dalla realizzazione di esibizioni o spettacoli di carattere pedopornografico o produzione di materiale pedopornografico, reclutamento o induzione di minori a partecipare a esibizioni pedopornografiche o comunque trarre profitto dalle stesse, commercio, divulgazione, distribuzione, diffusione, pubblicizzazione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico o divulgazione

di notizie o di informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori, nonché la detenzione, l'offerta o la cessione a terzi, anche a titolo gratuito, di materiale pedopornografico.

La fattispecie descritta nell'art. 609-undecies infine configura un reato di pericolo finalizzato a intensificare il contrasto delle condotte prodromiche alla commissione dei reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies.

Gli interessi tutelati dalle norme in questione sono quelli della libertà individuale e della incolumità dei minori, mediante l'adozione di misure di contrasto ai comportamenti illeciti che possono porre in pericolo o danneggiare il processo di maturazione psico-fisica ed emotiva dei minori medesimi.

Invero, il reato di cui all'art. 600-bis c.p., già in astratto, appare difficilmente configurabile quantomeno a causa della difficile identificazione della sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente.

Le ipotesi di cui ai successivi tre articoli, potrebbero essere poste in essere, ad esempio, laddove sia prodotto, commercializzato, distribuito o diffuso materiale pornografico attinente a minori, o, ancora, siano consapevolmente pubblicizzati annunci o siti attraverso cui sono distribuiti tali materiali ovvero siano consapevolmente ospitati nei server siti web attraverso i quali sono pubblicizzati o divulgati contenuti di carattere pedopornografico o realizzate altre condotte descritte nelle norme citate. Allo stesso modo è reputata una condotta criminosa la circolazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori.

È, infine, possibile configurare un interesse o un vantaggio per un ente con riferimento al reato delle iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile, potendo realizzarsi nell'ipotesi di organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale", ovvero nella pubblicizzazione di annunci o siti attraverso cui sono commercializzati tali servizi.

Per le fattispecie sopra illustrate l'art. 25-*quinquies*, d.lgs. n. 231/2001, prevede le seguenti sanzioni:

a) per i delitti relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta, acquisto o alienazione di persone e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di induzione alla prostituzione minorile o agevolazione o sfruttamento della stessa, induzione alla realizzazione o realizzazione di esibizioni pedopornografiche o commercio di materiale pedopornografico, nonché di turismo sessuale, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di compimento di atti sessuali con minori, di distribuzione, commercializzazione, pubblicizzazione di materiale pedopornografico o di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, di detenzione, offerta o cessione anche a titolo gratuito di materiale pedopornografico, nonché di adescamento di minorenni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nelle lettere a) e b), sono inoltre previste anche le seguenti sanzioni: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di riduzione in schiavitù e tratta e acquisto o alienazione di persone si applica, infine, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 231/2001.

2. Le macroattività sensibili ex art. 25-*quinquies*, d.lgs. n. 231/2001.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-*quinquies*, d.lgs. n. 231/2001 e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, Oikos S.p.A. – fermo restando quanto già notato in premessa – valuta come sensibile ogni attività che presupponga l'utilizzo di apparecchi informatici.

Le macroattività sensibili sopra identificate saranno oggetto di costante aggiornamento e progressiva integrazione in fase di implementazione e attuazione del Modello, anche su impulso dell'OdV.

.

C. I reati contro la personalità individuale – Protocolli comportamentali

Al fine di presidiare il rischio-reato sopra identificato, i destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare alcuni protocolli comportamentali che consistono in obblighi (cd. area del fare) e/o divieti specifici (cd. "area del non fare") espressione e specificazione delle regole e dei principi enucleati nelle carte generali sopra richiamate.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, tali regole e tali principi devono essere applicati anche ai soggetti esterni (consulenti, professionisti, etc.) coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

C.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice etico, ai principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società, conscia che l'uso della rete telematica da parte dei minori è un fenomeno sempre più diffuso, promuove e/o partecipa ad iniziative e servizi finalizzati a contrastare il rischio che il minore venga in contatto con contenuti illeciti o dannosi per la sua crescita.

La Società provvede a mantenere le informazioni necessarie a identificare sempre gli autori (interni o esterni) dei contenuti divulgati sulla rete per mezzo dei propri canali di comunicazione.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella

repressione della criminalità informatica ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica.

C.2 Area del Non Fare

È fatto espresso divieto ai Destinatari del MOGC di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.

In particolare è fatto divieto di:

- impiegare gli strumenti informatici o i servizi di connettività messi a disposizione da Oikos S.p.A. per procurarsi, disporre, distribuire, divulgare o pubblicizzare, cedere con ogni forma e modalità, materiale pornografico ovvero per distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale;
- porre in essere i comportamenti che sono presupposto o integrano una o più fattispecie di reato di cui all'articolo 25-*quinquies*, d.lgs. n. 231/2001.

C.3 Sistema deleghe e procure

Coerentemente con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del MOGC ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La procura, è noto, è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Per "delega", invece, deve intendersi ogni atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da loro svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro che agiscono per conto di Oikos S.p.A. e, soprattutto, che

impegnano legalmente la società, intrattenendo rapporti con la p.a. o altri soggetti pubblici siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe devono essere predisposte dal Direttore amministrativo, ove necessario con l'adeguato supporto da parte dei consulenti legali della società; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il sistema dei controlli interni, con il Codice etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società, in ogni caso, è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società) per mezzo di cui sono (i) delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri; (ii) descritte le linee di riporto.

D. Flussi informativi in favore dell'OdV

In armonia con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, devono essere assicurati al predetto Organismo flussi informativi in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del MOGC.

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione derivanti dalla normativa vigente, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischi-reato e i controlli.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@oikosspa.com con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".

5. *Policies* e procedure operative a presidio dei rischi-reato

Come evidenziato in premessa, la Società definisce, implementa e diffonde specifiche *policies aziendali*, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il driver per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto. In particolare, tali procedure – in armonia con i principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del MOG, nonché con i protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale – hanno sempre le seguenti caratteristiche: chiara identificazione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità; individuazione di un responsabile per ogni attività sensibile (o per ogni) fase della stessa; chiarezza e precisione delle varie linee di riporto; segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla); tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo.

Nello specifico, Oikos S.p.A. a prevenzione della commissione dei reati contro la personalità individuale ha adottato due strumenti/procedure riferibili a tutte le aree in cui si sviluppa l'attività della società e, in particolare, quelli che fanno ricorso all'utilizzo del computer.

In primo luogo, si dota di strumenti informatici che impediscono l'accesso o la ricezione di materiale relativo alla pornografia, e predispone un *firewall* che contiene un sistema di controllo dei contenuti cui si cerca di accedere tramite gli strumenti informatici aziendali.

In secondo luogo, ha previsto adeguati sistemi di controllo della posta elettronica, con particolare riferimento al ricevimento di messaggi *spam* e virus.

SEZIONE IV

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*, d.lgs. n. 231/2001)

Premessa

L'art. 5, comma 2, l. 20 novembre 2017, n. 167 ha introdotto l'art. 25-*terdecies*, d.lgs. n. 231/2001, in materia di "*Razzismo e Xenofobia*" che così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

La fattispecie richiamata riguarda la partecipazione a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione e fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (Art. 3, comma 3-*bis*, Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966).

In particolare, l'art. 3, d.lgs. n. 654/1975 avente ad oggetto la ratifica e l'esecuzione della Convenzione su richiamata, prevedeva che: "*salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a*

commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi". Lo stesso disponeva che "*è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni"*, e che "s*i applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale , ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.*". Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 21/2018. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 21/2018, però, i richiami alle disposizioni dell'art. 3, d.lgs. n. 654/1975, ovunque presenti, devono oggi essere riferiti all'art. 604-*bis* c.p. che disciplina i reati di "*propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*".

Protocollo generale

I destinatari del Modello che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei diversi processi svolti nell'ambito di Oikos S.p.A. – devono sempre:

- adempiere alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in vigore;
- eseguire le istruzioni ricevute dai superiori gerarchici e funzionali nel rispetto di regolamenti e procedure aziendali;
- osservare le prescrizioni previste dalle procedure operative e gestionali di riferimento;
- attenersi a quanto disposto dal Codice Etico;
- segnalare all'OdV eventuali attività eseguite in violazione di quanto regolato dal MOGC.

Aree ed attività a "rischio"

Da una valutazione dei reati sopra riportati, non è possibile individuare specifiche aree ed attività a rischio, ben potendosi le condotte illecite rilevanti ai fini del reato di cui all'art. 25-*terdecies*, d.lgs. n. 231/2001 estrinsecarsi nell'ambito di qualsiasi area funzionale della Società o attività svolta nelle stesse.

A. La fattispecie di reato ex art. 25-*terdecies*, d.lgs. n. 231/2001

La fattispecie cui deve farsi riferimento per l'analisi dei rischi è quella prevista dall'art. 604-*bis* c.p. il cui testo è il seguente.

Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia

della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

.

La disposizione – posta a tutela il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa – punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi. Al contempo vieta le associazioni istituite a tale scopo, punendo sia i meri partecipanti all'associazione, sia, in maniera più grave (analogamente alle norme sull'associazione a delinquere ex art. 416 c.p.) gli organizzatori e promotori. La fattispecie individua un reato di pericolo concreto, in ordine al quale il giudice è chiamato a valutare il pericolo di diffusione delle idee negazioniste.

L'art. 25-*terdecies*, d.lgs. n. 231/2001 sanziona l'ente con le misure interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno, nel caso di condanna dei soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 d.lgs. 231/2001 per i delitti di cui all'art. 604-bis c.p.

L'art. 25-*terdecies*, comma 3, d.lgs. n. 231/2001 dispone, inoltre, una circostanza aggravante speciale che si verifica nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 604-*bis* c.p. In tali ipotesi è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

B. *Policies* e flussi informativi in favore dell'OdV

Con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia, il Codice Etico Oikos S.p.A. prevede l'obbligo per la Società, e conseguentemente per tutti i destinatari del presente Modello, di rispettare "*i diritti fondamentali delle persone, così come declinati dalla Costituzione, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)*" e di promuovere e tutelare "*l'integrità della persona e garantisce le pari opportunità*".

Nello svolgimento della propria attività quotidiana, tutti i Destinatari del Codice – e del Modello – quindi hanno il divieto "*di adottare comportamenti discriminatori in base*

all'etnia, alla nazionalità, alla condizione economica, alla religione, all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, alla condizione di salute e a ogni altra caratteristica distintiva della persona" e l'obbligo di "*segnalare ogni condotta discriminatoria al responsabile delle risorse umane in modo tempestivo*".

Premesso ciò, anche con riferimento a tali rischio-reato, devono essere assicurati all'OdV adeguati flussi informativi al fine di consentirgli di effettuare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello.

Anche in tal caso, lo strumento di comunicazione è rappresentato generalmente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo *odv@oikosspa.com* con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".

SEZIONE V

I reati relativi alla falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, d.lgs. n. 231/2001) e i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1, d.lgs. n. 231/2001).

Premessa

Nella presente sezione si analizzeranno congiuntamente i reati previsti dall'art. 25-*bis* e dell'art. 25-*bis*.1, d.lgs. n. 231/2001.

La prima disposizione riguarda i seguenti reati previsti dal Codice Penale: la falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); l'alterazione di monete (art. 454 c.p.); la spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); la falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); la fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Per quanto concerne le ipotesi di reato sopradescritte, deve ritenersi che l'attività svolta dalla Società non presenta profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Al riguardo si ritiene pertanto esaustivo il richiamo ai principi e agli obblighi comportamentali contenuti nella predetta Parte Generale e nel Codice Etico. Tuttavia – in via meramente tuzioristica – si è comunque considerato e gestito il rischio di realizzazione delle fattispecie di reato di cui agli artt. 455, 457 e 473 c.p.

La seconda disposizione inerisce ai reati di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); l'illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.); le frodi

contro le industrie nazionali (art. 514); la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.); la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Anche con riferimento alle ipotesi di reato sopradescritte – attesa l'attività attualmente svolta da Oikos S.p.A. – deve ritenersi che non sussistano particolari profili di rischio e che sia sufficiente un richiamo ai principi espressi dal Modello e dal Codice Etico.

Protocollo generale

Per quanto riguarda la prevenzione dei reati indicati nella presente sezione, i destinatari del Modello devono:

a) adempiere alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in vigore;

b) eseguire le istruzioni ricevute dai superiori gerarchici e funzionali nel rispetto di regolamenti e procedure aziendali;

c) osservare le prescrizioni previste dalle diverse procedure operative e gestionali;

d) attenersi a quanto disposto dal Codice Etico;

e) segnalare all'OdV eventuali attività eseguite in violazione del Modello;

Aree ed attività a "rischio"

Tenuto conto delle modalità con le quali si possono realizzare i reati ricompresi nella presente sezione, possono considerarsi aree ed attività a rischio:

1. gestione incassi, pagamenti e fondo cassa;

A. Le fattispecie di reato ex art. 25-*bis*, d.lgs. n. 231/2001

L'art. 25-*bis* d.lgs. n. 231/2001, rubricato "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*", prevede che

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Le disposizioni che regolano tali fattispecie di reato sono le seguenti:

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto,

detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo

Al fine di comprendere i rischi-reato in esame e per valutare analiticamente gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute,

occorre precisare quanto segue. Le condotte incriminate, in seguito alle quali, in presenza degli altri presupposti, sorge la responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001, sono costituite dalla contraffazione, alterazione o uso di marchi o altri segni distintivi, modelli, disegni o brevetti, nazionali o esteri, di prodotti industriali, potendo conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale sugli stessi, a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, nonché introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita o messa in circolazione, al fine di trarne profitto, dei prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati.

I segni distintivi (nome di un prodotto, marchio, ragione e denominazione sociale, insegna, emblema, slogan e altre peculiarità – e.g. le particolari divise del personale) hanno la funzione di contraddistinguere sul mercato determinati prodotti e servizi. La tutela dei segni distintivi è finalizzata ad attribuire al titolare un diritto di "uso esclusivo" con corrispondente obbligo di differenziazione a carico dei terzi, affinché non vengano pregiudicati i vantaggi competitivi derivanti dalle funzioni distintiva (provenienza, caratteristiche, qualità etc.) e attrattiva (per il mercato) degli stessi.

I modelli industriali si suddividono in modelli di utilità (i.e. una particolare forma che incide sull'utilizzo o sulla applicazione) e in modelli e disegni ornamentali (design ornamentale).

I brevetti si distinguono, invece, in brevetti per invenzione (creazione mentale che costituisce una soluzione ad un problema tecnico e innova lo "stato della tecnica", cioè supera le normali conoscenze umane in un determinato campo) e brevetti per modelli e disegni (modelli di utilità o modelli e disegni ornamentali).

Il termine "prodotto" è usato in senso lato e ricomprende anche i "servizi".

Per quanto attiene al software, è utile precisare che lo stesso riveste la duplice qualità di opera dell'ingegno (tutelata dal diritto di autore) e invenzione industriale (laddove costituisca uno strumento o l'espressione di un metodo per la soluzione ad un problema tecnico ed è in teoria brevettabile, con molte limitazioni e incertezze interpretative che hanno portato numerosi esperti a richiedere un intervento del legislatore).

Condizione necessaria affinché si perfezionino le figure di reato in esame è che le condotte vengano poste in essere potendo conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza

di altrui titoli di proprietà industriale, titoli in conformità con le norme delle nazionali, comunitarie o internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Anche l'art. 25-*bis*, d.lgs. n. 231/2001 prevede l'applicazione di sanzioni non solo pecuniarie, ma anche interdittive; in particolare, per la violazione degli artt. 473 e 474 c.p., è prevista l'applicazione di tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore ad un anno.

A.2. Le fattispecie di reato ex art. 25 bis.1, d.lgs. n. 231/2001

L'art. 25-*bis*.1, d.lgs. n. 231/2001, rubricato come "*Delitti contro l'industria e il commercio*", prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Gli articoli del codice penale che disciplinano tali fattispecie sono i seguenti:

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.

Art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il

fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Le fattispecie previste dagli artt. 513 e 513-*bis* c.p. tutelano il regolare svolgimento dell'attività imprenditoriale, nell'interesse dell'economia nazionale, e – a tal fine – sanzionano comportamenti violenti, minacciosi o fraudolenti che ostacolino o influiscano negativamente sull'attività medesima e sulla libera concorrenza.
Le fattispecie di cui agli articoli 514 e 517-*ter* c.p. ineriscono alla tutela del regolare svolgimento delle attività imprenditoriali e dei diritti su marchi e altri segni distintivi. – rispetto ai quali si rinvia alle definizioni indicate *supra*, a commento degli artt. 473 e 474 c.p. – con la precisazione che l'art. 514 c.p. richiede per il suo perfezionamento, il "*pregiudizio all'industria nazionale*" come conseguenza della vendita o messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.
Il reato di cui all'art. 515 c.p. tutela l'interesse dell'ordinamento allo svolgimento dell'attività imprenditoriale secondo onestà e correttezza. La condotta punita consiste nel consegnare al cliente, sulla base di previsioni contrattuali, una cosa mobile diversa da quella pattuita, ovvero con caratteristiche (quantità, qualità origine o provenienza) diverse da quelle pattuite.
Il reato di cui all'art. 517 c.p. tutela i consumatori e la correttezza e onestà degli scambi commerciali, e si perfeziona quando viene messa in circolazione un'opera dell'ingegno o prodotti o servizi con nomi, marchi o altri segni distintivi tali da indurre l'acquirente in inganno sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto o servizio.

L'elemento psicologico richiesto da tutte le disposizioni sopra richiamate è sempre il dolo: è necessario pertanto che il soggetto agente abbia piena consapevolezza della condotta che sta ponendo in essere e la volontà di porla in essere. Nelle ipotesi di cui all'art. 513 e 517 ter c. p è richiesto il dolo specifico, ovvero il perseguimento dello scopo

dell'impedimento o del turbamento all'esercizio dell'attività imprenditoriale, nella prima ipotesi, e il fine di trarne profitto, nella seconda ipotesi.

L'articolo 25-*bis*.1, d.lgs. n. 231/2001 prevede, in caso di violazione delle norme di cui agli articoli 513 bis e 514 c.p., l'applicazione, oltre a quelle pecuniarie, di tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del medesimo Decreto.

3. Le macroattività sensibili ex artt. 25-*bis* e 25 *bis*.1, d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 25-*bis* e 25-*bis*.1, d.lgs. n. 231/2001 la Società valuta come sensibili le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i soggetti esterni:

a) Gestione incassi, pagamenti e fondo cassa.

Le macroattività sensibili sopra identificate saranno oggetto di costante aggiornamento e progressiva integrazione in fase di implementazione e attuazione del Modello, anche su impulso dell'OdV.

C. I reati ex artt. 25-*bis* e 25-*bis*.1 d.lgs. n. 231/2001 - Protocolli comportamentali

Al fine di presidiare i rischi-reato sopra identificati, i destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare alcuni protocolli comportamentali che consistono in obblighi (cd. area del fare) e/o divieti specifici (cd. "area del non fare") espressione e specificazione delle regole e dei principi enucleati nelle carte generali sopra richiamate.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, tali regole e tali principi devono essere applicati anche ai soggetti esterni (consulenti, professionisti, etc.) coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

C.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e a tutti i principi generali indicati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società, considerando tra i suoi *stakeholder*s di riferimento non solo i clienti, ma anche le imprese concorrenti, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, ritiene assolutamente necessario che l'attività aziendale si svolta sempre nel rigoroso e pieno rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, nonché con correttezza, onestà, lealtà, buona fede e trasparenza.

L'attività di ricerca, progettazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi finalizzata alla individuazione di nuove opportunità di *business* legate all'evoluzione della tecnologia e del mercato, quindi sia sotto il profilo tecnico che quello commerciale, è sempre effettuata nel pieno rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti, ivi comprese quelle poste a tutela della proprietà intellettuale o industriale, verificando preventivamente, ove possibile, la preesistenza di titoli di proprietà intellettuale o industriale in capo a terzi soggetti (registrazioni marchi o altri segni distintivi, invenzioni, modelli industriali o ornamentali tutelati con registrazioni, brevetti o altro genere di privativa).

I rapporti con le altre imprese, ivi compresi gli accordi di *partnership* tecnologica o commerciale o accordi commerciali in genere, la partecipazione a progetti, anche di ricerca, o iniziative di settore, la partecipazione a gruppi o commissioni di studio o di lavoro di settore, le attività di pubbliche relazioni, di comunicazione istituzionale, la gestione di sponsorizzazioni ed eventi, nonché tutte le attività commerciali in senso lato e, in special modo, quelle implicanti il contatto diretto con il cliente e la partecipazione a gare per la fornitura di prodotti/servizi al settore pubblico, devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto delle normativa di legge e regolamentare vigente e devono essere caratterizzati da correttezza, lealtà, onestà, buona fede e trasparenza (quest'ultima contemperata, come ovvio, dalle esigenze di riservatezza delle strategie imprenditoriali e delle informazioni aziendali nei confronti della concorrenza).

Costituisce preciso obbligo per tutti i destinatari rispettare, in esecuzione di contratti con la clientela, gli impegni e le condizioni risultanti dai contratti medesimi, ivi compresa la consegna/attivazione di prodotti e servizi con specifiche tecniche, nomi, marchi o altri

segni distintivi conformi alle pattuizioni contrattuali, salvo che contrattualmente, con apposita clausola sottoscritta dal cliente, la Società non si riservi, in sede di esecuzione del contratto, di consegnare/attivare prodotti o servizi con nomi, marchi, altri segni distintivi o specifiche tecniche diversi, purché tale variazione non induca in errore il cliente o incida in maniera sostanziale sul prodotto/servizio o sull'utilizzo al quale era preordinato l'acquisto e sia comunque idonea a soddisfare pienamente le esigenze del cliente medesimo.

C.2 Area del Non Fare

È fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui agli artt. 25-*bis* e 25-bis.1, d.lgs. n. 231/2001.

In particolare, è fatto espresso divieto per tutti i destinatari di:

a) contraffare, alterare o usare marchi o segni distintivi, modelli, disegni o brevetti, nazionali o esteri, di prodotti o servizi, con riferimento ai quali, con ordinaria e qualificata diligenza, si possa conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale o intellettuale;

b) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere in circolazione prodotti o servizi con marchi o altri segni distintivi tutelati, nazionali o esteri, che siano contraffatti o alterati;

c) impedire o ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'impresa o il compimento di atti di concorrenza sleale.

d) consegnare/attivare al cliente un prodotto/servizio difforme dalle condizioni contrattuali (salvo che la Società non si riservi, in sede di esecuzione del contratto, di consegnare/attivare prodotti o servizi con nomi, marchi, altri segni distintivi o specifiche tecniche diversi e purché tale variazione non incida in maniera sostanziale sul prodotto/servizio o sull'utilizzo al quale era preordinato l'acquisto e sia comunque idonea a soddisfare pienamente le esigenze del cliente) ovvero tali da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, specifiche tecniche o altre caratteristiche essenziali del prodotto/servizio.

e) progettare, realizzare, utilizzare detenere per la vendita, vendere o mettere in circolazione prodotti/servizi o opere dell'ingegno realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o intellettuale o in violazione degli stessi, potendo conoscerne l'esistenza con ordinaria e qualificata diligenza.

C.3 Sistema deleghe e procure

Coerentemente con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del MOG ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La procura, è noto, è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Per "delega", invece, deve intendersi ogni atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da loro svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro che agiscono per conto di Oikos s.p.a. e, soprattutto, che impegnano legalmente la società, intrattenendo rapporti con la P.A. o altri soggetti pubblici siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe devono essere predisposte dal Direttore amministrativo, ove necessario con l'adeguato supporto da parte dei consulenti legali della società; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il sistema dei controlli interni, con il Codice etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società, in ogni caso, è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società) per mezzo di cui sono (i) delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri; (ii) descritte le linee di riporto.

D. Flussi informativi in favore dell'OdV

In armonia con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, devono essere assicurati al predetto Organismo flussi informativi in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del MOG.

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione derivanti dalla normativa vigente, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischi-reato e i controlli. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviare all'indirizzo odv@oikosspa.com con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".

E. *Policies* e procedure operative a presidio dei rischi-reato

Come evidenziato in premessa, la Società definisce, implementa e diffonde specifiche *policies aziendali*, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il *driver* per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto.

In particolare, tali procedure – in armonia con i principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del MOG, nonché con i protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale – hanno sempre le seguenti caratteristiche: chiara identificazione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità; individuazione di un

responsabile per ogni attività sensibile (o per ogni) fase della stessa; chiarezza e precisione delle varie linee di riporto; segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla); tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo.

Nello specifico Oikos S.p.A. adotta le seguenti procedure operative per la prevenzione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e dei reati contro l'industria e il commercio, suddivise per aree a rischio di reato.

I. Acquisti

Descrizione delle attività sensibili:

1. Gestione incassi pagamenti e fondo cassa;

Funzioni aziendali coinvolte:

1. Presidente;
2. Direttore amministrativo;
3. Responsabile servizio contabilità;
4. Responsabile servizio approvvigionamento e magazzini.

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e dei reati contro l'industria e il commercio, Oikos S.p.A. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione.

Procedure di applicazione generale

(i) Nel Codice etico della società è espressamente richiesta la tenuta, da parte di tutti i collaboratori (per i quali si intendono gli amministratori, i dipendenti e coloro i quali, in

virtù di specifici mandati o procure, rappresentano la Società verso i terzi) di una condotta in osservanza di principi di legalità, integrità, lealtà e trasparenza. In particolare, è prescritto che "*nell'esercizio della loro attività, la Società e i Destinatari garantiscono veridicità, completezza e accuratezza dell'informazione, sia nei rapporti fra loro che nei confronti di soggetti esterni*", che "*le azioni di Oikos e le relazioni con tutti gli stakeholders e gli shareholders devono essere caratterizzate da correttezza, completezza, uniformità e tempestività d'informazione secondo i principi definiti dalla legge, dalle best practices del mercato, fatte salve le esigenze di tutela del know how e dei beni dell'Azienda*".

Procedure di applicazione specifica

1. Gestione incassi, pagamenti e fondo cassa.

Gli incassi devono essere contabilizzati in contabilità generale in modo accurato e tempestivo nel corretto periodo di competenza, con particolare riferimento a quelli avvenuti in prossimità della fine del periodo contabile. La completezza e l'accuratezza della contabilizzazione degli incassi dai clienti deve essere garantita da adeguate procedure di controllo.

Il fondo cassa della Società, destinato al sostenimento delle minute spese, è tenuto e gestito dal Direttore amministrativo della Società che provvede annualmente alla sua apertura, ricostituzione e chiusura.

SEZIONE VI

Reati in violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, d.lgs. n. 231/2001)

L'art. 25-*novies*, d.lgs. n. 231/2001 estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati in materia di violazione del diritto d'autore. Le fattispecie di reato considerate nella presente sezione – tutte afferenti la predetta materia d'autore – sono le seguenti:

(i) la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, c. 1, lett. a-*bis*, l. n. 633/1941);

(ii) i reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, c. 3, l. n. 633/1941);

(iii) l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, c. 1, l. n. 633/1941);

(iv) la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; l'estrazione o il reimpiego della banca dati; la distribuzione, la vendita o la concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, c. 2, l. n. 633/1941);

(v) l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di

opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter*, l. n. 633/1941);

(vi) la mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies*, l. n .633/1941);

(vii) la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, l. n. 633/1941).

Recentemente, con la Legge n. 132/2025, il legislatore ha chiarito che alcuni reati già previsti dal Modello possono oggi essere commessi tramite strumenti di IA, ampliando i rischi a carico dell'Ente.

In particolare, l'art. 171 L. n. 633/1941 comma 1, lett. a-*bis* (Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa), collegato all'art. 25-*novies* D.Lgs. n. 231/2001 (Violazione del diritto d'autore), rischio: uso di IA generative che riproducono contenuti protetti.

La valutazione dei reati perseguiti a norma del presente articolo – sia in considerazione dello specifico raggio di operatività entro cui opera la società Oikos S.p.A., che avuto riguardo alla sua estraneità aziendale e societaria all'area di vigilanza e di controllo dei succitati valori – configura l'ipotesi che questi possano essere commessi dai propri dipendenti e funzionari con una probabilità nulla o comunque bassissima.

Nonostante ciò sono stati previsti ed elaborati alcuni protocolli specifici da adottare.

Protocollo generale

Per quanto riguarda i rischi-reato e le attività di cui alla presente sezione, i destinatari del Modello devono:

a) adempiere alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in vigore;

b) agire coerentemente con i poteri di rappresentanza e firma sociale e rispettare le proprie deleghe e procure;

c) eseguire le istruzioni ricevute dai superiori gerarchici e funzionali nel rispetto di regolamenti e procedure aziendali;

d) osservare le prescrizioni previste dalle diverse procedure operative e gestionali;

e) attenersi a quanto disposto dal Codice etico;

f) segnalare all'OdV eventuali attività eseguite in violazione del Modello;

Aree ed attività a "rischio"

Tenuto conto delle modalità con le quali si possono realizzare i reati ricompresi nella presente sezione, possono considerarsi aree ed attività a rischio:

- tutti gli uffici che facciano uso di programmi informatici, software e banche dati.

A. Le fattispecie di reato ex art. 25-*novies* d.lgs. n. 231/2001

L'art. 25-novies d.lgs. n. 231/2001, rubricato come "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*", prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Le disposizioni cui fare riferimento sono le seguenti:

Art. 171, c. 1, lett. a-bis), a-ter) e c. 3, l 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51,00 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[omissis]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70 ter e 70 quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

[Omissis] La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis, l. 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale dì eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies l. 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies l. 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Le disposizioni in esame tutelano il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore, delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo (quelle letterarie, musicali,

arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali) nonché il software e le banche dati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si osserva che rientrano tra le opere dell'ingegno le fotografie, le sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, i *files* musicali di qualsiasi formato.

In particolare, la violazione del summenzionato art. 171 si realizza allorquando taluno metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Costituisce una circostanza aggravante, il fatto che la predetta condotta riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero venga posta in essere con usurpazione della paternità dell'opera o con modifiche tali da recare offesa all'onore o alla reputazione dell'autore. L'art. 171-*bis*, invece, sanziona le condotte di duplicazione abusiva, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, e locazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati SIAE, ovvero l'utilizzo di mezzi atti a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione dei programmi medesimi. Al secondo comma della medesima disposizione, inoltre, sono previste e sanzionate le condotte di illegittima riproduzione, illegittimo trasferimento su altro supporto, illegittima distribuzione, illegittima comunicazione, illegittima presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, del contenuto di una banca dati, ovvero l'illegittima estrazione o reimpiego illegittimo, illegittima distribuzione, illegittima vendita e illegittima locazione della stessa.

L'art. 171-*ter* sanziona, invece, (i) la duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico o a quello della vendita o del noleggio, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate, o sequenze di immagini in movimento su qualsiasi supporto, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali; (ii) l'introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita, noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione o a mezzo della radio, diffusione in pubblico di duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra; (iii) la detenzione per la vendita, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in

pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione di fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento su qualsiasi supporto, per il quale sia obbligatorio il contrassegno SIAE, privo di tale contrassegno o dotato di contrassegno contraffatto o alterato; (iv) la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore; (v) l'introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; (vi) la fabbricazione, importazione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per vendita o noleggio, detenzione per scopi commerciali o utilizzo a scopo commerciale di attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione dall'accesso o dalla copia, poste a tutela della pirateria digitale di cui all'art. 102-*quater*, l. n. 633/1941; (vii) la rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, l. n. 633/1941, ovvero la distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o diffusione al pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Infine, la previsione di cui al summenzionato art. 171-*octies* ricollega l'applicazione di sanzioni penali alle condotte di produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Alla commissione di tali reati, l'art. 25-*novies*, d.lgs. n. 231/2001, ricollega non solo sanzioni pecuniarie, ma anche le seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

B. Le macroattività sensibili ex art. 25-*novies* d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'articolo 25-*novies*, d.lgs. n. 231/2001 e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti macroattività che pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

a) installazione e utilizzo di programmi per elaboratore;

b) installazione e utilizzo di banche dati.

Le macroattività sensibili sopra identificate saranno oggetto di costante aggiornamento e progressiva integrazione in fase di implementazione e attuazione del Modello, anche su impulso dell'OdV.

C. I reati di cui all'art. 25-*novies*, d.lgs. n. 231/2001 – Protocolli comportamentali

Al fine di presidiare i summenzionati rischi-reato, i destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare alcuni protocolli comportamentali che consistono in obblighi (cd. area del fare) e/o divieti specifici (cd. "area del non fare") espressione e specificazione delle regole e dei principi enucleati nelle carte generali sopra richiamate.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, tali regole e tali principi devono essere applicati anche ai soggetti esterni (consulenti, professionisti, etc.) coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

C.1 *Area del Fare*

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e a tutti i principi generali indicati sia nella Parte Generale che

nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, ritiene assolutamente necessario che l'attività aziendale venga svolta sempre nel rigoroso e pieno rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, nonché con correttezza, onestà, lealtà, buona fede e trasparenza.

Costituisce preciso obbligo per tutti i Destinatari e in particolar modo per le funzioni direttamente interessate

- acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti (fotografie, sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, files di musica di qualsiasi formato) con licenza d'uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- verificare (ad opera di uno o più responsabili a ciò espressamente delegati) preventivamente, ove possibile, o mediante specifica attività di controllo anche periodica, con il massimo rigore e tempestività, che i contenuti in rete siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette;
- verificare che per tutti i contenuti di cui sopra che vengano immessi in rete ad opera di terzi o acquistati dalla Società e immessi in rete, (agenzie giornalistiche o altri soggetti) vi sia espressa assunzione di responsabilità da parte dei terzi medesimi in ordine al rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno.
- parimenti, verificare che l'immissione in rete di tutti i predetti contenuti da parte degli utenti avvenga previa identificazione (registrazione e autenticazione) degli utenti medesimi e espressa assunzione di responsabilità da parte di questi ultimi in ordine all'immissione in rete di contenuti protetti dalle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- in ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità di tutte le operazioni di upload, inserimento di contenuti in blog, forum, *community* etc. e la rimozione immediata di quelli non in regola con le norme in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al loro utilizzo.

- utilizzare solo software con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quei programmi per elaboratore disponibili per il download e utilizzo libero, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo;
- utilizzare solo banche dati con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima ad eccezione di quelle liberamente consultabili, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo, anche per quanto attiene alla ricerca, estrazione, elaborazione, rielaborazione e pubblicazione dei dati ivi contenuti.

C.2 Area del Non Fare

È fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.

In particolare, è fatto divieto di:

- mettere illegittimamente a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere;
- duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, detenere, installare, concedere in locazione programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati SIAE;
- utilizzare mezzi atti a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione dei programmi di cui sopra.
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico illegittimamente il contenuto di una banca dati, ovvero estrarre o reimpiegare illegittimamente distribuire, installare, vendere, concedere in locazione la stessa o i dati ivi contenuti;
- duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico illegittimamente un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico o a quello della vendita o del noleggio, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche

o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento su qualsiasi supporto, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali.

- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere, o comunque cedere a qualsiasi titolo, o trasmettere con qualsiasi mezzo le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra.
- detenere per la vendita, vendere, cedere a qualsiasi titolo, trasmettere con qualsiasi mezzo fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento su qualsiasi supporto, per il quale sia obbligatorio il contrassegno SIAE, privo di tale contrassegno o dotato di contrassegno contraffatto o alterato.
- ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore.
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- fabbricare, importare, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per vendita o noleggio, detenere per scopi commerciali o utilizzare a scopo commerciale attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere le "misure tecnologiche di protezione" poste a tutela del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.
- rimuovere abusivamente o alterare "informazioni elettroniche" poste a tutela del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, ovvero distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere, comunicare con qualsiasi mezzo o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

C.3 Sistema deleghe e procure

Coerentemente con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del MOG ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La procura, è noto, è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Per "delega", invece, deve intendersi ogni atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da loro svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro che agiscono per conto di Oikos s.p.a. e, soprattutto, che impegnano legalmente la società, intrattenendo rapporti con la p.a. o altri soggetti pubblici siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe devono essere predisposte dal Direttore amministrativo, ove necessario con l'adeguato supporto da parte dei consulenti legali della società; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il sistema dei controlli interni, con il Codice Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società, in ogni caso, è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società) per mezzo di cui sono (i) delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri; (ii) descritte le linee di riporto.

D. Flussi informativi in favore dell'OdV

In armonia con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, devono essere assicurati al predetto Organismo flussi informativi in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del MOG.

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione derivanti dalla normativa vigente, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischi-reato e i controlli. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@oikosspa.com con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".

E. *Policies* e procedure a presidio dei rischi-reato

Come evidenziato in premessa, la Società definisce, implementa e diffonde specifiche *policies aziendali*, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il *driver* per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto.

In particolare, tali procedure – in armonia con i principi enunciati nel Codice etico e nella Parte Generale del MOG, nonché con i protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale – hanno sempre le seguenti caratteristiche: chiara identificazione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità; individuazione di un responsabile per ogni attività sensibile (o per ogni) fase della stessa; chiarezza e precisione delle varie linee di riporto; segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e

quello che controlla); tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo.

Nello specifico Oikos S.p.A. adotta le seguenti procedure operative a prevenzione della commissione dei reati di violazione del diritto d'autore, suddivise per aree a rischio di reato.

Descrizione delle attività sensibili:

1) Gestione acquisti di beni e servizi IT;

Funzioni aziendali coinvolte:

- Consigliere delegato;
- Direttore amministrativo;
- Responsabile servizio approvvigionamenti e magazzini;
- Tutte le unità organizzative fruitrici di servizi informatici.

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati contro la p.a., Oikos S.p.A. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) Anche in tale settore – in coerenza con quanto indicato nel Codice etico – devono essere selezionati i fornitori che possiedono le migliori caratteristiche in termini di qualità, innovazione, costo, servizio, continuità ed etica.

(ii) Ai collaboratori della società è richiesto di selezionare i fornitori sulla base dei principi sviluppati nel Codice Etico stesso. Gli stessi sono incoraggiati a creare e mantenere stabili, trasparenti e collaborative relazioni con i fornitori, nonché ad agire sempre nel miglior interesse della Società.

Procedure di applicazione specifica

1. Gestione acquisti di beni e servizi IT

Il Direttore amministrativo – eventualmente anche con il supporto di consulenti e società esterne – studia e cura l'acquisizione delle soluzioni tecnologiche più efficaci e all'avanguardia sulla base dei piani strategici aziendali. Anche gli acquisti del materiale IT sono curati nel rispetto delle regole definite nella procedura "*gestione degli approvvigionamenti e del magazzino*" (PI 04, aggiornata al 13 marzo 2018).

SEZIONE VII

I delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*, d.lgs. n. 231/2001)

Premessa

I reati perseguiti a norma del presente articolo ineriscono la corretta (o illecita) utilizzazione del sistema informatico aziendale, nonché delle singole macchine in uso a dipendenti, funzionari ed amministratori.

Protocollo generale

La gestione dei sistemi informatici è affidata a società specializzate che operano in regime di outsourcing e che effettuano sotto la propria diretta responsabilità le attività loro affidate, a cui è fatto obbligo di impegnarsi – attraverso apposite clausole contrattuali – a conformarsi a regole e principi stabiliti nel Codice Etico e nel presente Modello.

Per ciò che, specificamente, concerne il corretto e legittimo uso delle macchine da parte del personale di Oikos S.p.A. – nonché, più in generale, di tutti i destinatari del Modello e specialmente di tutti coloro che hanno la materiale disponibilità di computer o postazioni internet – il Codice etico detta regole di comportamento e di azione: sia ai fini di una legittima, corretta e morale utilizzazione del mezzo informatico per soli ed esclusivi motivi di lavoro e necessità aziendali; sia in relazione alla protezione dello stesso mezzo informatico quale bene aziendale da proteggere e non danneggiare.

Qualunque tipo di inosservanza o di inottemperanza a tali obblighi – di natura etica e/o più strettamente contrattuale (v. contratto di lavoro) – comporterà le opportune sanzioni di natura disciplinare.

Accanto all'adozione di accorgimenti tecnici atti ad evitare azioni di danneggiamento, interpolazione, alterazione dati, installazione fraudolenta di apparecchiature di natura illecita, sono previsti periodici controlli e verifiche da parte del personale addetto.

Aree ed attività a "rischio"

Tenuto conto delle modalità con le quali si possono realizzare i reati richiamati dall'art. 24 *bis*, d.lgs. n. 231/2001, può considerarsi area ed attività "a rischio", innanzitutto, quella afferente ai cd. servizi informatici.

Tuttavia, è necessario evidenziare che le condotte illecite rilevanti ai fini del reato di cui al summenzionato articolo possono estrinsecarsi nell'ambito di qualsiasi area funzionale della Società caratterizzata dall'utilizzo del sistema informatico.

A. Le fattispecie di reato ex art. 24-*bis*, d.lgs. n. 231/2001

L'articolo 24-*bis* d.lgs. n. 231/2001, rubricato "*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*" prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale: la falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.); l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.); la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.); l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.); l'estorsione (art. 629 c.p.); il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.); il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-*ter* c.p.); il danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.); il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.); nonché la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Da ultimo, 2 luglio 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 153) la legge n. 90/2024 sulla cybersecurity recante, nello specifico, "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici". Per quel che maggiormente interessa il sistema 231, la norma prevede: l'inasprimento delle sanzioni in capo agli enti per i delitti informatici e di trattamento illecito di dati ex art. 24 bis de d.lgs. 231/2001; il potenziamento degli strumenti di indagine e accertamento dei reati; la previsione dei nuovi reato presupposto di "estorsione informatica", di cui all'art. 629, comma 3, c.p. (introdotto per arginare soprattutto fenomeni di attacchi informatici di tipo ransomware) e di "detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico", di cui all'articolo 635-quater.1 c.p. che, in sostanza, recepisce la fattispecie di reato prevista dall'art. 615-quinquies c.p. che, invece, è stata abrogata; la legge è entrata in vigore a partire dal 17 luglio 2024.

Gli articoli del codice penale che disciplinano tali fattispecie sono i seguenti[7].

Art. 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 477 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 478 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 479 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

[7] La ricostruzione della fattispecie di cui all'art. 491-*bis* c.p. richiede l'illustrazione di tutte le disposizioni che lo precedono a partire dall'art. 476 c.p.

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Art. 482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 484 c.p. Falsità in registri e notificazioni

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.

Art. 487 c.p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Art. 488 c.p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'art. 487, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Art. 489 c.p. Uso di atto falso

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Art. 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

Art. 491 c.p. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al

portatore, e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

Art. 491-bis c.p. Documenti informatici
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 492 c.p. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Art. 493 c.p. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da due a dieci anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al

servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.
La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).
La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 617 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Art. 629 c.p. Estorsione

Chiunque, mediante violenza [581] o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al

servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Art. 635 quater.1 c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al

servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.
La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.

Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Le fattispecie indicate dagli artt. 476-493 c.p., tutte espressamente richiamate dall'art. 491-*bis* c.p., riguardano i reati di falso nei documenti informatici. Infatti, l'art. 491-*bis* c.p. stabilisce che se alcuna delle falsità documentali previste dal Titolo VII, Capo III, riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
In particolare, il bene giuridico tutelato, dalle fattispecie di reato di cui al capo III del titolo VII del codice penale, è la fede pubblica documentale, ovvero quella particolare fiducia che la collettività ripone sulla veridicità o autenticità di un documento.
Per documento informatico deve intendersi qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; i documenti informatici rilevanti ai fini delle norme in questione sono quelli pubblici o privati, dotati di efficacia probatoria, cioè con firma elettronica qualificata o emessi nel rispetto di quelle regole tecniche finalizzate a garantirne paternità, provenienza, integrità e immodificabilità. Può trattarsi di qualunque documento scritto, *file* o altro contenuto di un programma informatico, del quale sia

riconoscibile l'autore che in esso si palesa, contenente una dichiarazione di scienza (esposizione di dati o fatti) o manifestazioni di volontà.

I reati di falso hanno ad oggetto un atto pubblico. La nozione di atto pubblico, ai fini della tutela penale, è certamente più ampia di quella civilistica, poiché in essa sono ricompresi non solo i documenti redatti con le debite formalità prescritte dalla legge da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire pubblica fede al documento, ma vi sono ricompresi tutti i documenti formati da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato o incaricato di un pubblico servizio e compilato, con le formalità previste dalla legge, al fine di comprovare un fatto giuridico o al fine di attestare fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e destinato ad assumere rilevanza giuridica.

Le definizioni di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ed esercente di un servizio di pubblica necessità sono contenute negli artt. 357, 358 e 359 c.p.

In particolare – così come già rilevato in precedenza – è pubblico ufficiale il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È incaricato di pubblico servizio, invece, colui che presta, a qualunque titolo, un servizio pubblico, cioè un'attività diretta a soddisfare finalità pubbliche di utilità sociale, caratterizzata da una disciplina di tipo pubblicistico e dall'assenza dei poteri autoritativi tipici di quest'ultima, da un lato, e dall'esclusione di attività non discrezionali, di mera esecuzione di compiti impartiti dall'autorità e di prestazione di opera meramente materiale, dall'altro.

L'esercente di un servizio di pubblica necessità è il privato che, qualora non rientri nelle prime due categorie, eserciti una professione, sanitaria, forense o altra professione per cui è necessaria una particolare abilitazione pubblica, ovvero il privato chiamato a svolgere un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

Occorre sottolineare che i reati di cui al capo III del titolo VII del codice penale, richiamati dall'art. 491-bis c.p., si possono distinguere a seconda che vengano commessi da soggetti che rivestano una particolare qualifica (c.d. reati propri) ovvero da chiunque (c. d. reati comuni).

Rientrano tra i primi le falsità commesse da pubblico ufficiale o da impiegato incaricato di pubblico servizio e in particolar modo (i) la falsità materiale in atti pubblici (art. 476 c.p.), in certificati o autorizzazioni (art. 477 c.p.), in copie autentiche o attestati (art. 478

c.p.); e (ii) la falsità ideologica in atti pubblici (art. 479 c.p.), in certificati o autorizzazioni (art. 480 c.p.)

Sono ascrivibili ai secondi: le falsità commesse dal privato e in particolar modo (i) la falsità materiale in atti pubblici, in certificati, o autorizzazioni, in copie autentiche o attestati (art. 482 c.p.); e (ii) la falsità ideologica in atti pubblici (art. 483 c.p.).

È doveroso sottolineare che anche un soggetto che non riveste le qualifiche richieste per la commissione dei reati propri può commettere il reato in concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio. Infine occorre evidenziare che l'art. 602-*ter* c.p. ha introdotto una circostanza aggravante, che determina un aumento di pena da un terzo alla metà nell'ipotesi in cui i reati di falso vengano commessi per realizzare o agevolare i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 c.p. (riduzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi).

Per quanto attiene ai reati informatici in senso stretto (di cui agli artt. 615-*ter*, 615 *quater,* agli artt. 617-*quater* e 617-*quinquies,* agli artt. 635-*bis*-635--*quinquies*, nonché all'art. 640-*quinquies* c.p.) occorre precisare che per le fattispecie indicate dall'art. 615 *ter* all'art. 617-*quinquies* c.p. il bene giuridico tutelato è la riservatezza delle notizie e delle comunicazioni trasmesse tramite mezzi informatici.

La distinzione operata tra reati informatici in senso stretto e reati di falso richiamati dall'art. 491-bis si riverbera in qualche modo anche sul regime sanzionatorio.

Infatti, nei casi di condanna per uno dei delitti di falso indicati dall'art. 491-bis oltreché nell'ipotesi di cui all'art. 640-*quinquies* si applica all'ente una sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le seguenti sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A.; l'esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi oltreché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nei casi di condanna per uno dei reati informatici in senso stretto le sanzioni pecuniarie sono comprese tra 200 e 700 quote, sempre oltre alle sanzioni interdittive.

2. Le macroattività sensibili ex art. 24-*bis,* d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24-*bis* d.lgs. n. 231/2001 ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come sensibili le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei destinatari

della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i soggetti esterni:

b) gestione delle attività di accesso ai sistemi informatici/telematici e applicazioni (autenticazione, account e profili);

c) attività di manutenzione dei sistemi informatici/telematici e di accesso alle applicazioni;

d) gestione e manutenzione hardware;

e) gestione e manutenzione software;

f) gestione degli accessi ai locali in cui sono localizzati i sistemi e le infrastrutture IT;

g) attività di creazione, protezione, emissione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in reti informatiche/telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di documenti informatici;

h) gestione degli adempimenti contributivi e previdenziali;

i) gestione degli adempimenti fiscali.

Le macroattività sensibili sopra identificate saranno oggetto di costante aggiornamento e progressiva integrazione in fase di implementazione e attuazione del Modello, anche su impulso dell'OdV.

3. I reati ex art. 24-*bis*, d.lgs. n. 231/2001 – Protocolli comportamentali

Al fine di presidiare i summenzionati rischi-reato, i destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare alcuni protocolli comportamentali che consistono in obblighi (cd. area del fare) e/o divieti specifici (cd. "area del non fare") espressione e specificazione delle regole e dei principi enucleati nelle carte generali sopra richiamate.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, tali regole e tali principi devono essere applicati anche ai soggetti esterni (consulenti, professionisti, etc.) coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

C.1 *Area del Fare*

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice etico e a tutti i principi generali indicati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

Oikos S.p.A. è consapevole del fatto che, per l'attività svolta, la protezione delle infrastrutture IT, dei sistemi informatici/telematici e delle applicazioni, dei dati e delle informazioni ivi contenuti presentano particolare criticità.

In particolare, la Società è consapevole che, per il raggiungimento dei propri obiettivi di business e nell'interesse dei suoi *stakeholders*, è necessario che sia garantita la sicurezza delle informazioni, siano attribuite con chiarezza le responsabilità per la sicurezza delle informazioni, sia valutato il livello di sicurezza dei sistemi informatici/telematici con conseguente valutazione e rivalutazione costante del livello di rischio, gestione del rischio medesimo (con l'obiettivo di eliminarlo, mitigarlo o ridurlo comunque al livello ritenuto accettabile) mediante apposite *policies* e procedure finalizzate alla prevenzione attiva e di rilevamento degli incidenti di sicurezza informatica, nonché adeguata attività di controllo e monitoraggio.

Per quanto attiene alla sicurezza dei dati personali di tutti i soggetti con i quali intrattiene rapporti a vario titolo, la Società ha adeguato il suo sistema organizzativo ai principi e obblighi di cui alla normativa vigente in materia – e, in particolare, del d.lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del Regolamento UE n. 676/2017 – e garantisce che il trattamento dei dati medesimi si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I sistemi informatici/telematici, i programmi informatici, nonché *policies* e procedure IT della Società garantiscono che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei

principi e norme di cui sopra, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

C.2 Area del Non Fare

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti in violazione o comunque non conformi alle *policies* e procedure definite e implementate nell'ambito del MOGC, nonché comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente e anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

In particolare, considerato che la definizione di "concorso" di persone del reato data dal codice penale ricomprende nel "contributo obiettivamente rilevante" ogni forma di collaborazione, anche "morale", idonea, cioè, determinare o a rafforzare il proposito criminoso di altri soggetti (e.g. istigazione); e che per documento informatico deve intendersi ogni rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di natura pubblica o privata, qualora dotato di efficacia probatoria, cioè con firma elettronica qualificata o emesso nel rispetto di quelle regole tecniche finalizzate a garantirne paternità, provenienza, integrità e immodificabilità, ai destinatari è fatto divieto di:

- formare o concorrere con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a formare atti informatici falsi o alterare atti veri;
- contraffare o alterare o concorrere con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nel contraffare o alterare certificati o autorizzazioni amministrative contenute in un documento informatico, o a far apparire adempiute mediante contraffazione o alterazione le condizioni richieste per la loro validità;
- concorrere con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a simulare una copia di un atto pubblico o privato inesistente e rilasciarla in forma legale su documento informatico o a rilasciare una copia di un atto pubblico o privato inesistente diversa dall'originale;
- concorrere con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella falsa attestazione da parte di quest'ultimo in un documento informatico che un fatto è stato da lui compiuto o che è avvenuto in sua presenza, ovvero nell'attestazione da parte dello

stesso in un documento informatico di aver ricevuto dichiarazioni non rese o nell'omissione o alterazione di dichiarazioni da lui ricevute;

- concorrere con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella falsa attestazione, in atti, in certificati o autorizzazioni amministrative sotto forma di documento informatico, fatti dei quali il documento medesimo è destinato a provare la verità;
- concorrere con un esercente una professione sanitaria o forense o altro servizio di pubblica necessità nell'attestare falsamente, in un certificato sotto forma di documento informatico, fatti dei quali il documento medesimo è destinato a provare la verità;
- scrivere o lasciare scrivere false indicazioni nelle registrazioni, sotto forma di documento informatico, soggette all'ispezione dell'Autorità di P.S. o nelle notificazioni, sotto forma di documento informatico, alla stessa Autorità, riguardanti operazioni industriali, commerciali o professionali;
- scrivere o far scrivere, ovvero concorrere con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nello scrivere o nel far scrivere, su documento informatico firmato in bianco, posseduto con l'obbligo o il diritto di riempirlo, un atto pubblico diverso da quello a cui il pubblico ufficiale stesso era obbligato o autorizzato;
- distruggere, sopprimere, occultare in tutto o in parte un atto pubblico vero, sotto forma di documento informatico;

È altresì vietato a tutti i destinatari del Modello:

- introdursi abusivamente o permanere contro la volontà espressa o tacita dell'avente diritto, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o fornire indicazioni o istruzioni idonee allo scopo;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare, mettere a disposizione apparecchiature dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico o le informazioni, i dati o i programmi ivi contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento;

- intercettare illegittimamente o abusivamente, impedire, interrompere fraudolentemente o illegittimamente comunicazioni informatiche o telematiche.
- installare illegittimamente o abusivamente apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui, o utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi al fine distruggere, danneggiare, o causare l'inutilizzabilità in tutto o in parte di sistemi informatici o telematici ovvero al fine di ostacolarne gravemente il loro funzionamento.

C.3 Sistema deleghe e procure

Coerentemente con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del MOG ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La procura, è noto, è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Per "delega", invece, deve intendersi ogni atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da loro svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro che agiscono per conto di Oikos S.p.A. e, soprattutto, che impegnano legalmente la società, intrattenendo rapporti con la p.a. o altri soggetti pubblici siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe, devono essere predisposte dal Direttore amministrativo, ove necessario con l'adeguato supporto da parte dei consulenti legali della società; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il sistema dei controlli interni, con il Codice Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società, in ogni caso, è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società) per mezzo di cui sono (i) delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri; (ii) descritte le linee di riporto.

D. Flussi informativi in favore dell'OdV

In armonia con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, devono essere assicurati al predetto Organismo flussi informativi in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del MOGC.

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione derivanti dalla normativa vigente, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischi-reato e i controlli.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato in via principale da una e-mail da inviare all'indirizzo odv@oikosspa.com con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".

E. *Policies* e procedure a presidio dei rischi-reato

Come evidenziato in premessa, la Società definisce, implementa e diffonde specifiche *policies aziendali*, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il *driver* per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto.

In particolare, tali procedure – in armonia con i principi enunciati nel Codice etico e nella Parte Generale del MOGC, nonché con i protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale – hanno sempre le seguenti caratteristiche: chiara identificazione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità; individuazione di un responsabile per ogni attività sensibile (o per ogni) fase della stessa; chiarezza e precisione delle varie linee di riporto; segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla); tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo

Nello specifico Oikos S.p.A. adotta le seguenti procedure operative a prevenzione della commissione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati, suddivise per aree a rischio di reato.

I. Sistemi informatici

Descrizione delle attività sensibili:

1. Gestione *information technology e security*;

Funzioni aziendali coinvolte:

- Consigliere delegato.
- Direttore amministrativo.

- Soggetti terzi incaricati della gestione dei processi informatici.
- Tutte le unità organizzative fruitrici di servizi informatici.

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati, Oikos S.p.A. ha adottato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) Il Codice Etico impone a tutti i Destinatari del Modello di evitare un uso improprio dei beni aziendali, che possa essere causa di danno o riduzione di efficienza o, comunque, in contrasto con l'interesse della Società. Prevede altresì l'obbligo in capo a tutti i collaboratori (e comunque, in via generale ad ogni Destinatario del MOG) di ottenere le autorizzazioni necessarie nell'eventualità di utilizzo del bene fuori dall'ambito aziendale.

Procedure di applicazione specifiche

1. Gestione information technology & security

Oikos S.p.A. si dota di filtri e firewall atti ad impedire l'accesso a siti ritenuti pericolosi o non confacenti.

II. Gestione del personale

Descrizione delle attività sensibili:

1. Gestione degli adempimenti contributivi e previdenziali, cessioni e deleghe;

Funzioni aziendali coinvolte:

- Consigliere delegato.
- Direttore amministrativo.
- Responsabile servizio risorse umane;
- Responsabile servizio contabilità.

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati, Oikos S.p.A. ha adottato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

Nel Codice Etico di Oikos S.p.A. è espressamente richiesta la tenuta, da parte di tutti i collaboratori (per i quali si intendono gli amministratori, i dipendenti e coloro i quali, in virtù di specifici mandati o procure, rappresentano la Società verso i terzi) di una condotta in osservanza di principi di legalità, integrità, lealtà e trasparenza.

Procedure di applicazione specifiche

1. *Gestione degli adempimenti contributivi e previdenziali, cessioni e deleghe*

Le registrazioni contabili relativamente al costo del personale (retribuzioni, oneri e contributi da versare) devono essere effettuate solo sulla base di appositi riepiloghi/documenti elaborati dall'ufficio personale. Gli accantonamenti ai fondi TFR devono essere determinati in accordo con la normativa vigente e i contratti collettivi di lavoro. Gli anticipi in conto TFR devono essere controllati in base agli aventi diritto e le relative richieste devono essere giustificate per iscritto secondo le norme di legge. I pagamenti dei TFR devono essere controllati al fine di verificarne la correttezza. Eventuali trattamenti integrativi (volontari o di legge) devono essere (i) autorizzati; (ii) soggetti al corretto trattamento previdenziale e fiscale; (iii) correttamente contabilizzati.

III. Amministrazione e Finanza

Descrizione delle attività sensibili:

1. Gestione degli adempimenti fiscali;

Funzioni aziendali coinvolte:

- Consigliere delegato;
- Direttore amministrativo;

- Responsabile servizio contabilità.

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati, Oikos S.p.A. ha adottato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

Nel Codice Etico di Oikos s.p.a. è espressamente richiesta la tenuta, da parte di tutti i collaboratori (per i quali si intendono gli amministratori, i dipendenti e coloro i quali, in virtù di specifici mandati o procure, rappresentano la Società verso i terzi) di una condotta in osservanza di principi di legalità, integrità, lealtà e trasparenza.

Procedure di applicazione specifica

1. Gestione degli adempimenti fiscali

Tutte le attività amministrative della Società devono essere effettuate in conformità alla normativa fiscale vigente. Il personale delle società ed eventuali collaboratori esterni (fiscalisti) devono fornire la massima collaborazione e trasparenza nello svolgimento delle attività di verifica o indagine da parte di soggetti di controllo esterni all'organizzazione. A tal fine tutta la documentazione rilevante deve essere archiviata e adeguatamente conservata presso l'ufficio amministrativo.

SEZIONE VIII

I delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, d.lgs. n. 231/2001)

Premessa

La l. 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto l'art. 24-*ter*, d.lgs. n. 231/2001 ed ha esteso la responsabilità amministrativa ai delitti di criminalità organizzata, e segnatamente all'associazione per delinquere; all'associazione di tipo mafioso (anche straniera) nonché, più in generale, a i delitti commessi per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso; allo scambio elettorale politico-mafioso; all'associazione finalizzata al sequestro di persona a scopo di estorsione o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'associazione finalizzata all'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Con riferimento a tali rischi reato, deve premettersi in via generale che, al fine della prevenzione dei delitti con finalità associativa, il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte" della Società: in concreto, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati sarà rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Protocollo Generale

Per quanto riguarda la gestione degli adempimenti connessi alle attività a rischio con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 24-*ter*, d.lgs. n. 231/2001, i destinatari del Modello devono:

a) adempiere alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in vigore;

b) agire coerentemente con i poteri di rappresentanza e firma sociale e rispettare le proprie deleghe e procure;

c) eseguire le istruzioni ricevute dai superiori gerarchici e funzionali nel rispetto di regolamenti e procedure aziendali;

d) osservare le prescrizioni previste dalle diverse procedure operative e gestionali;
e) attenersi a quanto disposto dal Codice etico;
f) segnalare all'OdV eventuali attività eseguite in violazione del Modello.

Aree ed attività "a rischio"

Tenuto conto delle modalità con le quali si possono realizzare i reati ricompresi nella presente sezione, possono considerarsi aree ed attività a rischio:

a) acquisti;
b) selezione del personale

A. Le fattispecie di reato ex art. 24-*ter*, d.lgs. n. 231/2001

L'art. 24-*ter* d.lgs. n. 231/2001, rubricato "*Delitti di criminalità organizzata*", prevede che:

"1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

Si tratta dei seguenti reati: l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.); l'associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); l'associazione finalizzata al sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, dpr. n. 309/1990); tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso; l'associazione finalizzata all'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, ad eccezione di alcune categorie (art. 407, c. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.) Gli articoli di riferimento per la definizione di tali fattispecie sono i seguenti.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il

fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'elemento materiale del delitto punito dall'art. 416 c.p. consiste nell'associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considerata come eventuale, configurando un'autonoma e più grave fattispecie criminosa.
In merito alle circostanze del reato, il *discrimen* tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede non nel profilo organizzativo, che ben può essere comune in entrambi i casi, ma nel fatto che, con riguardo all'ipotesi di cui agli artt. 110, 81 comma 2, c.p., l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti (Cass. 17 aprile 2018, n. 17126).
E' configurabile il concorso tra un'associazione di stampo mafioso, che operi secondo il paradigma dell'art. 416 bis c.p., e un'associazione per delinquere, dotata di un'autonoma struttura organizzativa che, avvalendosi del contributo dei propri solidali, anche diversi dagli affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma delittuoso dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell'interesse del clan (Cass. 8 novembre 2017, n. 1136).

Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni,

appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Tra i caratteri distintivi dell'associazione di tipo mafioso, in fattispecie di mafia "non tradizionale", ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, e il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale.

Infatti nello schema normativo previsto dall'art. 416 bis c.p. non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone: vi rientrano, quindi, anche "piccole mafie" con

un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate (Cass. 21 febbraio 2018, n. 16048).

Art. 416 ter - Scambio elettorale politico-mafioso

"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Art. 630 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze

attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Termini di durata massima delle indagini preliminare

1. [omissis]

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

[omissis]

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

In particolare, i delitti di cui all'art. 407, c. 2, lett. a), n. 5 c.p.p. sono i seguenti:

i. Art. 1, l. n. 895/1967

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e´ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da €10.000,00 a € 50.000,00.

ii. Art. 2., l. n. 895/1967

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell´articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da € 3.000,00 a €20.000,00.

iii. Art. 2-bis., l. n. 895/1967

Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull´uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

iv. Art. 3., l. n. 895/1967

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da € 3.000,00 a € 20.000,00.

v. Art. 4., l. n. 895/1967

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da €4.000,00 a €40.000,00.
Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:
a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

vi. Art. 6, l. n. 895/1967

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.

vii. Art. 23, l. n. 110/1975

Sono considerate clandestine:

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7, ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.
È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da € 2.000,00 a €20.000,00 chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.
Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da €1.000,00 a € 15.000,00.
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da € 2.000,00 a € 20.000,00 a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all´articolo 11.
Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.
Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o l'importazione ai sensi del precedente articolo 11.

Le disposizioni in esame riguardano la criminalità organizzata, fenomeno che – com'è noto – provoca un elevato allarme sociale nella collettività per la maggiore potenzialità delinquenziale delle organizzazioni rispetto al singolo autore di reato, ovvero per la maggiore pericolosità del programma criminoso dell'organizzazione rispetto al disegno criminoso del singolo individuo.
Le fattispecie di cui sopra si riferiscono alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una "strutturazione" (divisione di

compiti, gerarchie etc.), e di "stabilità" che permettono di distinguerla dal semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso. Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, ovvero la commissione di uno o più reati.

L'art. 24-*ter* d.lgs. n. 231/2001 con una formulazione non troppo lineare, riferendosi genericamente ai reati di cui all'art. 416 c.p., considera come ipotesi base la commissione, in forma organizzata di qualsiasi delitto, ad esclusione di quelli, ritenuti più gravi, di cui all'art. 416, comma 6, c.p. (v. appresso), nonché dei delitti previsti dal 407 comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, l. 18 aprile 1975, n. 110).

In particolare, le ipotesi base sono le seguenti:

- in ragione del richiamo all'art. 416 c.p. (escluso il sesto comma):

(a) la promozione, costituzione o organizzazione di un'associazione per delinquere;

(b) la partecipazione ad un'associazione per delinquere;

(c) l'assumere il ruolo di capo di un'associazione per delinquere;

(d) lo scorrere in armi le campagne o le pubbliche vie;

(e) la commissione in forma associata, nei confronti di un minore di anni 18, dei reati di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); violenza sessuale (art. 609-bis c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.); adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Lo stesso articolo 24-*ter*, d.lgs. n. 231/2001, prevede poi, alcune "ipotesi aggravate" di "reato/i-fine" rispetto all'ipotesi base:

- in ragione del richiamo all'art. 416 c. 6 c.p., include tra queste la commissione in forma associata dei reati di:

(a) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

(b) tratta di persone (art. 601 c.p.);

(c) traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.);

(d) acquisto e alienazione di schiavi (art. 602);

(e) promozione, direzione, organizzazione, finanziamento del trasporto, o il trasporto stesso, di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme contro l'immigrazione clandestina, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, in presenza di due o più delle seguenti condizioni: (i) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; (ii) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; (iii) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; (iv) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; (v) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti (art. 12 comma 3-*bis*, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Non sono, invece, espressamente richiamate le ipotesi aggravate previste dall'art. 416, comma 7, c.p. in materia di sfruttamento sessuale dei minori, introdotte dalla l, n. 172/2012, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

- in ragione del richiamo agli articoli 416-*bis*, 416-*ter* e 630 c.p. si riferisce alla commissione in forma associata dei reati di:

(a) associazioni di tipo mafioso anche straniere;

(b) scambio elettorale politico-mafioso;

(c) sequestro a scopo di rapina o di estorsione;

- in ragione del richiamo ai delitti di cui all'art. 74, dpr n. 309/1990 si riferisce alla:

(a) associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Altre ipotesi aggravate a cui fa riferimento l'art. 24-*ter*, d.lgs. n. 231/2001, sono quelle in cui i delitti (qualsiasi delitto) vengano commessi in forma associata avvalendosi della forza di intimidazione del sodalizio di tipo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, e quella in cui i delitti medesimi vengano commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

È opportuno precisare che è associazione di tipo mafioso quella in cui, coloro che ne fanno parte, si avvalgono della forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti ovvero impedire il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri. È punita, inoltre, la condotta di chi agevola l'attività delle associazioni di tipo mafioso o ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

È opportuno ricordare che le disposizioni dell'articolo 416-*bis* c.p. si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Reato transnazionale

Con riferimento ai reati associativi di cui agli art. 416 e 416-*bis* c.p., è opportuno sottolineare che – anche prima dell'introduzione dell'art. *24*-ter del d.lgs. n. 231/2001, queste figure di reato erano già richiamate dall'art. 10, l. n. 146/2006 che ha ratificato la Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale finalizzata a promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Le ipotesi criminose di riferimento sono, infatti, l'associazione transnazionale per delinquere, anche di tipo mafioso, l'associazione transnazionale finalizzata al traffico di esseri umani, l'associazione transnazionale finalizzata alla produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, l'associazione transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e, infine, nella forma del reato transnazionale, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il favoreggiamento.

Di seguito si riporta il testo delle disposizioni appena richiamate:

Art. 10, l. 16 marzo 2006, n.146 Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 3, l. 16 marzo 2006, n. 146 Definizione di reato transnazionale

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Come già ricordato, per reato transnazionale deve intendersi quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato.

Pertanto, fatto salvo quanto detto sopra a proposito di reati associativi, rileva, ai fini della responsabilità degli enti partecipare, promuovere, dirigere, costituire, organizzare un'associazione criminale, anche di tipo mafioso, anche qualora il programma criminoso sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 sopra citato dispone che, nel caso di commissione sotto forma di reato transnazionale (per la definizione del quale si rimanda a quanto appena detto)

- dei delitti previsti dagli artt. 416 e 416-*bis* c.p,
- del delitto di associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 291-*quater*, dpr n. 43/1973,
- del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74, dpr n. 309/1990,

oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, sono applicabili all'ente, per una durata non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 231/2001.

Nel caso di reati, sotto forma di reato transnazionale, per la definizione del quale si rimanda a quanto detto sopra, concernenti il traffico di migranti, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, sono applicabili all'ente, per una durata non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dal summenzionato art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001.

B. Le macroattività sensibili ex art. 24-*ter*, d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24-*ter*, d.lgs. 231/2001, ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, Oikos s.p.a. valuta come sensibili le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i soggetti esterni:

a) approvvigionamento di beni e servizi e inserimento anagrafiche fornitori nel sistema;

b) gestione delle attività amministrativo-contabili e dei pagamenti relativi ad approvvigionamento di beni e servizi;

c) gestione contratti di vendita di prodotti/servizi e inserimento anagrafiche clienti nel sistema;

d) gestione delle attività amministrativo-contabili e degli incassi relativi ai contratti di vendita di prodotti/servizi;

e) accordi e partnership commerciali e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di incasso/pagamento;

Le macroattività sensibili sopra identificate saranno oggetto di costante aggiornamento e progressiva integrazione in fase di implementazione e attuazione del Modello, anche su impulso dell'OdV.

C. I reati di cui all'art. 24-*ter*, d.lgs. n. 231/2001 – Protocolli comportamentali

Al fine di presidiare i rischi-reato sopra richiamati, i destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare alcuni protocolli comportamentali che consistono in obblighi (cd. area del fare) e/o divieti specifici (cd. "area del non fare") espressione e specificazione delle regole e dei principi enucleati nelle carte generali sopra richiamate.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, tali regole e tali principi devono essere applicati anche ai soggetti esterni (consulenti, professionisti, etc.) coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

C.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e a tutti i principi generali indicati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

In particolare, la Società, al fine di prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'attività aziendale e di prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione o impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, con il dichiarato intento di proteggere ed incrementare l'integrità aziendale e la sua capacità di creare valore economico, nonché di contribuire alla tutela dell'ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, creando valore sociale per i suoi *stakeholders* e per la comunità nel suo complesso, obbliga i destinatari della presente Parte del Modello al rispetto dei protocolli comportamentali di seguito individuati.

La Società, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche o associazioni di categoria, e sulla base di dati o notizie, relazioni periodiche delle predette istituzioni e associazioni, rilevazioni degli ispettorati del lavoro, statistiche ISTAT, studi sociologici e criminologici, rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio e quant'altro utile allo scopo, valuta il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'attività d'impresa, soprattutto in determinate aree geografiche, analizzando preventivamente e continuamente il territorio e il contesto, soprattutto quelli in cui svolge operazioni finanziarie o commerciali, al fine di gestire adeguatamente il rischio che organizzazioni criminali, anche quelle localmente insediate, possano condizionare l'attività d'impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.

La Società valuta i seguenti indici quale criterio, tra gli altri, per la selezione e per l'intrattenimento di rapporti di fornitura, di lavoro in tutte le sue forme, di collaborazione, di consulenza, di rapporti commerciali e di partnership commerciale o tecnologica:

- sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (cfr. d. lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii; nonché artt. 1 e 2, l. 13 agosto 2010, n. 136);
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti, autoriciclaggio e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio, autoriciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

- costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni sopra indicate, ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

La selezione del personale, di qualunque livello, in conformità ai principi individuati nel Codice Etico, è effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di: (a) professionalità specifica rispetto all'incarico; (b) parità di trattamento; (c) affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale valutata sulla base delle risultanze del certificato penale generale e del certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi, o, in alternativa, di una autocertificazione nella quale dichiara di non aver subito condanna, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416-*ter* c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.) reati di terrorismo o di eversione dell'ordine

democratico (artt. 270-*bis* e ss. c.p., art. 2, Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999).

Il lavoratore, di qualunque livello, ha il dovere di comunicare alla Società l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.

Nell'ipotesi – ancorché remota – in cui la Società dovesse servirsi di articolazioni territoriali di qualsiasi natura e genere, in paesi ad alto rischio di terrorismo o di criminalità organizzata, nonché intrattenere rapporti o operazioni finanziarie e/o commerciali con soggetti con sede nei suddetti paesi, pianifica ed eroga attività di informazione e formazione, che includono l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di inquinamento da criminalità e l'educazione alla legalità, quale componente fondamentale dell'etica professionale e presupposto indispensabile per una sana e duratura crescita economica.

Gli obiettivi indicati nella presente Parte Speciale sono perseguiti anche mediante acquisizione di informazioni sui fornitori, consulenti, partner e altri collaboratori esterni "significativi", ad eccezione di quelli sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi o già in possesso abilitazioni o certificazioni che provino la sussistenza del requisito di affidabilità.

Il rapporto con i fornitori, consulenti, partner e altri collaboratori esterni è "significativo" qualora abbia ad oggetto prestazioni di importo rilevante, preveda lo svolgimento di compiti di elevata complessità o implicanti rilevante responsabilità o di controllo con riferimento alle attività sensibili di cui al presente Modello e, in particolare attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale; qualora il rapporto avvenga in via continuativa o periodica ovvero abbia una durata contrattuale superiore ad un anno; qualora il rapporto abbia ad oggetto prestazioni per le quali è prevista una controprestazione di importo superiore ai 20.000,00 euro.

Le procedure di selezione dei fornitori significativi, in conformità a quanto contenuto nel Codice etico e in altre parti del Modello, devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza delle procedure di selezione, pari opportunità di accesso e prevedono che il fornitore sia in possesso dei requisiti di professionalità, affidabilità, onorabilità ed

economicità. Al fornitore che svolga un'attività, o comunque effettui una prestazione in favore della Società, per la quale siano necessari permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni, sarà richiesta la consegna di una copia conforme ovvero l'esibizione dell'originale con autocertificazione in ordine al possesso e validità della documentazione. Ciò costituisce requisito indispensabile per l'instaurazione di qualsivoglia rapporto e per l'iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

Al fornitore che svolga attività sulla base di un contratto di appalto è fatto obbligo di fornire un'autocertificazione dalla quale risulti l'indicazione nominativa degli addetti all'appalto e la regolarità retributiva e contributiva nei loro confronti e, se intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione alla Società e produrre tutta la documentazione richiesta anche con riferimento a queste ultime.

Per i fornitori significativi, è necessaria l'esibizione del certificato antimafia, al più tardi al momento della conclusione del contratto di fornitura e nel corso del rapporto se la prestazione dovesse essere continuativa o periodica.

Il fornitore deve dichiarare nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

I certificati o altre attestazioni presentati in fotocopia devono essere accompagnati da autocertificazione di conformità all'originale.

È contrattualmente imposto a tutti i fornitori di comunicare senza indugio la sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione o procedimenti penali per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416-*ter* c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.); reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-*bis* e ss. c.p., art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999), o il verificarsi di altre cause che determinano il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra.

Dichiarazioni, informazioni o dati falsi od incompleti comporteranno sempre – così come indicato espressamente in apposite clausole contrattuali – la risoluzione del contratto.

Prima della stipula dei contratti, ed in corso d'opera, la Società acquisisce tutte le informazioni accessibili relative ai clienti "rilevanti". Il rapporto con i clienti "rilevanti" deve essere immediatamente sospeso qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui sopra, del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali, mutamenti significativi del settore di attività; mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

Come già precisato in altre parti del presente Modello, tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

Non sono ammessi pagamenti in contanti o mediante assegni liberi.

Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma.

I protocolli comportamentali, le precauzioni, i criteri, le definizioni e quant'altro sopra riportato, vale a tutti gli effetti anche per quanto attiene alla gestione (e ai relativi soggetti del rapporto giuridico) delle attività di dismissione dei cespiti aziendali, delle locazioni immobiliari e finanziarie strumentali, alle operazioni su quote di capitale sociale e altre operazioni straordinarie che non avvengano sui mercati regolamentati attraverso intermediari finanziari autorizzati, e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari.

La Società, infine, ha installato – e sta procedendo ad attivare – un sistema di videosorveglianza degli ingressi nella Sede della Società.

Nel caso in cui dovesse verificarsi una delle situazioni di cui agli indici di attenzione di cui sopra, ovvero attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i Destinatari di informare immediatamente il proprio superiore gerarchico e il Direttore generale per tutte le consequenziali decisioni di competenza, ivi compresa l'eventuale informazione alle autorità di PS.

Il criterio di selezione e di adesione a tutte le attività di sponsorizzazione, anche di eventi, da parte della Società, anche per garantire la tutela dell'immagine e la reputazione della Società medesima, è costituito dalla rigorosa coerenza e conformità ai Principi indicati

nel Codice Etico ed ai Principi e Protocolli comportamentali contenuti nel presente Modello.

C.2 Area del Non Fare

È fatto espresso divieto ai destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.

In particolare, è fatto divieto di:

(i) intrattenere rapporti con dipendenti e altri prestatori di lavoro, fornitori, consulenti, agenti o rappresentanti, *partners* commerciali, e altri collaboratori esterni, clienti, siano essi persone fisiche o giuridiche, per i quali non sono soddisfatti i requisiti di cui alla presente Parte Speciale o per i quali vi sia fondato e motivato sospetto di assenza o venir meno dei requisiti di cui sopra, anche sulla base degli indici di attenzione sopraindicati;

(b) accettare o effettuare pagamenti in contanti o mediante assegno libero o, comunque, con modalità tali da non assicurare la tracciabilità della movimentazione, ovvero effettuare cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma.

(c) la Società non pubblicizza prodotti, servizi o aziende e non sponsorizza soggetti, persone fisiche o giuridiche di qualsiasi tipologia e natura, le cui caratteristiche, ideologie, obiettivi, attività svolta, i requisiti di onorabilità e di moralità, immagine o reputazione non fossero in perfetta coerenza con i Principi indicati nel suo Codice Etico e con i Principi e Protocolli comportamentali contenuti nel presente Modello o possa in qualche modo essere riconducibile a raccolta di fondi finalizzati a commettere un reato di cui alla presente Parte Speciale.

C.3 Sistema deleghe e procure

Coerentemente con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del MOG ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La procura, è noto, è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Per "delega", invece, deve intendersi ogni atto

interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da loro svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro che agiscono per conto di Oikos S.p.A. e, soprattutto, che impegnano legalmente la società, intrattenendo rapporti con la P.A. o altri soggetti pubblici siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe devono essere predisposte dal Direttore amministrativo, ove necessario con l'adeguato supporto da parte dei consulenti legali della società; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il sistema dei controlli interni, con il Codice Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società, in ogni caso, è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società) per mezzo di cui sono (i) delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri; (ii) descritte le linee di riporto.

D. Flussi informativi in favore dell'OdV

In armonia con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, devono essere assicurati al predetto Organismo flussi informativi in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del MOG.

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione derivanti dalla normativa vigente, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischi-reato e i controlli.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@oikosspa.com con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".

E. *Policies* e procedure a presidio dei rischi-reato

Come evidenziato in premessa, la Società definisce, implementa e diffonde specifiche *policies aziendali*, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il *driver* per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto.

In particolare, tali procedure – in armonia con i principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del MOG, nonché con i protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale – hanno sempre le seguenti caratteristiche: chiara identificazione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità; individuazione di un responsabile per ogni attività sensibile (o per ogni) fase della stessa; chiarezza e precisione delle varie linee di riporto; segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla); tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo.

Nello specifico Oikos S.p.A. ha adottato le seguenti procedure a prevenzione della commissione dei reati di criminalità organizzata, suddivise per aree a rischio di reato.

I. Acquisti

Descrizione delle attività sensibili:

1. Gestione acquisti e controllo dei fornitori;
2. Fatturazione, pagamenti e incassi;
3. Tracciabilità dei flussi finanziari.

Funzioni aziendali coinvolte:

- Consigliere delegato;
- Direttore amministrativo;
- Responsabile servizio contabilità;
- Responsabile servizio approvvigionamenti e magazzino.

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di criminalità organizzata, Oikos S.p.A. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) Il Codice Etico prescrive ai Il Codice Etico di Oikos S.p.A. prevede che "*nella scelta delle proprie collaborazioni, la Società seleziona solo controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione*" e vieta a tutti coloro che agiscono in nome e per conto della società di dare e/o "*ricevere omaggi o trattamenti di favore*" nei confronti di terzi.

(ii) Lo stesso Codice etico inoltre prevede che la Oikos "s*ceglie i suoi fornitori con accuratezza e nel rispetto delle norme vigenti e delle regole del presente Codice, fra coloro che aderiscono ai principi cardine della Società*" e che la società "*tratta i propri fornitori con imparzialità, nel perseguimento dei suoi obiettivi. Pertanto i Destinatari rifiutano ogni forma di beneficio, o la loro promessa, che sia volta a crear vantaggio per i fornitori o per loro stessi*".

Procedure di applicazione specifica

1. *Gestione acquisti e controllo dei fornitori.*

La gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori è delineata nella procedura denominata "*Gestione degli approvvigionamenti e del magazzino*" (PI 04, pag. 6 ss.) ed è improntata al pieno ed effettivo rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento.

Il processo di selezione dei fornitori è svolto solo da dipendenti debitamente autorizzati.

I criteri per la selezione dei fornitori devono essere definiti e comunicati dal management per assicurare che i beni e i servizi ricevuti provengano solo da fornitori idonei in base alla normativa e dotati di standard qualitativi adeguati. Tutti gli ordini di acquisto, inoltre, devono essere tempestivamente protocollati.

Il responsabile del servizio acquisti, su specifica richiesta della direzione, effettua ricerche di mercato per l'acquisto di ogni bene o servizio necessario all'azienda, richiedendo sempre almeno tre preventivi a fornitori diversi, ovvero un unico preventivo ove vengano individuati fornitori con particolari capacità tecnico-organizzative utili al miglior svolgimento delle attività connesse.

Gli acquisiti sono sempre effettuati solo dopo l'approvazione espressa da parte del Direttore amministrativo.

2. Fatturazione, pagamenti e incassi;

Tutti i movimenti bancari devono essere contabilizzati in modo accurato e completo tutti i movimenti bancari. Il saldo dei conti correnti bancari deve essere monitorato giornalmente e la riconciliazione degli estratti-conto bancari con i saldi contabili deve essere effettuata con cadenza periodica. La documentazione rilevante deve inoltre essere sempre archiviata e adeguatamente conservata presso l'ufficio amministrativo.

I dati e le condizioni presenti in fattura devono essere allineati alle condizioni previste dai contratti/ordini di acquisto con i fornitori.

Le fatture e le note di credito devono essere correttamente registrate in contabilità generale nel corretto periodo di competenza, con particolare attenzione ai documenti ricevuti in prossimità della fine de periodo contabile.

Le fatture, le note di credito e la documentazione relativa devono essere archiviate e adeguatamente conservate presso l'ufficio amministrativo. Lo svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte degli organi preposti (collegio sindacale, organismo di

vigilanza, etc.) deve essere sempre supportato con trasparenza e con la massima collaborazione.

Le funzioni aziendali che producono le informazioni contabili devono essere responsabili di mantenere l'evidenza documentale delle elaborazioni effettuate delle modalità di determinazione dei dati oggetto delle registrazioni contabili e dei controlli svolti sul merito di tali dati. Tale documentazione, se richiesta, deve essere presentata ai soggetti che svolgono le funzioni di controllo istituzionale sulla gestione della Società.

Tutti i pagamenti (ad eccezione di quelli di importo non superiore a Euro 100,00 (iva esclusa) devono essere effettuati tramite bonifico bancario.

3. Tracciabilità dei flussi finanziari

Oikos S.p.A. rispetta integralmente tutti gli obblighi previsti dalla l. 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

I. Selezione del personale

Descrizione delle attività sensibili:

1. Selezione del personale.

Funzioni aziendali coinvolte:

- Consigliere Delegato.
- Direttore amministrativo.
- Responsabile servizio risorse umane.

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-duodecies, d.lgs. n. 231/2001, Oikos s.pa. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) La descrizione delle attività e delle mansioni attribuite ai diversi soggetti che operano all'interno dell'aree interessate dalla presente parte speciale sono definiti all'interno dell'organigramma, nella procedura "*Gestione Risorse*", sezione "*Gestione Risorse Umane*" (PI 02, pag. 9 ss.) oltreché nelle deleghe rilasciate ai singoli soggetti

(ii) Il Codice Etico di Oikos S.p.A. prevede che "*è tassativamente vietato a tutti i Destinatari del Codice* [e quindi, innanzitutto, agli amministratori, ai dipendenti e a coloro che, in virtù di specifici mandati o procure, rappresentano la società verso i terzi] *promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a pubblici funzionari a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni*"; nonché "*eludere il superiore divieto ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che – sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenza, pubblicità, etc., abbiano invece le medesime finalità sopra vietate*"; o "*offrire direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della p.a., istituzioni pubbliche o altre organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi*".

(iii) Il medesimo Codice Etico dispone che "*il personale è selezionato con processi che garantiscano le pari opportunità e secondo le esigenze aziendali"* e che "*nell'espletamento delle attività di selezione sono garantite l'imparzialità e la valutazione oggettiva dei soggetti interessati".*

(iv) *I*noltre, lo stesso Codice Etico prevede che "*la Società e ogni suo delegato mantengono con i soggetti titolari, a qualunque titolo, di incarichi pubblici, rapporti di massima trasparenza e chiarezza*"; che "*i Destinatari non possono dare o promettere denaro o altri benefici, né ogni sorta di regalia, di qualunque natura, anche per il tramite di terzi a soggetti che fanno parte di pubbliche amministrazioni, o ai loro parenti o affini, tranne ove questi abbiano modico valore e siano usuali rispetto alla relazione di lavoro instaurata*"; e che "s*e i Destinatari ricevono proposte o richieste aventi ad oggetto la ricezione di denaro o altri benefici, devono sospendere immediatamente l'attività e comunicare l'accaduto ai propri responsabili, all'Organismo di Vigilanza (OdV) e all'autorità giudiziaria*". È altresì previsto l'obbligo per tutti i destinatari del modello di non tenere *"comportamenti che possano, anche soltanto, apparire ambigui nei confronti dei titolari di incarichi pubblici"*;

(v) Lo stesso Codice etico chiarisce espressamente che la Società – e quindi tutti coloro che agiscono per essa – "*evita ogni forma di condotta tesa a coartare e/o ad influenzare le decisioni della p.a. o di chi la rappresenti*".

Procedure di applicazione specifica

1. *Selezione del personale:*

Oikos S.p.A. effettuata la selezione del personale nel rispetto dei principi contenuti nel codice etico e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle procedure del sistema di qualità ISO 9001 2015 e, in particolare, della procedura "*Gestione Risorse*" (PI 02).

II. Gestione della discarica e dell'impianto di biogas

Descrizione delle attività sensibili:

1) controllo dei rifiuti in ingresso;
2) predisposizione della vasca di abbancamento;
3) predisposizione di argini per il contenimento dei rifiuti;
4) gestione delle attività di scarico;
5) esecuzione delle attività di compattazione e abbancamento;
6) gestione impianto biogas
7) attività di monitoraggio ambientale

Funzioni aziendali coinvolte:

- Presidente o Amministratori con deleghe.
- Direttore amministrativo.
- Direttore tecnico
- Responsabilità ammissibilità rifiuti
- Responsabile ricezione rifiuti
- Responsabile monitoraggio e controllo impianti
- Responsabile consulenza ed assistenza impianti

- Responsabili gestione impianti
- Responsabile impianto biogas
- Tutti gli addetti delle discariche

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione, Oikos s.pa. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) La descrizione delle attività e delle mansioni attribuite ai diversi soggetti che operano all'interno dell'aree interessate dalla presente parte speciale sono definiti all'interno dell'organigramma, nella procedura "*Gestione Risorse*", sezione "*Gestione Risorse Umane*" (PI 02, pag. 9 ss.) oltreché nelle deleghe rilasciate ai singoli soggetti;

(ii) Il Codice Etico di Oikos S.p.A. prevede che "*è tassativamente vietato a tutti i Destinatari del Codice* [e quindi, innanzitutto, agli amministratori, ai dipendenti e a coloro che, in virtù di specifici mandati o procure, rappresentano la società verso i terzi] *promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a pubblici funzionari a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni*"; nonché "*eludere il superiore divieto ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che – sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenza, pubblicità, etc., abbiano invece le medesime finalità sopra vietate*"; o "*offrire direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della p.a., istituzioni pubbliche o altre organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi*";

(iii) Oikos S.p.A. si attiene scrupolosamente ad ogni limite e a ogni prescrizione contenuta nelle AIA – (v. DRS n. 562/2007, DRS n. 221/2009 e DDS n. 981/2019) – nonché nel DDS 24 settembre 2019, n. 1165 oltreché a tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di gestione dei rifiuti e rispetta integralmente tutte le procedure di monitoraggio e controllo contenute nei Piani di sorveglianza e Controllo (PSC);

(iv) controlla scrupolosamente che gli enti produttori/conferitori si limitino a conferire in discarica solo ed esclusivamente la tipologia di rifiuti per i quali sono stati

autorizzati dalla Regione Siciliana quale, ad esempio, "*tutta la frazione secca di sopravaglio dei rifiuti indifferenziati, a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla regolare attività di raccolta e spazzamento così come individuati dalle voci a) e b), comma 1, dell'art. 6, DM 27 settembre 2010*" o "*il plasmix generato dalle operazioni di selezione manuale e meccanica della frazione secca della raccolta differenziata di plastica urbana con cod. CER 19.12.12. così come individuati dalle voci a) e b), comma 1, dell'art. 6, D.M. 27 settembre 2010*" e si assicura che il conferimento avvenga esclusivamente entro i limiti quantitativi previsti dai provvedimenti adottati dalla Regione Siciliana e secondo quanto stabilito nelle Convenzioni stipulate tra Oikos e i diversi enti produttori/conferitori.

(v) Le regole e le procedure per la Gestione della discarica – con puntuale indicazione dei compiti di ciascun addetto al procedimento – sono definite all'interno del *Manuale del sistema di gestione qualità* (MSGQ 01 del 13 marzo 2018, pag. 17 ss), nonché all'interno della procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05 del 13 marzo 2018).

(vi) In tale ultimo documento, in particolar modo, sono definiti "*i criteri generali per la pianificazione e la gestione delle progettazioni di discariche, delle metodologie per l'approvazione delle stesse, da parte degli Organi competenti, e delle relative modifiche apportate, in corso di gestione/costruzione, alle progettazioni*"; sono dettagliate "*le modalità operative relative alla costruzione della vasca di abbancamento, o la modifica della stessa, nonché per regolare tutte le attività di produzione all'interno del sito di abbancamento*"; è definita la "*metodologia operativa per il controllo dei rifiuti in ingresso, così come previsto dalle disposizioni legislative in vigore*"; e sono dettagliate le attività di gestione degli impianti di pretrattamento e selezione dei rifiuti [ad oggi inattivo] e dell'impianto di produzione energia elettrica da Biogas.

Procedure di applicazione specifica

1. Controllo dei rifiuti in ingresso:

La procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05, pag. 9) definisce i compiti, rispettivamente, del Responsabile ammissibilità rifiuti – e dei verificatori – e dell'Ufficio Ricezione Rifiuti.

Oikos. S.p.A. ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti "*non pericolosi*" in discarica e in funzione dei requisiti previsti dalla legge, richiede al produttore la compilazione dei moduli denominati "R*ichiesta di convenzione per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi*" e "*Scheda tecnica di caratterizzazione del rifiuto*" nonché la sottoscrizione di atto di notorietà secondo i tre modelli all'uopo predisposti in funzione delle possibili caratteristiche del conferitore.

È previsto inoltre che "*l'incremento del parco veicoli utilizzati* [dal produttore] *per il trasporto di rifiuti va comunicato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.M. 120/2014, entro 30 giorni dall'incremento dei veicoli all'Albo Gestori Ambientali allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, se si vuole utilizzare immediatamente il veicolo" e che "entrambi i documenti dovranno essere inviati ad Oikos*".

Oikos s.p.a. esegue in tale fase un duplice controllo "*sia della documentazione accompagnatoria del rifiuto, sia un controllo visivo del carico da conferire*". La società, inoltre, svolge con regolarità "*procedure di controllo preventive*", "*procedure di controllo giornaliere in loco*"; oltreché specifiche "*procedure di controllo in caso d'irregolarità*", secondo le modalità specificate nella procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05, pag. 14).

L'accettazione dei rifiuti si svolge secondo lo specifico protocollo denominato "*Protocollo accettazione rifiuti*" – aggiornato da ultimo il 27 novembre 2019 – il quale definisce compiutamente la metodologia operativa per il controllo dei rifiuti in ingresso, così come previsto dalle disposizioni legislative in vigore.

2. Predisposizione della vasca di abbancamento

Coerentemente con quanto previsto dalla procedura "*Gestione attività operative*" (PI_05, pag. 12) la preparazione dove avvengono gli abbancamenti, "è *eseguita seguendo le indicazioni riportate sul piano di abbancamento e comunicate dal Direttore Tecnico*". Per le attività di creazione delle vasche di abbancamento, "*sono utilizzati dei mezzi per il movimento terra (escavatore, motopala, compattatore, dumper, ecc.) dotati dei presidi necessari per garantire la sicurezza degli utilizzatori, in funzione delle vigenti normative di sicurezza*". Gli operatori addetti alle lavorazioni "*dovranno seguire le indicazioni del Direttore Tecnico o del Responsabile del Gruppo di Lavoro, sulle priorità operative*".

3. Predisposizione di argini per il contenimento dei rifiuti

La procedura "*Gestione attività operative*" (PI_05, pag. 13) prevede che "*nel caso in cui fosse necessario creare degli argini, per la vasca di raccolta, questi dovranno essere predisposti con una pendenza tale da non permettere lo scivolamento degli stessi verso il basso*". La stessa inoltre prevede che "*le lavorazioni sugli argini dovranno essere fatte sempre in condizioni di sicurezza, lo scarico di materiali inerti e la lavorazione dovranno avvenire in postazioni che non rappresentino pericolo per i mezzi e il personale (non dovranno essere svolte attività sulle sporgenze dell'argine che rappresentino pericoli per gli operatori e i mezzi)*".

4. Gestione delle attività di scarico

Le attività di scarico avvengono secondo quanto previsto dalla procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05, pag. 19). È previsto, in particolar modo, che "*durante lo scarico non possono essere presenti più di tre mezzi contemporaneamente, i quali devono essere posti a una distanza congrua per consentire l'agevole esecuzione delle manovre senza che vi siano collisioni tra gli stessi, almeno 10 metri l'uno dall'altro*".

5. Esecuzione delle attività di compattazione e abbancamento

La procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05) prevede che "*lo spargimento e la successiva compattazione dei RSU deve avvenire in condizioni di sicurezza, quindi i mezzi in manovra devono stare, l'uno dall'altro, a distanza di sicurezza, circa 10 metri*"; che "*lo spargimento e la successiva compattazione dei RSU avvengano sempre in condizioni di sicurezza* [e che] *quindi i mezzi in manovra devono stare, l'uno dall'altro, a distanza di sicurezza, circa 10 metri*".

Le medesime condizioni di sicurezza devono essere rispettate anche nell'attività di copertura del corpo discarica. Anche in questo caso, infatti, è previsto che "*gli operatori dovranno avere cura di procedere alle lavorazioni mantenendosi ad una distanza di almeno 10 metri l'uno dall'altro per evitare collisioni, inoltre dovranno avere cura a non procedere a lavorazioni in zone pericolose (argini, su rifiuti non compattati, su terreni instabili, in condizioni di permanenza sul sito di diversi mezzi)*".

6. Gestione impianto Biogas.

L'attività di produzione di energia da biogas e la gestione dell'impianto sono regolati dalla procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05, pag. 23 ss.). In particolare è previsto che i rifiuti speciali formatisi durante le attività quotidiane eseguite nell'impianto di Biogas sono puntualmente "registrati sul registro di carico e scarico", il quale contiene "*tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni*".

È inoltre previsto che l'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro è "*riferita ad ogni singolo formulario (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. 2 lett. i)*"; che "*ai registri di carico e scarico devono essere sempre allegati i formulari di identificazione relativi alle operazioni di trasporto dei rifiuti annotati*" e che "*l'addetto all'Impianto, periodicamente aggiorna il suddetto registro per ciascun C.E.R. e ne trasmette: periodicamente, quando viene popolato con dati relativi a quantità in carico o scarico, alle funzioni aziendali competenti per la relativa registrazione al SISTRI mensilmente inviando copia delle pagine compilate del registro alle funzioni competenti Iper le opportune operazioni di rendicontazione*".

7. Attività di monitoraggio ambientale

La Società – coerentemente con gli obblighi previsti dalla legislazione vigente – ha individuato gli aspetti che, nella gestione delle normali attività lavorative, possono interagire con l'ambiente circostante, in alcuni casi influenzarlo e/o impattare con esso. Nella procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05, pag. 26) sono stati individuati i seguenti parametri oggetto di sorveglianza:

- acque sotterranee;
- acque di drenaggio superficiale;
- percolato;
- gas di discarica;
- qualità dell'aria;
- parametri meteoclimatici;
- stato del corpo della discarica;

- acque di lavaggio cassonetti/mezzi.

Tutti i dettagli relativi a tali parametri, alla tipologia di analisi e alle tempistiche di analisi sono riportati sui Piani di Sorveglianza e Controllo. Il controllo di sulle acque di lavaggio cassonetti/mezzi è disciplinato dal paragrafo 6.4.1. della procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05, pag. 27).

Tutti i compiti del Responsabile dell'attuazione del piano di Sorveglianza e Controllo sono indicati puntualmente nell'allegato 2 del contratto stipulato tra Oikos S.p.A. e Omnia Engineering s.r.l. oltreché nei singoli piani di sorveglianza e controllo relativi agli impianti gestiti da Oikos.

Il Responsabile dell'attuazione del piano di Sorveglianza e Controllo – mensilmente al termine dei monitoraggi – "*elabora una relazione contenente i risultati dei rilievi e le eventuali azioni correttive/preventive da apportare nel caso alcuni dati dovessero risultare negativi*". Semestralmente è inoltre elaborata a cura del medesimo Responsabile dell'attuazione del piano di sorveglianza e controllo "*una relazione sui monitoraggi effettuati e sui loro risultati che l'organizzazione invia agli organi preposti al controllo*". A fine anno è previsto che le relazioni mensili siano "*raccolte in un documento denominato "Annuario Dati Ambientali*".

È previsto altresì che "*tutti i monitoraggi sono collazionati e inseriti in una relazione periodica, su base mensile, dove vengono raccolti i dati del periodo, l'insieme di tutti i dati annuali, formeranno l'annuario dei monitoraggi. Questo documento sarà conservato insieme alle raccolte mensili dei dati estrapolati dalla gestione ambientale. Responsabile della conservazione è il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale. Il tempo di conservazione di tale documentazione è perpetuo*".

SEZIONE IX

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*, d.lgs. n. 231/2001)

Premessa

L'art. 25-*quater* d.lgs. n. 231/2001 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai "*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico*".

La valutazione dei reati perseguiti a norma di tale articolo (su cui diffusamente *infra*) – sia in considerazione dello specifico raggio di operatività entro cui opera Oikos S.p.A., che avuto riguardo alla sua estraneità aziendale e societaria all'area di vigilanza e di controllo delle succitate situazioni a rischio – configura l'ipotesi che questi possano essere commessi dai dipendenti e dai funzionari della Società con una probabilità nulla o comunque bassissima.

Inoltre il Codice Etico di Oikos S.p.A. prevede che "*la Società è indipendente rispetto ai partiti, ai movimenti e alle organizzazioni politiche e non finanzia in alcun modo, nemmeno indirettamente, tali formazioni, a esclusione delle elargizioni previste dalla legge e secondo le modalità ivi previste*"; che "*è fatto divieto ad ogni Destinatario del presente Codice di promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a titolo personale per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni*"; e che "*nessun Destinatario può eludere la predetta prescrizione ricorrendo a forme diversi di aiuti o contribuzioni che, sotto altra veste, abbiano le finalità sopra vietate*".

Ciononostante, vale la pena ricostruire la fattispecie ed indicare le *policies* di portata generale adottate da Oikos S.p.A. per prevenire i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Protocollo generale

I destinatari del Modello che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei diversi processi svolti nell'ambito di Oikos S.p.A. – devono sempre:

- adempiere alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in vigore;

- eseguire le istruzioni ricevute dai superiori gerarchici e funzionali nel rispetto di regolamenti e procedure aziendali;
- osservare le prescrizioni previste dalle procedure operative e gestionali di riferimento;
- attenersi a quanto disposto dal Codice Etico;
- segnalare all'OdV eventuali attività eseguite in violazione di quanto regolato dal MOG.

Aree ed attività a "rischio"

Da una valutazione dei reati sopra riportati, non è possibile individuare specifiche aree ed attività a rischio. Tuttavia, per estrema prudenza e ferme restando le valutazioni di cui sopra, si sono considerate aree ed attività a rischio:

a) Acquisti;

A. I reati con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico ex art. 25-*quater*, d.lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-*quater* d.lgs. n. 231/2001 prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

I reati individuati dalla disposizione succitata sono i seguenti: l'associazione sovversiva (art. 270 c.p.); l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); l'attività di assistenza agli associati nelle due ipotesi di reato sopra richiamate (art. 270-ter c.p.); l'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); l'organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 - quater.1 c.p.); l'addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.); il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.); la sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) le condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); l'attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); gli atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); gli atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.); il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); l''istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo del Titolo I, Libro II, c.p. (art. 302 c.p.); la cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); la cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); la banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); l'assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); l'impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, l. n. 342/1976); il danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, l. n. 342/1976); i delitti previsti dall'art. 3, l. n. 422/1989; i delitti posti in violazione dell'art. 2, Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999.

Recentemente, la Legge n. 80 del 9 giugno, che ha convertito il D.L. n. 48 dell'11 aprile 2025, ha introdotto importanti novità normative:

In particolare, è stato inserito il nuovo art. 270-*quinquies*.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) e sono state apportate modifiche all'art. 435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti). Entrambi rientrano tra i reati elencati nell'Art. 25-

quater del D.Lgs. n. 231/2001, che disciplina i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

Le disposizioni che le disciplinano sono le seguenti.

Art. 270 c.p. Associazioni sovversive

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270 bis c.p. Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone

che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni. (Comma inserito dall'art. 1, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv. con modif, in l. 17 aprile 2015, n. 43 che, in sede di conversione ha aumentato la pena della reclusione dagli originali "da tre ai sei anni" fino all'attuale)

Art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Art. 270-quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. (Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 153, a decorrere dal 24 agosto 2016).

Art. 270-quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposto a sequestro

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Art. 270 quinquies.3 c.p. Detenzione di materiale con finalità di terrorismo

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo

1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i

poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280 bis c.p. Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-ter c.p. Atti di terrorismo nucleare

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 289 bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (L'art. 2, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, ha aggiunto l'ultimo periodo)
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell´articolo 302, coloro che partecipano all´accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
Per i promotori la pena è aumentata.
Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l´accordo.

Art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell´articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l´associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all´associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell´associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l´associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

Art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell´articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all´associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l´assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s´intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Art. 435 c.p. Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse è punito con la reclusione da uno a cinque anni [678, 679, 703].

Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 1, l. n. 342/1976 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all´impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l´autore consegue l´intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell´equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Art. 2, l. n. 342/1976 Danneggiamento delle installazioni a terra

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell´articolo precedente.

Art. 3, l. n. 422/1989 Sanzioni

1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l´installazione;

b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;

c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;

d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;

3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l´ergastolo.

5. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

6. Quando per le modalità dell´azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Art. 2 Convenzione di New York 9 dicembre 1999

Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

(a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, (a).

La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario:

(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.

Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.

Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Le disposizioni appena richiamate sono espressione di una politica di prevenzione e repressione del fenomeno terroristico interno e internazionale. Le fattispecie conferiscono rilevanza penale a una serie di comportamenti illeciti, attuati anche col ricorso a strumenti informatici o telematici, relativi alle associazioni finalizzate al terrorismo ed alla sovversione violenta dell'ordine costituzionale e democratico.

Le condotte incriminate sono quelle di partecipazione, promozione, costituzione, organizzazione, direzione, finanziamento di associazioni il cui scopo sia il compimento di atti violenti terroristici o di eversione all'ordine democratico. Inoltre, è penalmente rilevante anche il fornire assistenza a soggetti ricollegabili alle associazioni terroristiche, ovvero dare loro rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Altre condotte illecite sono quelle previste dagli articoli 270-*quater* e *quinquies* c.p. che riguardano l'arruolamento di persone per il compimento di atti terroristici violenti ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali e l'addestramento o istruzione sulla preparazione o uso di materiali esplosivi, di armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, su tecniche o metodi per il compimento di atti terroristici violenti o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali.

Con la locuzione finalità di terrorismo devono intendersi tutte quelle condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché tutte le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. Tale accezione è utile anche alla comprensione delle figure attentato alla vita o all'incolumità di una persona per finalità terroristiche, del danneggiamento per finalità terroristiche di cose mobili o immobili altrui mediante esplosivi o dispositivi micidiali, del sequestro di persona per finalità terroristiche.

L'art. 302 c.p. si riferisce all'istigazione a commettere delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato (artt. 241 e ss. e 276 e ss. c.p.) quando l'istigazione non è accolta o comunque il delitto non viene commesso.

L'art. 2, Convenzione di New York si riferisce, invece, alla fornitura o raccolta di fondi finalizzati a commettere un reato di cui ai trattati in allegato alla Convenzione di New York medesima[8], ovvero a causare la morte o gravi lesioni fisiche a soggetti estranei a conflitti armati con la finalità di intimidire la popolazione o obbligare un governo od un'organizzazione internazionale a compiere un atto o ad astenersi dal compierlo. Commettere, anche a titolo di concorso i reati di cui sopra, partecipare, organizzare o dirigere un gruppo che agisca con le finalità di cui sopra.

Vale la pena di ricordare, inoltre, che anche per le ipotesi di cui sopra, vale il principio generale stabilito dagli artt. 110 e ss. c.p., secondo il quale il compartecipe risponde del reato a titolo di concorso anche qualora un altro soggetto o più altri soggetti, realizzino interamente il fatto tipico. Non è cioè necessario che i soggetti di cui agli artt. 5, 6 e 7, d.lgs. n. 231/2001 pongano in essere in tutto o in parte le condotte incriminatrici, ma rispondono del reato anche qualora abbiano dato un contributo obiettivamente rilevante che abbia facilitato o agevolato la commissione del reato da parte di altri, non solo di tipo materiale, ma anche di tipo "morale" (e.g. determinazione o rafforzamento del proposito criminoso).

L'articolo 25-*quater*, d.lgs. n. 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità del delitto commesso. La gravità è determinata sulla base della pena edittale ivi prevista: ipotesi meno grave se la pena edittale è inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, ipotesi più grave se il massimo edittale è dieci anni o più.

Nei casi di condanna, si applicano, per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dal già ricordato art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001.

[8] Illecito sequestro di aeromobili, illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, reati contro le persone che godono di protezione internazionale, cattura di ostaggi, reati in materia di tutela del materiale nucleare, atti di violenza negli aeroporti utilizzati dall'aviazione civile internazionale, illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, attentati terroristici perpetrati con esplosivo

B. Le macroattività sensibili ex art. 25-*quater,* d.lgs. n. 231/2001.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

a) approvvigionamento di beni e servizi e inserimento anagrafiche fornitori nel sistema;

b) gestione delle attività amministrativo-contabili e dei pagamenti relativi ad approvvigionamento di beni e servizi;

Le macroattività sensibili sopra identificate saranno oggetto di costante aggiornamento e progressiva integrazione in fase di implementazione e attuazione del Modello, anche su impulso dell'OdV.

C. I reati ex art. 25-*quater* d.lgs. n. 231/2001 – Protocolli comportamentali

Al fine di presidiare i rischi-reato sopra richiamati, i destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare alcuni protocolli comportamentali che consistono in obblighi (cd. area del fare) e/o divieti specifici (cd. "area del non fare") espressione e specificazione delle regole e dei principi enucleati nelle carte generali sopra richiamate.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, tali regole e tali principi devono essere applicati anche ai soggetti esterni (consulenti, professionisti, etc.) coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

C.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e a tutti i principi generali indicati sia nella Parte Generale che

nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

In particolare, la Società, al fine di prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'attività aziendale e di prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione o impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, con il dichiarato intento di proteggere ed incrementare l'integrità aziendale e la sua capacità di creare valore economico, nonché di contribuire alla tutela dell'ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, creando valore sociale per i suoi *stakeholders* e per la comunità nel suo complesso, obbliga i destinatari della presente Parte del Modello al rispetto dei protocolli comportamentali di seguito individuati.

La Società, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche o associazioni di categoria, e sulla base di dati o notizie, relazioni periodiche delle predette istituzioni e associazioni, rilevazioni degli ispettorati del lavoro, statistiche ISTAT, studi sociologici e criminologici, rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio e quant'altro utile allo scopo, valuta il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'attività d'impresa, soprattutto in determinate aree geografiche, analizzando preventivamente e continuamente il territorio e il contesto, soprattutto quelli in cui svolge operazioni finanziarie o commerciali, al fine di gestire adeguatamente il rischio che organizzazioni criminali, anche quelle localmente insediate, possano condizionare l'attività d'impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.

La Società valuta i seguenti indici quale criterio, tra gli altri, per la selezione e per l'intrattenimento di rapporti di fornitura, di lavoro in tutte le sue forme, di collaborazione, di consulenza, di rapporti commerciali e di partnership commerciale o tecnologica:

- sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (cfr. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii; nonché artt. 1 e 2, l. 13 agosto 2010, n. 136);
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti

contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti, autoriciclaggio e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio, autoriciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni sopra indicate, ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

La selezione del personale, di qualunque livello, in conformità ai principi individuati nel Codice Etico, è effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di: (a)

professionalità specifica rispetto all'incarico; (b) parità di trattamento; (c) affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale valutata sulla base delle risultanze del certificato penale generale e del certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi, o, in alternativa, di una autocertificazione nella quale dichiara di non aver subito condanna, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416-*ter* c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.) reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-*bis* e ss. c.p., art. 2, Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999).

Il lavoratore, di qualunque livello, ha il dovere di comunicare alla Società l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.

Nella remota ipotesi in cui Oikos S.p.A. dovesse servirsi di articolazioni territoriali di qualsiasi natura e genere, in paesi ad alto rischio di terrorismo o di criminalità organizzata, nonché intrattenere rapporti o operazioni finanziarie e/o commerciali con soggetti con sede nei suddetti paesi, pianifica ed eroga attività di informazione e formazione, che includono l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di inquinamento da criminalità e l'educazione alla legalità, quale componente fondamentale dell'etica professionale e presupposto indispensabile per una sana e duratura crescita economica.

Gli obiettivi indicati nella presente Parte Speciale sono perseguiti anche mediante acquisizione di informazioni sui fornitori, consulenti, partner e altri collaboratori esterni "significativi", ad eccezione di quelli sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi o già in possesso abilitazioni o certificazioni che provino la sussistenza del requisito di affidabilità.

Il rapporto con i fornitori, consulenti, partner e altri collaboratori esterni è "significativo" qualora abbia ad oggetto prestazioni di importo rilevante, preveda lo svolgimento di compiti di elevata complessità o implicanti rilevante responsabilità o di controllo con riferimento alle attività sensibili di cui al presente Modello e, in particolare attività

sensibili di cui alla presente Parte Speciale; qualora il rapporto avvenga in via continuativa o periodica ovvero abbia una durata contrattuale superiore ad un anno; qualora il rapporto abbia ad oggetto prestazioni per le quali è prevista una controprestazione di importo superiore ai 20.000,00 euro.

Le procedure di selezione dei fornitori significativi, in conformità a quanto contenuto nel codice Etico e in altre parti del Modello, devono avvenire nel rispetto dei principi di pari opportunità di accesso e prevedono che il fornitore sia in possesso dei requisiti di professionalità, affidabilità, onorabilità ed economicità.

Al fornitore che svolga un'attività, o comunque effettui una prestazione in favore della Società, per la quale siano necessari permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni, sarà richiesta la consegna di una copia conforme ovvero l'esibizione dell'originale con autocertificazione in ordine al possesso e validità della documentazione. Ciò costituisce requisito indispensabile per l'instaurazione di qualsivoglia rapporto e per l'iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

Il fornitore che svolga attività sulla base di un contratto di appalto deve fornire un'autocertificazione dalla quale risulti l'indicazione nominativa degli addetti all'appalto e la regolarità retributiva e contributiva nei loro confronti e, se intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione alla Società e produrre tutta la documentazione richiesta anche con riferimento a queste ultime.

Per i fornitori significativi, è necessaria l'esibizione del certificato antimafia, al più tardi al momento della conclusione del contratto di fornitura e nel corso del rapporto se la prestazione dovesse essere continuativa o periodica.

Il fornitore deve dichiarare nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

I certificati o altre attestazioni presentati in fotocopia devono essere accompagnati da autocertificazione di conformità all'originale.

È contrattualmente imposto a tutti i fornitori di comunicare senza indugio la sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione o procedimenti penali per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere

di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416-*ter* c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.); reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-*bis* e ss. c.p., art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999), o il verificarsi di altre cause che determinano il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra.

Dichiarazioni, informazioni o dati falsi od incompleti comporteranno sempre – così come indicato espressamente in apposite clausole contrattuali – la risoluzione del contratto.

Prima della stipula dei contratti, ed in corso d'opera, la Società acquisisce tutte le informazioni accessibili relative ai clienti "rilevanti". Il rapporto con i clienti "rilevanti" deve essere immediatamente sospeso qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui sopra, del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali, mutamenti significativi del settore di attività; mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

Come già precisato in altre parti del presente Modello, tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

Non sono ammessi pagamenti in contanti o mediante assegni liberi.

Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma.

I protocolli comportamentali, le precauzioni, i criteri, le definizioni e quant'altro sopra riportato, vale a tutti gli effetti anche per quanto attiene alla gestione (e ai relativi soggetti del rapporto giuridico) delle attività di dismissione dei cespiti aziendali, delle locazioni immobiliari e finanziarie strumentali, alle operazioni su quote di capitale sociale e altre operazioni straordinarie che non avvengano sui mercati regolamentati attraverso intermediari finanziari autorizzati, e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari.

La Società, infine, ha installato – e sta procedendo ad attivare – un sistema di videosorveglianza degli ingressi nella Sede della Società.

Nel caso in cui dovesse verificarsi una delle situazioni di cui agli indici di attenzione di cui sopra, ovvero attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i Destinatari di informare immediatamente il proprio superiore gerarchico e il Direttore generale per tutte le consequenziali decisioni di competenza, ivi compresa l'eventuale informazione alle autorità di P.S.

Il criterio di selezione e di adesione a tutte le attività di sponsorizzazione, anche di eventi, da parte della Società, anche per garantire la tutela dell'immagine e la reputazione della Società medesima, è costituito dalla rigorosa coerenza e conformità ai Principi indicati nel Codice Etico ed ai Principi e Protocolli comportamentali contenuti nel presente Modello.

C.2 Area del Non Fare

È fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.

In particolare, è fatto divieto di:

(a) intrattenere rapporti con dipendenti e altri prestatori di lavoro, fornitori, consulenti, agenti o rappresentanti, partners commerciali, e altri collaboratori esterni, clienti, siano essi persone fisiche o giuridiche, per i quali non sono soddisfatti i requisiti di cui alla presente Parte Speciale o per i quali vi sia fondato e motivato sospetto di assenza o venir meno dei requisiti di cui sopra, anche sulla base degli indici di attenzione sopraindicati;

(b) accettare o effettuare pagamenti in contanti o mediante assegno libero o, comunque, con modalità tali da non assicurare la tracciabilità della movimentazione, ovvero effettuare cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma.

(c) pubblicare contenuti su siti informatici o meno che possano agevolare o possano essere in qualsiasi modo considerati come partecipazione, promozione, costituzione, organizzazione, direzione, favoreggiamento, finanziamento di associazioni il cui scopo è il compimento di atti violenti terroristici o di eversione all'ordine democratico o istigazione agli stessi e al compimento di altri reati previsti dalla presente Parte Speciale.

La Società, inoltre, non pubblicizza prodotti, servizi o aziende e non sponsorizza soggetti, persone fisiche o giuridiche di qualsiasi tipologia e natura, le cui caratteristiche, ideologie, obiettivi, attività svolta, i requisiti di onorabilità e di moralità, immagine o reputazione non fossero in perfetta coerenza con i Principi indicati nel suo Codice Etico e con i Principi e Protocolli comportamentali contenuti nel presente Modello o possa in qualche modo essere riconducibile a raccolta di fondi finalizzati a commettere un reato di cui alla presente Parte Speciale.

C.3 Sistema deleghe e procure

Coerentemente con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del MOG ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La procura, è noto, è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Per "delega", invece, deve intendersi ogni atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da loro svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro che agiscono per conto di Oikos S.p.A. e, soprattutto, che impegnano legalmente la società, intrattenendo rapporti con la p.a. o altri soggetti pubblici siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe, devono essere predisposte dal Direttore amministrativo, ove necessario con l'adeguato supporto da parte dei consulenti legali della società; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il sistema dei controlli interni, con il Codice Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del

procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società, in ogni caso, è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società) per mezzo di cui sono (i) delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri; (ii) descritte le linee di riporto.

D. Flussi informativi in favore dell'OdV

In armonia con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, devono essere assicurati al predetto Organismo flussi informativi in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del MOG.

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione derivanti dalla normativa vigente, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischi-reato e i controlli.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@oikosspa.com con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".

E. *Policies* e procedure a presidio dei rischi-reato

Come evidenziato in premessa, la Società definisce, implementa e diffonde specifiche *policies aziendali*, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il *driver* per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto.

In particolare, tali procedure – in armonia con i principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del MOG, nonché con i protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale – hanno sempre le seguenti caratteristiche: chiara identificazione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità; individuazione di un responsabile per ogni attività sensibile (o per ogni) fase della stessa; chiarezza e precisione delle varie linee di riporto; segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla); tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo.
Nello specifico Oikos S.p.A. ha adottato le seguenti procedure a prevenzione della commissione dei reati di cui alla presente sezione (terrorismo e eversione dell'ordine democratico), suddivise per aree a rischio di reato.

II. Acquisti

Descrizione delle attività sensibili:

1. Gestione acquisti e controllo dei fornitori;
2. Fatturazione, pagamenti e incassi;
3. Tracciabilità dei flussi finanziari.

Funzioni aziendali coinvolte:

- Consigliere delegato;
- Direttore amministrativo;
- Responsabile servizio contabilità;
- Responsabile servizio approvvigionamenti e magazzino.

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di criminalità organizzata, Oikos s.p.a. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) Il Codice Etico prescrive ai Il Codice Etico di Oikos s.r.l. prevede che "*nella scelta delle proprie collaborazioni, la Società seleziona solo controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione*" e vieta a tutti coloro che agiscono in nome e per conto della società di dare e/o "*ricevere omaggi o trattamenti di favore*" nei confronti di terzi.

(ii) Lo stesso Codice etico inoltre prevede che la Oikos "s*ceglie i suoi fornitori con accuratezza e nel rispetto delle norme vigenti e delle regole del presente Codice, fra coloro che aderiscono ai principi cardine della Società*" e che la società "*tratta i propri fornitori con imparzialità, nel perseguimento dei suoi obiettivi. Pertanto i Destinatari rifiutano ogni forma di beneficio, o la loro promessa, che sia volta a crear vantaggio per i fornitori o per loro stessi*".

Procedure di applicazione specifica

1. Gestione acquisti e controllo dei fornitori.

La gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori è delineata nella procedura denominata "*Gestione degli approvvigionamenti e del magazzino*" (PI 04, pag. 6 ss.) ed è improntata al pieno ed effettivo rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento.

Il processo di selezione dei fornitori è svolto solo da dipendenti debitamente autorizzati. I criteri per la selezione dei fornitori devono essere definiti e comunicati dal management per assicurare che i beni e i servizi ricevuti provengano solo da fornitori idonei in base alla normativa e dotati di standard qualitativi adeguati. Tutti gli ordini di acquisto, inoltre, devono essere tempestivamente protocollati.

Il responsabile del servizio acquisti, su specifica richiesta della direzione, effettua ricerche di mercato per l'acquisto di ogni bene o servizio necessario all'azienda, richiedendo sempre almeno tre preventivi a fornitori diversi, ovvero un unico preventivo ove vengano individuati fornitori con particolari capacità tecnico-organizzative utili al miglior svolgimento delle attività connesse.

Gli acquisiti sono sempre effettuati solo dopo l'approvazione espressa da parte del Direttore amministrativo.

2. Fatturazione, pagamenti e incassi;

Tutti i movimenti bancari devono essere contabilizzati in modo accurato e completo tutti i movimenti bancari. Il saldo dei conti correnti bancari deve essere monitorato giornalmente e la riconciliazione degli estratti-conto bancari con i saldi contabili deve essere effettuata con cadenza periodica. La documentazione rilevante deve inoltre essere sempre archiviata e adeguatamente conservata presso l'ufficio amministrativo.

I dati e le condizioni presenti in fattura devono essere allineati alle condizioni previste dai contratti/ordini di acquisto con i fornitori.

Le fatture e le note di credito devono essere correttamente registrate in contabilità generale nel corretto periodo di competenza, con particolare attenzione ai documenti ricevuti in prossimità della fine de periodo contabile.

Le fatture, le note di credito e la documentazione relativa devono essere archiviate e adeguatamente conservate presso l'ufficio amministrativo. Lo svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte degli organi preposti (collegio sindacale, organismo di vigilanza, etc.) deve essere sempre supportato con trasparenza e con la massima collaborazione.

Le funzioni aziendali che producono le informazioni contabili devono essere responsabili di mantenere l'evidenza documentale delle elaborazioni effettuate delle modalità di determinazione dei dati oggetto delle registrazioni contabili e dei controlli svolti sul merito di tali dati. Tale documentazione, se richiesta, deve essere presentata ai soggetti che svolgono le funzioni di controllo istituzionale sulla gestione della Società.

Tutti i pagamenti (ad eccezione di quelli di importo non superiore a Euro 100,00 (iva esclusa) devono essere effettuati tramite bonifico bancario.

3. Tracciabilità dei flussi finanziari

Oikos S.p.A. rispetta integralmente tutti gli obblighi previsti dalla l. 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

SEZIONE X

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art.25-*octies* e art. 25-*octies.1* d.lgs. n. 231/2001)

Premessa

L'art. 63, comma 3, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, avente ad oggetto *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*", ha introdotto l'art. 25-*octies*, d.lgs. n. 231/2001 inerente i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, come previsti negli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* e 648-*ter*.1 c.p.

L'art. 64, del medesimo d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ad esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.Per effetto delle modifiche anzidette, il reato di riciclaggio precedentemente previsto trai reati di cui al d. lgs. n. 231/2001 solo nella sua dimensione transazionale, è stato considerato come reato presupposto anche a prescindere da tale qualificazione.

Il d.lgs. n. 195/2021, attuativo della Direttiva Riciclaggio, ha, invece, ampliato i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* d.lgs. n. 231/2001) comprendendo anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

Recentemente, la legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, recante *"disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"*.

Con il precitato intervento normativo si attua una nuova estensione del catalogo dei *"reati presupposto"* della responsabilità amministrativa degli Enti, disciplinata dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il c.d. "Decreto Giustizia" interviene infatti sugli artt. 24 e 25-octies.1 del D.lgs. cit., aggiungendo tre nuove fattispecie di reato.

In particolare, l'art. 25-octies.1, D.lgs. 231/2001, riguardante i "reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", viene invece integrato con l'aggiunta della fattispecie di reato di "trasferimento fraudolento di valori", prevista all'art. 512-*bis* c.p.

Protocollo generale

I destinatari del Modello che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei diversi processi svolti nell'ambito di Oikos S.p.A. – devono sempre:

- adempiere alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in vigore;
- eseguire le istruzioni ricevute dai superiori gerarchici e funzionali nel rispetto di regolamenti e procedure aziendali;
- osservare le prescrizioni previste dalle procedure operative e gestionali di riferimento;
- attenersi a quanto disposto dal Codice Etico;
- segnalare all'OdV eventuali attività eseguite in violazione di quanto regolato dal MOGC.

Aree ed attività a "rischio"

Da una valutazione dei reati sopra riportati, non è possibile individuare specifiche aree ed attività a rischio. Tuttavia, in via generale, possono considerarsi potenzialmente a "rischio" – per estrema prudenza e ferme restando le valutazioni di cui sopra – le attività amministrative, contabili e gestionali relative all'approvvigionamento di beni e servizi, agli incassi, e ai pagamenti.

A. I reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 25-*octies*, d.lgs. n. 231/2001 ed i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 25-*octies.1*, d.lgs. n. 231/2001

L'art. 25-*octies*, d.lgs. n. 231/2001 prevede testualmente che:

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis,648-ter e 648-ter1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le fattispecie del codice penale che assumono rilievo sono le seguenti: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); l'autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Le disposizioni codicistiche che le disciplinano sono le seguenti:

Art. 648 c.p. Ricettazione

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Nel reato di ricettazione, in ordine alle modalità di accertamento dell'elemento psicologico del reato, non è indispensabile che la consapevolezza dell'agente si estenda alla completa conoscenza di tutte le circostanze di tempo, modo e luogo del reato presupposto (Cass., 8 marzo 2018, n. 3122).
In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi a una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Art. 648 bis Riciclaggio
"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la condotta posta in essere dall'agente deve essere idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, non essendo sufficiente la sola ricezione di somme oggetto di distrazione. Affinché si integri la fattispecie di cui all'art. 648 *bis*, infatti, occorre un *quid pluris* consistente nel compimento da parte dell'agente di un'attività volta a ostacolare la tracciabilità della provenienza del bene. L'elemento essenziale consiste, pertanto, nell'idoneità della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, in presenza del quale, il concreto intento di lucro può valere a rafforzare, ma non a escludere il dolo generico del riciclaggio.

Art. 648 ter Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto), che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che

quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di un qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, le contravvenzioni.
Rispetto al reato di riciclaggio ex art. 648bis, la condotta ivi perseguita consiste nell'impiego dei beni provenienti da altro delitto in attività economiche e finanziarie.

Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L’art. 648 ter.1 del c.p. (autoriciclaggio) prevede e punisce come reato unicamente le condotte poste in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il

delitto non colposo presupposto, in precedenza (prima, cioè, della legge 15 dicembre 2014 n. 186, che tale reato ha introdotto) non previste e non punite come reato. Mentre le condotte concorsuali poste in essere da terzi "estranei" per agevolare la condotta di autoriciclaggio posta in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto, titolare del bene di provenienza delittuosa "riciclato", conservano rilevanza penale quale fatto di compartecipazione previsto e punito dall'art. 648 bis del c.p. (riciclaggio) più gravemente di quanto non avverrebbe in applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato, ex artt. 110/117 e 648 ter.1 del c.p.

Le disposizioni di cui sopra sono volte ad impedire che dal denaro o altri beni in qualche modo collegati a un delitto, si possa trarre un vantaggio con conseguente protrarsi e stabilizzarsi del pregiudizio economico subìto dalla persona offesa o del vantaggio derivante dalla commissione del delitto medesimo. Esse tutelano, altresì, l'interesse dell'ordinamento all'individuazione e punizione degli autori del delitto presupposto e ad impedire che vengano messi in circolazione nel mercato legale capitali o beni illegittimamente acquisiti.

La ricettazione consiste nell'acquisto, ricezione, occultamento di denaro o cose provenienti da delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ovvero nella mediazione nelle predette attività.

L'applicazione di tale ipotesi di reato ha luogo soltanto se l'autore del delitto di ricettazione non sia concorrente nel delitto presupposto.

Il delitto di riciclaggio, invece, si realizza con la sostituzione, trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero qualsiasi operazione sui predetti, tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La differenza tra riciclaggio e ricettazione risiede proprio nel fatto che, nella seconda ipotesi, vi è sostituzione (cioè scambio) di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa con altri "puliti", ovvero un loro trasferimento da un soggetto ad un altro con qualsiasi forma negoziale, tali da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita degli stessi.

In ogni caso, integra il reato in esame qualsiasi operazione tale da ostacolare la predetta identificazione. Ipotesi aggravata del delitto di riciclaggio si ha allorquando il fatto sia commesso nell'esercizio di attività professionale.

La terza fattispecie, affine a quelle di ricettazione e riciclaggio, si realizza, fuori dei casi di concorso in questi due reati, mediante una particolare modalità: l'investimento o l'utilizzo strumentale in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La commissione del fatto di cui all'art. 648-*ter* c.p. nell'esercizio di attività professionale costituisce circostanza aggravante.

La l. 15 dicembre 2014, n. 186, recante "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*" – cd. legge in materia di *voluntary disclosure* – ha, infine, introdotto all'art. 648-*ter*.1 c.p il nuovo reato di autoriciclaggio.

Tale fattispecie prevede la pena della reclusione da uno a otto anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro per chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Una causa speciale di non punibilità è prevista nel caso in cui la fruizione dei beni oggetto del delitto di autoriciclaggio sia limitata alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Costituisce circostanza aggravante la commissione del delitto nell'esercizio di attività bancaria e finanziaria, o professionale.

È prevista, inoltre, una circostanza attenuante ad effetto speciale (riduzione della pena fino alla metà) nel caso in cui l'autore del reato si adoperi per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione delle utilità provenienti dal delitto.

Sulla base dei primi orientamenti dottrinali, deve osservarsi che tale ultimo reato di autoriciclaggio – e l'eventuale conseguente responsabilità dell'ente – è perseguibile dall'1 gennaio 2015, ma può ben avere ad oggetto il profitto di reati commessi ben prima di tale data, ove l'attività di riciclaggio sia stata effettuata successivamente.

Con riferimento alle fattispecie che possono costituire reato-presupposto del delitto di autoriciclaggio, una lettura sistematica della disposizione induce a ritenere che tale reato vada considerato prevalentemente come uno strumento per la lotta all'evasione fiscale e ad altri reati tributari.

L'art. 25-*octies.1*, d.lgs. n. 231/2001 prevede testualmente che:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Le fattispecie del codice penale che assumono rilievo sono le seguenti: Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art.493-ter c.p.); Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.); Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.); Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Le disposizioni codicistiche che le disciplinano sono le seguenti:

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento – art. 493-ter c.p.

"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta".

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - art. 493-quater c.p.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto".

Trasferimento fraudolento di valori - art. 512-bis c.p.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648- bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Frode informatica – art. 640-ter c.p.

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".

B. Le macroattività sensibili ex artt. 25-*octies* e 25-*octies.1*, d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (ex artt. 25-*octies* e 25-*octies.1*, d.lgs. n. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del r*isk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

a) approvvigionamento di beni e servizi e inserimento anagrafiche fornitori nel sistema;

b) gestione delle attività amministrativo-contabili e dei pagamenti relativi ad approvvigionamento di beni e servizi;

c) gestione delle attività amministrativo-contabili e degli incassi relativi ai contratti di vendita di prodotti/servizi;

d) accordi e partnership commerciali e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di incasso/pagamento.

Le macroattività sensibili sopra identificate saranno oggetto di costante aggiornamento e progressiva integrazione in fase di implementazione e attuazione del Modello, anche su impulso dell'OdV.

C. I reati ex art. 25-*octies* ex artt. 25-*octies* e 25-*octies.1*, d.lgs. n. 231/2001 – Protocolli comportamentali

Al fine di presidiare i rischi-reato sopra richiamati, i destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare alcuni protocolli comportamentali che consistono in obblighi (cd. area del fare) e/o divieti specifici (cd. "area del non fare") espressione e specificazione delle regole e dei principi enucleati nelle carte generali sopra richiamate.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, tali regole e tali principi devono essere applicati anche ai soggetti esterni (consulenti, professionisti, etc.) coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

C.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e a tutti i principi generali indicati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

In particolare, la Società, al fine di prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'attività aziendale e di prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione o impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, con il dichiarato intento di proteggere ed incrementare l'integrità aziendale e la sua capacità di creare valore economico, nonché di contribuire alla tutela dell'ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, creando valore sociale per i suoi *stakeholders* e per la comunità nel suo complesso, obbliga i destinatari della presente Parte del Modello al rispetto dei protocolli comportamentali di seguito individuati.

La Società, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche o associazioni di categoria, e sulla base di dati o notizie, relazioni periodiche delle predette istituzioni e associazioni, rilevazioni degli ispettorati del lavoro, statistiche ISTAT, studi sociologici e

criminologici, rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio e quant'altro utile allo scopo, valuta il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'attività d'impresa, soprattutto in determinate aree geografiche, analizzando preventivamente e continuamente il territorio e il contesto, soprattutto quelli in cui svolge operazioni finanziarie o commerciali, al fine di gestire adeguatamente il rischio che organizzazioni criminali, anche quelle localmente insediate, possano condizionare l'attività d'impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.

La Società valuta i seguenti indici quale criterio, tra gli altri, per la selezione e per l'intrattenimento di rapporti di fornitura, di lavoro in tutte le sue forme, di collaborazione, di consulenza, di rapporti commerciali e di partnership commerciale o tecnologica:

- sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (cfr. d. lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii; nonché artt. 1 e 2, l. 13 agosto 2010, n. 136);
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti, autoriciclaggio e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, per reati contro la pubblica amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio, autoriciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti

nelle situazioni sopra indicate, ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

- imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

La selezione del personale, di qualunque livello, in conformità ai principi individuati nel Codice Etico, è effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di: (a) professionalità specifica rispetto all'incarico; (b) parità di trattamento; (c) affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale valutata sulla base delle risultanze del certificato penale generale e del certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi, o, in alternativa, di una autocertificazione nella quale dichiara di non aver subito condanna, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416-*ter* c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.) reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-*bis* e ss. c.p., art. 2, Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999).

Il lavoratore, di qualunque livello, ha il dovere di comunicare alla Società l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.

Nell'ipotesi in cui Oikos S.p.A. dovesse servirsi di articolazioni territoriali di qualsiasi natura e genere, in paesi ad alto rischio di terrorismo o di criminalità organizzata, nonché intrattenere rapporti o operazioni finanziarie e/o commerciali con soggetti con sede nei suddetti paesi, pianifica ed eroga attività di informazione e formazione, che includono l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di inquinamento da criminalità e l'educazione alla legalità, quale componente fondamentale dell'etica professionale e presupposto indispensabile per una sana e duratura crescita economica.

Gli obiettivi indicati nella presente Parte Speciale sono perseguiti anche mediante acquisizione di informazioni sui fornitori, consulenti, partner e altri collaboratori esterni "significativi", ad eccezione di quelli sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi o già in possesso abilitazioni o certificazioni che provino la sussistenza del requisito di affidabilità.

Il rapporto con i fornitori, consulenti, partner e altri collaboratori esterni è "significativo" qualora abbia ad oggetto prestazioni di importo rilevante, preveda lo svolgimento di compiti di elevata complessità o implicanti rilevante responsabilità o di controllo con riferimento alle attività sensibili di cui al presente Modello e, in particolare attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale; qualora il rapporto avvenga in via continuativa o periodica ovvero abbia una durata contrattuale superiore ad un anno; qualora il rapporto abbia ad oggetto prestazioni per le quali è prevista una controprestazione di importo superiore ai 20.000,00 euro.

Le procedure di selezione dei fornitori significativi, in conformità a quanto contenuto nel Codice etico e in altre parti del Modello, devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza delle procedure di selezione, pari opportunità di accesso e prevedono che il fornitore sia in possesso dei requisiti di professionalità, affidabilità, onorabilità ed economicità.

L'impresa definisce, un elenco di fornitori "qualificati" in possesso dei requisiti che soddisfano i criteri di cui sopra.

Al fornitore che svolga un'attività, o comunque effettui una prestazione in favore della Società, per la quale siano necessari permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni, sarà richiesta la consegna di una copia conforme ovvero l'esibizione dell'originale con autocertificazione in ordine al possesso e validità della documentazione. Ciò costituisce requisito indispensabile per l'instaurazione di qualsivoglia rapporto e per l'iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

Il fornitore che svolga attività sulla base di un contratto di appalto deve fornire un'autocertificazione dalla quale risulti l'indicazione nominativa degli addetti all'appalto e la regolarità retributiva e contributiva nei loro confronti e, se intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione alla Società e produrre tutta la documentazione richiesta anche con riferimento a queste ultime.

Per i fornitori significativi, è necessaria l'esibizione del certificato antimafia, al più tardi al momento della conclusione del contratto di fornitura e nel corso del rapporto se la prestazione dovesse essere continuativa o periodica.

Il fornitore deve dichiarare nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

I certificati o altre attestazioni presentati in fotocopia devono essere accompagnati da autocertificazione di conformità all'originale.

È contrattualmente imposto a tutti i fornitori di comunicare senza indugio la sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione o procedimenti penali per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416-*ter* c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.); reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-*bis* e ss. c.p., art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999), o il verificarsi di altre cause che determinano il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra.

Dichiarazioni, informazioni o dati falsi od incompleti comporteranno sempre – così come indicato espressamente in apposite clausole contrattuali – la risoluzione del contratto.

Prima della stipula dei contratti, ed in corso d'opera, la Società acquisisce tutte le informazioni accessibili relative ai clienti "rilevanti". Il rapporto con i clienti "rilevanti" deve essere immediatamente sospeso qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui sopra, del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali, mutamenti significativi del settore di attività; mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

Come già precisato in altre parti del presente Modello, tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

Non sono ammessi pagamenti in contanti o mediante assegni liberi.

Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma.

I protocolli comportamentali, le precauzioni, i criteri, le definizioni e quant'altro sopra riportato, vale a tutti gli effetti anche per quanto attiene alla gestione (e ai relativi soggetti del rapporto giuridico) delle attività di dismissione dei cespiti aziendali, delle locazioni immobiliari e finanziarie strumentali, alle operazioni su quote di capitale sociale e altre operazioni straordinarie che non avvengano sui mercati regolamentati attraverso intermediari finanziari autorizzati, e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari.

La Società, infine, ha installato – e sta procedendo ad attivare – un sistema di videosorveglianza degli ingressi nella Sede della Società.

Nel caso in cui dovesse verificarsi una delle situazioni di cui agli indici di attenzione di cui sopra, ovvero attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i Destinatari di informare immediatamente il proprio superiore gerarchico e il Direttore generale per tutte le consequenziali decisioni di competenza, ivi compresa l'eventuale informazione alle autorità di p.s.

Il criterio di selezione e di adesione a tutte le attività di sponsorizzazione, anche di eventi, da parte della Società, anche per garantire la tutela dell'immagine e la reputazione della Società medesima, è costituito dalla rigorosa coerenza e conformità ai Principi indicati

nel Codice Etico ed ai Principi e Protocolli comportamentali contenuti nel presente Modello.

C.2 Area del Non Fare

È fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.

In particolare, è fatto divieto di:

(a) intrattenere rapporti con dipendenti e altri prestatori di lavoro, fornitori, consulenti, agenti o rappresentanti, partners commerciali, e altri collaboratori esterni, clienti, siano essi persone fisiche o giuridiche, per i quali non sono soddisfatti i requisiti di cui alla presente Parte Speciale o per i quali vi sia fondato e motivato sospetto di assenza o venir meno dei requisiti di cui sopra, anche sulla base degli indici di attenzione sopraindicati;

(b) accettare o effettuare pagamenti in contanti o mediante assegno libero o, comunque, con modalità tali da non assicurare la tracciabilità della movimentazione, ovvero effettuare cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma.

(c) pubblicare contenuti su siti informatici o meno che possano agevolare o possano essere in qualsiasi modo considerati come partecipazione, promozione, costituzione, organizzazione, direzione, favoreggiamento, finanziamento di associazioni il cui scopo è il compimento di atti violenti terroristici o di eversione all'ordine democratico o istigazione agli stessi e al compimento di altri reati previsti dalla presente Parte Speciale.

La Società, inoltre, non pubblicizza prodotti, servizi o aziende e non sponsorizza soggetti, persone fisiche o giuridiche di qualsiasi tipologia e natura, le cui caratteristiche, ideologie, obiettivi, attività svolta, i requisiti di onorabilità e di moralità, immagine o reputazione non fossero in perfetta coerenza con i Principi indicati nel suo Codice Etico e con i Principi e Protocolli comportamentali contenuti nel presente Modello o possa in qualche modo essere riconducibile a raccolta di fondi finalizzati a commettere un reato di cui alla presente Parte Speciale.

C.3 Sistema deleghe e procure

Coerentemente con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del MOG ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La procura, è noto, è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Per "delega", invece, deve intendersi ogni atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da loro svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro che agiscono per conto di Oikos S.p.A. e, soprattutto, che impegnano legalmente la società, intrattenendo rapporti con la P.A. o altri soggetti pubblici siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe devono essere predisposte dal Direttore amministrativo, ove necessario con l'adeguato supporto da parte dei consulenti legali della società; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il sistema dei controlli interni, con il Codice Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società, in ogni caso, è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società) per mezzo di cui sono (i) delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri; (ii) descritte le linee di riporto.

D. Flussi informativi in favore dell'OdV

In armonia con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, devono essere assicurati al predetto Organismo flussi informativi in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del MOG.

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione derivanti dalla normativa vigente, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischi-reato e i controlli.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@oikosspa.com con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".

E. *Policies* e procedure a presidio dei rischi-reato

Come evidenziato in premessa, la Società definisce, implementa e diffonde specifiche *policies aziendali*, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il *driver* per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto. In particolare, tali procedure – in armonia con i principi enunciati nel Codice etico e nella Parte Generale del MOG, nonché con i protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale – hanno sempre le seguenti caratteristiche: chiara identificazione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità; individuazione di un responsabile per ogni attività sensibile (o per ogni) fase della stessa; chiarezza e precisione delle varie linee di riporto; segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla); tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo.

Nello specifico Oikos S.p.A. ha adottato le seguenti procedure a prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, suddivise per aree a rischio di reato.

I. Acquisti

Descrizione delle attività sensibili:

1. Gestione acquisti e controllo dei fornitori;
2. Fatturazione, pagamenti e incassi;
3. Tracciabilità dei flussi finanziari.

Funzioni aziendali coinvolte:

- Consigliere delegato;
- Direttore amministrativo;
- Responsabile servizio contabilità;
- Responsabile servizio approvvigionamenti e magazzino.

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di criminalità organizzata, Oikos s.p.a. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) Il Codice Etico prescrive ai Il Codice Etico di Oikos s.r.l. prevede che "*nella scelta delle proprie collaborazioni, la Società seleziona solo controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione*" e vieta a tutti coloro che agiscono in nome e per conto della società di dare e/o "*ricevere omaggi o trattamenti di favore*" nei confronti di terzi.

(ii) Lo stesso Codice etico inoltre prevede che la Oikos "s*ceglie i suoi fornitori con accuratezza e nel rispetto delle norme vigenti e delle regole del presente Codice, fra coloro che aderiscono ai principi cardine della Società*" e che la società "*tratta i propri*

fornitori con imparzialità, nel perseguimento dei suoi obiettivi. Pertanto i Destinatari rifiutano ogni forma di beneficio, o la loro promessa, che sia volta a crear vantaggio per i fornitori o per loro stessi".

Procedure di applicazione specifica

1. Gestione acquisti e controllo dei fornitori.

La gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori è delineata nella procedura denominata "*Gestione degli approvvigionamenti e del magazzino*" (PI 04, pag. 6 ss.) ed è improntata al pieno ed effettivo rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento.

Il processo di selezione dei fornitori è svolto solo da dipendenti debitamente autorizzati.

I criteri per la selezione dei fornitori devono essere definiti e comunicati dal management per assicurare che i beni e i servizi ricevuti provengano solo da fornitori idonei in base alla normativa e dotati di standard qualitativi adeguati. Tutti gli ordini di acquisto, inoltre, devono essere tempestivamente protocollati.

Il responsabile del servizio acquisti, su specifica richiesta della direzione, effettua ricerche di mercato per l'acquisto di ogni bene o servizio necessario all'azienda, richiedendo sempre almeno tre preventivi a fornitori diversi, ovvero un unico preventivo ove vengano individuati fornitori con particolari capacità tecnico-organizzative utili al miglior svolgimento delle attività connesse.

Gli acquisiti sono sempre effettuati solo dopo l'approvazione espressa da parte del Direttore amministrativo.

2. Fatturazione, pagamenti e incassi;

Tutti i movimenti bancari devono essere contabilizzati in modo accurato e completo tutti i movimenti bancari. Il saldo dei conti correnti bancari deve essere monitorato giornalmente e la riconciliazione degli estratti-conto bancari con i saldi contabili deve essere effettuata con cadenza periodica. La documentazione rilevante deve inoltre essere sempre archiviata e adeguatamente conservata presso l'ufficio amministrativo.

I dati e le condizioni presenti in fattura devono essere allineati alle condizioni previste dai contratti/ordini di acquisto con i fornitori.

Le fatture e le note di credito devono essere correttamente registrate in contabilità generale nel corretto periodo di competenza, con particolare attenzione ai documenti ricevuti in prossimità della fine de periodo contabile.

Le fatture, le note di credito e la documentazione relativa devono essere archiviate e adeguatamente conservate presso l'ufficio amministrativo. Lo svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte degli organi preposti (collegio sindacale, organismo di vigilanza, etc.) deve essere sempre supportato con trasparenza e con la massima collaborazione.

Le funzioni aziendali che producono le informazioni contabili devono essere responsabili di mantenere l'evidenza documentale delle elaborazioni effettuate delle modalità di determinazione dei dati oggetto delle registrazioni contabili e dei controlli svolti sul merito di tali dati. Tale documentazione, se richiesta, deve essere presentata ai soggetti che svolgono le funzioni di controllo istituzionale sulla gestione della Società.

Tutti i pagamenti (ad eccezione di quelli di importo non superiore a Euro 100,00 (iva esclusa) devono essere effettuati tramite bonifico bancario.

3. Tracciabilità dei flussi finanziari

Oikos S.p.A. rispetta integralmente tutti gli obblighi previsti dalla l. 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

SEZIONE XI

Reati per pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1, d.lgs. n. 231/2001)

Premessa

Il legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal d.lgs. n. 231/2001, con l'approvazione della l. 9 gennaio 2006, n. 7, in vigore dal 2 febbraio 2006, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*", che, dopo aver introdotto gli artt. 583-*bis* e 583-*ter* c.p. è intervenuta sul d.lgs. n. 231/2001 con la previsione dell'art. 25-*quater*.1 d.lgs. 231/2001. Secondo tale disposizione, "*in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

La valutazione dei reati perseguiti a norma del presente articolo - sia in considerazione dello specifico raggio di operatività entro cui opera Oikos S.p.A., che avuto riguardo alla sua estraneità aziendale e societaria all'eventuale area di vigilanza e di controllo sulle succitate situazioni a rischio – configura l'ipotesi che questi possano essere commessi dai propri dipendenti e funzionari con una probabilità nulla o comunque bassissima.

Ciononostante, vale la pena ricostruire la fattispecie ed evidenziare le *policies* di portata generale adottate dalla Società a tutela della dignità di ogni essere umano.

Protocollo generale

I destinatari del Modello che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei diversi processi svolti nell'ambito di Oikos S.p.A. – devono sempre:

- adempiere alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in vigore;
- eseguire le istruzioni ricevute dai superiori gerarchici e funzionali nel rispetto di regolamenti e procedure aziendali;
- osservare le prescrizioni previste dalle procedure operative e gestionali di riferimento;
- attenersi a quanto disposto dal Codice Etico;
- segnalare all'OdV eventuali attività eseguite in violazione di quanto regolato dal MOG.

Aree ed attività a "rischio"

Da una valutazione dei reati sopra riportati, non è possibile individuare specifiche aree ed attività a rischio.

A. La fattispecie di reato ex art. 25-*quater*.1, d.lgs. n. 231/2001

La fattispecie cui deve farsi riferimento per l'analisi dei rischi è quella introdotta dalla l. 9 gennaio 2006 n. 7 "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*" e disciplinata dagli artt. 583-bis e ter c.p. il cui testo è il seguente.

Art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".

Art. 583-ter c.p. Pena accessoria

"*La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.*".

La disposizione ha lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere le suesposte pratiche di mutilazione che colpiscono bambine e adolescenti e che violano i fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello alla integrità fisica, in attuazione dei principi sanciti agli artt. 2, 3 e 32 Cost. e di quanto stabilito nella Dichiarazione e dal Protocollo di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne.

Due sono le condotte incriminate dall'art. 583 bis c.p.: la prima è quella di chi, "*in assenza di esigenze terapeutiche*" cagiona una "*mutilazione degli organi femminili*", specificandosi che si intendono per tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione, nonché qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. (art.583 bis c. 1 c.p.).

Il tratto distintivo delle condotte incriminate è rappresentato dall'effetto provocato, che si sostanzia nella "mutilazione" dell'organo genitale femminile. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di agire in assenza di esigenze terapeutiche.

La sussistenza del reato, quindi deve escludersi solo in presenza di una "*esigenza terapeutica*" perseguita dal sanitario, intendendosi con tale locuzione un intervento volto a rimuovere, eliminare, curare, una determinata alterazione organica o un disturbo funzionale sia del corpo che della mente.

La seconda condotta incriminata è quella di chi, sempre in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, "*al fine di menomare le funzioni sessuali", "lesioni agli organi genitali femminili*" diverse da quelle suindicate, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. Si tratta di una previsione residuale introdotta per escludere il rischio di qualsivoglia spazio di impunità.

Possono rientrare nell'ambito di operatività dell'art. 583-*bis*, comma 2, c.p. tutte quelle pratiche che, finalizzate a perseguire il medesimo risultato di incidere sulle funzioni sessuali, non importino dirette mutilazioni degli organi genitali. L'elemento soggettivo caratterizzante tale seconda fattispecie consiste nel dolo specifico: la lesione agli organi genitali è punibile solo se finalizzata a menomare le funzioni sessuali.

Le suddette disposizioni legali si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da un cittadino italiano o da straniero residente in Italia, oppure in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

L'art. 583-bis, comma 3, c.p. prevede due ipotesi di circostanze aggravanti speciali, applicabili ad entrambe le condotte incriminate: "*la minore età della vittima* e il "*fine di lucro*" del sanitario. In ordine all'aggravante della minore età, va notato che per la relativa addebitabilità, occorre la dimostrazione della conoscenza o della conoscibilità da parte del reo di tale circostanza, ex art. 59, comma 2, c.p. Mentre per la seconda aggravante, non può dubitarsi che il "lucro" del sanitario si riconnette a un vantaggio economicamente apprezzabile che il reo intende perseguire. Completa il sistema sanzionatorio la pena accessoria dell'interdizione della professione applicabile in caso di condanna all'esercente una professione sanitaria prevista dall'art. 583-ter c.p.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001, l'art. 25-*quater*.1 prevede che questa sorga o dell'ente "nella cui struttura" sia stato commesso uno dei reati di cui all'art. 583-bis c.p.

Sotto il versante sanzionatorio – accanto alle suindicate sanzioni pecuniarie – sono previste anche le sanzioni interdittive, tra cui vale la pena segnalare quella della revoca

dell'accreditamento ai sensi dell'art. 8-*quater*, d.lgs. n. 502/1992, allorquando il reato sia commesso presso un ente privato accreditato operante nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

B. *Policies* e flussi informativi in favore dell'OdV

Con riferimento ai reati di mutilazione degli organi genitali femminili, il Codice Etico di Oikos S.p.A. prescrive l'obbligo per la Società, e conseguentemente per tutti i destinatari del presente Modello, di rispettare "*i diritti fondamentali delle persone, così come declinati dalla Costituzione, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)*" e di promuovere e tutelare "*l'integrità della persona e garantisce le pari opportunità*".

Nello svolgimento della propria attività, tutti i Destinatari del Codice e del MOGC hanno il divieto "*di adottare comportamenti discriminatori in base all'etnia, alla nazionalità, alla condizione economica, alla religione, all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, alla condizione di salute e a ogni altra caratteristica distintiva della persona*" e l'obbligo di "*segnalare ogni condotta discriminatoria al responsabile delle risorse umane in modo tempestivo*".

Premesso ciò, anche con riferimento a tali rischio-reato, devono essere assicurati all'OdV adeguati flussi informativi in conformità a quanto disposto nella Parte Generale al fine di consentirgli di effettuare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello.

Anche in tal caso, lo strumento di comunicazione è rappresentato generalmente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@oikosspa.com con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".

SEZIONE XII

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*, d.lgs. n. 231/2001) e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, d.lgs. n. 231/2001).

Premessa

I reati perseguiti ai sensi dell'art. 25-*septies*, d.lgs. n, 231/2001 sono commessi con violazione delle norme antinfortunistiche ed a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In materia è necessario fare riferimento alle disposizioni contenute nel d.lgs. n.81/2008. Deve evidenziarsi, peraltro, che l'art. 30, d.lgs. n. 81/2008 richiama espressamente il dovere di adottare un Modello di organizzazione e di gestione ex d.lgs. n. 231/2001 che assicuri l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

È espressamente richiesto, inoltre, che il Modello preveda idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra e, in ogni caso preveda, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOGC.

La stessa disposizione, inoltre, richiede che il Modello preveda "*un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate*"; e dispone che "*il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico*".

Lo stesso articolo, prevede, inoltre, che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. A tal proposito – è opportuno specificare, sin dalle premesse – che Oikos S.p.A. si conforma a tutte le indicazioni, e rispetta tutte le prescrizioni, contenute nel d.lgs. n. 81/2008 e ha adottato il "*Documento di Valutazione dei Rischi*" (DVR), al fine di minimizzare i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi, di aumentare l'efficienza e le prestazioni dell'impresa/organizzazione, di contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 25-*duodecies*, d.lgs. n. 231/2001 invece estende la responsabilità degli enti ad alcuni illeciti, concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsti dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Protocollo

I Destinatari del Modello che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione delle aree di attività di cui sopra devono:

- ottemperare alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in vigore;
- agire coerentemente con i poteri di rappresentanza e firma sociale e rispettare le proprie deleghe e procure;
- eseguire le istruzioni ricevute dai superiori gerarchici e funzionali nel rispetto di regolamenti e procedure aziendali;

- osservare le prescrizioni previste dalle procedure operative e gestionali di riferimento, ed in particolare tutti i protocolli e le procedure previste dal "*Documento di Valutazione dei Rischi*" (DVR) adottato dalla Società in conformità al dettato normativo;
- rispettare i protocolli sanitari prescritti per il contenimento dell'epidemia Covid-19 di cui al dpcm 26 aprile 2020 e relativi allegati;
- attenersi a quanto disposto dal Codice Etico;
- segnalare all'OdV ogni eventuale attività eseguita in violazione di quanto previsto dal Modello;

La materia strettamente attinente all'applicazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro è interamente delegata agli organi preposti alla ferma applicazione e salvaguardia della vigente normativa.

Aree ed attività a "rischio"

Con riferimento ai reati dell'art. 25-*septies*, d.lgs. n, 231/2001, non è possibile individuare specifiche aree ed attività a rischio, ben potendosi le condotte illecite rilevanti ai fini di tali reati estrinsecarsi nell'ambito di qualsiasi area funzionale della Società o attività svolta nelle stesse. Con riferimento, invece, ai reati previsti dall'art. 25-*duodecies*, d.lgs. n. 231/2001, possono considerarsi aree ed attività a rischio:

1. Gestione e amministrazione del personale;

A.1 *Le fattispecie di reato ex art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001*

L'articolo 25-*septies*, d.lgs. n. 231/2001 – introdotto dall'art. 9, l. 3 agosto 2007, n. 123 e sostituito dall'art. 30, d.lgs. n. 81/2008 rubricato "*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*" – così recita:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto

di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

La disposizione riguarda i seguenti reati: omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
Le disposizioni del codice penale che disciplinano tali fattispecie sono le seguenti

Art. 589 c.p. Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Deve considerarsi inoltre, l'art. 55, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il cui testo prevede che
1. È' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.792,00 a € 7.147,67 il datore di lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Le disposizioni in esame tutelano la vita e l'incolumità dei lavoratori. In particolare, è sanzionata penalmente l'inosservanza di precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a seguito della quale si verifichino la morte o lesioni gravissime o gravi del lavoratore.
L'attività lavorativa presenta, infatti, dei rischi che l'ordinamento mira ad evitare, prescrivendo delle cautele idonee a contenere il pericolo insito nell'attività lavorativa stessa. L'obbligo di osservare le regole cautelari ricade su determinati soggetti, anche terzi, che assumono la c.d. "posizione di garanzia".
L'elemento psicologico richiesto dalle norme penali incriminatrici di cui sopra è la colpa: l'evento morte o lesioni non è voluto dall'agente (se l'evento è da questo previsto

astrattamente e poi escluso in concreto si parla di colpa cosciente o con previsione; se, invece, il soggetto agente accetta consapevolmente il rischio dell'evento morte, allora la fattispecie viene attratta nell'orbita dell'omicidio volontario con dolo c.d. eventuale).

L'articolo 25-*septies*, d.lgs. n. 231/2001 ricollega il sorgere della responsabilità amministrativa degli enti non a tutte le ipotesi di omicidio colposo previste dall'art. 589 c.p., ma soltanto a quelle violazioni (art. 589 c. 2 c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Questa ipotesi è individuata dall'art. 25-*septies*, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 come "ipotesi base". Ipotesi più grave è, invece, quella prevista dal comma 1 del medesimo articolo, secondo cui sono previste sanzioni pecuniarie più gravi se l'omicidio colposo viene commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. d.lgs. n. 81/2008 il cui contenuto testuale è riportato sopra, e riguarda la mancata valutazione dei rischi e alla mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi in particolari categorie di aziende.

Anche per quanto attiene alle lesioni personali colpose, l'art. 25-*septies*, d.lgs. n. 231/2001, ricollega il sorgere della responsabilità a carico dell'ente, per la sola ipotesi di delitto di lesioni gravi o gravissime commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 583 c.p. definisce gravi le lesioni se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo di vita la persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, nonché se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, invece, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo, perdita della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

A.2 Le fattispecie di reato ex art. 25-duodecies, d.lgs. n. 231/2001.

L'art. 2, comma 1, d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ha introdotto l'art. 25-*duodecies*, d.lgs. n. 231/2001, rubricato "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*",

successivamente modificato dall'art. 30, comma 4, l. 17 ottobre 2017, n. 161, il quale prevede che:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Le disposizioni richiamate, in relazione alle quali sono previste l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, sono contenute nel d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

La prima di tali disposizioni (art. 22, comma 12-*bis*, d.lgs. n. 286/1998) ha per oggetto alcune circostanze aggravanti ad effetto speciale del delitto previsto dall'art. 22, comma 12 del medesimo decreto.

In particolare, l'art. 22, comma 12-*bis*, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 introduce alcune ipotesi aggravate della condotta di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare, prevedendo che: "*Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis cp del codice penale."

La condotta tipica del reato, nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 22, comma 12-*bis*, d.lgs. n. 286/1998 consiste, dunque, nell'assunzione, impiego od occupazione alle dipendenze della società di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e non rinnovato, ovvero revocato o annullato, laddove i lavoratori siano in numero superiore a tre, ovvero soggetti minori in età non lavorativa ovvero siano sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento. Il reato deve considerarsi proprio, in quanto soggetto attivo può essere soltanto il datore di lavoro.

La seconda disposizione richiamata dall'art. 25-*duodecies*, d.lgs. n. 231/2001 è l'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. n. 286/1998 secondo cui:

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

[omissis]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà."

B. Le macroattività sensibili ex artt. 25-*septies* e 25-*duodecies* d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nei paragrafi concernenti l'omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*, d.lgs. n. 231/2001) e l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- *duodecies*, d.lgs. n. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, Oikos S.p.A. valuta come "sensibili" tutte le aree aziendali e, in particolare, con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 25-*duodecies* del Decreto, le aree e le attività coinvolte nei processi di gestione e amministrazione del personale (con particolare riferimento ai processi di selezione dello stesso)

Le macroattività sensibili sopra identificate saranno oggetto di costante aggiornamento e progressiva integrazione in fase di implementazione e attuazione del Modello, anche su impulso dell'OdV.

C. I reati di cui agli artt. 25-*septies* e 25-*duodecies* d.lgs. n. 231/2001 – Protocolli comportamentali

Al fine di presidiare i rischi-reato sopra richiamati, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico, e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare alcuni protocolli comportamentali che consistono in obblighi (cd. area del fare) e/o divieti specifici (cd. "area del non fare") espressione e specificazione delle regole e dei principi enucleati nelle carte generali sopra richiamate.

Nello specifico, poi i Destinatari sono tenuti ad osservare procedure e obblighi previsti dal "*Documento di Valutazione dei Rischi*" (DVR) adottato dalla Società in conformità al d.lgs. n. 81/2008, anch'esso posto a presidio dei rischi-reato di cui all'art. 25-*septies*, d.lgs. 231/2001.

Con riferimento alla selezione e all'assunzione del personale proveniente da paesi terzi, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, dovranno altresì conformarsi alle disposizioni del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cd. "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*".

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i su richiamati principi, regole, protocolli e procedure devono essere applicati anche ai soggetti esterni (consulenti, professionisti, etc.) coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

C.1 Area del Fare

Tutte le attività aziendali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice etico nonché ai principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché a tutti i protocolli, le procedure e gli adempimenti di cui al DVR adottato in conformità agli obblighi imposti dal d.lgs. n. 81/2008 da intendersi qui integralmente, e a tutti gli effetti, richiamati (nonché alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti in materia di sicurezza sul lavoro) e alle disposizioni in materia di immigrazione.

In particolare, la Società, consapevole della importanza che assume la selezione del personale, nonché la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro nella gestione complessiva dell'azienda, ha adempiuto agli obblighi:

- di rispettare gli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- relativi alle attività di sorveglianza sanitaria;
- relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- di acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- di effettuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- di effettuare le opportune verifiche in ordine al titolo di soggiorno dei cittadini di paesi terzi impiegati;

nonché, in particolare, a quelli di:

- definire una politica della salute e sicurezza sul lavoro, con impegni generali per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza e, in particolare, con l'impegno:

a) al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL;

b) all'affermazione che la responsabilità nella gestione della SSL riguarda l'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;

c) a considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale;

d) al miglioramento continuo ed alla prevenzione;

e) a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;

f) a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di SSL;

g) al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;

h) a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;

- a definire e diffondere all'interno dell'azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione.

i) identificare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili;

l) identificare tutti i pericoli e valutare i relativi rischi per tutti i lavoratori, compresi i nuovi assunti, i lavoratori interinali, i portatori di handicap, i lavoratori stranieri, le lavoratrici in gravidanza, puerperio o allattamento, ecc., rischi associati con i processi, le attività operative ed organizzative;

m) identificare gli altri soggetti potenzialmente esposti (quali, ad esempio i visitatori occasionali della sede aziendale);

n) formalizzare il Documento Generale di Valutazione dei Rischi;

o) nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

p) individuare attribuzioni e responsabilità in materia di SSL di tutte le risorse a tutti i livelli dell'organizzazione, dal datore di lavoro fino all'ultimo livello operativo;

q) fissare specifici obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni generali definiti nella politica;

r) elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, definendo priorità, tempi e responsabilità ed assegnando le necessarie risorse;

s) stabilire le modalità più appropriate, in termini di procedure e prassi, per gestire i programmi;

t) sensibilizzare la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

u) attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione, per assicurarsi che il sistema funzioni;

v) avviare le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;

z) effettuare un periodico riesame per valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica della salute e sicurezza nonché per

valutarne l'adeguatezza rispetto sia alla specifica realtà aziendale che ai cambiamenti interni/esterni modificando, se necessario, politica ed obiettivi della salute e sicurezza, tenendo conto dell'impegno al miglioramento continuo.

Inoltre, la società ha adottato – e diffuso ai dipendenti interessati – l'apposita istruzione operativa "*Manuale d'uso cronotachigrafo*" (IDL_01 del 13 marzo 2018) redatta ai sensi del Regolamento (UE) N. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014

e dell'art. 7, comma 1, del successivo decreto dirigenziale Ministero Infrastrutture e Trasporti 12 dicembre 2016, n. 215.

Con specifico riferimento alla prevenzione dei rischi connessi all'emergenza Covid-19, la Società e tutti i destinatari del Modello si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le prescrizioni imposte dalle autorità competenti per la mitigazione dei rischi, a partire da quelle indicate, da ultimo, nel dpcm 26 aprile 2020.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, si attengono scrupolosamente alle "*Misure igienico sanitarie*" indicate nell'allegato 4 del dpcm 26 aprile 2020.

La Società – e tutti i destinati del Modello – si attengono scrupolosamente alle indicazioni e prescrizioni contenute nel "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali*" del 24 aprile 2020 (allegato 6 al dpcm 26 aprile 2020), nonché – in quanto applicabili all'attività svolta da Oikos S.p.A. – con quelle previste dal "P*rotocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali*" (allegato 7 al dpcm 26 aprile 2020), e con quelle del "*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020* (allegato 8 al dpcm 26 aprile 2020).

Al medesimo fine di prevenzione del contagio da Covid-19, Oikos S.p.A. adotta tutte le *policies* e gli interventi suggeriti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), così come specificati nel Rapporto "*Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro durante una pandemia*", pubblicato il 28 aprile 2020.

La stessa, quindi, organizza il lavoro in modo da garantire un adeguato distanziamento fisico tra le persone e promuove il ricorso a mail, riunioni virtuali e conversazioni telefoniche piuttosto che ad incontri di persona. Nell'organizzazione dei turni di lavoro la società evita la concentrazione dei lavoratori presso le proprie strutture.

La Società fornisce igienizzanti per le mani e DPI a tutti i suoi dipendenti e collaboratori e predispone luoghi facilmente accessibili per lavarsi le mani con acqua e sapone; promuove l'abitudine di lavarsi le mani nonché quella ad una buona igiene respiratoria nei luoghi di lavoro (ad es., coprire la bocca e il naso con il gomito piegato o con fazzoletti quando si tossisce o si starnutisce).

La Società promuove la pulizia, in maniera continua, con disinfettante delle superfici di scrivanie, delle postazioni di lavoro, delle maniglie delle porte, di telefoni, tastiere e oggetti di lavoro, e garantisce la periodica igienizzazione dei locali aziendali.

La Società impartisce una adeguata formazione ai dirigenti, ai lavoratori e ai loro rappresentanti – e più in generale a tutti i destinatari del presente Modello – sulle misure adottate per prevenire il rischio di esposizione al virus Sars-Cov 2 e su come agire in caso di infezione; predispone un'adeguata formazione di tutti i Destinatari del Modello sul corretto uso, la manutenzione e lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI); comunica regolarmente con i lavoratori per aggiornarli sulla situazione sul posto di lavoro, nella Regione e nel Paese; informa i lavoratori sul loro diritto di ritirarsi da una situazione di lavoro che rappresenti un pericolo imminente e grave per la vita o la salute, informando immediatamente il diretto supervisore sulla situazione di pericolo.

In linea con le indicazioni delle autorità locali, la Società incoraggia i lavoratori con sintomi sospetti di Covid-19 a non recarsi sul posto di lavoro. Qualsiasi persona che sviluppi i sintomi del Covid-19 sul posto di lavoro è posta in isolamento in attesa di essere trasferita in una struttura sanitaria appropriata.

Oikos s.p.a. e, più in generale, tutti i destinatari del presente Modello si conformano integralmente a tutte le indicazioni sulla gestione dei rifiuti durante l'emergenza CoVid-19 provenienti dagli enti competenti.

Al fine di contrastare e contenere la diffusione della patologia denominata Covid-19, la Società ha implementato specifiche regole e protocolli definite e riportate nel documento

integrativo al DVR denominato "*Misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19*" del 29 aprile 2020.

C.2 Area del Non Fare

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente e/o a titolo di cooperazione, le fattispecie di reato indicate dagli articoli 25-*septies* e 25-*duodecies* d.lgs. n. 231/2001. In particolare, è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che, in violazione dei protocolli, delle procedure, degli obblighi e degli adempimenti di cui sopra, possa dare causa alla realizzazione delle fattispecie dianzi citate.

C.3 Sistema deleghe e procure

Coerentemente con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del MOG ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La procura, è noto, è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Per "delega", invece, deve intendersi ogni atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da loro svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro che agiscono per conto di Oikos s.p.a. e, soprattutto, che impegnano legalmente la società, intrattenendo rapporti con la p.a. o altri soggetti pubblici siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe devono essere predisposte dal Direttore amministrativo, ove necessario con l'adeguato supporto da parte dei consulenti legali della società; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche

vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il sistema dei controlli interni, con il Codice Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società, in ogni caso, è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società) per mezzo di cui sono (i) delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri; (ii) descritte le linee di riporto.

D. Flussi informativi in favore dell'OdV

In armonia con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, devono essere assicurati al predetto Organismo flussi informativi in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del MOG.

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione derivanti dalla normativa vigente, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischi-reato e i controlli.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@oikosspa.com con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".

E. *Policies* e procedure a presidio dei rischi-reato

Come evidenziato in premessa, la Società definisce, implementa e diffonde specifiche *policies aziendali*, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il *driver* per lo svolgimento delle attività sensibili

considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto.

In particolare, tali procedure – in armonia con i principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del MOG, nonché con i protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale – hanno sempre le seguenti caratteristiche: chiara identificazione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità; individuazione di un responsabile per ogni attività sensibile (o per ogni) fase della stessa; chiarezza e precisione delle varie linee di riporto; segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla); tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo.

Con riferimento ai rischi-reato di cui alla presente sezione Oikos S.p.A. ha adottato in via generale le seguenti misure e procedure.

(i) In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 31, d.lgs. n. 81/2008, Oikos S.p.A. ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il quale, in base al Manuale dell'Organizzazione, in particolare,

- cura l'elaborazione del Piano di Sicurezza Aziendale;
- assicura la coerenza delle infrastrutture e dei comportamenti del personale con quanto previsto dalla normativa e dalle procedure di prevenzione e protezione rischi e sicurezza sul lavoro, fornendo a tal fine consulenza tecnico specialistica al vertice ed alle funzioni Aziendali anche per meglio individuare gli interventi finalizzati alla tutela della sicurezza e della salute del personale;
- garantisce l'attività di *audit* sul sistema per verificare la coerenza con i requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione corrente e verificare, all'attivazione dei lavori, la validità dei requisiti presentati e la loro rispondenza a quanto previsto dalla normativa di legge in vigore;
- elabora il sistema periodico di reporting al vertice aziendale in merito alle esigenze rilevate in materia di sicurezza ed agli interventi effettuati e/o programmati;
- cura l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso, coerentemente con la normativa vigente.

(ii) Oikos ha provveduto alla valutazione dei rischi e alla conseguente redazione del DVR, nel quale sono riportati le misure di prevenzione adottate per la prevenzione dei rischi collegati alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro.

(iii) Oikos sottopone periodicamente i dipendenti che fanno un uso continuo di mezzi e quindi in possesso della patente B e C ad un accertamento di alcol dipendenza.

(i) In generale, inoltre, Oikos S.p.A. cura in maniera sistematica la formazione e l'aggiornamento del personale, anche in materia di sicurezza sul lavoro, secondo un'apposita procedura secondo quanto stabilito nella procedura "*Gestione Risorse*", sezione "*Gestione Risorse Umane*" (PI 02, pag. 40 ss.).

Nello specifico, con riferimento al reato di cui all'art. 25-*duodecies*, si riportano di seguito le procedure operative adottate nello specifico dalla Società a prevenzione della commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, suddivise per aree a rischio di reato.

I. Gestione e amministrazione del personale

Descrizione delle attività sensibili:

1. Selezione del personale.
2. Contrattualizzazione, anagrafiche dipendenti, formazione del personale e gestione dei certificati

Funzioni aziendali coinvolte:

- Consigliere Delegato.
- Direttore amministrativo.
    - Responsabile servizio risorse umane.
    - Responsabile servizio contabilità.

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-duodecies, d.lgs. n. 231/2001, Oikos s.pa. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(ii) La descrizione delle attività e delle mansioni attribuite ai diversi soggetti che operano all'interno dell'aree interessate dalla presente parte speciale sono definiti all'interno dell'organigramma, nella procedura "*Gestione Risorse*", sezione "*Gestione Risorse Umane*" (PI 02, pag. 9 ss.) oltreché nelle deleghe rilasciate ai singoli soggetti

(iii) Il Codice Etico di Oikos S.p.A. prevede che "*è tassativamente vietato a tutti i Destinatari del Codice* [e quindi, innanzitutto, agli amministratori, ai dipendenti e a coloro che, in virtù di specifici mandati o procure, rappresentano la società verso i terzi] *promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a pubblici funzionari a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni*"; nonché "*eludere il superiore divieto ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che – sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenza, pubblicità, etc., abbiano invece le medesime finalità sopra vietate*"; o "*offrire direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della p.a., istituzioni pubbliche o altre organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi*".

(iv) Il medesimo Codice Etico dispone che "*il personale è selezionato con processi che garantiscano le pari opportunità e secondo le esigenze aziendali"* e che "*nell'espletamento delle attività di selezione sono garantite l'imparzialità e la valutazione oggettiva dei soggetti interessati".*

(v) *I*noltre, lo stesso Codice Etico prevede che "*la Società e ogni suo delegato mantengono con i soggetti titolari, a qualunque titolo, di incarichi pubblici, rapporti di massima trasparenza e chiarezza*"; che "*i Destinatari non possono dare o promettere denaro o altri benefici, né ogni sorta di regalia, di qualunque natura, anche per il tramite di terzi a soggetti che fanno parte di pubbliche amministrazioni, o ai loro parenti o affini, tranne ove questi abbiano modico valore e siano usuali rispetto alla relazione di lavoro instaurata*"; e che "s*e i Destinatari ricevono proposte o richieste aventi ad oggetto la ricezione di denaro o altri benefici, devono sospendere immediatamente l'attività e comunicare l'accaduto ai propri responsabili, all'Organismo di Vigilanza (OdV) e all'autorità giudiziaria*". È altresì previsto l'obbligo per tutti i destinatari del modello di

non tenere *"comportamenti che possano, anche soltanto, apparire ambigui nei confronti dei titolari di incarichi pubblici"*;

(vi) Lo stesso Codice etico chiarisce espressamente che la Società – e quindi tutti coloro che agiscono per essa – "*evita ogni forma di condotta tesa a coartare e/o ad influenzare le decisioni della p.a. o di chi la rappresenti"*.

(vii) La Società, inoltre, riconosce nella formazione continua un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e d'inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione. In particolare, organizza al proprio interno, corsi di aggiornamento sui principi della qualità e sul Sistema di Qualità adottato, corsi di aggiornamento per la formazione specialistica del personale ed infine, in collaborazione con soggetti specializzati nel settore, corsi di formazione in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro. Al fine di garantire una continua e perpetua competenza tecnica del proprio personale, la Società predispone specifici programmi di informazione, addestramento e formazione secondo quanto stabilito nella procedura "*Gestione Risorse*", sezione "*Gestione Risorse Umane*" (PI 02, pag. 40 ss.).

(viii) Nel rispetto della superiore procedura, il Responsabile del Servizio Risorse Umane, "*di concerto con il Responsabile di Funzione, prepara annualmente, sulla base delle esigenze formative, il documento che costituirà il Piano Annuale di Addestramento e Formazione, M_PI02-1 "Piano Annuale di Addestramento e Formazione", dove indica: personale coinvolto; descrizione dell'attività di formazione e addestramento; tempi di realizzazione; indicazione dell'ente istruttore (interno o esterno all'organizzazione). Tale piano diventa operativo solo dopo l'approvazione da parte del Direttore amministrativo che "sottoscrive il modello a evidenza della propria accettazione*".

Procedure di applicazione specifica

1. *Selezione del personale:*

Oikos S.p.A. effettuata la selezione del personale nel rispetto dei principi contenuti nel codice etico e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle procedure del sistema di qualità ISO 9001 2015 e, in particolare, della procedura "*Gestione Risorse*" (PI 02).

2. Contrattualizzazione, anagrafiche dipendenti, formazione del personale e gestione dei certificati

Nella gestione delle risorse umane la Società si conforma ai principi e alle regole definite nel Codice etico e nell'ambito del sistema di qualità.

Le lettere di assunzione, regolarmente firmate e contenenti l'indicazione della retribuzione iniziale, della qualifica e dell'eventuale periodo di prova, devono essere conservate presso gli uffici del personale.

Il trattamento dei dati del dipendente deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela nel trattamento dei dati personali. Le informazioni relative ai dati del dipendente (anagrafici, retributivi, etc.) e, ove presenti, alle sue schede di valutazione devono essere conservate in appositi archivi, ai quali possono accedere solo un numero limitato di persone.

Gli archivi dei dipendenti devono essere costantemente aggiornati dalla Società.

Per la formazione del personale – in coerenza con quanto stabilito nella procedura "*Gestione Risorse*", sez. "*Gestione Risorse Umane*" (PI 02, pag. 40 ss.) – realizza periodicamente attività di "i*nformazione, Formazione e addestramento del Personale di 1° assunzione*", attività di "*formazione e addestramento del Personale per cambio mansione*"*;* incontri di "*formazione specifica (sicurezza, ambiente)*" nonché *aggiornamenti periodici (ISO 9001; ISO 1400, Legge 196/03, codice deontologico, Modello organizzativo 231/01; norme cogenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente etc.)*".

SEZIONE XIII

I reati ambientali (art. 25-*undecies*, d.lgs. n. 231/2001)

Premessa

Il d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 – attuativo della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE che ha modificato la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni – ha apportato una significativa innovazione al catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, con l'introduzione tra questi dei reati ambientali all'art. 25-*undecies*, d. lgs. n. 231/2001.

Il testo di tale ultima disposizione, peraltro, è stato ulteriormente modificato ad opera della l. 23 maggio 2015, n. 68, che – all'art. 1 – ha inserito nel libro secondo del codice penale un apposito Titolo VI-*bis* specificamente dedicato ai delitti contro l'ambiente ed ha introdotto alcune nuove fattispecie tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*undecies*, d.lgs. n. 231/2001, e segnatamente, tra le più importanti:

(a) il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p., che punisce chiunque cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo;

(b) il delitto di disastro ambientale descritto art. 452-quater c.p., che punisce chi cagiona abusivamente l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema in maniera irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa;

(c) il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività di cui all'art. 452-sexies c.p., in virtù del quale è punito il soggetto che abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività;

La novella legislativa del 2015 ha inoltre raddoppiato i termini di prescrizione per i delitti contro l'ambiente contenuti nel summenzionato Titolo VI-bis (cfr. art. 157, comma 6, c.p.).

La L. 137/2023 ha modificato e introdotto alcuni reati presupposto previsti dall'art. 25 *undecies* del D. Lgs 231/2001. La novella riguarda i reati previsti e puniti dall'art. 452 bis c.p., 452 quater c.p. e 255 del D. Lgs 152 del 2006.

Il Decreto "Terra dei Fuochi": pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 agosto 2025, il Decreto Legge n. 116 rubricato *"Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell'area denominata Terra dei Fuochi"* segna un punto di svolta nella lotta ai reati ambientali in Italia.

Con l'entrata in vigore del Decreto, il legislatore ha introdotto modifiche rilevanti al D.Lgs. n. 231/2001, in particolare all'art. 25-*undecies*, che disciplina i reati ambientali. L'obiettivo è chiaro: rafforzare gli strumenti sanzionatori e prevenire le condotte illecite che continuano a compromettere la salute dei territori, in primis la cosiddetta Terra dei Fuochi.

Uno dei passaggi più significativi è l'aumento delle sanzioni pecuniarie e l'estensione delle sanzioni interdittive, previste dagli articoli 9 e 16 del D.Lgs. n. 231/2001, anche ai nuovi reati introdotti dal Decreto 116. Questo implica un necessario aggiornamento del Modello 231 alla luce del Decreto "*Terra dei Fuochi*", che diventa uno strumento strategico per evitare conseguenze gravi sul piano giuridico ed economico.

Le modifiche toccano tanto il D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), quanto il Codice Penale. In particolare, vengono rivisti e ampliati diversi articoli chiave che impattano direttamente sulla gestione dei rifiuti, sulla tracciabilità e sull'obbligo di bonifica dei siti contaminati.

I suddetti articoli sono ora inclusi tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, e devono quindi essere considerati nei Modelli 231 aggiornati.

A) Reati del D.Lgs. n. 152/206 – Norme in materia ambientale

Modifiche

Art.255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi)

Art.256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

Art.258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

Art.259 (Spedizione illegale di rifiuti)

Introduzioni

Art.212 comma 19-ter (Albo nazionale gestori ambientali)

Art.255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari)

Art.255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi)

Art.256-bis (Combustione illecita di rifiuti)

Art.259-bis (Aggravante dell'attività di impresa)

Art.259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti)

B) Reati del codice penale in materia di bonifiche e contrasto all'inquinamento e al disastro ambientale

Modifiche

Art.452-sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Art.452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

Introduzioni

Art.452-septies (Impedimento del controllo)

Art.452-terdecies (Omessa bonifica)

Inoltre, il Decreto stabilisce che le sanzioni possono essere aggravate:

- se i fatti sono commessi nell'ambito di attività d'impresa;
- in caso di omessa vigilanza;
- quando i reati avvengono in aree contaminate o su strade di accesso a siti inquinati.

A questo si aggiunge la possibilità della confisca dell'area su cui si è consumato il reato e l'applicazione di sanzioni interdittive nei confronti dell'ente.

In particolare:

- art. 212-bis c.p.: Le imprese di autotrasporto conto terzi possono essere cancellate dall'Albo nazionale in caso di recidiva, con divieto di reiscrizione per due anni.
- art. 255 D.Lgs. n. 152/2006: Le violazioni ambientali possono essere accertate tramite videosorveglianza senza necessità di contestazione immediata; la sanzione è applicata dal Sindaco competente. È prevista la reclusione per l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti da parte di imprese o enti.
- art. 256 D.Lgs. n. 152/2006: È punito con la reclusione chi realizza o gestisce discariche abusive, con pene più gravi se si tratta di rifiuti pericolosi. È sempre prevista la confisca dell'area interessata. La reclusione è obbligatoria se il reato ambientale avviene in siti contaminati o se comporta pericoli per la salute pubblica o l'ambiente.

Le pene sono aggravate se i fatti sono commessi nell'ambito di un'attività imprenditoriale o organizzata, con responsabilità anche per omessa vigilanza da parte dei titolari o responsabili.

Protocollo generale

I destinatari del Modello che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei diversi processi svolti nell'ambito di Oikos s.p.a. – devono sempre:

- adempiere alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in vigore;
- eseguire le istruzioni ricevute dai superiori gerarchici e funzionali nel rispetto di regolamenti e procedure aziendali;
- osservare le prescrizioni previste dalle procedure operative e gestionali di riferimento;
- attenersi a quanto disposto dal Codice etico;
- segnalare all'OdV eventuali attività eseguite in violazione di quanto regolato dal MOGC.

Aree ed attività a "rischio"

Tenuto conto delle modalità con le quali si possono realizzare i reati richiamati dall'art. 25-*undecies*, d.lgs. n. 231/2001, è da considerarsi attività a rischio l'attività di gestione della discarica e dell'impianto di biogas.

A.1. Le fattispecie di reato ex art. 25-*undecies*, d.lgs. n. 231/2001

L'art. 25-*undecies*, d.lgs. n. 231/2001 nel testo attualmente vigente prevede che:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;

e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;

e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote ((nei casi previsti dal terzo comma));

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter),((b) ed e),)) sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, ((lettera a))), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi ((dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto)).

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il decreto-legge "Terra dei fuochi" – d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito in legge con modificazioni dalla l. 3 ottobre 2025, n. 147 – interviene sull'assetto della tutela penale dell'ambiente, allargando il perimetro della punibilità di condotte (più che di fatti) afferenti alla gestione dei rifiuti e introducendo nuove incriminazioni.

Preliminarmente, occorre evidenziare che il decreto-legge "Terra dei fuochi" non definisce cosa è da intendersi per 'attività d'impresa', 'titolari di imprese' o 'responsabili di enti' per cui è ben possibile ritenere che ciascuno di questi concetti si riferisca tanto alle attività legali quanto a quelle illegali o, meglio, a quelle attività di gestione illecita di rifiuti compiute da imprese di fatto, che la Corte EDU ha stigmatizzato nella sentenza del 30 gennaio 2025, Cannavacciuolo e altri c. Italia, e di cui il decreto-legge in questione vuole esserne l'esecuzione.

Pertanto, l'economia del decreto-legge "Terra dei fuochi" assegna perlomeno tre funzioni all'attività d'impresa (e ai concetti a questi affini) ossia:

(1) tipizzare un reato proprio,

(2) aggravare dei reati in tema di gestione dei rifiuti e

(3) rendere l'ente responsabile ai sensi del Decreto 231.

Se la tipizzazione di un reato proprio risponde più a una funzione simbolica, connettendo il maggior disvalore del fatto al rapporto che lega l'autore del fatto all'impresa, l'aggravamento della pena per i reati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, combustione illecita di rifiuti e spedizione illegale di rifiuti così come i nuovi illeciti amministrativi dipendenti da reato rispondono ad una logica diversa. Entrambi, infatti, rappresentano dei rischi-reato che possono essere prevenuti e gestiti attraverso l'implementazione di un modello di organizzazione e gestione e anche mediante l'implementazione di procedure di *due diligence*.

Due delitti di nuovo conio – l'abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis TUA) e l'abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA) – prevedono sia un'ipotesi comune, quando il fatto è commesso da chiunque, sia una propria, che si configura nel caso in cui lo stesso fatto viene perpetrato dai *"titolari di imprese e i responsabili di enti"* (artt. 255-bis, co. 2 e 255-ter, co. 3).

Alla fattispecie propria è correlata una cornice edittale diversa e più severa rispetto a quella prevista per la fattispecie comune, segno del maggiore disvalore di azione che il

legislatore riconosce al fatto posto in essere da chi riveste una posizione qualificata all'interno dell'impresa e non invece da chi ha un rapporto qualificato con il bene giuridico, come nella dommatica del reato proprio.

Il decreto-legge "*Terra dei fuochi*" introduce nel TUA l'art. 259-bis, che contiene una circostanza, rubricata "*Aggravante dell'attività d'impresa*", che – nel testo licenziato dalla legge di conversione – dispone l'aumento di un terzo delle pene previste per i reati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA), combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis TUA) e spedizione illegale di rifiuti (art. 259 TUA) se *"i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata"*.

Occorre subito evidenziare che una circostanza dal tenore quasi identico aggravava – fino all'entrata in vigore del d.l. n. 116/2025, che l'ha abrogata – il solo delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, co. 3 TUA), mentre ora se n'è esteso l'ambito di applicazione anche a quei reati appena menzionati.

L'aggravamento di pena è connesso alla commissione del fatto nell' *"ambito di un'attività d'impresa"*, palesando la natura di circostanza oggettiva: ai sensi dell'art. 70 c.p., infatti, essa pare riguardare i mezzi e le modalità d'azione. Scopo dell'aggravante è, infatti, assegnare un maggiore disvalore al fatto quando esso è commesso durante lo svolgimento dell'attività d'impresa.

Per meglio comprendere la portata di questa circostanza si può considerare il delitto di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, che sanziona chi *"effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione"* previste da diverse disposizioni del TUA. Tale delitto si consuma, quindi, quando il soggetto attivo senza le prescritte autorizzazioni e abilitazioni pone in essere una delle condotte descritte nel precetto, che richiedono un livello minimo di organizzazione (anche di fatto) e – a ben vedere – possono essere compiute nello svolgimento sia di un'attività d'impresa – quale la gestione di rifiuti o anche un'altra attività – sia di un'attività illecita.

L'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, infatti, può essere correlata di un diverso grado di lesività, a seconda che essa avvenga sporadicamente ovvero regolarmente e che rientri tra nella prassi di un'impresa. L'art. 259-bis TUA riconosce così un maggiore disvalore di evento quanto il delitto di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (così

come gli altri ivi menzionati) viene commesso in esplicazione di una scelta imprenditoriale, dettata il più delle volte da motivi di lucro, quali il risparmio sui costi di trattamento e smaltimento degli scarti industriali.

Tra le varie riflessioni che codesta circostanza suggerisce – come, ad esempio, il rapporto problematico che instaura con l'aggravante ambientale di cui all'art. 452-novies c.p. – si deve notare che essa seleziona un particolare ambito di azione – quello appunto dell'attività d'impresa – legato al rischio-reato connesso al ciclo dei rifiuti, ambito che ben può essere oggetto di un modello di organizzazione e gestione. Infatti, i delitti che possono essere aggravati ai sensi della circostanza di nuova introduzione rientrano tra i reati-presupposto previsti dall'art. 25-*undecies* d.lgs. n. 231/2001.

Nell'economia del d.l. n. 116/2025, l'attività d'impresa funge anche da canone di imputazione dell'illecito amministrativo dipendente dai reati previsti all'art. 25-*undecies* d.lgs. n. 231/2001.

Da un canto, il decreto-legge "Terra dei fuochi" ha incrementato il catalogo dei reati-presupposto, aggiungendovi, fra gli altri, sia l'abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis TUA) e l'abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA), ossia quei delitti di nuovo conio che possono assumere natura propria se commessi dal titolare dell'impresa o dal responsabile dell'ente, sia quei delitti che possono essere aggravati ai sensi dell'art. 259-bis TUA. Dall'altro, esso ha inasprito le conseguenze sanzionatorie per l'ente che ha perseguito un interesse o ha conseguito un vantaggio per la propria attività d'impresa dalla commissione dell'illecito ambientale.

A ben vedere sia i delitti di nuovo conio sia molti tra gli altri reati-presupposto previsti all'art. 25-undecies d.lgs. n. 231/2001 trovano il proprio ambito di elezione privilegiato nell'attività d'impresa o, più in generale, in quelle produttive e commerciali, contesti di azione che fanno aggallare la portata preventiva del Decreto 231. Infatti, ogni impresa produce dei rifiuti come conseguenza fisiologica della propria attività così come ogni impresa deve sostenere i costi della loro gestione e smaltimento per cui l'abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi in casi particolari e le ipotesi aggravate di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, combustione illecita di rifiuti e spedizione illegale di rifiuti acquistano una diversa pregnanza e rivelano una maggiore lesività, che trova

riscontro nelle conseguenze sanzionatorie dell'illecito ambientale commesso nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Il decreto-legge "Terra dei fuochi", oltre a ritoccare al rialzo le cornici sanzionatorie di alcuni dei principali delitti contro l'ambiente, come l'inquinamento e il disastro ambientale, attestandosi rispettivamente su una sanzione pecuniaria che va da quattrocento a seicento quote e da seicento a novecento quote, commina delle sanzioni pecuniaria di poco inferiori a queste per i delitti di nuovo conio e per quelli aggravati ai sensi dell'art. 259-bis TUA. Nello specifico, il reato-presupposto di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis TUA) è punito con la sanzione pecuniaria che va da un minimo di trecentocinquanta quote a un massimo di quattrocentocinquanta quote, mentre l'abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA) con una che parte da trecentocinquanta e arriva a quattrocentocinquanta quote (per il caso previsto dal comma 1) ovvero da quattrocento a cinquecentocinquanta quote (per il caso di cui al comma 2).

Con riferimento poi ai delitti che possono essere aggravati se commessi nell'ambito dell'attività d'impresa, il d.l. n. 116/2025 allarga la cornice della sanzione pecuniaria che correda ciascuno di essi nell'art. 25-undecies e, soprattutto, ne ha modificato il comma 7, che ora commina pure la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Il testo della disposizione prevede che "*Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui […] agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 […] si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto*".

Si tratta di una previsione che nell'economia del decreto-legge "Terra dei fuochi" assume notevole rilievo: da un canto, si pone come una risposta di marcato stampo repressivo-deterrente all'allarme sociale destato dai fatti scrutinati dalla Corte EDU, volendo incapacitare definitivamente il soggetto collettivo che ha come oggetto sociale (si potrebbe dire) la commissione degli illeciti summenzionati, mentre dall'altro riconduce a sistema le varie sfaccettature che il d.l. n. 116/2025 assegna all'attività d'impresa, evidenziando con particolare forza alcuni rischi-reato che possono essere prevenuti e gestiti attraverso la predisposizione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione.

Tutto ciò premesso, le fattispecie richiamate dall'art. 25-*undecies*, d.lgs. n. 231/2001, possono essere suddivise come di seguito.

I) Reati previsti dal Codice penale

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale di alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.);
- Circostanze aggravanti del reato di cui all'art. 416 c.p. (art. 452-*octies* c.p.);
- Omessa bonifica (art.452-*terdecies* c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.452-*quaterdecies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Albo nazionale gestori ambientali (art. 212 comma 19-*ter* c.p.);

II) Reati previsti dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'Ambiente)

- Inquinamento idrico (art. 137, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art.255-ter, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Combustione illecita di rifiuti (art.256-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Bonifica dei siti (art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Spedizione illegale di rifiuti (art. 259, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- Aggravante dell'attività di impresa (art. 259-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) - SOPPRESSO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 OTTOBRE 2025, N. 147;
- Delitti colposi in materia di rifiuti (art.259-ter, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

III) Reati previsti dalla l. 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

IV) Reati previsti dalla l 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

V) Reati previsti dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Le disposizioni che disciplinano i sopra riportati reati sono le seguenti.

Inquinamento ambientale – art. 452–bis c.p.

"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi".

Disastro ambientale – art. 452–quater c.p.

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

Delitti colposi contro l'ambiente – art. 452–quinquies c.p.

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – art. 452–sexies c.p.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

[COMMA ABROGATO DALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA b) DEL D.L. 8 AGOSTO 2025, n. 116]".

Impedimento del controllo – art. 452 septies c.p.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Circostanze aggravanti – art. 452–octies c.p.

"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."

Omessa bonifica – art. 452 terdecies c.p.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000".

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – art. 452 quaterdecies c.p.

"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca".

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette – art. 727–bis c.p.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie(3).
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto – art. 733–bis c.p.)

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro".

Albo nazionale gestori ambientali – art. 212 comma 19-ter c.p.

"19-ter. Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della presente parte nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni".

Sanzioni penali – art. 137, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

"1. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1,)) Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,

la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni ((e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro)).

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 ((o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3,)), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. ((Salvo che il fatto costituisca più grave reato)) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro

millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente".

Abbandono di rifiuti non pericolosi – art. 255, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

"1. alvo che il fatto costituisca più grave reato ((,)) chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da ((quattro)) a ((sei)) mesi ((. Si applicano le disposizioni di cui)) al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.

1.2. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)).

1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del ((presente decreto)), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.

1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ((ai commi 1.2 e 1-bis)) può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di

videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3".

Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari – art. 255-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

"1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o ((per)) l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Abbandono di rifiuti pericolosi – art. 255-ter, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

"1. ((Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.))

2. ((La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.))

3. ((I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.))".

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – art. 256, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 ((è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni)).

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi((. Si applicano le disposizioni di cui)) al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 OTTOBRE 2025, N. 147.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. ((Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b))).

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni ((o)) con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236".

Combustione illecita di rifiuti - art.256-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. ((Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.))

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116)).

3-bis. ((La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.))

3-ter. ((Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.))

4. La pena è aumentata di un terzo se ((i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi)) in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116)). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato".

Bonifica dei siti – art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

"((Salvo che il fatto costituisca più grave reato,)) chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la

pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

((4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1))".

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari – art. 258, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

"1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.ù

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti

pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. ((Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni)). Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al

catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo".

Spedizione illegale di rifiuti – art. 259, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ((ai sensi dell'articolo)) 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del ((regolamento (UE) 2024/1157)) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".

Delitti colposi in materia di rifiuti – art. 259-ter, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi".

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – art. 260-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

"1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo

188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime

e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie."

Art. 279, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

"1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai

piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a

155.000,00 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva."

Art. 1 l. 7 febbraio 1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con" l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (2):

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro

quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato."

Art. 3-bis l. 7 febbraio 1992, n. 150

"1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo."

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - art. 3, l. 28 dicembre 1993, n.549

"1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella

A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini

produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività constituente illecito".

Inquinamento doloso - art. 8 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."

Inquinamento colposo - art. 9, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."

B. Le macroattività sensibili ex art. 25-*undecies*, d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati dettagliatamente indicati nell'art. 25-*undecies,* d. lgs. n. 231/2001, come sopra analiticamente riportati, e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

a) gestione della discarica e dell'impianto di biogas

Le macroattività sensibili sopra identificate saranno oggetto di costante aggiornamento e progressiva integrazione in fase di implementazione e attuazione del Modello, anche su impulso dell'OdV.

C. I reati ex art. 25-*undecies*, d.lgs n. 231/2001 - Protocolli comportamentali

Al fine di presidiare i rischi-reato sopra richiamati, i destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare alcuni protocolli comportamentali che consistono in obblighi (cd. area del fare) e/o divieti specifici (cd. "area del non fare") espressione e specificazione delle regole e dei principi enucleati nelle carte generali sopra richiamate.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, tali regole e tali principi devono essere applicati anche ai soggetti esterni (consulenti, professionisti, etc.) coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

C.1 Area del Fare

Tutte le attività di gestione dei rifiuti devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti e in particolare alle disposizioni contenute nel d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

L'attività di Oikos s.p.a. si svolge nel puntuale rispetto di ogni limite e di ogni specifica prescrizione contenute nelle AIA possedute dall'azienda (ovvero di quella relativa alla discarica "*Valanghe d'inverno*", rilasciata con DRS n. 221/2009 e rinnovata DDS n. 981/2019 e di quella relativa alla discarica "*Tiriti*", di cui al DRS n. 562/2007); di ogni prescrizione contenuta nel DDS 24 settembre 2019, n. 1165 ("*adeguamento del progetto di chiusura per il completamento, sistemazione finale e gestione operativa lotti A, B e C della discarica sita in c.da Tiriti*"); nonché in ossequio a tutte le disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti e nel rispetto delle procedure di monitoraggio e controllo contenute nei Piani di Sorveglianza e Controllo (PSC).

Tutti i Destinatari del Modello sono quindi tenuti alla piena e stretta osservanza di tutte le indicazioni, regole e prescrizioni previste dalle AIA, dal PSC e più in generale dalla legislazione in materia ambientale.

C.2 *Area del Non Fare*

È fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.

In particolare, è fatto divieto di

- porre in esse qualunque attività suscettibile di cagionare l'inquinamento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- effettuare attività di raccolta o smaltimento di rifiuti non autorizzato;
- abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti solidi e liquidi sul suolo e nel suolo;
- immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- rilasciare gas nocivi o inquinanti nell'atmosfera con pericolo di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- effettuare miscelazioni non consentite di rifiuti;

- effettuare la combustione di rifiuti di qualsiasi genere, anche vegetali, in qualsiasi luogo;
- indicare dati falsi o incompleti nei documenti (cartacei o informatici) relativi alla gestione ambientale e alla gestione dei rifiuti, nonché l'utilizzo degli stessi;
- falsificare o alterare fraudolentemente documenti (cartacei o informatici) relativi alla gestione ambientale e alla gestione dei rifiuti, nonché l'utilizzo degli stessi;
- violare qualsivoglia prescrizione e/o obbligo previsto nell'attività di gestione della discarica da parte delle AIA, dei PSC o, più in generale, della legislazione vigente;
- porre in essere i comportamenti che sono presupposto o integrano una o più fattispecie di reato di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto.

C.3 Sistema deleghe e procure

Coerentemente con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del MOG ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La procura, è noto, è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Per "delega", invece, deve intendersi ogni atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da loro svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro che agiscono per conto di Oikos S.p.A. e, soprattutto, che impegnano legalmente la società, intrattenendo rapporti con la p.a. o altri soggetti pubblici siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe devono essere predisposte dal Direttore amministrativo, ove necessario con l'adeguato supporto da parte dei consulenti legali della società; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il sistema dei controlli interni, con il Codice etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società, in ogni caso, è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società) per mezzo di cui sono (i) delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri; (ii) descritte le linee di riporto.

D. Flussi informativi in favore dell'OdV

In armonia con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, devono essere assicurati al predetto Organismo flussi informativi in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del MOG.

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione derivanti dalla normativa vigente, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischi-reato e i controlli.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@oikosspa.com con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".

E. *Policies* e procedure a presidio dei rischi-reato

Come evidenziato in premessa, la Società definisce, implementa e diffonde specifiche *policies aziendali*, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna

funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il *driver* per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto. In particolare, tali procedure – in armonia con i principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del MOG, nonché con i protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale – hanno sempre le seguenti caratteristiche: chiara identificazione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità; individuazione di un responsabile per ogni attività sensibile (o per ogni) fase della stessa; chiarezza e precisione delle varie linee di riporto; segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla); tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo.

Con riferimento ai reati ambientali, deve ribadirsi, innanzitutto, che l'attività della Società si conforma integralmente ad ogni limite e prescrizione contenute nelle AIA possedute dall'azienda – oltreché di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di gestione dei rifiuti – e nel rispetto delle procedure di monitoraggio e controllo contenute nei Piani di Sicurezza e Controllo (PSC). Al fine di favorire il processo di integrazione tra i sistemi di controllo esistenti e quello relativo alla prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, nella presente Parte Speciale, quindi, i protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi-reato in materia ambientale sono, innanzitutto, costituiti da tutte le prescrizioni contenute nelle AIA e nelle procedure di monitoraggio e controllo contenute nel PSC.

Nello specifico Oikos S.p.A. ha adottato le seguenti procedure a prevenzione della commissione dei reati ambientali, suddivise per aree a rischio di reato.

I. <u>Gestione della discarica e dell'impianto di biogas</u>

Descrizione delle attività sensibili:

1) controllo dei rifiuti in ingresso;
2) predisposizione della vasca di abbancamento;
3) predisposizione di argini per il contenimento dei rifiuti;
4) gestione delle attività di scarico;
5) esecuzione delle attività di compattazione e abbancamento;
6) gestione impianto biogas;
7) attività di monitoraggio ambientale.

Funzioni aziendali coinvolte:

- Presidente o Amministratori con deleghe.
- Direttore amministrativo.
    - Direttore tecnico
    - Responsabilità ammissibilità rifiuti
    - Responsabile ricezione rifiuti
    - Responsabile monitoraggio e controllo impianti
    - Responsabile consulenza ed assistenza impianti
    - Responsabili gestione impianti
    - Responsabile impianto biogas
    - Tutti gli addetti delle discariche

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati ambientali, Oikos s.pa. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) La descrizione delle attività e delle mansioni attribuite ai diversi soggetti che operano all'interno dell'aree interessate dalla presente parte speciale sono definiti all'interno dell'organigramma, nella procedura "*Gestione Risorse*", sezione "*Gestione Risorse Umane*" (PI 02, pag. 9 ss.) oltreché nelle deleghe rilasciate ai singoli soggetti;

(ii) Il Codice Etico di Oikos S.p.A. prevede che "*è tassativamente vietato a tutti i Destinatari del Codice* [e quindi, innanzitutto, agli amministratori, ai dipendenti e a

coloro che, in virtù di specifici mandati o procure, rappresentano la società verso i terzi] *promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a pubblici funzionari a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni*"; nonché "*eludere il superiore divieto ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che – sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenza, pubblicità, etc., abbiano invece le medesime finalità sopra vietate*"; o "*offrire direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della p.a., istituzioni pubbliche o altre organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi*";

(iii) Oikos S.p.A. si attiene scrupolosamente ad ogni limite e a ogni prescrizione contenuta nelle AIA – (v. DRS n. 562/2007, DRS n. 221/2009 e DDS n. 981/2019) – nonché nel DDS 24 settembre 2019, n. 1165 oltreché a tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di gestione dei rifiuti e rispetta integralmente tutte le procedure di monitoraggio e controllo contenute nei Piani di sorveglianza e Controllo (PSC);

(iv) controlla scrupolosamente che gli enti produttori/conferitori si limitino a conferire in discarica solo ed esclusivamente la tipologia di rifiuti per i quali sono stati autorizzati dalla Regione Siciliana quale, ad esempio, "*tutta la frazione secca di sopravaglio dei rifiuti indifferenziati, a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla regolare attività di raccolta e spazzamento così come individuati dalle voci a) e b), comma 1, dell'art. 6, DM 27 settembre 2010*" o "*il plasmix generato dalle operazioni di selezione manuale e meccanica della frazione secca della raccolta differenziata di plastica urbana con cod. CER 19.12.12. così come individuati dalle voci a) e b), comma 1, dell'art. 6, D.M. 27 settembre 2010*" e si assicura che il conferimento avvenga esclusivamente entro i limiti quantitativi previsti dai provvedimenti adottati dalla Regione Siciliana e secondo quanto stabilito nelle Convenzioni stipulate tra Oikos e i diversi enti produttori/conferitori.

(v) Le regole e le procedure per la Gestione della discarica – con puntuale indicazione dei compiti di ciascun addetto al procedimento – sono definite all'interno del *Manuale del sistema di gestione qualità* (MSGQ 01 del 13 marzo 2018, pag. 17 ss), nonché all'interno della procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05 del 13 marzo 2018).

(vi) In tale ultimo documento, in particolar modo, sono definiti "*i criteri generali per la pianificazione e la gestione delle progettazioni di discariche, delle metodologie per l'approvazione delle stesse, da parte degli Organi competenti, e delle relative modifiche apportate, in corso di gestione/costruzione, alle progettazioni*"; sono dettagliate "*le modalità operative relative alla costruzione della vasca di abbancamento, o la modifica della stessa, nonché per regolare tutte le attività di produzione all'interno del sito di abbancamento*"; è definita la "*metodologia operativa per il controllo dei rifiuti in ingresso, così come previsto dalle disposizioni legislative in vigore*"; e sono dettagliate le attività di gestione degli impianti di pretrattamento e selezione dei rifiuti [ad oggi inattivo] e dell'impianto di produzione energia elettrica da Biogas.

Procedure di applicazione specifica

1. *Controllo dei rifiuti in ingresso:*

La procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05, pag. 9) definisce i compiti, rispettivamente, del Responsabile ammissibilità rifiuti – e dei verificatori – e dell'Ufficio Ricezione Rifiuti.

Oikos. S.p.A. ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti "*non pericolosi*" in discarica e in funzione dei requisiti previsti dalla legge, richiede al produttore la compilazione dei moduli denominati "R*ichiesta di convenzione per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi*" e "*Scheda tecnica di caratterizzazione del rifiuto*" nonché la sottoscrizione di atto di notorietà secondo i tre modelli all'uopo predisposti in funzione delle possibili caratteristiche del conferitore.

È previsto inoltre che "*l'incremento del parco veicoli utilizzati* [dal produttore] *per il trasporto di rifiuti va comunicato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.M. 120/2014, entro 30 giorni dall'incremento dei veicoli all'Albo Gestori Ambientali allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, se si vuole utilizzare immediatamente il veicolo" e che "entrambi i documenti dovranno essere inviati ad Oikos*".

Oikos S.p.A. esegue in tale fase un duplice controllo "*sia della documentazione accompagnatoria del rifiuto, sia un controllo visivo del carico da conferire*". La società, inoltre, svolge con regolarità "*procedure di controllo preventive*", "*procedure di*

controllo giornaliere in loco"; oltreché specifiche "*procedure di controllo in caso d'irregolarità*", secondo le modalità specificate nella procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05, pag. 14)

L'accettazione dei rifiuti si svolge secondo lo specifico protocollo denominato "*Protocollo accettazione rifiuti*" – aggiornato da ultimo il 27 novembre 2019 – il quale definisce compiutamente la metodologia operativa per il controllo dei rifiuti in ingresso, così come previsto dalle disposizioni legislative in vigore.

2. Predisposizione della vasca di abbancamento

Coerentemente con quanto previsto dalla procedura "*Gestione attività operative*" (PI_05, pag. 12) la preparazione dove avvengono gli abbancamenti, "è *eseguita seguendo le indicazioni riportate sul piano di abbancamento e comunicate dal Direttore Tecnico*". Per le attività di creazione delle vasche di abbancamento, "*sono utilizzati dei mezzi per il movimento terra (escavatore, motopala, compattatore, dumper, ecc.) dotati dei presidi necessari per garantire la sicurezza degli utilizzatori, in funzione delle vigenti normative di sicurezza*". Gli operatori addetti alle lavorazioni "*dovranno seguire le indicazioni del Direttore Tecnico o del Responsabile del Gruppo di Lavoro, sulle priorità operative*".

3. Predisposizione di argini per il contenimento dei rifiuti

La procedura "*Gestione attività operative*" (PI_05, pag. 13) prevede che "*nel caso in cui fosse necessario creare degli argini, per la vasca di raccolta, questi dovranno essere predisposti con una pendenza tale da non permettere lo scivolamento degli stessi verso il basso*". La stessa inoltre prevede che "*le lavorazioni sugli argini dovranno essere fatte sempre in condizioni di sicurezza, lo scarico di materiali inerti e la lavorazione dovranno avvenire in postazioni che non rappresentino pericolo per i mezzi e il personale (non dovranno essere svolte attività sulle sporgenze dell'argine che rappresentino pericoli per gli operatori e i mezzi)*".

4. Gestione delle attività di scarico

Le attività di scarico avvengono secondo quanto previsto dalla procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05, pag. 19). È previsto, in particolar modo, che "*durante lo*

scarico non possono essere presenti più di tre mezzi contemporaneamente, i quali devono essere posti a una distanza congrua per consentire l'agevole esecuzione delle manovre senza che vi siano collisioni tra gli stessi, almeno 10 metri l'uno dall'altro".

5. Esecuzione delle attività di compattazione e abbancamento

La procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05) prevede che "*lo spargimento e la successiva compattazione dei RSU deve avvenire in condizioni di sicurezza, quindi i mezzi in manovra devono stare, l'uno dall'altro, a distanza di sicurezza, circa 10 metri*"; che "*lo spargimento e la successiva compattazione dei RSU avvengano sempre in condizioni di sicurezza* [e che] *quindi i mezzi in manovra devono stare, l'uno dall'altro, a distanza di sicurezza, circa 10 metri*".

Le medesime condizioni di sicurezza devono essere rispettate anche nell'attività di copertura del corpo discarica. Anche in questo caso, infatti, è previsto che "*gli operatori dovranno avere cura di procedere alle lavorazioni mantenendosi ad una distanza di almeno 10 metri l'uno dall'altro per evitare collisioni, inoltre dovranno avere cura a non procedere a lavorazioni in zone pericolose (argini, su rifiuti non compattati, su terreni instabili, in condizioni di permanenza sul sito di diversi mezzi)*".

6. Gestione impianto Biogas.

L'attività di produzione di energia da biogas e la gestione dell'impianto sono regolati dalla procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05, pag. 23 ss.). In particolare è previsto che i rifiuti speciali formatisi durante le attività quotidiane eseguite nell'impianto di Biogas sono puntualmente "registrati sul registro di carico e scarico", il quale contiene "*tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni*".

È inoltre previsto che l'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro è "*riferita ad ogni singolo formulario (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. 2 lett. i)*"; che "*ai registri di carico e scarico devono essere sempre allegati i formulari di identificazione relativi alle operazioni di trasporto dei rifiuti annotati*" e che "*l'addetto all'Impianto, periodicamente aggiorna il suddetto registro per ciascun C.E.R. e ne trasmette: periodicamente, quando viene popolato con dati relativi a quantità in carico*

o scarico, alle funzioni aziendali competenti per la relativa registrazione al SISTRI mensilmente inviando copia delle pagine compilate del registro alle funzioni competenti Iper le opportune operazioni di rendicontazione".

7. *Attività di monitoraggio ambientale*

La Società – coerentemente con gli obblighi previsti dalla legislazione vigente – ha individuato gli aspetti che, nella gestione delle normali attività lavorative, possono interagire con l'ambiente circostante, in alcuni casi influenzarlo e/o impattare con esso. Nella procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05, pag. 26) sono stati individuati i seguenti parametri oggetto di sorveglianza:

- acque sotterranee;
- acque di drenaggio superficiale;
- percolato;
- gas di discarica;
- qualità dell'aria;
- parametri meteoclimatici;
- stato del corpo della discarica;
- acque di lavaggio cassonetti/mezzi.

Tutti i dettagli relativi a tali parametri, alla tipologia di analisi e alle tempistiche di analisi sono riportati sui Piani di Sorveglianza e Controllo. Il controllo di sulle acque di lavaggio cassonetti/mezzi è disciplinato dal paragrafo 6.4.1. della procedura "*Gestione delle attività operative*" (PI_05, pag. 27).

Il Responsabile dell'attuazione del piano di Sorveglianza e Controllo – mensilmente al termine dei monitoraggi – "*elabora una relazione contenente i risultati dei rilievi e le eventuali azioni correttive/preventive da apportare nel caso alcuni dati dovessero risultare negativi*". Semestralmente è inoltre elaborata a cura del medesimo Responsabile dell'attuazione del piano di sorveglianza e controllo "*una relazione sui monitoraggi effettuati e sui loro risultati che l'organizzazione invia agli organi preposti al controllo*". A fine anno è previsto che le relazioni mensili siano "*raccolte in un documento denominato "Annuario Dati Ambientali*".

È previsto altresì che "*tutti i monitoraggi sono collazionati e inseriti in una relazione periodica, su base mensile, dove vengono raccolti i dati del periodo, l'insieme di tutti i dati annuali, formeranno l'annuario dei monitoraggi. Questo documento sarà conservato insieme alle raccolte mensili dei dati estrapolati dalla gestione ambientale. Responsabile della conservazione è il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale. Il tempo di conservazione di tale documentazione è perpetuo*".

SEZIONE XIV

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*, d.lgs. n. 231/2001)

Premessa

Il legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal d.lgs. n. 231/2001, con l'approvazione della l. 3 maggio 2019, n. 39 – in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014 – che ha introdotto l'art. 25-*quaterdecies,* d.lgs. 231/2001.

Secondo tale disposizione, "i*n relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*".

La valutazione dei reati perseguiti a norma del presente articolo – sia in considerazione dello specifico raggio di operatività entro cui opera Oikos S.p.A., che avuto riguardo alla sua estraneità aziendale e societaria all'eventuale area di vigilanza e di controllo sulle succitate situazioni a rischio – configura l'ipotesi che questi possano essere commessi dai propri dipendenti e funzionari con una probabilità nulla o comunque bassissima.

Ciononostante, vale la pena ricostruire la fattispecie ed indicare le *policies* di portata generale adottate da Oikos S.p.A. per prevenire l'esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Protocollo generale

I destinatari del Modello che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei diversi processi svolti nell'ambito di Oikos S.p.A. devono sempre:

- adempiere alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in vigore;
- eseguire le istruzioni ricevute dai superiori gerarchici e funzionali nel rispetto di regolamenti e procedure aziendali;
- osservare le prescrizioni previste dalle procedure operative e gestionali di riferimento;
- attenersi a quanto disposto dal Codice etico;
- segnalare all'OdV eventuali attività eseguite in violazione di quanto regolato dal MOGC.

Aree ed attività a "rischio"

Da una valutazione dei reati sopra riportati, non è possibile individuare specifiche aree ed attività a rischio. Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 4, l. n. 401/1989, possono considerarsi potenzialmente a "rischio" – in via tuzioristica e ferme restando le valutazioni di cui sopra – tutti gli uffici che facciano uso di apparecchi informatici.

A. Le fattispecie di reato ex art. 25-*quaterdecies*, d.lgs. n. 231/2001

Le fattispecie cui deve farsi riferimento per l'analisi dei rischi sono quelle disciplinate dagli artt. 1 e 4, l. 13 dicembre 1989, n. 401, il cui testo è il seguente.

Art. 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401 Frode in competizioni sportive

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000).

Art. 4, l. 13 dicembre 1989, n. 401 Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con

l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Le fattispecie di reato sopra evidenziate si inseriscono nell'ambito della legislazione volta a fornire "*una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto*".

Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti, il primo comma dell'art. 25-*quaterdecies* dispone che in relazione alla commissione dei predetti rati si applichi all'ente – sempre tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11, d.lgs. n. 231/2001 (gravità del fatto, grado di responsabilità dell'ente, e attività svolta per attenuare le conseguenze del fatto e prevenire nuovi illeciti) – la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (pe i delitti) o fino a duecentosessanta quote (per le contravvenzioni).

Il secondo comma prevede che «*nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno*» ossia: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

B. *Policies* e flussi informativi in favore dell'OdV

Con riferimento al reato di esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, il Codice etico impone a tutti i Destinatari del Modello di evitare un uso improprio dei beni aziendali (e, in particolar modo, dei sistemi informatici) che possa essere causa di danno o, comunque, in contrasto con la legge e l'interesse della Società. Prevede altresì l'obbligo in capo a tutti i collaboratori (e comunque, in via generale ad ogni Destinatario del presente Modello) di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie nell'eventualità di utilizzo del bene fuori dall'ambito aziendale. Oikos S.p.A., inoltre, si dota di filtri e firewall atti ad impedire l'accesso a siti ritenuti pericolosi o non confacenti.

Premesso ciò, anche con riferimento a tali rischio-reato, devono essere assicurati all'OdV Vigilanza adeguati flussi informativi in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del MOG al fine di consentirgli di effettuare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello.

Anche in tal caso, lo strumento di comunicazione è rappresentato generalmente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@oikosspa.com con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".

SEZIONE XV

Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*, d.lgs. n. 231/2001)

Premessa

Di recente, il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche in l. 19 dicembre 2019, n. 157, ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001, con l'introduzione dell'art. 25-*quinquiesdecies,* secondo cui "*in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie*:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote".

La stessa disposizione ha previsto che "se, in seguito alla commissione dei delitti indicati … l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo" ed ha specificato che in tutti i "*casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)*".

La novella legislativa, quindi, ha inteso estendere la responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (anche inferiori 100.000,00€); al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; al reato di occultamento o distribuzione di documenti contabilità; e a quello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Protocollo generale

I destinatari del Modello che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei diversi processi svolti nell'ambito di Oikos S.p.A. – devono sempre:

- adempiere alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in vigore;
- eseguire le istruzioni ricevute dai superiori gerarchici e funzionali nel rispetto di regolamenti e procedure aziendali;
- osservare le prescrizioni previste dalle procedure operative e gestionali di riferimento;
- attenersi a quanto disposto dal Codice etico;
- segnalare all'OdV eventuali attività eseguite in violazione di quanto regolato dal MOG.

Aree ed attività a "rischio"

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies*, d.lgs. n. 231/2001, possono considerarsi aree ed attività a rischio:

I.Gestione amministrativa, contabilità e bilancio.

A. Le fattispecie di reato ex art. 25-*quinquiesdecies*, d.lgs. n. 231/2001

Le fattispecie cui deve farsi riferimento per l'analisi dei rischi sono quelle indicate dagli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di seguito riportate.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Si tratta della prima di due fattispecie di reato in cui il legislatore parla di "*dichiarazione fraudolenta*", dovendosi intendere con tale locuzione la dichiarazione fiscale resa mendace dall'utilizzo di strumenti finalizzati ad eludere i controlli dell'amministrazione finanziaria, rinvenendosi proprio nella componente fraudolenta il particolare disvalore delle fattispecie medesime.

Per ciò che concerne la fattispecie di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74/2000, la componente di infedeltà è dovuta all'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, mentre la componente fraudolenta è idealmente scomponibile in due attività consequenziali: in una prima fase, il reperimento di fatture o altri documenti ad esse assimilabili (i.e., ricevute e scontrini fiscali) relativi a prestazioni mai ricevute (inesistenza oggettiva) o ricevute da soggetti diversi dall'emittente (inesistenza soggettiva); conseguentemente, nell'indicazione in dichiarazione di dati mendaci confortati dall'utilizzo in contabilità dei predetti documenti falsi.. La fattispecie prevista è configurabile, inoltre, anche nel caso in cui la documentazione falsa venga creata dal medesimo utilizzatore che la faccia apparire come proveniente da terzi (Cass. pen, 31 agosto 2017, n. 47603).

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - art. 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti

falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

È la seconda delle due fattispecie di dichiarazione fraudolenta, intendendosi come tale una dichiarazione non veritiera in ragione del ricorso ad artifici volti ad eludere i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Differentemente dal precedente reato, in questo caso la componente di infedeltà della dichiarazione può consistere tanto nell'indicazione nella dichiarazione fiscale di elementi passivi fittizi, quanto nell'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. A differenza poi di quella prevista al precedente art. 2 d.lgs. 74/2000, la fattispecie di cui al presente articolo è strutturata in maniera più "elastica", prevedendo modalità di evasione differenti e disparate purché diverse dall'utilizzo di fatture inesistenti: tra queste, la norma enuncia le operazioni simulate, il ricorso a documenti

falsi o comunque, più genericamente, il ricorso ad altri strumenti dotati di capacità ingannatoria.

Come per la precedente fattispecie, anche in questo caso si tratta di un reato proprio del contribuente e la punibilità è limitata ai soli casi in cui l'artificio sia potenzialmente in grado di eludere i controlli predisposti dall'amministrazione finanziaria e si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione recante elementi passivi fittizi ovvero elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, art. 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Quella disciplinata all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 è una fattispecie speculare rispetto a quella di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 dello stesso decreto legislativo: in tale ottica, può aversi una simile dichiarazione fraudolenta soltanto ove vi sia un soggetto che emetta o rilasci una fattura (o altro documento equipollente) a fronte di una prestazione da questi mai corrisposta.

Si tratta di un reato comune, non essendo richiesto che il soggetto rivesta particolari qualità. Il reato si configura nel momento in cui il documento esce dalla disponibilità del soggetto che lo predispone, non essendo penalmente rilevante la condotta di chi si limiti a formare un simile documento.

Il reato è sanzionabile a titolo di dolo specifico, in tal senso essendo necessaria una precisa volontà e consapevolezza da parte dell'autore di operare al fine di consentire a soggetti terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Occultamento o distruzione di documenti contabili, art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, art. 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo

precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

L'articolo prevede due distinte fattispecie di reato. La prima si realizza allorché allorché un soggetto – (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila – aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La seconda, invece, si realizza quando un soggetto – al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori – indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Dichiarazione infedele, art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n.74

"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei

criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

Omessa dichiarazione, art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n.74

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

Indebita compensazione, art. 10 quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n.74

"1.È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2.È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro".

L'art. 25 *quinquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001 ha visto l'estensione dei reati tributari, per i predetti delitti, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (ovvero: dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 d.lgs. 74 del 2000; omessa dichiarazione,

previsto dall'art. 5 d.lgs. 74 del 2000; indebita compensazione, previsto dall'art. 10 quater d.lgs. 74 del 2000).

Da ultimo, il 28 giugno 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 150) il d.lgs. 87/2024 (recante: "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 6 2023, n. 111"); la riforma ha realizzato una complessiva riorganizzazione dell'assetto normativo e sanzionatorio, sia sotto l'aspetto penale che amministrativo, delle disposizioni vigenti in tema di repressione degli illeciti amministrativi e delle fattispecie di reato in materia tributaria; per quel che maggiormente interessa il sistema 231, la riforma non ha introdotto nuovi reati presupposto ma:

- ha modificato l'art. 10-quater del d.lgs. 74/2000 (Indebita compensazione) introducendo un nuovo comma 2-bis, secondo cui: "La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito";
- ha modificato l'art. 1 del d.lgs. 74/2000, introducendo – al comma 1 – le lettere g-quater) e g-quinquies) che definiscono i criteri per la distinzione tra crediti "inesistenti" e crediti "non spettanti", distinzione questa rilevante ai fini della fattispecie di reato di cui all'art. 10-quater del medesimo d.lgs. 74/2000;
- da un punto di vista procedurale, ha previsto l'inserimento di un nuovo comma 2-bis all'art. 21 del d.lgs. 74/2000 che prevede l'estensione nei confronti degli enti (convolti in un procedimento penale ai sensi del d.lgs. 231/2001) del disposto del comma 2 del medesimo articolo.

B. Le macroattività sensibili ex art. 25-*quinquiesdecies*, d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25- *quinquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001 ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, Oikos S.p.A. valuta come sensibili la macroattività "*gestione amministrativa, contabilità e bilancio*" che essa pone in essere per mezzo dei destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i soggetti esterni, nonché in particolar modo, le seguenti attività

1) gestione anagrafica fornitori e fatture passive;

2) gestione anagrafica clienti e fatture attive;

3) stanziamenti a fatture da ricevere a fondo perdite su crediti e a fondo rischi liti e cause in corso;

4) gestione incassi, pagamenti e fondo cassa;

5) adempimenti fiscali;

6) chiusura del bilancio di esercizio

Le macroattività sensibili sopra identificate saranno oggetto di costante aggiornamento e progressiva integrazione in fase di implementazione e attuazione del Modello, anche su impulso dell'OdV.

C. I reati tributari – Protocolli comportamentali

Al fine di presidiare i summenzionati rischi-reato, i destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare alcuni protocolli comportamentali che consistono in obblighi (cd. area del fare) e/o divieti specifici (cd. "area del non fare") espressione e specificazione delle regole e dei principi enucleati nelle carte generali sopra richiamate.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, tali regole e tali principi devono essere applicati anche ai soggetti esterni (consulenti, professionisti, etc.) coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

C.1 *Area del Fare*

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e a tutti i principi generali indicati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, ritiene assolutamente necessario che l'attività aziendale venga svolta sempre nel rigoroso e pieno

rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, nonché con correttezza, onestà, lealtà, buona fede e trasparenza.

Costituisce preciso obbligo per tutti i Destinatari e in particolar modo per le funzioni direttamente interessate

(i) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei suddetti principi contabili e delle procedure aziendali interne, nell'attività di predisposizione dei bilanci, di esercizio e consolidati, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri adempimenti di oneri informativi previsti dalla legge, diretti ai soci o al pubblico, ivi compresi prospetti e allegati, nonché nelle attività ad esse strumentali o collegate, delle registrazioni e chiusure contabili e della gestione della relativa documentazione, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

(ii) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, dei sopracitati principi contabili e delle procedure aziendali interne, nell'attività di predisposizione dei prospetti informativi richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari ai fini della sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio al fine di garantire ai destinatari del prospetto medesimo dati, informazioni o notizie veritiere, corrette e complete.

(iii) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, nella predisposizione di tutte le comunicazioni, e nell'adempimento di altri oneri informativi previsti dalla legge, nei confronti dei sindaci, della Società di revisione e di tutti gli altri organismi e autorità al fine di garantire agli stessi dati, informazioni o notizie veritiere, corrette e complete.

(iv) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; in particolare, osservare rigorosamente le norme predette in caso di operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale, ripartizione di utili o acconti su utili, costituzione e ripartizione di riserve, operazioni su azioni o quote di società del gruppo o altre operazioni straordinarie;

(v) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché il procedimento di libera e corretta formazione della volontà dell'assemblea dei soci.

C.2 Area del Non Fare

È fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.

In particolare, è fatto divieto a tutti i Destinatari del modello:

- utilizzare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- indicare nelle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto elementi passivi fittizi;
- registrare nelle scritture contabili della Società, o comunque detenere a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

C.3 Sistema deleghe e procure

Coerentemente con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del MOG ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La procura, è noto, è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Per "delega", invece, deve intendersi ogni atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da loro svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro che agiscono per conto di Oikos S.p.A. e, soprattutto, che impegnano legalmente la società, intrattenendo rapporti con la P.A. o altri soggetti pubblici siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe devono essere predisposte dal Direttore amministrativo, ove necessario con l'adeguato supporto da parte dei consulenti legali della società; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il sistema dei controlli interni, con il Codice Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società, in ogni caso, è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società) per mezzo di cui sono (i) delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri; (ii) descritte le linee di riporto.

D. Flussi informativi in favore dell'OdV

In armonia con quanto articolato nelle premesse della presente Parte Speciale, al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, devono essere assicurati al predetto Organismo flussi informativi in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del MOG.

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione derivanti dalla normativa vigente, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischi-reato e i controlli.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@oikosspa.com con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".

E. *Policies* e procedure a presidio dei rischi-reato

Come evidenziato in premessa, la Società definisce, implementa e diffonde specifiche *policies aziendali*, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il *driver* per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto. In particolare, tali procedure – in armonia con i principi enunciati nel Codice etico e nella Parte Generale del MOG, nonché con i protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale – hanno sempre le seguenti caratteristiche: chiara identificazione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità; individuazione di un responsabile per ogni attività sensibile (o per ogni) fase della stessa; chiarezza e precisione delle varie linee di riporto; segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla); tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti; adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo.

Nello specifico Oikos S.p.A. adotta le seguenti procedure operative a prevenzione della commissione dei reati tributari, suddivise per aree a rischio di reato.

III. Gestione amministrativa, Contabilità e Bilancio

Descrizione delle attività sensibili:

7) Gestione anagrafica fornitori e fatture passive.
8) Gestione anagrafica clienti e fatture attive.
9) Stanziamenti a fatture da ricevere a fondo perdite su crediti e a fondo rischi liti e cause in corso.
10) Gestione incassi, pagamenti e fondo cassa.
11) Adempimenti fiscali.

12) Chiusura del Bilancio di Esercizio.

Funzioni aziendali coinvolte:

- Consigliere delegato;
- Direttore amministrativo;
- Responsabile servizio contabilità;
- Responsabile servizio risorse umane;
- Responsabile servizio approvvigionamenti e magazzino.

Procedure di prevenzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati societari, Oikos s.p.a. ha implementato il seguente sistema di procedure di prevenzione:

Procedure di applicazione generale

(i) Per quanto riguarda il processo di amministrazione e finanza è stata posta particolare attenzione alla gestione delle risorse finanziarie. Tale fase operativa rappresenta un'attività a rischio in quanto potrebbe configurarsi come strumento per la commissione di altri reati di cui al d.lgs. n. 231/2001. A fine di mitigare i rischi reato in tale area, in particolare, è stato previsto che i Destinatari del MOG devono assicurare che:

- i rapporti intrattenuti con gli istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni;
- le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti della società avvengano nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello statuto sociale e dal sistema di deleghe e procure;
- tutte le entrate e le uscite di cassa e banca avvengano a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge e di beni e servizi realmente erogati o ricevuti e siano giustificate da idonea documentazione;
- tutte le operazioni che impattano sulla tesoreria siano immediatamente e correttamente contabilizzate in modo da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;

(ii) Per quanto inerisce al processo di elaborazione e pubblicazione del bilancio aziendale, i soggetti coinvolti devono:

- assicurare che sia stata rispettata la normativa fiscale e previdenziale in vigore;
- approntare tutte le valutazioni utili alla esatta rappresentazione in bilancio di attività e passività;
- garantire, predisponendo gli accertamenti necessari, l'esattezza dei dati di propria competenza per la corretta rappresentazione degli stessi in bilancio e nelle situazioni contabili periodiche;
- eseguire periodiche riconciliazioni dei dati contabili relativi alle operazioni poste in essere;
- redigere la nota integrativa assicurando che contenga tutte le informazioni necessarie;
- certificare che i dati, le valutazioni e le riconciliazioni fornite ed elaborate siano corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità, secondo quanto disposto dal codice civile e dai Principi contabili di riferimento.

(iii) Per quanto riguarda le comunicazioni societarie, gli Amministratori devono:

- assicurare che tutte le informazioni sociali trasmesse all'esterno (media, ecc.), siano rispondenti all'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e siano effettivamente rintracciabili negli atti e nei libri societari.

(iv) Per quanto riguarda il processo operazioni con eventuali parti correlate, i soggetti coinvolti devono attenersi a quanto previsto dal Codice Etico in merito ai rapporti con i terzi e alle disposizioni di elaborazione dei bilanci e della contabilità.

Inoltre, gli Amministratori devono:

- assicurare che tutte le operazioni con eventuali parti correlate, di natura commerciale e/o finanziaria, siano formalizzate con contratti preventivamente sottoscritti dai rispettivi Consigli di Amministrazione;
- assicurare che tutte le operazioni con eventuali parti correlate siano riportate in bilancio e periodicamente consuntivate e riconciliate;

- garantire che tutte le operazioni intercorse con eventuali parti correlate, in particolare in merito alle situazioni debitorie e creditorie e alle operazioni compiute tra le stesse nel corso dell'esercizio, compresa la prestazione di garanzie per gli eventuali strumenti finanziari emessi in relazione alle operazioni previste nell'oggetto sociale, siano avvenute nel rispetto dello statuto sociale e delle normative di legge vigenti.

(v) Nel Codice etico della società è espressamente richiesta la tenuta, da parte di tutti i collaboratori (per i quali si intendono gli amministratori, i dipendenti e coloro i quali, in virtù di specifici mandati o procure, rappresentano la Società verso i terzi) di una condotta in osservanza di principi di legalità, integrità, lealtà e trasparenza. In particolare, è prescritto che "*nell'esercizio della loro attività, la Società e i Destinatari garantiscono veridicità, completezza e accuratezza dell'informazione, sia nei rapporti fra loro che nei confronti di soggetti esterni*", che "*le azioni di Oikos e le relazioni con tutti gli stakeholders e gli shareholders devono essere caratterizzate da correttezza, completezza, uniformità e tempestività d'informazione secondo i principi definiti dalla legge, dalle best practices del mercato, fatte salve le esigenze di tutela del know how e dei beni dell'Azienda*".

(vi) Lo stesso Codice etico prevede che la Società "*è consapevole dell'importanza della trasparenza, dell'accuratezza e della completazza delle informazioni contabili e predispone un sistema amministrativo-contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, gestire e prevenire tutti i rischi di natura finanziaria e operativa, nonché frodi a danno della Società o di terzi, anche in relazione all'utilizzo di finanziamenti pubblici*" e dispone che "*tutti i documenti di carattere contabile e gestionale della Società sono redatti secondo il criterio di completezza e in modo chiaro e intellegibile*", sono "basati su informazioni precise, esaurienti e verificabili" e "devono riflettere la natura dell'operazione cui fanno riferimento nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi contabili, etc.), nonché dei piani, dei regolamenti e delle procedure interne". È inoltre previsto che le rilevazioni contabili debbano sempre consentire "*di produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie accurate e tempestive destinate sia all'interno (sotto forma di report periodici), sia all'esterno della Società (bilanci, documenti informativi, etc.)*",

nonché "*di effettuare controlli finalizzati a garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite*".

Procedure di applicazione specifica

3. Gestione anagrafica fornitori e fatture passive.

La gestione dei fornitori avviene nel rispetto di regole e protocolli definiti nella procedura denominata "*Gestione degli approvvigionamenti e del magazzino*" (PI 04, pag. 6 ss.).

L'accesso all'anagrafica dei fornitori è consentito solo a un ristretto numero di soggetti autorizzati. Ogni modifica registrata in anagrafica deve essere debitamente autorizzata ed effettuata in modo accurato e tempestivo. Tutta la documentazione rilevante nell'ambito specifico deve essere archiviata e adeguatamente conservata.

I dati e le condizioni presenti in fattura devono essere allineati alle condizioni previste dai contratti/ordini di acquisto con i fornitori.

Le fatture e le note di credito devono essere correttamente registrate in contabilità generale nel corretto periodo di competenza, con particolare attenzione ai documenti ricevuti in prossimità della fine de periodo contabile.

Le fatture, le note di credito e la documentazione relativa devono essere archiviate e adeguatamente conservate presso l'ufficio amministrativo. Lo svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte degli organi preposti (collegio sindacale, organismo di vigilanza, etc.) deve essere sempre supportato con trasparenza e con la massima collaborazione.

Le funzioni aziendali che producono le informazioni contabili devono essere responsabili di mantenere l'evidenza documentale delle elaborazioni effettuate delle modalità di determinazione dei dati oggetto delle registrazioni contabili e dei controlli svolti sul merito di tali dati. Tale documentazione, se richiesta, deve essere presentata ai soggetti che svolgono le funzioni di controllo istituzionale sulla gestione della Società.

4. Gestione anagrafica clienti e fatture attive.

Oikos s.p.a. svolge in via principale – e allo stato in via pressoché esclusiva – attività di smaltimento rifiuti e gestione delle discariche Valanghe d'Inverno e Tiritì. I suoi

principali clienti sono quindi gli "*enti produttori-conferitori dei rifiuti*" che conferiscono in discarica frazione secca generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti differenziati provenienti dall'attività di raccolta.

La gestione dei clienti e delle offerte avviene nel rispetto di regole e protocolli definiti nella procedura denominata "*Gestione cliente*" (PI 03).

Gli accessi all'anagrafica clienti sono regolamentati e consentiti solo ad un numero limitato di dipendenti autorizzati. Le modifiche registrate in anagrafica devono essere debitamente autorizzate ed effettuate in modo accurato e tempestivo. Tutta la documentazione rilevante nell'ambito specifico deve essere archiviata e adeguatamente conservata presso l'ufficio amministrativo. I dati e le condizioni della fattura devono essere allineati alle condizioni previste dai contratti approvati dai clienti. Significative o inusuali fatturazioni devono essere approvate dal management sia a livello di ammontare che di condizioni di pagamento. Le fatture e le note di credito devono essere correttamente registrate in contabilità generale nel corretto periodo di competenza.

Le fatture, le note di credito e la documentazione relativa devono essere archiviate e adeguatamente conservate presso l'ufficio amministrativo. Lo svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte degli organi preposti deve essere supportato con trasparenza e con la massima collaborazione.

Le funzioni aziendali che producono le informazioni contabili devono essere responsabili di mantenere l'evidenza documentale delle elaborazioni effettuate delle modalità di determinazione dei dati oggetto delle registrazioni contabili e dei controlli svolti sul merito di tali dati. Tale documentazione, se richiesta, deve essere presentata ai soggetti che svolgono le funzioni di controllo istituzionale sulla gestione della Società.

i. *Stanziamento a fatture da ricevere, a fondo perdite su crediti e a fondo rischi e cause in corso.*

Tutti i crediti della Società devono essere costantemente e adeguatamente monitorati, anche per verificarne l'effettiva realizzabilità e di controllare i relativi rischi di inadempienza da parte dei clienti.

Tutti i contenziosi in essere con i clienti devono costantemente monitorati e documentati.

Tutta la documentazione rilevante a tal fine deve essere archiviata e adeguatamente conservata presso l'ufficio amministrativo.

ii. *Gestione incassi, pagamenti e fondo cassa.*

Gli incassi devono essere contabilizzati in contabilità generale in modo accurato e tempestivo nel corretto periodo di competenza, con particolare riferimento a quelli avvenuti in prossimità della fine del periodo contabile. La completezza e l'accuratezza della contabilizzazione degli incassi dai clienti deve essere garantita da adeguate procedure di controllo.

Il fondo cassa della Società, destinato al sostenimento delle minute spese, è tenuto e gestito dal Direttore amministrativo della Società che provvede annualmente alla sua apertura, ricostituzione e chiusura.

iii. *Adempimenti fiscali.*

Tutte le attività amministrative della Società devono essere effettuate in conformità alla normativa fiscale vigente. Il personale delle società ed eventuali collaboratori esterni (fiscalisti) devono fornire la massima collaborazione e trasparenza nello svolgimento delle attività di verifica o indagine da parte di soggetti di controllo esterni all'organizzazione. A tal fine tutta la documentazione rilevante deve essere archiviata e adeguatamente conservata presso l'ufficio amministrativo.

7. Chiusura del bilancio di esercizio

La società predispone il bilancio civilistico in ottemperanza alle scadenze previste. Il Consiglio di amministrazione deve approvare il bilancio civilistico completo e i relativi allegati previsti dalla legge prima di sottoporlo all'assemblea dei soci. Le autorizzazioni e i diritti di accesso ai sistemi necessari per effettuare l'apertura e la chiusura dei periodi contabili devono essere adeguatamente limitati e tenuti sotto controllo per prevenire registrazioni tardive dopo la chiusura contabile.

È inoltre previsto che vengano effettuati, in sede di chiusura dei periodi contabili, gli accantonamenti gestionali relativi, a mero titolo esemplificativo, a (i) fatture da emettere, (ii) fatture da ricevere, (iii) ratei e risconti. Eventuali stime significative e giudizi associati

ad ogni evento o transazione ordinaria/non ordinaria devono basarsi sulle ultime informazioni disponibili e sulle conoscenze del management relativamente alla Società, per poi essere rivisitate e rivalutate anche da soggetti indipendenti qualificati. La nota integrativa deve essere predisposta in modo accurato e completo, in conformità alle disposizioni civilistiche e fiscali ed ogni informazione in essa contenuta deve essere rivista in maniera indipendente e validata da persone aventi adeguati poteri.

La bozza di bilancio e la relativa nota integrativa deve essere rivista dal *management*, dal CdA o da altro personale qualificato, in base alle disposizioni vigenti.

Lo svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte degli organi preposti deve essere supportato con trasparenza e con la massima collaborazione. Le attività connesse al deposito del bilancio civilistico devono essere svolte da personale autorizzato e in conformità alle disposizioni legislative.

Il deposito del bilancio viene effettuato da personale autorizzato e in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Il bilancio, una volta approvato dall'Assemblea dei soci è depositato presso il Registro delle Imprese. La documentazione di bilancio è soggetta a controllo della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

SEZIONE XVI

Reati introdotti dalla l. 16 marzo 2006, n. 146 contro il crimine organizzato – reati transnazionali (rinvio).

Da una valutazione dei reati perseguiti a norma della suindicata legge, l'area di attività a rischio è quello di amministrazione e finanza le cui attività e protocolli sono state già descritte (art. 377-bis c.p., art. 378 c.p., art. 416 c.p., art. 416-*bis* c.p., art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, d.lgs. n. 286/1998, art. 74, d.p.r. n. 309/1990, art. 291-*quater*, d.p.r. n. 43/1973).

In merito agli altri reati (art. 10, comma 7, l. n. 146/2006, reati concernente il traffico di immigrati), la valutazione effettuata configura l'ipotesi che questi possano essere commessi con una probabilità bassissima da Oikos S.p.A.

SEZIONE XVII

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25- *septiesdecies*, d.lgs. n. 231/2001) e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies,* d.lgs. n. 231/2001)

Premessa

Il 9 marzo 2022 il legislatore ha approvato la legge n. 22, *recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".* La legge attua la Convenzione di Nicosia, il cui preambolo recita: *"i beni culturali appartenenti ai popoli costituiscono una testimonianza unica e importante della cultura e dell'identità di tali popoli e formano il loro patrimonio culturale".* La Convenzione è volta a promuovere la lotta contro i reati riguardanti i beni culturali, anche attraverso la cooperazione nazionale e internazionale.

A tale fine, essa introduce una serie di obblighi di criminalizzazione, imponendo agli stati aderenti l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche e richiedendo l'adozione di misure legislative che consentano il sequestro e la confisca degli strumenti utilizzati per commettere i reati previsti dalla Convenzione e dei proventi derivanti dagli stessi, nonché i conseguenti obblighi di restituzione allo Stato.

In linea con tale Convenzione, il legislatore nazionale ha inteso *"dare tutela a valori importantissimi per la nostra comunità nazionale, il nostro vastissimo patrimonio culturale ed artistico, beni che sono asset strategici per il nostro Paese e che hanno valore per l'intera umanità".*

Evidente *l'intentio legis* di perseguire un duplice obiettivo politico-criminale: da un lato, introdurre uno strumento di prevenzione e contrasto ai fenomeni di traffico illecito e distruzione di beni culturali ("*art crime*"), avente vocazione transnazionale ed organizzata ("*archeo-crimini/archeomafie*"). Dall'altro, realizzare una revisione complessiva e sistematica della disciplina penalistica dei beni culturali.

A tali scopi, la legge 22/2022:

- inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto dalla legislazione complementare per le fattispecie in vigore prima della riforma;
- introduce fattispecie incriminatrici di nuovo conio;

- colloca gli illeciti già esistenti – finora ripartiti tra Codice Penale e Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) – e quelli di nuovo conio nel Codice Penale, al Titolo VIII-bis rubricato *"Dei delitti contro il patrimonio culturale"*;
- introduce circostanze attenuanti e aggravanti ad *hoc*;
- amplia i casi per i quali è consentita la c.d. confisca allargata, anche per equivalente;
- pone al centro della tutela il bene culturale ex se, non in quanto appartenente ad un soggetto (pubblico o privato), così superando il previgente sistema di tutela penale indiretta;
- interviene sul D.Lgs. 231/2001, ampliando il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti per ricomprendervi altresì (quasi tutti) i reati contro il patrimonio culturale commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

***

Le fattispecie in esame, inserite nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 3 della L. 9 marzo 2022 n. 22, recante *"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"*, ancorché di scarsa attinenza rispetto all'attività svolta da Oikos S.p.A., sono state comunque inserite nella presente Parte Speciale.

Oikos S.p.A. è particolarmente attenta alla protezione dell'ecosistema, delle risorse e del patrimonio culturale e paesaggistico in cui svolge la propria attività. La valutazione dei reati perseguiti a norma del presente articolo configura l'ipotesi che questi possano essere commessi dai propri dipendenti e funzionari con una probabilità nulla o comunque bassissima.

Ciononostante, vale la pena ricostruire la fattispecie ed indicare le *policies* di portata generale adottate da Oikos S.p.A. per prevenire i reati contro il patrimonio culturale.

Protocollo generale

I destinatari del Modello che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei diversi processi svolti nell'ambito di Oikos S.p.A. devono sempre:

- adempiere alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in vigore;
- eseguire le istruzioni ricevute dai superiori gerarchici e funzionali nel rispetto di regolamenti e procedure aziendali;

- osservare le prescrizioni previste dalle procedure operative e gestionali di riferimento;
- attenersi a quanto disposto dal Codice etico;
- segnalare all'OdV eventuali attività eseguite in violazione di quanto regolato dal MOGC.

Aree ed attività a "rischio"

Da una valutazione dei reati sopra riportati, non è possibile individuare specifiche aree ed attività a rischio.

A. Le fattispecie di reato ex art. 25-*septiesdecies*, d.lgs. n. 231/2001

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali – art. 518 novies c.p.

"É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento".

Appropriazione indebita di beni culturali – art. 518 ter c.p.

"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata".

Importazione illecita di beni culturali – art. 518 decies c.p.

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165".

Uscita o esportazione illecite di beni culturali – art. 518 undecies c.p.

"Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale."

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici – art. 518 duodecies c.p.

"Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o

integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna".

Contraffazione di opere d'arte – art. 518 quaterdecies c.p.

"É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato".

Furto di beni culturali – art. 518 bis c.p.

"Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge".

Ricettazione di beni culturali – art. 518 quater c.p.

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali – art. 518 octies c.p.

"Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi".

A.1. Le fattispecie di reato ex art. 25-*duodevicies*, d.lgs. n. 231/2001

Riciclaggio di beni culturali – art. 518 sexies c.p.

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – art. 518 terdecies c.p.

"Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni".

B. *Policies* e flussi informativi in favore dell'OdV

Con riferimento alle fattispecie in esame, inserite nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 3 della L. 9 marzo 2022 n. 22, recante *"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"*, il Codice etico impone a tutti i Destinatari del Modello di coordinare le scelte aziendali con le esigenze di tutela, mantenimento e promozione del patrimonio ambientale, in un'ottica di sviluppo sostenibile.

Premesso ciò, anche con riferimento a tali rischio-reato, devono essere assicurati all'OdV Vigilanza adeguati flussi informativi in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del MOG al fine di consentirgli di effettuare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello.

Anche in tal caso, lo strumento di comunicazione è rappresentato generalmente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@oikosspa.com con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".

SEZIONE XVIII

Delitti contro gli animali (art. 25-*undevicies*, d.lgs. n. 231/2001)

Premessa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16.06.2025, la Legge n. 82 del 6 giugno 2025 è ufficialmente entrata in vigore. Intitolata *"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali"* questa riforma si compone di 15 articoli che segnano una svolta normativa di grande rilievo.

Infatti, la legge modifica radicalmente il paradigma giuridico vigente: non si parla più soltanto della tutela del *"sentimento dell'uomo per gli animali"*, ma si afferma per la prima volta la protezione diretta degli animali come soggetti titolari di interesse.

Come statuito all'articolo 1, viene modificata anche la rubrica del Titolo IX-*bis* del Libro Secondo del Codice penale che ora assume la denominazione esplicita di *"Delitti contro gli animali"*.

L'articolo 8 della Legge n. 82 del 6 giugno 2025 introduce il nuovo articolo 25-*undevicies* nel Decreto Legislativo n. 231/2001 rubricato *"Delitti contro gli animali"*, sancendo un cambiamento strutturale: le persone giuridiche – imprese, società e associazioni, anche prive di personalità giuridica – saranno direttamente responsabili per alcuni gravi reati contro gli animali.

All'interno del nuovo art. 25-*undevicies "Delitti contro gli animali"* si rinvengono i seguenti reati:

- uccisione e maltrattamento di animali (544-bis e 544-ter c.p.);
- spettacoli vietati con sevizie (art. 544-*quater* c.p.);
- combattimenti tra animali (art. 544-*quinquies* c.p.);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Per questi reati sono previste sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e sanzioni interdittive fino a due anni.

Il legislatore, ha stabilito che, in caso di condanna dell'ente per uno dei reati indicati al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 231/2001, per un periodo non superiore a due anni.

Infine, è stato precisato che tali disposizioni non si applicano:

- ai casi previsti dall'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale;
- alle leggi speciali in materia di animali;
- alle manifestazioni storiche e culturali, disciplinate da normative specifiche.

In questo contesto, l'adozione e il costante aggiornamento del modello 231 diventano strumenti fondamentali per garantire un'applicazione efficace della norma. Solo attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di controllo e prevenzione, le imprese potranno promuovere una cultura imprenditoriale attenta al benessere animale e alla responsabilità sociale.

***

Le fattispecie in esame, inserite nel D. Lgs. 231/2001 dalla Legge n. 82 del 6 giugno 2025, ancorché di scarsa attinenza rispetto all'attività svolta da Oikos S.p.A., sono state comunque inserite nella presente Parte Speciale.

La valutazione dei reati perseguiti a norma del presente articolo configura l'ipotesi che questi possano essere commessi dai propri dipendenti e funzionari con una probabilità nulla o comunque bassissima.

Ciononostante, vale la pena ricostruire la fattispecie ed indicare le *policies* di portata generale adottate da Oikos S.p.A. per prevenire i reati contro il patrimonio culturale.

Protocollo generale

I destinatari del Modello che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei diversi processi svolti nell'ambito di Oikos S.p.A. devono sempre:

- adempiere alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in vigore;
- eseguire le istruzioni ricevute dai superiori gerarchici e funzionali nel rispetto di regolamenti e procedure aziendali;
- osservare le prescrizioni previste dalle procedure operative e gestionali di riferimento;
- attenersi a quanto disposto dal Codice etico;

- segnalare all'OdV eventuali attività eseguite in violazione di quanto regolato dal MOGC.

Aree ed attività a "rischio"

Da una valutazione dei reati sopra riportati, non è possibile individuare specifiche aree ed attività a rischio.

A. Le fattispecie di reato ex art. 25-*undevicies*, d.lgs. n. 231/2001

Uccisione di animali – art. 544 bis c.p.

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

Maltrattamento di animali – art- 544 ter c.p.

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

Spettacoli o manifestazioni vietati – art. 544 quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Divieto di combattimenti tra animali – art. 544 quinquies c.p.

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui – art. 638 c.p.

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

B. *Policies* e flussi informativi in favore dell'OdV

Con riferimento alle fattispecie in esame, inserite nel D. Lgs. 231/2001 dalla Legge n. 82 del 6 giugno 2025, il Codice etico impone a tutti i Destinatari del Modello di coordinare le scelte aziendali con le esigenze di tutela delle disposizioni *de quo*.

Premesso ciò, anche con riferimento a tali rischio-reato, devono essere assicurati all'OdV Vigilanza adeguati flussi informativi in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del MOGC al fine di consentirgli di effettuare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello.

Anche in tal caso, lo strumento di comunicazione è rappresentato generalmente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo odv@oikosspa.com con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

Per la segnalazione di condotte illecite si rimanda al "Protocollo Whistleblowing".